

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



IL PROCESSO “OPERAZIONE INFINITO”
DOCUMENTI - PARTE V

VOL. XIV

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'economia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE

IL PROCESSO “OPERAZIONE INFINITO”
DOCUMENTI - PARTE V


VOL. XIV

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2022

ISBN: 978-88-89681-49-7





IL PROCESSO “OPERAZIONE INFINITO”
TRIBUNALE DI MILANO
DOCUMENTI
PARTE V

Operazione Infinito-Crimine

Le operazioni (ed i relativi processi) che vanno sotto il nome di “Crimine” e “Infinito” sono due maxi-operazioni condotte in coordinamento dalle Direzioni distrettuali antimafia di Milano (infinito) e di Reggio Calabria (Crimine) contro la ‘ndrangheta calabrese e le ramificazioni della stessa, soprattutto, nel nord italia.

Le indagini hanno riguardato di più di duecento persone, ed i reati contestati vanno dall’ omicidio, al traffico di sostanze stupefacenti, dal riciclaggio di denaro proveniente dalle attività illecite quali corruzione, estorsione ed usura all’ ostacolo al libero esercizio del diritto di voto.

Nel processo cd. "Infinito" il GUP di Milano, con sentenza emessa il 20 novembre 2011 ha condannato in primo grado con rito abbreviato 119 persone.

La sentenza è stata in parte annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione in data 10 gennaio 2013. La sentenza di primo grado, giunta il 6 dicembre 2012, al termine del rito ordinario, celebrato nell'aula bunker vicina al carcere di San Vittore, ha portato a quarantuno condanne, con pene dai tre ai vent'anni di reclusione, ed alla richiesta di risarcimenti per molti milioni euro a favore delle istituzioni coinvolte e costitutesi parti civili.

Il processo "Crimine", si è aperto a Reggio Calabria, il 13 giugno 2011.

La sentenza pronunciata l'8 marzo 2012 dal Gup di Reggio Calabria ha visto la condanna di 93 persone giudicate con rito abbreviato. Nella sentenza viene riconosciuta l'unitarietà dell'organizzazione e, per la prima volta in un provvedimento giudiziario, l'esistenza di una struttura di vertice dell'organizzazione: la cd. “Provincia”.

La Corte di cassazione il 18 giugno 2016, ha confermato (pur pronunciandosi con diverse riduzioni di pena) la sentenza emessa dai giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria ed in particolar modo ha riconosciuto il carattere unitario e verticistico della mafia di origine calabrese.

attorno al quale aleggiava una brutta fama ("tutti dicevano che era uno dal quale si doveva stare alla larga e che era meglio non litigare con lui" - cfr. trascr. ud. del 2 marzo 2012).

La breve digressione rispetto al racconto principale che si è inteso introdurre, richiamando la deposizione di Rusconi, è senz'altro confermativa delle modalità di gestione e ripartizione dei lavori del movimento terra avviata da Perego, sin dal momento in cui aveva iniziato ad avvalersi della collaborazione di Varca e dei padroncini calabresi, che ormai da anni operavano in Lombardia, ed è, soprattutto, indicativa dei metodi mafiosi da essi sistematicamente adottati.

E' sorprendente constatare gli effetti devastanti di quel *modus operandi* nella vita personale e lavorativa di imprenditori che, come Rusconi, avevano manifestato coraggio nel contrastare le mire egemoniche e monopolistiche dei calabresi e dei loro alleati.

Non si può, infatti, tacere che Rusconi, non senza commozione e comprensibile risentimento, ha spiegato che ancora oggi, nonostante l'età avanzata, è costretto a lavorare per pagare i mezzi andati distrutti e per i quali ha potuto beneficiare solo in minima parte di copertura assicurativa.

Si è poi effettivamente appurato, a conferma di quanto dichiarato dal suddetto testimone, che Roberto Castello, in qualità di titolare della ditta aggiudicataria del contratto, si era avvalso di mezzi riconducibili alla società di Pasquale Varca e di Aurelio Petrocca nell'attività di trasporto di inerti dalla cava di proprietà di Gnechi e Donadoni s.p.a. alla Cementeria Merone s.p.a.

Le conversazioni captate nei mesi di settembre –ottobre 2009 documentano che Aurelio Petrocca, per conto di Pasquale Varca, aveva preteso di gestire il trasporto in regime di monopolio, ricorrendo alla minaccia ed alla intimidazione qualora le decisioni prese dal personale della cementeria fossero risultate in contrasto con l'interesse del gruppo (progr. 444, 446, 4713,4724,4725,4730,4737,4739, perizia Romito).

Invero, nel mese di ottobre l'incremento dell'attività produttiva della cementeria aveva richiesto l'apporto di un maggior quantitativo del materiale estratto e, conseguentemente, si era palesata l'insufficienza del numero dei mezzi impiegati, quotidianamente forniti dal gruppo Varca.

Castello aveva, dunque, manifestato a Petrocca il timore che il responsabile dell'impianto di estrazione, tale Antonio, potesse richiedere l'intervento di altri autotrasportatori oltre a quelli già coinvolti.

Petrocca aveva, allora, rassicurato l'interlocutore in merito al fatto che il gruppo sarebbe stato in grado di fornire gli ulteriori mezzi necessari e lo aveva esortato a non

preoccuparsi poiché, quanto ad Antonio, si sarebbe premurato lui stesso di far intervenire Varca, per indurre il responsabile della cava a desistere dall'idea di contattare altri padroncini.

In successive occasioni Petrocca aveva ribadito a Castello l'opportunità di non far intervenire altri autotrasportatori: " ...è meglio che rimaniamo noi senza immischiarci con altri..." e, interloquendo con Marco Rota, interessato a sapere se i "valtellini" stessero andando alla cava, aveva commentato: "...sarà meglio che se ne stanno là in Valtellina o no?" (progr. 420, perizia Romito)

Dal tenore della conversazione intercettata il 5 ottobre 2009 si apprendeva dalla viva voce di Petrocca che costui aveva già intimato ad Antonio di non rivolgersi ad altri e, dubitando poi di essere riuscito a convincerlo, aveva deciso di far intervenire Pasquale Varca (progr.420, perizia Romito).

A fine ottobre Petrocca, venuto a sapere che Castello si era avvalso della collaborazione di tale Petrucelli, aveva nuovamente intimato all'interlocutore di allontanare l'estraneo e riferiva di questo suo intervento nella telefonata immediatamente successiva, diretta a Renato Martino: "gliel'ho data la risposta..ho chiamato a Castello e gli ho detto che se ne vada da mezzo i coglioni...l'ho chiamato adesso egli ho detto ma vedi che questo è già il terzo viaggio che sta facendo" (progr. 5078, 5238, perizia Romito)

Sempre in merito alla vicenda relativa all'appalto dei lavori sulla strada statale 38, variante di Morbegno, in Valtellina, va richiamato quanto già riferito in precedenza sull'episodio che aveva visto direttamente coinvolto Varca, sin da subito determinato ad impiegare mezzi da lui forniti in base al contratto che, secondo gli accordi, sarebbe stato formalmente stipulato da Ivano Perego e poi di fatto "girato" a lui.

Sul punto è, tuttavia, opportuno rimarcare come Varca, poi costretto a rinunciare all'operazione rivelatasi svantaggiosa, non avesse, in linea con l'atteggiamento impositivo assunto dai calabresi nei confronti della committenza, esitato ad affermare che Valena "...agli altri può dare quello che vuole, a noi ci deve dare quello che gli chiediamo..".

Varca, come si è detto, è personaggio che gode di alta considerazione negli ambienti 'ndranghetisi come è dato anche evincere dai contatti che il predetto intrattiene direttamente con Pelle Giuseppe dei quali già si è detto ampiamente e dal proficuo rapporto di collaborazione che lui, unitamente agli altri Isolani, vantava di aver instaurato col defunto Barbaro Pasquale, sottolineando che se il predetto fosse stato in vita non sarebbero insorti problemi per gli affari del movimento terra in Lombardia.

Sono stati anche registrati contatti fra Varca e Morabito Santo, figlio di Bruno detto Brunocchio, esponente di vertice della omonima cosca (cfr. deposizione capitano Fanelli, udienza del 19 gennaio 2012).

Al maneggio, struttura sempre presidiata "dall'alba fino a sera" da persone appartenenti o comunque vicine alla famiglia Varca e costantemente monitorata mediante sistema di video-sorveglianza interno, Varca Pasquale è, altresì, destinatario di visite di altri autorevoli compari.

Ci si riferisce, ad esempio, a Giorgia Enzo e a Manfredi Luigi, esponenti della cosca Nicoscia, già in conflitto negli ultimi anni con la cosca Arena e nuovamente in pace; a Strangio Salvatore convocato diverse volte dallo stesso Varca a Erba soprattutto in epoca coeva allo svolgimento delle trattative per l'appalto dei lavori in Valtellina (cfr. deposizione capitano Fanelli anche in merito all'incontro del 26 e del 29 maggio 2009), a Lentini Rosario che, in quel momento, era figura di riferimento della cosca Arena. Vona Luigi e Furci Giuseppe sono presenti al maneggio, oltre che il giorno immediatamente successivo alla cena di Paderno-Dugnano del 31 ottobre 2009, cui già si è fatto cenno più sopra, anche il 21 luglio 2009 insieme ad Oppedisano Michele classe '70 accompagnato in loco da due altri soggetti non identificati, deputati ad ispezionare l'area circostante il maneggio all'evidente fine di "bonificarla". Vona e Furci torneranno al maneggio a distanza di pochi giorni, segnatamente il 30 luglio 2009 (cfr. deposizione capitano Fanelli, cit).

La struttura di Erba assolutamente funzionale al "locale" facente capo a Varca, posto che in essa i visitatori si sentono al sicuro, è anche meta di Rispoli Vincenzo che, per il tramite di ambasciate di cui sono latori Piscioneri Giuseppe e Gentile Fiore classe '73, dopo circa un mese dalla sua scarcerazione, si incontra con Varca (7 dicembre 2009).

I due conversano lungamente, camminando ai margini di un torrente, nella parte retrostante il maneggio, lontano da strutture abitate e quindi in area non esposta al raggio operativo di eventuali apparecchi di captazione (cfr. deposizione maresciallo Randazzo).

Del resto, non a caso, Varca Pasquale figura tra gli invitati al matrimonio tra la nipote dello stesso Rispoli Vincenzo, Murano Anna ed Elia Francesco, celebratosi il 7 giugno 2008, a breve distanza temporale dalla costituzione del locale di Erba (cfr. deposizione teste Latino, trascr. udienza del 22 novembre 2011).

Degno di menzione è anche il rapporto di assoluta vicinanza emerso tra Varca Pasquale e Salvatore Muscatello, insigne responsabile del locale di Mariano Comense e "anziano" elemento di spicco della struttura 'ndraghetista. Emblematica al riguardo è la

giornata del 21 luglio 2009 nella quale si registrano frenetici significativi contatti tra quest'ultimo, Varca ed altri affiliati.

Varca, invero, raggiunge, a bordo di uno scooter, Mariano Comense ove si incontra con lo "zio" – Salvatore Muscatello – e con questi, alla guida di un'autovettura della famiglia Muscatello, raggiunge, previo appuntamento telefonico, a Paderno Dugnano, Vincenzo Mandalari, per portargli un'ambasciata (Mandalari: *"E che macchina avete?"* Varca: *"Eh, una macchina piccola...che macchina è questa?"* –si rivolge all'uomo che è lì con lui- *una Golf.."*).

Varca, mentre è in viaggio, informa Oppesidano Michele classe '70: *" Sono con lo zio che stiamo andando a Milano a fare un'ambasciata "* (progr. 4411, perizia Romito) e nell'immediatezza contatta Mandalari: *"Ascoltate sono qui in giro che vi dovevo parlare per un lavoro"* . I due si accordano per vedersi di lì a poco a Paderno Dugnano (*"Io sono a Paderno Dugnano, via Puecher, se avete il navigatore mettete via Puecher"* progr. 4412, perizia Baldo). Varca intende, altresì, incontrarsi con Piscionieri col quale prende accordi per vedersi " più tardi" presso il crossodromo nelle adiacenze di Malpensa (progr. 4413 ore 10.43, perizia Baldo) ma l'appuntamento viene pressochè nell'immediatezza cancellato (progr. 4415, perizia Baldo) poiché, nel frattempo, si è presentato al maneggio Michele Oppedisano classe '70, interessato ad incontrarsi con lui (progr. 4416, ore 11.25 Baldo – 2389 – 2390 perizia Romito).

Non v'è dubbio che la persona, appellata "zio", che si trova in compagnia di Varca a bordo dell'autovettura sia compare Salvatore Muscatello, posto che, nel dialogo intercettato tra Petrocca Aurelio e Oppedisano Domenico alle ore 12.41, il primo, riferendosi a Varca Pasquale, dice che costui sta rientrando al "maneggio" da Mariano (Comense) e che ha appreso ciò proprio dal figlio Francesco (*"...adesso l'ha chiamato il figlio ...sta rientrando da Mariano...prova a richiamarlo perché prima stava parlando con Francesco"* -progr. 2390 , perizia Romito). Il maresciallo Randazzo ha, tra l'altro, anche precisato che la famiglia Muscatello aveva all'epoca in uso un'autovettura Wolkswagen Golf (cfr. deposizione operante udienza del 24 gennaio 2012).

Il riferimento a Muscatello è poi suffragato dal tenore di altra telefonata intercettata proprio tra Varca Pasquale e Muscatello Salvatore il 31 agosto 2009 (progr. 6232, perizia Cichello) in cui il primo appella l'anziano "Zio Salvatore" (*" Buongiorno zio Salvatore"*).

Sembra, tuttavia, che, in prossimità del summit del 31 ottobre 2009, i rapporti tra Varca e Muscatello si incrinino e ciò emergerebbe dal tenore della conversazione intercettata nel dicembre 2009 tra Mandalari, Panetta e Lamarmore. I tre, infatti, esprimono negativi commenti su coloro che, pur essendo invitati al summit di Paderno Dugnano, non sono

interventuti ed il riferimento è soprattutto a Varca Pasquale ed al suo accolito Michele Oppedisano classe '69. Dagli interlocutori si apprende anche che Varca Pasquale aveva manifestato riserve sulla eventuale presenza al summit di Muscatello Salvatore, allorché Ascone si era recato al maneggio per invitarlo all'evento. Ascone aveva detto a Varca: "*Compare Pasquale io sono qua da voi; se avverto a Compare Salvatore o non lo avverto, se non vi dispiace è un problema che me la vedo io... io vi ho avvertito a voi*"; Mandalari, sempre riferendosi a Varca, commenta: "*Quindi. Non l'hai capita la risposta di Rocco Ascone tu? Vuoi ragionare con la testa del vecchio, ragiona con la testa del vecchio*".

I tre poi constatano positivamente che "il vecchio" (alludendo ovviamente a Muscatello) si è presentato: "*Eh? Lui si è presentato il vecchio... e ha fatto la sua parte quello là...*" (progr. 1073 del 13 dicembre 2009, perizia Manfredi).

Non si può escludere che effettivamente tra Varca e Muscatello fossero insorti motivi di attrito posto che i locali di Mariano Comense, Erba e Canzo sono limitrofi e la recente costituzione del locale di Erba aveva verosimilmente imposto una ridefinizione di quelle aree di competenza. Si consideri, ad esempio, che il 31 agosto 2009 Muscatello, interessato ad incontrarsi urgentemente con Vona capo del locale di Canzo, aveva contattato Varca, in quel periodo in Calabria, e quest'ultimo si era subito attivato per mandare un'ambasciata a *U Cuzzu* (soprannome di Luigi Vona - cfr. progr. 6232- 6233, perizia Cichello).

Non va taciuto, ai fini di sottolineare la non trascurabile posizione di Varca nel contesto 'ndranghetistico, la partecipazione del predetto, unitamente ad Aurelio Petrocca e a Michele Oppedisano classe '69, al matrimonio in data 19 agosto 2009 tra Pelle Elisa, figlia di Pelle Giuseppe, e Barbaro Giuseppe, figlio del defunto Barbaro Pasquale, classe '61 (cfr. deposizione tenente Latino).

E', inoltre, emerso che la visita resa a Varca da Gentile Fiore, classe '73, esponente del locale di Rho, l'11 luglio 2009 era finalizzata ad ottenere un contributo economico a favore dell'omonimo parente classe '61, detenuto in virtù di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p.

In più occasioni si è avuto modo di rimarcare che è precipuo onere degli affiliati alla 'ndrangheta farsi carico del mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie; anche Letizia Ventura, coniuge di Gentile Fiore detenuto, figura tra gli emissari deputati a "battere cassa" da Varca Pasquale (progr. 6883 del 14 settembre 2009, perizia Romito); in proposito, si è appurato che costui aveva agito in modo scorretto.

La Ventura, infatti, rimproverava a Varca di non averle consegnato l'intera somma di mille euro a lei destinata e proveniente da tale Salvatore (progr. 6889 del 14 settembre 2009, dialogo intercorso fra Varca e Verterame, perizia Romito). Si comprende, allora, che il riferimento è a Strangio Salvatore poiché quest'ultimo, conversando con Polito Mario, si era lamentato per il fatto che Varca avesse trattenuto per sé la somma di mille euro che avrebbe dovuto versare a suo nome alle famiglie dei detenuti (progr. 435 del 20 aprile 2009, perizia Vazorni- Fiscella).

Tornando quindi ai frequentatori del maneggio di Erba, va segnalato che, nell'autunno 2009, allorché Varca è oltremodo adirato e alquanto preoccupato per la sparizione dell'ingente carico di cocaina, si assiste ad un frequente avvicinarsi *in loco* degli esponenti del gruppo albanese interessato alla ricezione dello stupefacente, segnatamente di Tafa Elvis e di altro soggetto appellato Paolo (progr. 2822, 2823, 2826 e progr. dal 2828 al 2836).

Al maneggio si presentano anche dipendenti Perego con i quali, sino all'avvento di Strangio, Varca aveva intrattenuto rapporti diretti: il 24 luglio 2009 si documenta la presenza di Ghezzi Tommaso deputato alla gestione dei cantieri, il quale si intrattiene a conversare con Varca (cfr. deposizione Randazzo). Risulta, invero, dalle conversazioni pressoché coeve a quell'incontro che Ghezzi ha costantemente tenuto informato Varca sugli sviluppi delle trattative relative all'appalto dei lavori in Valtellina e soprattutto delle iniziative via via intraprese al riguardo, e a sua insaputa, da Strangio e Ivano Perego congiuntamente (progr. 2410 - 4504 - 4605, perizia Baldo).

Sempre in quel periodo Varca riceve diverse visite da Viganò Angela che all'epoca vanta un credito nei confronti della Perego in forte crisi di liquidità e si rivolge con insistenza a Varca per un suo interessamento in merito (progr. 4567, 326 perizia Baldo).

A disposizione del gruppo facente capo a Varca vi sono anche armi che si scopre essere occultate nel maneggio.

Di ciò si ha puntuale contezza dal tenore delle telefonate captate proprio in occasione di un controllo ivi effettuato dalle Forze dell'Ordine il 7 ottobre 2009. Invero, quel giorno, nel pomeriggio, mentre Varca Pasquale, il figlio Francesco ed il cittadino albanese Paolo sono in viaggio, di rientro dalla Calabria, vengono informati da Petrocca Aurelio della presenza di carabinieri, in uniforme ed in abiti civili, presso il maneggio di Erba.

La notizia si diffonde rapidamente tra i soggetti vicini a Varca Pasquale, che si adoperano in vario modo per contrastare l'azione di controllo in essere.

Varca Francesco alle ore 17.22 chiama il cugino Luigi per conoscere gli sviluppi della vicenda.

Quest'ultimo conferma la presenza di numerosi appartenenti alle Forze dell'Ordine: *"...c'è un arsenale non c'è uno..."* e precisa di essere riuscito a nascondersi appena in tempo presso l'autolavaggio attiguo al maneggio per non avere a sua volta problemi: *"...che faccio vado là mi cacano il cazzo anche a me..."* (progr. 5109 - 5110 del 7 ottobre 2009, perizia Romito)

Alle 17.30, Francesco Varca contatta telefonicamente Riillo Francesco e lo invita a recarsi al maneggio con lo zio Aurelio Petrocca per verificare se i Carabinieri abbiano o meno un mandato di perquisizione.

(progr. 5111 del 7 ottobre 2009, perizia Romito).

A distanza di pochi minuti Riillo avvisa Luigi Varca per informarlo che sta andando a prelevare Aurelio Petrocca per poi recarsi al maneggio e lo invita a rimanere sopra (nella zona lavaggio) e a non andare col camion al maneggio (progr. 3189 del 7 ottobre 2009).

E' poi lo stesso Varca a mettersi in contatto telefonico con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Erba e, avendo appreso che il motivo della perquisizione è il sequestro di due motrici, si tranquillizza.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri individuano una lavatrice industriale e, ritenendo che sia provento di furto, la sottopongono a sequestro. Detta evenienza genera ulteriore agitazione nei soggetti coinvolti e in particolare in Pasquale Varca e nel figlio Francesco.

Le successive conversazioni consentono di comprendere che è motivo di preoccupazione non tanto il provvedimento di sequestro adottato, ma la possibilità che il bene vincolato sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Varca Pasquale ed il figlio Francesco subito si attivano per convincere le Forze dell'Ordine intervenute del regolare acquisto della lavatrice, dimostrabile entro il giorno successivo con l'esibizione della relativa ricevuta ed un colloquio col venditore; i medesimi cercano di persuadere i militari circa la inopportunità di spostare il bene dal luogo in cui è collocato, in ragione dell'ingombro e del peso, anche in vista della successiva riconsegna una volta verificata la legittimità del possesso.

I Varca riusciranno nel loro intento, poichè la lavatrice sottoposta a sequestro sarà affidata in custodia giudiziale a Petrocca Aurelio (progr. 1029, Cichello).

Nel corso dei dialoghi captati in quei frangenti si evince, invero, che la lavatrice non deve essere rimossa, poichè sotto di essa è occultato qualcosa di illecito di cui hanno

precisa contezza tutti coloro che, attraverso i vari contatti telefonici, vengono resi edotti della vicenda anche al fine di intervenire al riguardo.

Varca, ad esempio, per il tramite del figlio si informa se sia presente al maneggio Riillo, incaricato di andare a chiamare Como Edmond (Raimondo). Da Riillo si apprende poi che Raimondo è lì, ma che gli stanno facendo "un bordello-casino" e che sta anche sopraggiungendo il proprietario della lavatrice per visionarla. Riillo dimostra anche di essere informato delle ragioni per cui la lavatrice non deve essere spostata. Francesco Varca si rivolge poi a Raimondo, perché insista nel far intervenire tale Valsechi incaricato a predisporre una fattura di vendita da esibire ai Carabinieri.

Intorno alle ore 19.00 Varca Francesco tenta invano di ricontattare Riillo e, in sottofondo alla chiamata, dal dialogo sviluppatosi fra padre e figlio si trae conferma che sotto alla lavatrice sono occultate armi. Infatti Francesco spiega che Riillo è a conoscenza che là sotto ce ne sono "due", oltre a quella di Michele (Oppedisano classe '69) portata dallo zio Aurelio affinché fosse proprio consegnata a "Micheleddu" (progr. 3195, perizia Romito).

Varca Pasquale, a quel punto, rammenta anche quest'ultima circostanza e non appena avuta conferma da Riillo che i militari si sono definitivamente allontanati gli ordina di andare là sotto a togliere le armi: "*Vai la sotto e togli!*"

Riillo insiste per avere ulteriore conferma del numero degli oggetti da rimuovere e domanda: "*due e un po'?...due e un cosa?.*", ottenendo poi da Varca Francesco risposte alquanto sbrigative per evidenti ragioni di cautela.

Nello stesso frangente, si ode in sottofondo la voce di Varca Pasquale che, piuttosto spazientito, esclama: "*Non l'ha fatto ancora!*"; l'interlocutore ancora insiste per sapere dove dovrà riporre a sua volta le armi e domanda: "*Nel Merlo?*" (macchina per sollevamento carico), ricevendo l'assenso del cognato Varca Francesco (progr. 3198, perizia Romito).

Quest'ultimo riceve, poco dopo, la chiamata di Como Edmond che lo rassicura in merito al fatto che la lavatrice è stata lasciata "là dentro" (progr. 4502- 4507, perizia Romito).

Il mattino successivo Petrocca Aurelio telefona a Riillo per avere conferma che le armi siano state nuovamente occultate nel luogo concordato ("*eravamo rimasti che le tiravo e che le mettevo dentro ieri sera.*" progr. 4561 dell'8 ottobre 2009, perizia Romito).

Altra vicenda di cui è stato protagonista lo stesso Petrocca Aurelio denota come il predetto fosse particolarmente interessato a disporre di armi da vendere nel mercato clandestino o da utilizzare, allontanando da sé ogni sospetto.

Si è appreso dal tenore di alcune conversazioni registrate a far data dal 30 dicembre 2009 (6708- 6714, perizia Romito) e dal contenuto della deposizione resa dal capitano Fanelli, in merito allo sviluppo delle indagini effettuate proprio su impulso di quanto emerso dai dialoghi telefonici, che all'epoca ignoti avevano perpetrato un furto all'interno dell'abitazione di Petrocca Domenico il quale, non essendo presente, aveva incaricato il fratello Aurelio di occuparsi delle incombenze che ne sarebbero derivate.

Quest'ultimo, venuto a conoscenza che non erano state sottratte tre pistole regolarmente detenute da Domenico, occultate nel camino, gli aveva suggerito di simularne il furto. Domenico Petrocca, pertanto, su indicazione del fratello Aurelio, in data 8 gennaio 2010, aveva falsamente denunciato la sottrazione delle pistole, di cui si è detto, ai Carabinieri di Asso.

Ulteriore conferma della ampia disponibilità di armi da parte di Varca e dei suoi si trae anche dal contenuto della conversazione captata il 23 febbraio 2010, nel corso di una conversazione intercorsa fra Pasquale Varca e due albanesi con i quali sta trattando un'importazione di cocaina.

In quel contesto Varca affronta il tema dell'amicizia e, alludendo al comportamento scorretto assunto nei suoi riguardi proprio da Michele Oppedisano classe '70 a favore del quale, invece, lui si era, a suo tempo, attivato, racconta che in una occasione, essendosi il predetto trovato in difficoltà a Venezia, era accorso in suo aiuto armato di pistola, pronto anche a fare "una guerra" pur di difenderlo.

Con tutta evidenza, dunque, l'interlocutore dà conto di avere avuto la disponibilità di un'arma che aveva portato con sé in difesa dell'amico poi rivelatosi ingrato (cfr. deposizione capitano Fanelli, trascr. ud. del 19 gennaio 2012).

A ciò si aggiunga, quanto, invece, a Crivaro Francesco, che, in sottofondo ad una chiamata telefonica e in attesa della risposta, si ode il predetto condurre trattative in merito ad un'arma a quindici colpi al prezzo di mille euro e, nello stesso frangente, si avverte anche il rumore "dello scarellamento di un'arma semiautomatica" (cfr. progr. 1283 del 3 giugno 2009, perizia Cichello e deposizione capitano Fanelli, trascr. ud. cit.).

Sempre in tema di disponibilità di armi da parte del gruppo facente capo a Pasquale Varca è opportuno richiamare la telefonata dell'8 maggio 2009 in cui Maropati Domenico contatta Demeco Pasquale, ignorando che quest'ultimo si è trasferito da pochi giorni a Boretto di Reggio Emilia, e, dopo avergli spiegato di avere avuto problemi con "della gente", gli chiede "un flessibile" (ossia un'arma). L'interlocutore gli suggerisce, allora, di rivolgersi ai Varca, precisando che, nel caso in cui Pasquale sia assente, potranno senz'altro soddisfare la sua richiesta il figlio Francesco oppure

"Aurelieddu Petrocca", posto che *"ce lo dovrebbero avere qualche flessibile"* (cfr. progr. 48, perizia Cicchello).

Quanto, infine, alla disponibilità di armi accertata a carico di Parisi Fabrizio, attualmente al giudizio di questo Tribunale, si dirà in seguito, allorquando si tratterà della relativa posizione.

Di Pasquale Varca ha riferito, all'udienza del 20 marzo 2012, il collaboratore di giustizia Belnome Antonino indicandolo come capo del locale di Erba.

Si è appreso, infatti, che nei giorni 22 e 23 marzo 2010 si erano verificati due attentati dinamitardi rispettivamente contro le discoteche Lady Caramel e Modà di Erba (cfr. deposizione capitano Coana, trascr. ud. del 2 febbraio 2012, pag. 128) e Belnome era venuto a sapere da Castagnella che quest'ultimo era stato l'esecutore materiale di dette azioni estorsive (*"volevano le mazzette da queste discoteche"*) e che i mandanti erano Stagno Antonio, il defunto Stagno Rocco e Pio Candeloro. Varca Pasquale, risentito per l'affronto, posto che gli attentati si erano verificati in un'area di sua esclusiva competenza territoriale e finanche ai danni di esercizi in cui suoi uomini erano addetti alla sicurezza, aveva stabilito un incontro presso il ristorante di Crivaro Francesco con Cristello Rocco e Francesco, al quale aveva preso parte anche Belnome Antonino, che in quella occasione aveva conosciuto Varca.

Quest'ultimo, avendo il sospetto che l'iniziativa fosse da attribuire a Stagno Antonio, poiché gli apparecchi di video-sorveglianza avevano registrato la presenza in loco dell'autovettura di Castagnella, intendeva ottenere il benestare dei Cristello prima di assumere iniziative nei confronti di Stagno Antonio, nel caso in cui i sospetti nei suoi confronti si fossero rivelati fondati.

Il collaboratore ha chiarito che l'abuso (così, spiega Belnome, è considerata nella ndrangheta ogni azione delittuosa commessa in territorio soggetto al controllo di altro locale senza il relativo assenso) non giunse a conseguenze ulteriori perché Vincenzo Mandalari non diede il suo appoggio a Pio Candeloro che glielo aveva richiesto e poté essere commesso perché il locale di Erba, peraltro di recente costituzione, appariva "debole" in ragione del collegamento con la cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, la quale, all'epoca, *"era piena di problemi"* (*"...i locali forti nell'ambiente si sa che hanno un cordone ombelicale attaccato con il proprio paese di origine e all'occorrenza se succede qualcosa si sveglia anche la Calabria..."* cfr. esame Belnome, trascr. udienza del 20 marzo 2012).

Invero, già si è avuto modo di accennare, all'inizio di questa esposizione, che il locale di Erba ed i suoi affiliati sono espressione della cosca Arena -Nicoscia, non soltanto perché molti di essi sono originari di Isola di Capo Rizzuto ove la medesima è

dominante, ma anche per la fattiva collaborazione prestata da Varca Pasquale e dagli Isolani a lui vicini nell'agevolare la latitanza di Lentini Paolo e di Morelli Antonio.

Del resto, che il tratto distintivo del locale di Erba e del suo responsabile sia proprio la assoluta e incondizionata disponibilità dei suoi membri nel favorire la latitanza degli appartenenti alla cosca di riferimento è evenienza nota anche agli altri esponenti dei locali e a molti altri affiliati.

Sul punto è opportuno richiamare quanto già esposto in merito ai negativi apprezzamenti espressi da Strangio Salvatore nei confronti di Varca anche sotto questo profilo, allorquando, conversando con Polito Mario, rammentava che, in occasione dell'ultimo incontro in Perego, Varca aveva rivelato ai presenti di custodire "in casa" un latitante, esponendo se stesso e gli altri al pericolo di essere arrestati (progr. 1154 del 25 aprile 2009, perizia Vazorni- Fiscella).

Parimenti significativa al riguardo è la conversazione già richiamata in cui Vincenzo Mandalari riferisce a Panetta dell'intenzione di Nunzio Novella di portare al locale di Bollate Michele Oppedisano classe '69 e di avere lui stesso consigliato a quest'ultimo di stare "alla larga" da Varca e dal locale a lui facente capo, di "non entrare più di tanto", poiché "là girano latitanti e praticanti" e si deve "stare alla larga" (progr. 1058 del 24 maggio 2008, Manfredi).

La vicenda che si andrà ora ad esporre (oggetto di contestazione ai capi 80, 81 e 82) consentirà di apprezzare il concreto apporto fornito dai diversi Isolani ("Isolitani"), facenti capo a Varca Pasquale, ai latitanti della cosca Arena e soprattutto il decisivo consapevole contributo offerto al riguardo dai correi rinviati al giudizio di questo Tribunale, eccezion fatta per Idaspe Graziano. In relazione a quest'ultimo, invero, non si ritiene, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo, sia stata compiutamente raggiunta la prova della consapevolezza dello stato di latitanza delle persone a cui egli aveva offerto ospitalità presso la struttura alberghiera da lui gestita, unitamente ai suoi familiari.

L'intricata e rocambolesca avventura di cui si discute è, infatti, culminata in data 5 giugno 2009, intorno alle ore 22.30, nella cattura dei latitanti ad opera dei Carabinieri della Stazione di Pontremoli presso il ristorante "Dai Cento" a Podenzana (MS).

Si apprenderà poi da Verterame, trovatosi a transitare in quella zona a distanza di alcuni mesi insieme al fedelissimo Fabrizio Parisi e a tale "Lino", che l'operazione delle Forze dell'Ordine era stata eclatante: "una guerra... trenta Carabinieri...elicottoteri...è successo un bordello" (progr. 4400 del 3 marzo 2010, ore 12.45, perizia Baldo).

Va, anzitutto, precisato che, all'epoca, Lentini Paolo e Morelli Antonio erano attinti da ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro il 16 aprile 2009 in relazione ai delitti di associazione di stampo mafioso ed omicidio; si ipotizzava, in particolare, che i predetti fossero affiliati *"della cosca Arena, con epicentro nel Comune di Isola di Capo Rizzuto ed influenza nelle province di Crotona e Catanzaro, esistente quantomeno sin dalla metà degli anni '70 – per come acclarato in almeno due processi, conclusisi con sentenze definitive, la n. 91 emessa dal Tribunale di Crotona il 3 maggio 1996 e la n. 149 emessa dal Tribunale di Crotona il 7 luglio 1996...Lentini Paolo e Morelli Antonio ...con compiti esecutivi, sta di controllo del territorio che rispetto al compimento di specifiche azioni criminose, anche di natura omicidiaria...Lentini Paolo...partecipa rispetto alle decisioni assunte nell'interesse della cosca" e indicato, altresì, tra gli affiliati che "hanno spesso accompagnato i vertici della consorteria negli incontri con esponenti di altri sodalizi, funzionali alla pianificazione di affari e strategie criminali comuni, e che, durante lo stato di latitanza prima, e durante la carcerazione poi, di Arena Giuseppe classe '66 e Gentile Francesco hanno ricevuto dagli stessi – talvolta personalmente, talaltra per il tramite di altri affiliati, direttive per la gestione degli affari associativi, assumendo, soprattutto dopo l'inizio della detenzione carceraria dei predetti, anche autonomamente le decisioni ...".*

Al momento dell'arresto, Lentini Paolo è stato trovato in possesso di carta d'identità e di patente di guida recanti la propria effigie e i dati anagrafici di Battigaglia Domenico, nonché di tessera sanitaria intestata a quest'ultimo; Morelli Antonio, invece, aveva la disponibilità di carta d'identità e di tessera sanitaria intestata a Battigaglia Antonio Domenico.

In merito agli intestatari dei documenti contraffatti sopra menzionati va osservato che Battigaglia Domenico è coniugato con Arena Domenica, figlia di Arena Vincenzo, fratello del capo cosca Arena Antonio. Battigaglia Antonio Domenico è padre di Battigaglia Leonardo, prestanome della famiglia Arena e assassinato il 30 dicembre 2008 (cfr. deposizione capitano Fanelli).

Passando ora alla disamina della vicenda di cui si discute, sulla base dei dati desumibili dal tenore delle conversazioni intercettate e dei coevi servizi di osservazione, la stessa può essere ricostruita nei termini di seguito esposti.

Invero, intorno alla metà di maggio 2009, si ha contezza che Pasquale Varca, suo figlio Francesco, Aurelio Petrocca, Francesco Crivaro e Maurizio Basile, attraverso Luigi Varca, che si trova in Calabria ad Isola Capo Rizzuto, cui è affidato il compito di corriere, sono in attesa di ricevere qualcosa, certamente di natura non lecita, da parte di Lentini

Vincenzo Domenico, detto Cecè 'U Liborio, soprannominato nell'occasione il *ragioniere*. Mentre Varca Pasquale si trova in Tunisia per altri affari e Varca Luigi è momentaneamente in Calabria, si registrano tra i sodali numerose conversazioni telefoniche, in cui si fa espresso riferimento al trasporto di "documenti" che Varca Luigi dovrà effettuare nell'interesse dello zio Varca Pasquale in Lombardia.

Sin dalle prime battute, il ricorso al linguaggio criptico consente di ipotizzare che i "documenti" di cui si fa menzione si riferiscano a materiale di natura illecita, ma soltanto al termine della vicenda conclusasi con l'arresto dei latitanti si è avuta inequivocabile conferma che oggetto del trasporto "clandestino" erano effettivamente i documenti falsi utilizzati e rinvenuti sulle persone di Lentini e di Morelli (progr. 210, perizia Cichello).

Il 16 maggio 2009, Varca Luigi telefona al cugino Francesco per riferirgli che il padre (Pasquale Varca) non gli risponde al telefono. Francesco spiega che quest'ultimo si trova ancora all'estero e che sarà di rientro soltanto fra qualche giorno. Luigi riferisce, a sua volta, che in base agli accordi intervenuti, costui dovrebbe raggiungerlo in Calabria per poi risalire insieme al nord (progr. 273 , perizia Cichello).

Il 18 maggio 2009, Varca Luigi, evidentemente intenzionato a lasciare la Calabria, telefona nuovamente a Varca Francesco per dirgli che suo padre (Varca Pasquale) continua a non rispondergli al telefono; gli chiede, dunque, di informarlo del fatto che il "*ragioniere*" (Lentini Vincenzo) lo ha invitato ad attendere ancora un paio di giorni (progr. 351, perizia Cichello).

Dopo aver terminato la telefonata con Luigi Varca, Francesco Varca telefona al padre, che si trova ancora in Tunisia, per comunicargli il contenuto della conversazione poco prima intrattenuta col cugino ed in particolare il fatto che il "*ragioniere*" gli ha detto che è necessario attendere ancora un paio di giorni. Pasquale Varca sollecita allora il figlio affinché inviti Luigi a trattenersi in Calabria.

Il 20 maggio 2009, Varca Luigi è raggiunto da una chiamata di Aurelio Petrocca interessato a conoscere quando partirà dalla Calabria e spiega anche a lui di essere in attesa delle indicazioni del *ragioniere*, ma che in ogni caso si dovrà restare "in attesa" ancora un paio di giorni (progr. 239, perizia Baldo).

Petrocca, evidentemente impaziente, si augura che si tratti effettivamente di un paio di giorni e non di un mese.

Lo stesso giorno Varca Luigi telefona a Petrocca per informarlo che Lentini Vincenzo Domenico ha rinviato il loro incontro al giorno successivo e gli rappresenta il timore che il predetto non abbia comunque ultimato ciò che tutti gli altri attendono per cui sarà probabilmente costretto a rimanere ancora in Calabria.

A tal proposito Luigi chiede che il "*ragioniere*" sia contattato direttamente da Pasquale



Varca (progr. 241, perizia Baldo).

Nella tarda serata del 20 maggio 2009, Petrocca Aurelio telefona a Luigi Varca per chiedergli se l'indomani mattina farà *"il discorso"*, alludendo verosimilmente al fatto che dovrebbe ricevere i documenti dal *"ragioniere"*. Varca Luigi precisa, a sua volta, che il *"ragioniere"* non gli risponde più al telefono.

A quel punto Petrocca passa la comunicazione al cognato Pasquale Varca al quale Luigi spiega che comunque il *"ragioniere"* gli ha detto che il documento è pronto.

Pasquale Varca consiglia allora al nipote di recarsi da Lentini di mattina presto, per evidenti ragioni di cautela, dicendogli: *"...vai a trovarlo... vai a trovarlo anche a casa e gli dici che sei pronto; o domani mattina presto, o...altrimenti dopodomani mattina presto...o domani mattina presto, o senno rinviate a dopodomani mattina..."* (progr. 265, perizia Romito).

Varca Luigi, a quel punto, telefona a Lentini Vincenzo. Quest'ultimo gli comunica di essere ancora in viaggio e che arriverà ad Isola di Capo Rizzuto nella tarda serata; Varca gli chiede un'anticipazione su come siano andate le cose e Lentini riferisce che ne parleranno di persona (progr. 61, perizia Romito).

L'atteggiamento prudente di Lentini insospettisce Luigi tan'è che, contattato Aurelio Petrocca, lo informa di aver sentito il *"ragioniere"*, di rientro ad Isola di Capo Rizzuto nella tarda serata, e aggiunge: *"...da come ho capito... non hanno fatto niente eh... dice che sta tornando adesso ... però secondo me... a come ho capito non hanno fatto niente..."* (progr. 64 -72, perizia Marangoni).

Come da accordi presi precedentemente (progr. 97- 101 perizia Marangoni), Varca Luigi si reca all'appuntamento, quindi telefona allo zio Pasquale contattandolo sull'apparecchio di Petrocca.

Luigi passa, a sua volta, l'apparecchio telefonico a Lentini Vincenzo Domenico che è con lui, il quale riferisce che ha *"fatto una guerra"* per quei documenti che consegneranno martedì, aggiungendo che sarebbe necessario che Luigi rimanga ancora in Calabria per poi portarli al nord a destinazione.

Dal prosieguo della conversazione si trae ulteriore conferma che l'oggetto da trasportare non è di natura lecita, infatti Lentini precisa *"...e no, aspetto questi documenti che poi ti mando e facciamo questo passaggio, cugi, perchè se mi fermano se la prendono quella betoniera... si tutto a posto"*.

Varca Pasquale, concordando a sua volta con quanto gli riferisce Lentini, si mostra disponibile al riguardo: *"...ah, e va bene dai, io sono pronto non è che ci sono problemi..."* (progr. 110, perizia Romito).

Nella tarda serata del 22 maggio 2009, Luigi telefona alla madre e la informa che partirà

per Como il martedì seguente, riferendole testualmente “...quello i documenti non ce l’ha fatta a farli...” (progr. 120, perizia Baldo).

Nella mattinata del 27 maggio 2009, Luigi Varca telefona allo zio Pasquale per informarlo che, contrariamente a quanto in precedenza concordato, Vincenzo Lentini richiede la sua (di Pasquale) presenza in Calabria e aggiunge che il documento è a posto. Varca Pasquale, a quel punto, conferma al nipote che si recherà in Calabria entro la fine della settimana e lo invita a fare rientro in Lombardia (progr. 480, perizia Cichello). In seguito ricontatta il nipote Luigi per concordare la partenza di quest’ultimo dalla Calabria, rimanendo d’accordo sul fatto che Luigi partirà con il camion del padre di Francesco Riillo (quest’ultimo legato sentimentalmente alla figlia di Varca Pasquale e in società col predetto e Michele Oppedisano), mentre Pasquale si recherà in Calabria con un altro mezzo, per poi tornare ad Erba con l’autovettura lasciata in Calabria da Luigi Varca. Durante la conversazione gli interlocutori fanno nuovamente riferimento al trasporto “clandestino“ di qualcosa, tant’è che Pasquale riferisce testualmente “...e nel caso ... puoi portarti anche qualcuno di quelli, hai capito?. Luigi annuisce, aggiungendo: “E glielo posso dire al ragioniere..” (progr. 755, perizia Baldo e progr. 564, perizia Romito, in merito ai successivi contatti intercorsi con Riillo Francesco).

La necessità di trasportare preferibilmente un “documento” alla volta, viene ribadita anche in altre conversazioni, ritenendolo il modo più prudente e sicuro per il trasporto.

Infatti, Aurelio Petrocca, il 29 maggio 2009, invita Luigi a riferire a Vincenzo Lentini che sarebbe opportuno e più sicuro portare un documento soltanto per volta: “...gli dici che è meglio così, uno alla volta senza - esagerare- gli dici- eh, meglio in questo modo, meglio di così, scusami eh!..” (progr. 564, perizia Romito)

Alle 20,36 del 30 maggio 2009, Luigi telefona a Francesco Riillo e, dopo aver discusso sull’opportunità di partire il 3 giugno, aggiunge che ha necessità di riferirgli “...un’ambasciata urgente...”, ma non sa come fare, pertanto lo ricontatterà più tardi (progr. 802, perizia Cichello).

Alle ore 21,41 del 31 maggio 2009, Pasquale Varca telefona al nipote Luigi, il quale conferma di aver incontrato il *ragioniere* e di aver appreso che le “*carte*” saranno spedite direttamente sicchè il viaggio dello zio in Calabria si appalesa inutile (progr. 846, perizia Baldo).

Anche in questo caso non è chiaro il motivo per cui siano mutati i piani originari; è, tuttavia, verosimile ritenere che “*i documenti*” siano stati recapitati direttamente a Pasquale Varca, tramite persona di fiducia, e che siano giunti a destinazione tra il 31 maggio ed il 1° giugno 2009, secondo accordi stabiliti nell’ambito di conversazioni telefoniche non intercettate.

Nel pomeriggio del 1° giugno 2009, Pasquale Varca, dopo aver effettuato diversi incontri, lascia il territorio nazionale, trattenendosi all'estero sino al 3 giugno. Risulta, invero, che, alle ore 16,57 del 1° giugno 2009, Varca telefona a Francesco Crivaro per avvisarlo che lo raggiungerà immediatamente presso il suo ristorante "Coconut" a comunicargli un'ambasciata (progr. 1034 , perizia Cichello).

Francesco Crivaro, dopo aver incontrato Pasquale Varca, telefona a suo cognato Maurizio Basile e lo invita a raggiungerlo immediatamente, adducendo che vi è un problema da risolvere. Basile tenta di spiegare al cognato che ha da fare e che, tra l'altro, deve scaricare mobili da un camion, ma Crivaro per convincerlo ad esaudire la sua richiesta, gli assicura che, in seguito, avranno la possibilità di acquistare ben "ventimila camion" (progr. 1037, perizia Cichello).

Crivaro telefona, quindi, a tale Luigi riferendogli di avere urgente necessità delle chiavi del garage, ma l'interlocutore risponde di essere impossibilitato poiché si trova a Como (progr. 1041, perizia Baldo); Crivaro contatta, allora, nuovamente il cognato per comunicargli che si incontreranno da "Clerici" (progr. 1042, perizia Baldo). In effetti, poco dopo, alle ore 18,24, Maurizio Basile telefona al cognato Crivaro per sollecitare il suo arrivo e apprende che è imminente (progr. 1049, perizia Baldo). All'appuntamento prendono parte Crivaro, Basile e Pasquale Varca.

Al termine dell'incontro Varca e Basile proseguono per la Svizzera, mentre Crivaro fa rientro ad Eupilio (CO). Le conversazioni intercettate documentano che il transito in terra elvetica avviene con Pasquale Varca che funge da "staffetta" durante il passaggio di Basile, verosimilmente deputato al trasporto di qualcosa di illecito (cfr. deposizione capitano Fanelli).

Invero alle ore 18,45, Pasquale Varca telefona a Basile per dirgli di proseguire perché al valico non c'è nessuno e riceve a sua volta conferma da Basile ("... è a posto..." progr. 922, perizia Baldo).

Nel frattempo, alle ore 19,30 del 1 giugno 2009, tale "Carmine" telefona a Francesco Varca e lo informa del fatto che suo cugino Luigi Varca ha rinvenuto, sulla propria auto, un sistema di localizzazione satellitare, definito dallo stesso "una zecca" (progr. 844, perizia Cichello). Varca Francesco, dopo aver appreso la notizia, contatta immediatamente Luigi Varca, facendogli intendere di avere appreso quanto accaduto (progr. 849, perizia Cichello).

Nella tarda serata del 3 giugno 2009, Pasquale Varca, di rientro in Italia, riferisce a Francesco Crivaro che prevede di arrivare verso mezzanotte e concorda un incontro per la notte o, al massimo, per l'indomani mattina (progr. 1397, cfr. deposizione maresciallo Cardu).

Nella mattinata del giorno successivo, Varca riferisce a Crivaro di non essere ancora tornato in Italia e lo invita a raggiungerlo per le ore 13,00 presso il ristorante di suo cognato Maurizio Basile; spiega, altresì, all'interlocutore che "...là non va bene..." e gli domanda se ha le chiavi "...di quella casa...", ma Crivaro risponde negativamente, precisando che i due fratelli sono assenti (progr. 1451, Romito).

Verso le ore 13,30, Crivaro Francesco raggiunge Pasquale Varca che si trova presso il ristorante del cognato Basile Maurizio (1452, progr. Romito).

Alle ore 15,57 dello stesso giorno, Varca, senz'altro presente sul territorio nazionale tant'è che la cella del telefono aggancia il ponte ripetitore di Erba, telefona sull'utenza fissa della "Megna Trasporti" e invita l'interlocutore a riferire a Carmine Verterame che ha necessità di parlare con lui. Nel sottofondo della conversazione si sente la voce di un uomo, in seguito riconosciuta dagli operanti come quella del latitante Paolo Lentini (cfr. deposizione capitano Fanelli – progr. 1046, perizia Baldo).

Alle ore 19,48, Pasquale Varca telefona a Carmine Verterame e gli riferisce di aver urgente bisogno di parlargli. I due si accordano per incontrarsi nei pressi di un bar a Lainate. Anche in questa circostanza Pasquale Varca è in compagnia di Lentini che, per farsi riconoscere da Verterame, anziché parlare inizia a fischiare (si sottolinea che secondo l'osservazione degli operanti di Reggio Calabria, allertati per la ricerca del Lentini, la modalità da costui messa abitualmente in atto al fine di farsi riconoscere dai sodali consisteva appunto nel fischiare, per richiamare la loro attenzione - progr. 1082, perizia Cichello).

Verterame, alle ore 22.15, si reca ad Erba in compagnia di Antonio Francesco Belmonte, detto Totò, suo uomo di fiducia ed autista. Durante il tragitto Verterame rappresenta a Totò la possibilità di dover partecipare ad una importante riunione e gli spiega che, non essendo lui (Totò), ancora "...apposto", cioè non ancora affiliato, non potrà parteciparvi (progr. 231, perizia Bartuccio).

Verterame si reca prima al ristorante Coconut di Francesco Crivaro e, successivamente, incontra Pasquale Varca, Aurelio Petrocca ed altri soggetti, tra cui certamente i due latitanti Paolo Lentini ed Antonio Morelli (cfr. deposizione Fanelli).

Da quanto accertato in seguito, nel corso della riunione, si stabilisce che l'indomani Verterame accompagnerà i due latitanti presso un luogo sicuro in provincia di Massa.

Invero, già nella tarda serata del 4 giugno, sorge il problema di individuare una struttura in cui far pernottare i due latitanti, tant'è che Varca telefona a tale Emilio, verosimilmente titolare di un albergo, per informarsi se abbia, per suo "cugino", la disponibilità di due stanze singole o di una stanza matrimoniale, ma riceve risposta negativa (progr. 1104 perizia Baldo).

Varca troverà poi alloggio per i due ospiti in Cologno Monzese, come è dato evincere dai successivi sviluppi delle indagini.

Essi, invero, saranno accompagnati *in loco* da Aurelio Petrocca che, alle ore 1,24 del 5 giugno 2009 (progr. 700, Romito) è contattato dal cognato Varca, il quale gli domanda se sia già arrivato. Petrocca gli riferisce di essere sulla strada del ritorno e le celle impegnate dal telefono cellulare di Petrocca lo individuano nei pressi di Desio (che si trova a nord di Cologno Monzese).

Alle 08,12 del 5 giugno 2009, Verterame telefona a Petrocca e, dopo averlo informato del fatto che ha prenotato per "i nonni" a La Spezia, gli riferisce che dovranno anticipare l'orario precedentemente concordato alle ore 13,00, perché una persona ha il funerale del nonno. Petrocca, a sua volta, spiega che il problema risiede nel fatto che *i nonni* si trovano a Cologno (Cologno Monzese). Verterame lo invita ad andare a prelevare "i nonni" per accompagnarli ad Alessandria dove lui li prenderà in consegna per condurli a Pisa (progr. 21119, perizia Cichello). Petrocca riferisce di non sapere come contattarli e decide di andare personalmente da loro. Verterame insiste sulla necessità di provvedere all'accompagnamento dei "i nonni" ad Alessandria al massimo per le ore 11.00.

A quel punto Petrocca telefona immediatamente a Pasquale Varca per riferirgli quanto appreso da Verterame e cioè che è necessario anticipare i programmi e quindi "i nonni" dovranno essere trasportati là (ad Alessandria) entro le ore 13.00 (progr. 711, perizia Marangoni).

Subito dopo Petrocca riferisce a Verterame di non essere comunque ancora riuscito a contattare "i ragionieri". L'interlocutore, a sua volta, conferma che tutto è apposto e che accompagnerà "i nonni" in "clinica" (progr. 714, Perizia marangoni).

Alle 10,03, Verterame telefona ad Aldo Laudicina per riferirgli che ha necessità di disporre di un'autovettura a noleggio, per la durata massima di una settimana, senza aggiungere altro. Aldo si rende disponibile a prenotare un'autovettura Dacia con sette posti (progr. 21144, perizia Cichello).

Alle ore 10.24 Verterame richiama Petrocca, chiedendogli se Varca (nell'occasione lo appella "il papa") gli dà la benedizione e l'interlocutore conferma (progr. 21148, perizia Cichello).

Alle 11,18, Aurelio Petrocca telefona alla moglie ed il suo apparecchio cellulare impegna nuovamente la cella di Desio (progr. 21149, perizia Cichello).

Alle 11,42, Petrocca informa Verterame che "i camion" stanno partendo in quel momento. L'interlocutore gli suggerisce allora di farli fermare all'uscita autostradale di Tortona dove li raggiungerà per portarli con sé (progr. 21159, perizia Cichello).

Alle 11,46, Verterame telefona a Graziano Idaspe per ottenere indicazioni stradali su

come raggiungere il Bed & Breakfast Il Falco in Podenzana, di proprietà della famiglia Idaspe. L'interlocutore gli suggerisce di "uscire ad Aulla" e gli conferma di aver fatto prenotare la camera numero 5 che Verterame aveva già in precedenza utilizzato con la sua famiglia (progr. 21160, perizia Cichello).

Pasquale Varca e Verterame si incontrano, dunque, nei pressi del casello autostradale di Tortona, sulla Milano-Genova; a quel punto, Varca e Petrocca, dopo aver consegnato i latitanti a Verterame, si allontanano in direzione di Bergamo, mentre Verterame intraprende il viaggio verso la Toscana. Nel corso della sosta, effettuata da quest'ultimo a Ronco Scrivia, i militari, impegnati nel servizio di pedinamento, riescono a fotografare i latitanti (cfr. deposizione capitano Fanelli).

Alle ore 13,06, Verterame telefona ad Aldo Laudicina per chiedere conferma dell'avvenuto noleggio dell'autovettura e l'interlocutore risponde che andranno a prenderla insieme al suo arrivo.

A quel punto Verterame gli rappresenta di avere anche necessità di mille euro in contanti da dare ai "nonni" ("*voglio qualche mille euricchio...voglio mille euro che glieli devo lasciare ai nonni.. che se si devono comprare qualcosa vanno e se la comprano*") . Laudicina senza indugio si rende disponibile a soddisfare anche detta ultima richiesta ("*Ah...si va bene*" progr. 21183, perizia Cichello). Nel frattempo i militari operanti raggiungono l'autonoleggio Hertz di La Spezia in attesa che Verterame si presenti a prelevare l'autovettura Dacia Logan e lo vedono poi sopraggiungere *in loco* in compagnia di una sola persona che, in quel frangente, indossa un giaccone di colore rosso, e che si accerterà essere Paolo Lentini.

Successivamente Verterame accompagna i latitanti presso la struttura B&B Il Falco a Podenzana (MS), per poi fare ritorno a Borgomanero.

I militari, a loro volta, si appoggiano alla Stazione dei colleghi di Pontremoli per identificare, avvalendosi delle fotografie poco prima scattate, le persone ivi effigiate; soltanto in quel momento, infatti, riusciranno ad acquisire elementi certi in merito alla identità dei latitanti.

Alle ore 20,23, Carmine Verterame, raggiunta Borgomanero, informa Pasquale Varca che tutto è andato bene e che si sta soltanto ora recando all'appuntamento con l'avvocato che aveva, infatti, preventivamente concordato per il pomeriggio alle 18.00 (progr. 21229, perizia Cichello).

Alle 22.30 dello stesso giorno, i Carabinieri di Pontremoli intervengono a Podenzana (MS), presso il ristorante "Dai Cento" e procedono all'arresto di Lentini Paolo e Morelli Antonio, rinvenendo in possesso dei medesimi i documenti contraffatti di cui si è detto. Durante l'operazione si apprende che i latitanti si appoggiano *in loco* presso la struttura

B&B "Il Falco", di proprietà della famiglia Idaspe come pure il ristorante ove i due sono stati sorpresi a cenare al momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine.

Alle 22,01, Verterame Carmine, interessato a conoscere se gli ospiti abbiano cenato, contatta Graziano Idaspe, il quale risponde affermativamente, aggiungendo che "*è tutto apposto*", e Verterame, di rimando, esclama: "*...sei un grande!*" (progr. 21242, perizia Cichello).

La notizia che i due latitanti sono stati controllati dai Carabinieri a Podenzana si diffonde, tuttavia, rapidamente e Verterame tenta di informare nell'immediatezza i sodali di Erba, ma Varca Pasquale non risponde al telefono.

Poco dopo la mezzanotte Carmine Verterame telefona a Petrocca e lo informa del fatto che è successo qualcosa ai due soggetti che si trovavano a Massa; Verterame non conosce ancora i dettagli dell'operazione svolta dai Carabinieri e si preoccupa in primo luogo del fatto che i latitanti hanno in uso l'autovettura da lui noleggiata con la propria carta di credito (progr. 760, perizia Marangoni).

Alle ore 02,20, nei pressi di Stroppiana, Carmine Verterame incontra Aldo Laudicina e quest'ultimo lo informa di quanto a sua conoscenza sui fatti accaduti a Podenzana (progr. 4469, perizia Marangoni).

Nella prima mattinata del 6 giugno 2009, Vincenzo Lentini è tra coloro che per primi apprendono la notizia dell'arresto a Massa di Paolo Lentini e di Antonio Morelli, poiché a sua volta notiziato al riguardo dal fratello di Paolo Lentini (progr. 879, ore 9.09, perizia Marangoni).

Alle ore 10,25 del 6 giugno 2009 (progr. 886, Cichello), Vincenzo Lentini telefona a Rinaldo La Face per informarlo dell'arresto dei latitanti "*...l'hanno presa a quella coppia Rinaldù!...*"; La Face, ben consapevole di cosa e soprattutto di chi si parli, esclama: "*lo sapevo che succedeva...si sono spostati troppo come i cunna* (espressione dialettale tipica con la quale si intende *che si sono spostati come due fessi senza pensare alle conseguenze*)...?" e aggiunge che lui, già la sera precedente, aveva detto che sarebbe stato più prudente trasferire i due a bordo di un camion e non di una autovettura. Lentini chiede all'interlocutore con chi fossero le due persone arrestate "a Massa" e La Face, che evidentemente non è ancora a conoscenza dei dettagli dell'operazione, riferisce che si trovavano insieme al "*responsabile e di quello di Erba*", ossia a Pasquale Varca e al cognato Aurelio Petrocca. Affermazione, quest'ultima, che avvalorava ancora una volta il convincimento che non solo Pasquale Varca è responsabile del locale di Erba, ma che di esso fa parte a pieno titolo il cognato Aurelio. Costui, invero, come si ricorderà, figura sempre al suo fianco e con apporti decisivi in ogni affare, sia per quelli illeciti sia per quelli solo apparentemente tali (si pensi, ad esempio, alle anomale modalità di gestione

dell'attività del movimento terra, cui si è accennato più sopra).

Tornando, quindi, agli sviluppi immediatamente successivi all'operazione del 5 giugno 2009, alle ore 10,36 (progr.887, Romito), del giorno seguente si registra un'altra telefonata diretta a Lentini, in cui La Face riprende il discorso che i due avevano interrotto per ribadire che, il giorno prima, aveva consigliato ai latitanti e a Varca di non viaggiare sull'autovettura di quest'ultimo, perché munita di vetri scuri.

La Face insiste per sapere che cosa i due siano andati a fare "a Massa" Carrara. Lentini, che evidentemente conosce i movimenti dei medesimi, risponde che da lì dovevano andare "da Pasquale, quello che ha quella ditta..", alludendo verosimilmente al fatto che si sarebbero recati in Tunisia insieme a Varca, dove quest'ultimo aveva attività economiche ed interessi (progr. 887, perizia Romito).

Alle 11,52 di quello stesso giorno, Verterame e Aurelio Petrocca non sono ancora a conoscenza che Lentini e Morelli sono stati addirittura arrestati, perché, essendo costoro in possesso di documenti d'identità contraffatti, confidano che i Carabinieri non siano riusciti a risalire alla loro esatta identificazione ("gli autisti si sono fatti ma?...non si sa niente?" (progr. 21276, perizia Baldo).

Nella tarda serata del 6 giugno, Laudicina apprende invece da Graziano Idaspe che i due sono stati arrestati. Poco dopo Laudicina parla al telefono con tale Aldo a cui domanda se: "...a questi qui gli hanno trovato la macchina o no..... perché quello è l'unico problema", ma l'interlocutore risponde di non saperlo (progr. 4502, Romito).

Dopo aver appreso con certezza da Idaspe che Morelli e Lentini sono stati tratti in arresto, Laudicina telefona a Belmonte Antonio (Totò) e gli chiede di raggiungerlo con urgenza all'uscita autostradale di Biandrate-Vicolungo, perché ha necessità di parlargli. Con tutta evidenza, nella circostanza Laudicina informa Belmonte delle novità sui "fermati", affinché quest'ultimo possa a sua volta riferire a Verterame (progr. 4507, perizia Baldo).

Alle ore 22,11, Vincenzo Lentini telefona a Pasquale Brescia per riferirgli che i due latitanti sono stati arrestati "...l'hanno presa a quella coppia..." e precisa di averlo appreso dai parenti dell'arrestato che erano stati contattati dai Carabinieri di Massa. Pasquale Brescia si dimostra dispiaciuto per l'accaduto e convinto che i due fossero stati già là, intendendo verosimilmente in Tunisia, ipotizza che qualcuno abbia "fatto la spia". Lentini ribadisce che si trovavano a Massa proprio perché "diretti là" (progr. 909, perizia Romito).

Alle ore 8,56 del 7 giugno 2009, Aurelio Petrocca e Pasquale Varca non sono ancora a conoscenza dell'arresto dei due soggetti appartenenti alla cosca Arena. Oppedisano Michele (classe 69) telefona a Petrocca per informarlo di ciò e precisa di aver appreso la notizia dal sito internet della Gazzetta del Sud (progr. 819, perizia Baldo).

Pasquale Varca viene allora immediatamente informato dal cognato e lo sollecita a mettersi in contatto con La Face per farlo andare presso di lui (*"Telefonagli e digli di venire a farsi una cammina verso mezzogiorno"* progr. 828, perizia Romito).

Aurelio Petrocca subito esegue la direttiva di Varca e contatta La Face, il quale, sorpreso per la chiamata, gli domanda se tutto sia a posto e l'interlocutore, riferendosi all'arresto di Lentini e Morelli, risponde: *"...mica tanto! ..E' finita la storia..."* (progr. 829, perizia Romito). La Face contatta, quindi, nell'immediatezza Lentini Vincenzo per riferirgli di essere stato convocato ad Erba e non esita a manifestargli una certa preoccupazione: *"E non lo so Cè come cazzo è il discorso. Pomeriggio vado là sopra dove lavoro io, che mi hanno chiamato per dirmi di andare urgentemente ...di andare urgente.....ah, mi sa che siamo trovati in qualche cazzo di bordello, con questo cazzo di Pasquale, questa cazzo di minchiate e questi cazzi di casini...Sto avendo un brutto presentimento..."* (progr. 1140, perizia Baldo).

Evidentemente, lo stesso "brutto presentimento" lo prova anche e, a maggior ragione, Verterame Carmine che nei giorni successivi all'arresto di Lentini e Morelli si renderà irreperibile e consegnerà i telefoni cellulari a Parisi ed agli altri suoi collaboratori per evitare di essere intercettato e localizzato (Parisi Fabrizio: *"Carmine non c'è è partito...è andato una settimana in vacanza al mare...al mare qua...mi ha lasciato il telefono...per vedere le ditte...le cose..."* progr. 1140 dell'8 giugno 2009, perizia Marangoni).

Si è, infatti, accertato che l'autovettura utilizzata da Lentini e Morelli era stata noleggiata da Carmine Verterame, in data 5 giugno 2009, avvalendosi, per il pagamento, della carta di credito intestata a Megna Trasporti, società a lui riconducibile; nell'occasione, si trovava in compagnia di Lentini Paolo, che aveva esibito, all'atto del noleggio, la patente di guida contraffatta intestata a Battigaglia Domenico (cfr. deposizione capitano Fanelli). Dei guai che ora sta passando "Carminello" è pure consapevole La Face che si preoccupa, a sua volta, di sapere da Vincenzo Lentini se poi proprio "quel Carmine il figlio di Peppe" stia "avendo problemi" e se, in particolare, l'interlocutore abbia qualche informazione al riguardo. Lentini che ha ben compreso di chi si stia parlando, divaga, precisando che quello aveva delle velleità in ambito 'ndranghetistico: *"a quello piaceva fare il responsabile...non lo sai che...!"*. Ma in quel frangente, La Face è interessato ad avere ben altre informazioni sul conto di "Carminello" (alias Verterame Carmine) e ricostruisce l'apporto che quest'ultimo ha fornito nella vicenda che si è appena conclusa con esiti infausti anche per lui: *"...si è trovato inguaiato con loro...per una cosa...in questi lavori...perché si è trovato anche lui in quel momento...ha preso una macchina...Carminello!...e me l'ha raccontato anche coso quello di Erba...praticamente è andato a prenderseli lui ...si è preso lui questi lavori, poi è andato a prendersi una"*

macchina..e gli ha dato il suo nome, il bocca aperta! ha preso una macchina e gli ha dato una carta della banca, della suocera Cè, e il suo documento e appresso il documento di quel nostro amico di Lerici..." (progr. 1022, perizia Romito).

E non v'è dubbio che quel loro "amico di Lerici" si identifichi in Aldo Laudicina che, come riferito in dibattimento dal maresciallo Cardu, all'epoca gestiva, attraverso il padre, un'attività di ristorazione a Lerici; sul punto, tuttavia, si avrà modo di tornare nel prosieguo.

Dall'analisi dei documenti rinvenuti nella disponibilità dei latitanti, segnatamente uno scontrino datato 3 giugno 2009, rilasciato da un negozio di abbigliamento del Lussemburgo, ed un bigliettino da visita del ristorante "Trattoria Italiaans Eetcafe La Borsa" con sede a Rotterdam (Paesi Bassi) via Coolingel, 117, si evince che i predetti, nel periodo dal 1° al 4 giugno 2009, erano stati raggiunti in nord Europa da Pasquale Varca e da quest'ultimo accompagnati in Italia.

Invero, nel periodo corrispondente al suo allontanamento dall'Italia, Varca era stato contattato telefonicamente e si era inserita la segreteria in lingua tedesca. Inoltre, Francesco Crivaro, nell'ambito di una conversazione effettuata con una interlocutrice rumena, aveva riferito che Pasquale Varca era appena tornato dall'estero dopo aver percorso tremilacinquecento chilometri (cfr. deposizione maresciallo Cardu, udienza del 20 gennaio 2012).

Già si è avuto modo di accennare al fatto che Carmine Verterame, a distanza di qualche tempo dal fatto, mentre si troverà a transitare a bordo della propria autovettura in compagnia di Fabrizio Parisi e di tale "Liniceddu" a Follo (SP), come rilevato dal sistema di localizzazione GPS, ricostruirà in modo puntuale la vicenda, spiegando ai compagni di viaggio che i due, fra i quali Lentini Paolo (soprannominato *Pistola*), "li hanno bloccati qua con la macchina" e preciserà a *Liniceddu* che prima "loro erano in Lombardia...vedi che prima di arrivare qua erano sotto là da noi" e "dovevano andare in Tunisia".

In quel dialogo ipotizza anche che le Forze dell'Ordine si siano messe sulle tracce dei latitanti a causa dell'incauto e disinvolto comportamento assunto da Lentini Paolo ("...gli ho detto a *Pistola* voi state qua e non vi trova nessuno... ma non qua...sai dove li ho portati? In una montagna ...con un albergo...e poi dice voglio la macchina devo andare a puttane a fare...) pure a discapito di *Totarello* (Morelli Antonio), preoccupato invece di passare inosservato e di garantirsi la clandestinità ("Il *Totarello poverino* ...dice Carmine a me portami il sacco a pelo, lascialo stare lui che ha la testa fresca...").

Parisi Fabrizio che, a sua volta, dimostra di conoscere gli sviluppi delle indagini ipotizza, invece, che i militari si erano messi sulle tracce dei latitanti localizzandoli per il tramite delle rispettive utenze cellulari, occultate nei borsoni, poi rinvenuti nella struttura

alberghiera in cui essi alloggiavano. Verterame, invece, insiste sul fatto che *Paoleddu* (Lentini) che oltretutto “portava il baffo” e quindi ben difficilmente sarebbe passato inosservato, quel pomeriggio si era persino recato presso una lavanderia ubicata di fronte alla caserma dei Carabinieri per portare a lavare i panni sporchi e aggiunge che, in ogni caso, era stato commesso “un altro sbaglio”, segnatamente quello di esibire all’atto del noleggio dell’autovettura la patente falsa (“...siamo scesi e c’era la lavanderia e qua c’era la caserma della Polizia, gli ho detto paolo non venire là, dice che lui aveva della roba...non venire qua alla lavanderia che ti mando quel ragazzo e mandi a quel ragazzo...e gli ho chiamato la cristiana, ohì Graziè, vedi che c’è mio zio che ha bisogno di lavare poi vai tu...sì...sì...gli avevamo organizzato tutto...Paolo cosa ha fatto, è andato in lavanderia e gli ha portato la roba...di là dalla finestra, che poi Paolo aveva il baffo come me...Paolo non è che dici era uno che non si vedeva ...poi l’altro sbaglio che ha fatto che là gli ha dato la patente falsa...quando affitti una macchina vogliono i documenti di chi l’affitta e di chi la guida e lui gli ha dato la patente falsa...” (progr. 4400, perizia Baldo).

Verterame racconta anche dell’aiuto economico fornito ai latitanti da Aldo Laudicina e da ciò si trae ulteriore conferma che la somma di mille euro da lui richiesta “per i nonni” nel corso della telefonata diretta all’amico era stata da quest’ultimo effettivamente erogata: “..quando ho portato Pistola qua e sono sceso ...gli ho detto Alduccio che questi fanno i gelati dammi mille euro, che sono senza soldi...ha preso mille euro e glieli ha dati ...”. Del resto, al momento della cattura, Lentini è risultato disporre della somma di euro duemilasettecento in denaro contante.

Come già evidenziato, **Lentini Vincenzo** ha avuto un ruolo fondamentale nell’assicurare la latitanza dei due personaggi legati alla cosca Arena.

Non v’è dubbio, infatti, che grazie all’interessamento di “Cecè” (alias “il ragioniere”), è stato possibile, non senza qualche difficoltà e contrattempo, come dimostrano le conversazioni più sopra dettagliatamente riportate, procurare a Lentini Paolo e a Morelli Antonio le carte d’identità contraffatte rispettivamente rinvenute in loro possesso e la patente di guida, anch’essa falsificata, utilizzata dal primo.

Con tutta evidenza i documenti erano funzionali al reingresso dei ricercati in Italia, accompagnati da Pasquale Varca, ed al successivo trasferimento dei medesimi in Tunisia.

La difesa dall’imputato, del resto, non ha affatto inteso mettere in discussione il fatto che nel corso delle conversazioni intercettate gli interlocutori si siano riferiti a documenti realmente esistenti, ma ha insistito nell’affermare che si era trattato esclusivamente di documentazione afferente l’autobetoniera Iveco, targata BE581TC, che nel gennaio 2009 Lentini Calcestruzzi s.a.s di Vincenzo Lentini aveva acquistato dalla ditta Musseri

Annamaria, coniuge di Aurelio Petrocca, e per la quale si rendeva necessario effettuare la trascrizione al pubblico registro. Emerge, tuttavia, dalla documentazione versata in atti che il passaggio di proprietà del bene era avvenuto il 30 aprile 2009, quindi in epoca antecedente a quella in cui aveva avuto inizio il fitto intreccio di telefonate fra interlocutori in attesa impaziente dei documenti dei quali veniva, di volta in volta, procrastinata la consegna. La trascrizione dell'atto, invece, si è verificata addirittura il 20 ottobre 2010, quindi ad una considerevole distanza temporale rispetto alla fine di maggio 2009, quando i richiedenti avevano ormai ottenuto i documenti tanto attesi.

Si deve poi escludere, proprio alla luce dell'inequivocabile riferimento a Vincenzo Lentini contenuto nei dialoghi già richiamati, che là dove si parla del "ragioniere" gli interlocutori abbiano, invece, inteso indicare Vincenzo Marrazzo, ragioniere alle dipendenze della ditta Lentini Calcestruzzi. Il fatto che a quest'ultimo siano stati demandati tutti gli incombeni in ordine al passaggio di proprietà della betoniera ed alla relativa trascrizione è del tutto ininfluenza ai fini che qui interessano, posto che si è accertato che gli interlocutori delle conversazioni esaminate si riferiscono a ben altra tipologia di documenti (cfr. deposizione teste Marrazzo della difesa, trascr. udienza del 26 giugno 2012, pag. 39).

Del resto, Varca Luigi, coinvolto in prima persona nell'attività di recupero dei documenti presso Vincenzo Lentini, pur insistendo nell'affermare che la documentazione in questione era senz'altro afferente all'automezzo di cui si discute, non è stato in grado di spiegare perché, ad un certo momento, si sarebbe resa necessaria la presenza in Calabria di Pasquale Varca.

Costui, invero, pur vantando cointeressenze con Petrocca Aurelio nell'attività del movimento terra, non figurava, al pari di quest'ultimo, quale formale intestatario dell'autobetoniera oggetto del trasferimento ("*... no i documenti li doveva firmare la moglie di Petrocca, Mussari Annamaria, ...non lo so a quali documenti si riferivano, però i documenti che ero al corrente io erano i documenti della betoniera*" – cfr. esame di Varca Luigi, trascr. ud. 10 luglio 2012, pag. 89).

Del resto, se a Luigi Varca fosse stato effettivamente affidato il compito di recuperare documentazione non compromettente, necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà dell'autobetoniera, non si comprende perché sia Varca Pasquale, sia Aurelio Petrocca si siano preoccupati di suggerire al giovane le cautele che egli avrebbe dovuto adottare al momento del trasferimento dei documenti. Come si ricorderà, Pasquale Varca aveva insistito perché il viaggio di rientro fosse programmato dal nipote non nell'immediatezza della consegna della documentazione, ma, in ogni caso, nelle prime ore del mattino immediatamente successivo, mentre Petrocca gli aveva consigliato di trasferire i documenti uno alla volta ("*e senza esagerare..*").

Né la prospettazione accusatoria risulta incrinata dalla circostanza che, nel corso di una telefonata, gli interlocutori abbiano fatto espresso riferimento alla "betoniera", nonché alla "Lacinia" (che, secondo la tesi della difesa Lentini, sarebbe l'agenzia di pratiche auto effettivamente occupatasi delle incombenze relative ad effettuare il passaggio di proprietà della betoniera e la relativa trascrizione nei pubblici registri).

E', infatti, del tutto verosimile che gli interlocutori si siano avvalsi, nel corso delle telefonate, di un linguaggio convenzionale mutuato proprio dall'attività lavorativa che li vedeva coinvolti.

Non si può, inoltre, trascurare, ai fini di rimarcare la contiguità di Lentini Vincenzo alla cosca Arena, che il predetto viene avvertito, pressochè in tempo reale dell'arresto dei latitanti, dal fratello di Paolo Lentini e che si affretta a comunicare la notizia a la Face Rinaldo con il quale, anche nei giorni immediatamente successivi, riprenderà il discorso sulle discutibili modalità con cui Varca Pasquale ed il suo entourage hanno incautamente e troppo superficialmente gestito il trasferimento dei latitanti.

Del resto, che Lentini Vincenzo sia persona accreditata negli ambienti 'ndranghetisti è, altresì, riscontrato dal fatto che il predetto si trova detenuto dal giugno 2009 in esecuzione di una condanna alla pena di anni sei, meno otto di reclusione, in relazione al reato di estorsione aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991.

In conclusione, alla stregua dei plurimi e convergenti elementi, di univoca valenza probatoria, accertati a carico di Lentini Vincenzo è compiutamente provato che il predetto aveva detenuto la carta di identità intestata a Battigaglia Domenico, nonché la carta di identità intestata a Battigaglia Antonio Domenico, entrambe apparentemente rilasciate dal Comune di Crotona e risultate contraffatte, rispettivamente destinate a Lentini Paolo e a Morelli Antonio. Parimenti, sussistono a carico dell'imputato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione della patente di guida contraffatta, intestata a Battigaglia Domenico e recante l'effigie di Lentini Paolo e destinata a quest'ultimo (**capi 80 e 81**).

Con le suddette condotte, evidentemente finalizzate a favorire la latitanza di Lentini Paolo e Morelli Antonio, Vincenzo Lentini ha inteso agevolare la cosca 'ndranghetista Arena di cui i destinatari dei documenti in parola (Lentini Paolo e Morelli Antonio) figuravano essere elementi di spicco, come si evince dalle motivazioni dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere 16.4.2009, emessa nei loro confronti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro e del processo di primo grado (sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro in data 30 luglio 2010) .

Si badi , poi, che mentre Morelli Antonio, all'esito del giudizio di secondo grado (sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro in data 8 agosto 2011), è stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli, Lentini Paolo ha riportato condanna alla pena di anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p., in qualità di affiliato che ha rivestito un ruolo apicale all'interno della struttura associativa. Non v'è dubbio, quindi, che la condotta accertata diretta a preservare il duo Morelli/Lentini, e soprattutto quest'ultimo, nel tentativo di sfuggire all'arresto era intesa a favorire l'intera associazione (*cfr., in termini, Cass. sez. II, n. 26589 del 26 maggio 2011, Laudicina*).

In ragione della comunanza e dell'intreccio degli elementi probatori sui quali si fonda l'ipotesi d'accusa in ordine alle posizioni di **Verterame Carmine** e **Laudicina Aldo Paolo**, prima di affrontare la trattazione congiunta delle medesime, anche con riferimento alla vicenda contestata ai predetti sub **capo 82**, poc'anzi illustrata, appare opportuno svolgere alcune considerazioni sulle condotte serbate dagli altri soggetti che, pur non essendo al giudizio di questo Tribunale, sono risultati interessati, a vario titolo, dalle vicende di cui si è dato contezza sin qui e per i quali si è ipotizzata l'appartenenza al locale di Erba, facente capo a Varca Pasquale.

Precisamente sulla vicenda che vede tutti impegnati a proteggere i latitanti Lentini e Morelli occorre focalizzare l'attenzione, potendosi verosimilmente ritenere che il delicato e rischioso compito di assicurare protezione ai latitanti era stato affidato da Pasquale Varca, che aveva diretto e coordinato le varie fasi di quella articolata e complessa operazione, soltanto a soggetti a lui vicini e subordinati di altissima affidabilità e quindi senz'altro intranei al suo locale.

Del resto, già si è avuto modo di rimarcare come anche altri affiliati di spicco dell'organizzazione, ancor prima del giugno 2009, avessero già contezza dell'attività di sostegno ai latitanti assicurata dal locale di Erba e dal suo responsabile (progr. 1161, 25 aprile 2009, perizia Vazorni- Fiscella – conversazione tra Strangio e Polito presso l'abitazione di via Due Palme a Desio; progr. 1058 24 maggio 2008, perizia Manfredi, conversazione tra Mandalari e Panetta).

In quella scelta operativa adottata da Varca sta anche una delle ragioni che avevano indotto Mandalari a suggerire ad Oppedisano Michele classe '69 di allontanarsi "piano piano" dal locale di Erba per portarsi a Bollate.

A tale ultimo proposito, e ad ulteriore conferma della intraneità al locale di Erba di Michele Oppedisano (classe '69) va rimarcata la devozione manifestata da quest'ultimo nei confronti del suo capo, non solo quando, accanto a Varca, organizza e partecipa agli incontri con Peppe Pelle per mantenere le posizioni di supremazia da essi acquisita nella

gestione del movimento terra, quantomeno nella circoscrizione di esclusiva competenza del locale, ma anche quando, sempre in quel contesto, a fronte dell'ondivago comportamento assunto da Verterame, non esita a promettere a Varca fedeltà e trasparenza assoluta ("*chiari e limpidi come l'acqua cristallina*"- progr. 6105, Romito). Parimenti, dopo la sparizione del carico di cocaina destinato agli albanesi attuata da esponenti della cosca Pesce, Oppedisano Domenico biasima aspramente il comportamento scorretto assunto nella vicenda dal cugino Oppedisano Michele (classe '70) nei confronti di Varca Pasquale, schierandosi a favore di quest'ultimo (*Con Pasquale e noi è la stessa cosa*" cfr. ambientale carcere Vibo, conversazione captata tra il detenuto Oppedisano Pasquale ed il fratello Michele, (classe '69) , del 12 ottobre 2009, perizia Romito).

Oppedisano Michele (classe'69), a differenza degli altri soggetti, per i quali pure si ipotizza l'appartenenza al locale di Erba, non risulta direttamente coinvolto nell'attività intesa a proteggere i latitanti del giugno 2009, ma la telefonata da lui diretta, nelle prime ore del mattino del 7 giugno 2009, ad Aurelio Petrocca per informarlo di aver appena appreso sul sito internet della Gazzetta del Sud della cattura dei due prova che egli era stato reso edotto dell'operazione *in itinere* attuata dagli altri sodali appartenenti al locale e che, al pari dei medesimi, era interessato al buon esito della stessa (progr. 819, perizia Baldo).

Non si può poi neppure trascurare, a suffragare il convincimento della appartenenza al locale di Erba di Michele Oppedisano classe '69, che sotto la lavatrice industriale collocata all'interno del maneggio era stata occultata un'arma destinata a "Micheleddu" (Oppedisano Michele classe'69) portata *in loco* proprio da Aurelio Petrocca (progr. 3195, Romito).

Senza contare che, in ogni caso, l'interesse manifestato da Michele Oppedisano (classe '69) nella vicenda intesa a comporre i conflitti insorti fra le cosche interessate alla spartizione dei lavori del movimento terra, dopo l'ingresso nella Perego di Strangio Salvatore, era anche giustificato dal rapporto di collaborazione ormai avviato da alcuni anni con lo stesso Pasquale Varca al Nord in quello specifico settore di attività. Si consideri, infatti, che Oppedisano figurava insieme a Riillo, genero di Varca Pasquale, tra i soci di Ecologica Calolziense s.n.c. di Varca Pasquale Giovanni e che alle dipendenze di quest'ultimo, titolare di Pa.Va. Trasporti s.a.s. di Varca Pasquale Giovanni &c., Oppedisano Michele aveva anche prestato attività lavorativa dal 2004 al 2006.

Va, infine, rammentato che il predetto risulta aver partecipato insieme allo zio Domenico Oppedisano, in quei giorni divenuto capo crimine, alla riunione del 1° settembre 2009 a Polsi, in cui erano state ratificate le cariche stabilite in occasione del matrimonio di Pelle Elisa e Barbaro Francesco, al quale, come si ricorderà, avevano, altresì, preso parte, tra gli

altri numerosi elementi di spicco dell'organizzazione criminale di cui si discute, anche Varca Pasquale e Petrocca Aurelio.

Quanto a quest'ultimo, gli episodi dei quali già si è fatta menzione sono indicativi della appartenenza del medesimo al locale di Erba.

Si richiama, in particolare, la vicenda relativa alla gestione dei latitanti Lentini e Morelli nel corso della quale Petrocca Aurelio aveva tenuto plurimi contatti con Luigi Varca, in quei giorni sceso in Calabria a procurarsi i documenti destinati ai ricercati, la presa in consegna questi ultimi al loro arrivo in Italia dall'Olanda, (li aveva fatti alloggiare in Cologno Monzese per consegnarli il giorno seguente, nella zona di Alessandria, a Verterame, in vista del trasferimento in Toscana). Si rammenti, anche, la vicenda, più volte richiamata, relativa all'intervento effettuato al maneggio di Erba dalle Forze dell'Ordine, all'esito del quale era stata sottoposta a sequestro la lavatrice industriale; si pensi soprattutto allo stato di panico che detto provvedimento aveva ingenerato in Petrocca e nei sodali che, proprio sotto la lavatrice, avevano occultato le armi nella disponibilità del gruppo; si ponga, altresì, mente alle funzioni di controllo esplicate, nella gestione dei lavori del movimento terra, da Petrocca, in stretta collaborazione e sotto le direttive di Varca Pasquale, facendo finanche ricorso alla minaccia ed alla intimidazione laddove i committenti non avessero consentito loro di operare in regime di monopolio.

Petrocca, del resto, è sempre presente al maneggio di Erba, fulcro della vita del locale, e costituisce un punto di riferimento per gli altri affiliati; egli figura accanto a Varca, in Calabria, al matrimonio Pelle- Barbaro del 19 agosto 2009 e in altri importanti incontri di cui si è detto, ai quali avevano preso parte esponenti di assoluto rilievo delle cosche calabresi e, in una occasione, come si ricorderà (31 agosto 2009) anche Domenico Oppedisano, nuovo capo crimine.

Quanto a Varca Francesco, il predetto prende parte fattivamente alle iniziative del sodalizio.

E' in costante contatto col cugino Luigi, mentre costui si trova in Calabria per procurarsi i documenti per i latitanti, in esecuzione delle direttive impartite da Pasquale Varca il quale è, in quel frangente, assente dall'Italia. Francesco Varca collabora nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti, accompagnando il padre ad importanti incontri in Calabria; è risultato avere disponibilità di armi, come è dimostrato dalla conversazione già richiamata intercorsa fra Demeco e Maropati, ivi comprese quelle occultate sotto la lavatrice e, in occasione dell'intervento dei militari al maneggio, coordina attraverso il telefono l'intervento dei sodali; dimostra anche di conoscere gli altri affiliati alla 'ndrangheta e si premura di avvisare il padre quando teme che siano in atto servizi di

osservazione e controllo da parte delle Forze dell'Ordine (cfr. progr. 4426, 21 luglio 2009, perizia Romito).

Francesco fa le veci del padre, soprattutto quando costui si trova all'estero (di solito in Tunisia), anche nell'attività del movimento terra. E'con Francesco, infatti, che interloquisce Rusconi per soddisfare le richieste di Zanella in merito ai quindici camion da inviare in Valtellina e sarà Francesco, perfettamente addentro alle dinamiche che governavano la spartizione dei lavori, ad accompagnare il padre ad effettuare i sopralluoghi.

Significativo al riguardo è l'episodio, già richiamato in premessa, relativo all'appalto dei lavori presso la cava Gnechi-Donadoni per i quali l'imprenditore Castello aveva coinvolto anche tale Petrucelli, non gradito al gruppo facente capo a Varca, determinato ad operare in regime di monopolio.

Petrocca, venuto a sapere che Petrucelli ha già effettuato per conto di Castello tre viaggi, riferisce a Renato Martino di aver intimato al committente di estromettere l'intruso: e l'interlocutore commenta che se fosse stato presente in cantiere Francesco (Varca) se ne sarebbero "andati" sia Petrucelli sia il suo autista (cfr. progr. 5080 del 26 ottobre 2009, perizia Romito).

Alla stregua di quanto accertato, non sembra si possa dubitare dell'appartenenza di Varca Francesco, al sodalizio criminale de quo, in qualità di fidato gregario del padre Pasquale.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla posizione di Luigi Varca, parimenti tenuto in grande considerazione dallo zio Pasquale, il quale gli affida, nonostante la giovane età, compiti delicati.

Ci si riferisce alla vicenda, più volte menzionata, del favoreggiamento dei latitanti, in cui viene inviato in Calabria con l'incarico di ritirare i documenti falsi dal "ragioniere", operando in stretto contatto con i sodali più anziani e attenendosi scrupolosamente alle loro direttive.

Sempre Luigi Varca, quando è in pieno fermento l'attività di supporto ai latitanti, rinviene sulla propria autovettura un sistema di localizzazione satellitare e, tramite tale Carmine, fa pervenire la notizia ai sodali (progr. 844- 849, perizia Romito).

Durante l'intervento dei militari al maneggio nell'ottobre 2009 viene anch'egli allertato della presenza dei medesimi e rimane nascosto nei pressi della struttura per tutta la durata dell'attività d'ispezione.

In epoca coeva alla vicenda della mancata consegna del carico di cocaina sbarcato dal porto di Gioia Tauro ad opera di esponenti della cosca Pesce, Luigi Varca effettua diversi viaggi in Calabria e svolge un ruolo di collegamento tra lo zio Pasquale ed i Rosarnesi, come si desume dalla telefonata del 9 dicembre 2009 in cui informa il familiare che

Rosario Lentini ha incontrato esponenti della cosca Pesce-Oppedisano e si rende necessario un incontro al quale dovrà partecipare, oltre a Pasquale Varca, anche "il pelato", alludendo al cittadino albanese "Paolo".

Anche Riillo Francesco Antonio, originario di Crotone e residente a Bosisio Parini, è persona strettamente legata a Pasquale Varca non solo in ragione del rapporto di affinità esistente fra i due, essendo Riillo coniugato con la figlia di Varca, ma anche in virtù della comunanza di interessi e della fiducia che Varca ripone nel genero. A lui, infatti, è demandato il compito di trasferire le armi occultate sotto la lavatrice in luogo sicuro, non appena si concludono le attività di controllo delle Forze dell'Ordine.

E' persona pressochè costantemente presente al maneggio (cfr. dep. capitano Fanelli) durante le visite effettuate dai vari soggetti interessati alle vicende relative all'attività di importazione dello stupefacente.

Come si ricorderà, nella fase di acquisizione dei documenti, mentre Luigi si trova in Calabria e si valutano le modalità di trasporto dei medesimi, Varca Pasquale ipotizza anche di coinvolgere Riillo e di avvalersi della sua collaborazione al riguardo.

Del resto, dimostrativa della intraneità di Riillo alla organizzazione criminale di cui si discute è la telefonata intercorsa con Varca Pasquale il 27 dicembre 2009 da cui si desume che Riillo, in quel momento a Isola di Capo Rizzuto, è, al pari degli altri sodali, alla ricerca affannosa di informazioni su eventuali attività investigative nei loro confronti e manifesta a Varca la volontà di rientrare al Nord poiché li non si sente sicuro.

Parimenti significativo è che Varca, nel corso della telefonata, traendo le conclusioni in merito alle notizie acquisite da Riillo all'esito dell'incontro con zio Ottavio, esclami: " ... *ci arrestano insomma*"; è pur vero che subito Varca si mette a ridere e si affretta a rimarcare che sono "*tutte infamate*", ma ciò non toglie che Riillo sia perfettamente consapevole dei rischi a cui è esposto proprio in ragione della sua appartenenza al sodalizio (progr. 12249, perizia Marangoni).

Quanto a Francesco Crivaro, originario di Casabona e residente a Eupilio (CO) nei pressi di Erba, è sufficiente rammentare il decisivo contributo dal medesimo fornito nella fase di reingresso in Italia dei latitanti e quanto anche riferito da Rusconi in merito all'intervento dal medesimo effettuato a favore di Varca Pasquale, quando l'imprenditore aveva deciso di interrompere con quest'ultimo i rapporti di collaborazione già avviati nel settore del movimento terra.

Il suo coinvolgimento nell'attività intesa a proteggere i latitanti in un frangente di particolare criticità e di elevato rischio, poiché nel frattempo Luigi Varca aveva scoperto che sulla sua autovettura era stato installato un sistema di localizzazione satellitare,

comprova l'alta affidabilità di cui Crivaro godeva presso Varca Pasquale, il quale mai avrebbe assegnato un compito così delicato ad un soggetto estraneo al sodalizio.

Degna di menzione è anche la vicenda in ordine alla quale ha riferito il maresciallo Gaziano all'udienza del 26 gennaio 2012 e che è stato possibile ricostruire dal tenore di numerose conversazioni in cui figurano interlocutori Crivaro, Varca Pasquale, Mattioli Pasquale e Croci Massimilano, imprenditore titolare di Croci s.a.s con sede a Barzago.

Emerge, invero, dal contenuto delle telefonate che Croci, creditore nei confronti di Mattioli e a sua volta debitore nei confronti di Varca, cede il suo credito a quest'ultimo, mettendolo in contatto con Mattioli. Costui, non sapendo come onorare il debito, cerca, inizialmente di rendersi irreperibile, poi prende tempo, adducendo di poter ottenere, da istituti di credito e da suoi creditori, il denaro necessario ad estinguere il debito (532, 1130, 2228, perizia Romito). Crivaro, intermediario e deputato da Varca al recupero del credito, si innervosisce per l'atteggiamento dilatorio di Mattioli, tanto da volerlo affrontare con le maniere forti (5622, perizia Romito), mentre Varca si rapporta col debitore in modo più conciliante (2168 del 16 giugno 2009, 5601 del 9 agosto 2009 Romito).

Nella vicenda risulta anche coinvolto Petrocca Aurelio con il quale Crivaro si accorda per andare a fare a Mattioli "una ambasciata" (progr. 302-307, 21 maggio 2009 - progr. 33 del 22 maggio 2009 perizia Romito).

E', altresì, emerso che nel mese di giugno 2009 il debito di Mattioli nei confronti del duo Varca-Crivaro ammonta a 70.000 euro (progr. 3039, 2286, 3608 perizia Romito). Pur non constando ulteriori prestiti, alla data del 23 dicembre 2009, il debito sale a 168.000 euro, evidenziando chiaramente il rapporto usurario esistente, con un tasso applicato del 270% su base annua. Mattioli risulta poi essere destinatario di minacce "mafiose" da parte di Crivaro e di Croci indicative, peraltro, della complicità di quest'ultimo con i due esattori (progr. 66 del 26 maggio 2009, 417 del 27 maggio 2009, 5228 perizia Romito).

Particolarmente significativa dei metodi adottati dai correi è la conversazione registrata il 23 dicembre 2009 in cui, oltretutto, Crivaro ostenta uno sfrontato senso di impunità.

Invero, minacciando di morte Mattioli, gli ordina di recarsi da lui per firmare cambiali della durata di un anno e rappresenta all'interlocutore che neppure l'intervento della magistratura potrebbe preservarlo da temibili gravi conseguenze in caso di inadempimento: *"puoi andare fino dal magistrato che io ti ammazzo"* (14003 Cichello - 14048 Romito). Crivaro poi ribadisce, mentendo, di essersi trovato coinvolto nella vicenda per avere prestato denaro a Croci Massimo. Croci, perfettamente a conoscenza del piano orchestrato ai suoi danni in accordo con Mattioli, non esita, tuttavia, a smentire le false affermazioni del suo interlocutore che, in realtà, sta operando nella mera veste di

esattore: "...*ma quando mai glieli hai dati..ma quando mai glieli hai dati...*" (14003, perizia Cichello- 14048, 14155 perizia Romito)

Quanto accertato prova, dunque, che Crivaro era altresì impegnato, insieme agli altri affiliati del locale di Erba, Varca Pasquale e Petrocca Aurelio, in attività di natura estorsiva ed usuraria.

Da ultimo va rilevato che lo stesso Belnome, nel corso dell'esame dibattimentale, ha indicato come "affiliato" del locale di Erba, Francesco Crivaro, titolare del ristorante, ubicato "sopra il lago", in cui si era verificato nel marzo 2010 l'incontro (già menzionato) tra Belnome, i Cristello e Varca Pasquale.

Con riguardo a Como Edmond - nei confronti del quale anche si è proceduto separatamente - il giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, ha emesso sentenza di assoluzione non ritenendo sussistenti elementi sufficienti a dimostrare, "in modo inoppugnabile", la sua partecipazione al sodalizio criminale.

Si intende, quindi, omettere, in questa sede, di considerare la posizione del predetto cittadino albanese, posto che la sentenza assolutoria, emessa nei suoi confronti, non si appalesa comunque idonea a scardinare il solido impianto accusatorio sul quale si fonda l'imputazione elevata a carico degli altri soggetti, per i quali anche si ipotizza l'appartenenza al sodalizio criminale e dei quali già si è trattato o si dirà nel prosieguo.

Anzi, il fatto che sia stata emessa sentenza assolutoria in relazione al delitto associativo nei confronti di Como Edmond che, come si è visto, non risulta aver svolto alcun ruolo nella vicenda relativa al favoreggiamento dei latitanti, sembra, per contro, avvalorare il convincimento in ordine all'appartenenza al sodalizio di tutti coloro che, a vario titolo, sono risultati coinvolti nella suddetta attività delittuosa e sono stati, altresì, direttamente investiti da Pasquale Varca di un così delicato compito.

Ciò posto, e venendo a trattare della posizione di **Verterame Carmine**, nato a Torino, pur essendo la sua famiglia originaria di Isola di Capo Rizzuto, plurimi e convergenti elementi di univoca valenza probatoria inducono a ritenere che egli sia affiliato all'ndrangheta (benchè non si conoscano le sue doti ed eventuali cariche) e che, in particolare, egli appartenga al locale di Erba.

In proposito va, anzitutto, richiamato quanto esposto trattando delle vicende afferenti l'impresa Perego dalle quali è emerso che per lungo tempo, ancor prima dell'entrata in scena di Strangio Salvatore, il duo Varca/Verterame aveva beneficiato pressochè, in regime di monopolio, delle commesse del movimento terra loro affidate dalle società facenti capo alla famiglia Perego. Al riguardo si rammenta il contenuto delle deposizioni rese in dibattimento dai numerosi dipendenti delle menzionate società, poi fallite.

Ci si riferisce, ad esempio, a La Porta Annalisa che ha collegato a Verterame Carmine la MTT, precisando: *"So che da Novara arrivava Verterame"*; Foglieni Nadia che ha riferito persino di fatture per operazioni inesistenti emesse a favore di Isola Scavi, facente capo a Verterame; Fulcio Mirko che ha raccontato della presenza in Perego negli anni 2006 - 2007 di padroncini calabresi, in particolare di *"Varca, quello della MTT, Verterame, di Isola Scavi, erano sempre loro"*.

Verterame è anche presente all'incontro tenutosi presso il ristorante Stella Marina in via De Amicis a Milano il 21 gennaio 2009 fra Strangio, letto, i due cugini Oppedisano e Varca, dopo che gli esponenti delle opposte fazioni in conflitto si erano recati in Calabria al cospetto di Pelle per tentare di trovare un compromesso nella gestione degli affari inerenti il movimento terra e in cui, come si apprende dal tenore delle successive telefonate, si era raggiunto un accordo di massima sull'assegnazione al gruppo Varca delle commesse rientranti nella giurisdizione del locale di Erba.

Va richiamata, al riguardo, la conversazione nella quale letto, alleato di Strangio, a fronte di una proposta di lavoro proveniente da quest'ultimo, inizialmente nega la propria disponibilità poiché preoccupato di invadere l'area di operatività riservata alla esclusiva competenza di Varca e di Verterame: *"se tu li hai chiamati e loro non sono venuti la zona non conta niente sì"* (progr. 1398 del 17 febbraio 2009, perizia Valzomi-Fiscella).

E' anche opportuno sottolineare come lo stesso letto abbia, tra l'altro, sin dall'ingresso di Strangio nella Perego manifestato rispetto e attenzione particolari nei confronti di Verterame, sentendosi in dovere di informarlo dell'arrivo del nuovo personaggio, che lui identifica in *"una chiave da centomila dollari"*, quando ancora non si è palesata all'esterno la sua presenza.

Del resto, che il duo Varca/Verterame abbia operato congiuntamente, e quest'ultimo senz'altro in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al primo, si desume anche dal tenore di un'altra significativa conversazione, pure menzionata, in cui Ivano Perego manifesta a Verterame l'intenzione di assegnargli un *"bel lavoro"* con impiego di *"15 camion fissi"* per la durata di anno. Perego, tuttavia, è altresì consapevole che, in base alle *"regole del gioco"* imposte dal gruppo, la precedenza nell'assegnazione spetta a Varca e che i due dovranno mettersi d'accordo. E Verterame, che non intende affatto prevaricare Varca, si affretta a rassicurare l'interlocutore, dicendogli che *"lui e Varca"* sono *"la stessa cosa"* e si rende disponibile ad intervenire soltanto laddove Varca non accetti il lavoro o necessiti della sua collaborazione (progr. 2542, perizia Baldo).

Peraltro, in una conversazione di poco successiva alla precedente (progr. 4349 del 29 ottobre 2008, perizia Baldo) - in cui Verterame, informato da Perego Ivano della imminente messa in liquidazione di Perego Strade s.r.l., insiste, molto confidenzialmente,

per presentare all'interlocutore persone di sua fiducia, consulenti esperti, suoi "intimi" cui affidare l'incarico – si coglie limpidamente l'entrata a pieno titolo del duo Varca/Verterame nella Perego. Si evince poi che la proposta rientra in un progetto verosimilmente già pianificato con Varca. Quest'ultimo, come si ricorderà, in vista della convocazione del 2 gennaio 2009 presso Peppe Pelle, è assolutamente determinato a richiedere che dalla Perego siano estromessi Pavone e Barone, e manifesta l'intenzione di sostituirli con un amministratore di fiducia del suo gruppo. Proprio in quel contesto si menziona tale Aldo, già in precedenza indicato come "commercialista di fiducia", e che va presumibilmente identificato in Aldo Laudicina, persona in stretti rapporti con Verterame e suo fedele consulente (progr. 1011 del 25 dicembre 2008, progr. 970 del 24 dicembre 2008, perizia Baldo).

La vicenda Perego ha anche messo in luce come Verterame, in linea con la politica attuata dal gruppo cui appartiene, durante gli anni di stretta collaborazione con la suddetta impresa e, successivamente, in epoca coeva all'avvento di Strangio, abbia avuto modo di esplicare una efficace ed incisiva azione di protezione e di forza. E' sufficiente richiamare sul punto il tenore della telefonata già menzionata in cui Pavone discute con Strangio del capriccioso intervento sollecitato da Ivano Perego per ottenere la consegna dell'autovettura acquistata presso il concessionario gestito da Tirabassi e Cutrera. In essa Pavone espone che, in buona sostanza, Perego rimpiange la presenza ed il supporto a suo tempo ottenuti da Verterame il quale, per farsi consegnare il mezzo, avrebbe percosso, senza alcuna remora, i due contraenti inadempienti. Sempre da Pavone, nel corso della medesima telefonata, si apprende che Verterame aveva fatto pagare a caro prezzo gli interventi, a suo tempo, effettuati (*"allora il tuo principio è buttare via i milioni di euro col tuo principio...perché Carmine che ha fatto in passato, che ogni volta che pisciava tu dovevi pagargli tutto?"*) (progr. 6032 del 9 aprile 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Parimenti indicativa dei metodi "mafiosi" ai quali era aduso Verterame è altra vicenda, alla quale già si è fatto cenno, riguardante la richiesta inoltrata telefonicamente a Verterame da Paparo Mario.

Quest'ultimo, invero, si attiva nell'interesse di Morello, il quale, avrebbe necessità di *"protezione nella zona di Perego"*, ove evidentemente sta lavorando, per evitare che i camion da lui utilizzati possano subire danneggiamenti (cfr. progr. 3614, perizia Romito).

Il giorno successivo nel corso di una telefonata diretta a Laudicina Aldo si ha conferma che Verterame subito si adopera per soddisfare la richiesta del "cugino" (Paparo Mario).

Egli, invero, espressamente riferisce all'interlocutore che il parente gli ha chiesto una *"copertura"* nella zona di Perego e lui si sta recando "là" a *"dire la parolina d'ordine"* (progr. 3982 del 13 marzo 2009, perizia Romito). Il tenore della conversazione da ultimo

richiamata è di assoluto rilievo anche in ordine alla posizione di Laudicina Aldo; egli, in questa come in altre circostanze delle quali anche si dirà, è reso partecipe con la massima spontaneità e naturalezza da Verterame dei metodi "mafiosi" di cui quest'ultimo sistematicamente si avvale.

Nel corso del dialogo, infatti, Verterame espone in modo palese che il rischio è che "qualche paesano" suo che affianca Perego possa procurare danni ai camion di Morello. Laudicina è, dunque, consapevole del contesto in cui si muove ed opera Verterame e dal prosieguo della conversazione qui richiamata si evince persino che, nella veste di professionista di fiducia di Verterame, fornisce suggerimenti del tutto rispondenti a quelle dinamiche. E', infatti, Laudicina a riferire a Verterame che tale Gaetano gli ha mostrato documenti afferenti nuovi lavori e ipotizza che "questi lavori" potranno "essere presi" da loro in parte attraverso Morello e in parte attraverso Ruberto, del quale pure si dirà in seguito.

Parimenti significativa al riguardo è la conversazione intercettata nel novembre 2009 da cui si evince che Laudicina, a seguito di un contrasto con un imprenditore calabrese, Consolato Cappone, invita Verterame ad interessarsi della vicenda, essendo i due "compaesani" ("mi ha detto chiama tu che tra paesani vi capite meglio") e in cui Verterame nel presentarsi a Consolato, utilizza un frasario convenzionale, evidentemente inteso a far comprendere all'interlocutore la sua appartenenza al contesto mafioso e a sondare l'eventuale collocazione del predetto nel medesimo contesto.

Verterame, invero, esordisce dicendo: "...se è lecito sapere di quale zona è della Calabria" e Consolato in modo ossequioso risponde: "Non è lecito ...è lecitissimo...di Rosarno!" (progr. 7194, perizia Romito).

Nell'ambito delle conversazioni in cui Verterame fa ricorso al linguaggio metaforico della 'ndrangheta va segnalata quella del 23 febbraio 2009 in cui Rosario Iuliano (Sariceddu Iuliano), su richiesta di Giuseppe Papaleo, contatta Verterame per comunicargli che un amico, successivamente identificato in Nicolò Gasparri, è stato truffato da alcune persone di Cassago Magnano (VA). Iuliano specifica che gli autori della truffa "camminano sotto il nome tuo...siccome a me mi hanno detto che sono amici tuoi, io ti ho chiamato prima di andare, hai capito?", e Verterame comprende nell'immediatezza che si tratta di Gianfranco Lucanto (progr. 423, perizia Cichello).

Le successive conversazioni documentano che l'oggetto del contendere sono alcuni assegni (provenienti da una nebulosa vicenda per la quale ad "una persona era stata tagliata la gola") che Lucanto ha ricevuto da Sebastiano Patti, a saldo di una fattura per il pagamento di materiale (progr. 789, perizia Cichello).

Si verificherà, altresì, un incontro chiarificatore organizzato in Oggiono (VA) da Verterame il 26 febbraio 2009 ed al quale parteciperanno le parti in conflitto: Papaleo, Gasparri, Lucanto e Patti (cfr. deposizione Fanelli).

Dal tenore delle telefonate successivamente registrate emerge che la vertenza si è chiusa grazie all'intervento di Verterame, il quale aveva escluso a priori che si potessero adire vie legali, posto che risultavano in essa coinvolti "molti amici" e Lucanto doveva rendersi conto di ciò ("ti devi mettere anche nei nostri panni, no?": progr. 1658, perizia Cichello). Anche in questo caso, dunque, le regole ferree della 'ndrangheta, cui si erano rivolti imprenditori del settore edile, avevano prevalso sulla giurisdizione statale.

Verterame, in ossequio alle regole imposte dall'organizzazione criminale cui appartiene, si rende, altresì, disponibile ad elargire aiuti economici a favore della famiglia di Gentile Fiore (classe 61), originario di Isola di Capo Rizzuto, all'epoca, come si è detto, detenuto in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p. e, altresì, condannato con sentenza della Corte d'Appello di Milano alla pena di anni due di reclusione per reato sessuale (cfr. dep. maresciallo Randazzo, trascr. udienza del 24 gennaio 2012).

Si accerta, invero, che il 5 marzo 2009 Anselmo Ventura, cognato del predetto, si presenta presso gli uffici di Di Giovanni Giuseppe, detto Pino, e informa immediatamente della sua presenza in loco Verterame Carmine, spiegandogli che è venuto a portare una "ambasciata" (progr. 2116, Romito).

Di lì a poco Di Giovanni contatta Verterame per conoscere chi sia costui e le ragioni della visita, sorpreso anche per il fatto che lo sconosciuto si sia presentato senza neppure preavvertire Verterame. Nell'arco di pochi minuti quest'ultimo telefona a Di Giovanni per informarlo che Ventura è figlio di un detenuto, fornendo al predetto, in questa occasione, una erronea indicazione, essendo l'inatteso ospite fratello del coniuge di Fiore Gentile (perizia Romito). Verterame, quindi, si mette nuovamente in contatto con Ventura e concordano di risentirsi (progr. 2123, progr. 2124,2124, progr. 2153, perizia Romito).

Dalla successiva telefonata intercorsa fra Di Giovanni e Verterame si apprende che Ventura è stato inviato presso di loro dal cognato (detenuto) e che ha bisogno di soldi ("pila") a titolo di sovvenzione per la famiglia di quest'ultimo. Di Giovanni, invero, nel precisare in che cosa consista la richiesta spiega "per un fiore" e subito aggiunge di avere assicurato Ventura in ordine al soddisfacimento della medesima: "...gli ho detto vabbè per un fiore non è un problema. ci mancherebbe, ma - gli ho detto - è giusto che lo sappia prima compare Carmine. se dobbiamo mandare qualcosa gliela mandiamo".

Carmine, a sua volta, conferma che provvederà lui (progr. 2154, perizia Romito).

Dai contatti che seguono si evince che Verterame, in accordo con Di Giovanni, fisserà un incontro con Ventura Aisemo per il successivo venerdì 13 marzo, appuntamento poi

rinvio di qualche giorno per impegni sopravvenuti dei due (progr. 2652, perizia Romito).

Sebbene non stata documentata, la consegna del denaro è sicuramente avvenuta, non solo perché Verterame nel corso dell'esame dibattimentale lo ha confermato, ma anche e soprattutto perché si registra una continuità del rapporto con i familiari del detenuto. Verterame, infatti, sarà contattato in epoca successiva da Letizia Ventura, coniuge di Gentile Fiore, la quale, come si ricorderà, si era anche insistentemente rivolta, sempre per ottenere sovvenzioni, a Varca Pasquale, rivelatosi, però, meno generoso al riguardo (progr. 6883 del 14 settembre 2009, perizia Romito).

D'altronde, che il tema relativo al sostegno economico a favore delle famiglie dei sodali detenuti sia particolarmente sentito da Verterame si evince inequivocabilmente dal tenore di una conversazione captata il 27 giugno 2009, a bordo dell'autovettura a lui in uso, in cui comunica al figlio Giuseppe l'intenzione di versare cinquecento euro a favore dei "cristiani detenuti" e spiega al giovane, interessato a conoscerne le ragioni, che quella è una regola da rispettare e che, qualora dovesse essere arrestato, vorrà conoscere i nominativi dei sodali "amici" disponibili a prodigarsi in suo favore (... "perché quando sono carcerati i cristiani...gli amici...gli mando qualche cosa...sappiamo che caso mai succede voglio sapere chi me li manda a me.." progr. 1325, perizia Baldo).

La conversazione citata assume rilievo anche sotto un diverso profilo: in essa, invero, si coglie come Verterame, rendendo edotto il figlio, all'epoca diciassettenne e quindi assai giovane, della sua orgogliosa appartenenza all'organizzazione e delle regole che è tenuto a rispettare, cerchi a sua volta di accendere in lui il desiderio di entrare a far parte a pieno titolo di quella realtà. Del pari, le persone strettamente legate a suo padre e già parte di quel mondo, perché intranee al sodalizio, con assoluta spontaneità si spingono, in vari momenti, a raccontare al giovane Giuseppe del loro passato e dell'inizio della loro nuova vita da 'ndranghetisti.

In una occasione, ad esempio, **Parisi Fabrizio**, sempre a bordo dell'autovettura in uso a Verterame, in compagnia del figlio del predetto e di Belmonte Antonio, racconta a Giuseppe di quella "prima volta" in cui è stato "fatto picciotto", in cui "c'era anche papà" (Carminè Verterame) e "in allora" entrambi erano "sotto il locale di Varese", poi rammenta "la seconda (dote)" che hanno "fatta sotto il locale (inc.)..." (progr. 1445 del 9 settembre 2009, perizia Baldo).

Qualche mese più tardi, si scopre, invece, che Giuseppe è alquanto contrariato per il trattamento economico privilegiato che il padre riserva a Parisi Fabrizio, cui assicura una retribuzione mensile di millecinquecento euro, a suo dire, immeritata ("a Fabrizio gli regala millecinquecento euro al mese e Fabrizio non fa un cazzo Piero, a me questa cosa

mi fa andare in bestia...io a diciotto anni non vorrei fare un cazzo ma mio padre non me lo concede a me, e come mai a Fabrizio glielo concede? Che non fa un cazzo gli regala millecinquecento euro al mese”). In questo caso sarà Belmonte Piero, fratello di Antonio, a spiegare che il rapporto privilegiato che lega Parisi a suo padre trova giustificazione in un legame che va forse oltre quello filiale e che ha radici profonde e inestirpabili poiché risiede nell'appartenenza alla 'ndrangheta a cui Parisi è stato introdotto per volere e sotto "la tutela" di Carmine: "Perché Fabrizio è stato fatto uomo sotto la tutela di tuo padre...tuo padre gli ha dato la parola a chi l'ha fatto uomo che gli risponde tuo padre". E aggiunge che l'investitura di Parisi, uomo del Nord, è stato un fatto assolutamente eccezionale nella storia dell'organizzazione calabrese: "Non è successo mai nella storia della 'ndrangheta che un uomo milanese si è fatto uomo della 'ndrangheta calabrese".

Il giovane Verterame che ormai si destreggia molto bene in quell'ambiente dimostra di comprendere perfettamente il rischio cui si è esposto suo padre ed esclama: "Se sbaglia Fabrizio ci va sotto papà" e, a quel punto, Belmonte prosegue ad istruire l'adepto, declamando anche le formule sacramentali del giuramento pronunciato dal padre: "sì, tuo padre gli ha giurato a chi l'ha fatto uomo che ogni sbaglio vengo davanti alla tavolata – gli ha detto tuo padre – e mi do tante coltellate sul petto per quanti sbagli ha fatto Fabrizio, gli ha detto tuo padre a quello che lo ha fatto uomo a tuo padre gli ha detto quello della (inc.) compare Carmine, Fabrizio è un uomo nostro, ogni vostra parola per noi...". A questo punto lo stesso Giuseppe anticipa l'interlocutore, continuando: "è sacra, è vangelo" e si spinge ad affermare che indegnamente a Parisi è stato conferito quello "status", perché: "Non capiscono un cazzo, ma loro non sanno né cosa vuol dire mafia né cosa vuol dire 'ndrangheta": è evidente che, nonostante la giovane età, quel mondo non è affatto estraneo a Giuseppe Verterame e che, anzi, proprio in esso, al pari del padre, egli intende accreditarsi.

A rimarcare, infine, la caratura criminale di Verterame Carmine interviene ancora una volta, e nella fase conclusiva della conversazione citata, Belmonte Piero: "Io non gli ho mai detto quello che faceva tuo padre. gli ho detto sì è uno che ci fa fumare le palle è vero, non pensate chissà cos'è, è uno che si fa il cazzo suo e ci fa fumare le palle...se glielo spiego non capiscono, capito? E allora tu non gli puoi spiegare determinate cose, gli devi inventare qualcosa... (progr. 3725 del 31 gennaio 2010, perizia Baldo).

Si badi poi che Belmonte Piero è fratello di Antonio (alias Totò), a sua volta, uomo di fiducia e autista di Verterame Carmine; Antonio, come si ricorderà, è colui che ha accompagnato Verterame, la sera del rientro in Italia dei latitanti, all'incontro segreto con Varca Pasquale ed è stato, in quella occasione, invitato dallo stesso Verterame a tenersi in

disparte perché *"non ancora apposto"*, ma evidentemente in attesa di acquisire lo *status* che gli avrebbe consentito di sedere a pieno titolo fra i compari.

In ogni caso, la statura criminale di Verterame Carmine e dei soggetti che operano e gravitano attorno a lui è percepita anche da coloro che, pur essendo del tutto estranei alla realtà 'ndranghetista, entrano in affari col predetto e col suo entourage.

Significativa al riguardo è la vicenda di cui è stato protagonista l'imprenditore Ariata Enrico, all'epoca titolare delle quote di maggioranza, insieme alla sorella Liliana, della società di autotrasporti Ariata e Santi, dal medesimo cogestita con Santi Luciano, titolare delle quote residue. Quest'ultima vicenda, pur non oggetto di specifica contestazione nel presente processo, viene di seguito tratteggiata, ai fini di meglio illustrare le figure degli imputati Verterame Carmine e Laudicina Aldo, i rapporti effettivamente intercorsi fra i medesimi e, soprattutto, il loro *modus operandi*.

Si è, invero, appurato che la società Ariata e Santi disponeva al momento della costituzione, nell'anno 2007, di circa una trentina di mezzi, comprensivi di piccole motrici, autotreni e autoarticolati. Nei primi mesi dell'anno 2008 aveva iniziato a manifestarsi una crisi di liquidità e, in accordo con Santi Luciano, amministratore di diritto della società, Ariata si era interessato per cercare nuovi soci disponibili ad aumentare il capitale sociale ed immettere in tal modo liquidità in azienda. Per il tramite di Piralli Andrea, mediatore finanziario, aveva conosciuto nell'estate 2008 Carmine Verterame, Laudicina Aldo, Di Giovanni Giuseppe (dell'età di circa trentacinque anni) ed altre due persone delle quali, durante l'esame dibattimentale condotto ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, c.p.p., Ariata non ha rammentato il nome.

Avevano fatto seguito altri incontri, l'ultimo dei quali presso lo studio Boggi in Massa Carrara (alle cui dipendenze prestava attività lavorativa Laudicina) all'esito del quale si era stabilito di avviare un rapporto di collaborazione con la ditta Megna Trasporti, facente capo a Verterame Carmine, al fine di ampliare e incrementare l'attività.

Ariata, non occupandosi, a suo dire, della gestione aziendale, soltanto nei primi mesi dell'anno 2009 si era reso conto che i nuovi "soci" in affari, anziché apportare liquidità, avevano introdotto un sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti e la situazione era oltremodo precipitata.

Costui, stando sempre al suo racconto, aveva chiesto in più occasioni spiegazioni a Santi, che di fatto gestiva la società e con il quale però i rapporti si erano incrinati, e si era, altresì, rivolto a Verterame che lo aveva, a sua volta, invitato *"a non preoccuparsi e a stare tranquillo"*.

Nel maggio 2009, era stato poi lo stesso Verterame a proporgli di recarsi dal suo compare Di Giovanni Giuseppe, circa sessantenne, presso Borgo Service, concessionario TAF di

Borgomanero, a concordare la vendita a suo favore di tutti i camion di "Ariata e Santi" per poi versare il ricavato nelle casse della società ed acquistare in leasing veicoli nuovi da impiegare in azienda.

In occasione dell'incontro avvenuto presso Borgo Service, Ariata si era impegnato a consegnare a Di Giovanni certificati di proprietà e libretti dei veicoli intestati alla "Ariata e Santi" per consentirgli di effettuare una stima dei medesimi e avviare le trattative al riguardo. Nel frattempo, era stata abbozzata l'ipotesi della cessione di diciotto camion per il corrispettivo di cinquecentomila euro e il contemporaneo acquisto in leasing di quindici automezzi nuovi per un valore di un milione cinquecentomila euro, oltre interessi, da corrispondere in sette anni.

L'operazione non era, tuttavia, andata in porto poiché Ariata aveva deciso di "sparire". Al riguardo il predetto ha spiegato che, essendo ormai oberato di debiti, si era reso conto che non avrebbe potuto scongiurare il fallimento della società e le negative conseguenze che sarebbero derivate anche in danno della sorella Liliana la quale, pur essendo estranea alla gestione dell'impresa, aveva prestato fidejussioni nell'interesse della medesima; inoltre, Ariata, sempre a suo dire, non era più disposto a subire le pressioni psicologiche di Verterame e dei suoi.

In proposito, in dibattimento, a fronte delle contestazioni mosse dal Pubblico Ministero, ha sostanzialmente confermato quanto già riferito nella fase delle indagini, laddove aveva dichiarato: *"Sebbene né Verterame e né alcuno dei suoi compari mi abbia mai apertamente detto di essere una persona pericolosa, dai modi di fare, dal linguaggio utilizzato e per tutta una serie di comportamenti che definirei coreografici, avevo capito che si trattava di persone molto pericolose e facenti parte di una organizzazione criminale molto più vasta e che le loro azioni erano finalizzate al raggiungimento degli scopi della citata organizzazione, tutto ciò mi turbava e mi impauriva ed ovviamente andava a condizionare le mie scelte"*.

Sul punto, nel corso dell'esame dibattimentale, rivolgendosi al Pubblico Ministero, Ariata ha inteso precisare: *"E' quello che Le ho appena detto, non era Verterame che mi faceva paura, più che altro l'organizzazione di cui lui ne fa parte, ne faceva parte, secondo me...io conosco lui, ho conosciuto lui, ho conosciuto un'altra persona della Megna Trasporti, e basta, solo quelle due persone strettamente legate a lui. Altre persone facevano parte un po' dello studio Boggi e un po' di aziende che mi avevano presentato"*. Ariata ha anche spiegato che aveva desunto l'appartenenza di Verterame ad una organizzazione criminale *"dal suo modus operandi nell'imporsi e nell'eseguire le cose, nel trovare sempre una soluzione in un modo non limpido e non trasparente...questo tipo di fatturazione falsa ...il sistema di caricare un'azienda di debiti per farne fruttare"*

un'altra, cose che non stanno insieme...cioè se io non lavoro, non futuro, se non lavoro non fatturo..uno che ti propone di acquistare un bene, farlo sparire, incassare i soldi dell'assicurazione non è sicuramente un'operazione...devi avere un sistema per fare sparire questo bene.."

Il dichiarante, inizialmente, aveva altresì riferito di avere constatato che, a far data dal gennaio 2009, in alcune occasioni era stato seguito lungo il tragitto, da Oviglio sino alla sede degli uffici della società in Calamandrana, da un'autovettura Jaguar S Type di colore scuro e ciò aveva accresciuto in lui il timore che gli potesse accadere "qualcosa di grave"; in dibattimento, oltre a rammentare le descritte evenienze, ha aggiunto: "Qualche cosa di strano c'era, anche perché dentro lo studio di Lucio Boggi, in presenza di Lucio Boggi entravano ed uscivano persone di vario tipo e di vario genere che io non conoscevo e non mi hanno presentato, però le cose le vedi..."

Ariata ha raccontato inoltre che, dopo la fuga protrattasi per circa un mese, si era recato in Spagna ed ha confermato di avere scritto lettere rispettivamente dirette alla sorella ed alla fidanzata, versate in atti e sottoposte alla sua attenzione, in cui, tra l'altro, chiedeva alla medesima di non fare menzione con nessuno di quelle missive e della sua vicenda, poiché temeva per il suo futuro e soprattutto per la sua incolumità.

Al riguardo ha confermato che effettivamente era oltremodo spaventato.

Una volta fatto ritorno si era disinteressato completamente delle sorti della società Ariata e Santi, poi fallita con un passivo di oltre un milione di euro; aveva, quindi, perso i beni immobili di cui disponeva, a suo tempo offerti in garanzia, al pari della sorella Liliana (cfr. trascr. udienza del 29 marzo 2012).

Si è anche appreso che Ariata, appena ritornato, si era determinato a presentare denuncia, autoaccusandosi e chiamando in correità Verterame, Laudicina e Di Giovanni in relazione a plurime illecite operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Si è, effettivamente, appurato che la sorella di Ariata, Liliana, il 29 maggio 2009 aveva denunciato la scomparsa del fratello presso la Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano Curone, riferendo che il giorno in cui era "sparito" si doveva incontrare al mattino con Santi Luciano per recarsi insieme a lui in Toscana ad un appuntamento di lavoro presso i commercialisti che seguivano la società.

All'atto della denuncia, la donna aveva anche spiegato che, in più occasioni, prima della scomparsa, il fratello le aveva riferito di sentirsi pedinato. Nel periodo in cui si era allontanato da casa non aveva più avuto contatti con lui ed aveva, anzi, appreso da Santi che un loro autista lo aveva intercettato in Toscana; era, altresì, venuta a conoscenza che il fratello si era presentato pochi giorni prima del rientro presso una ditta, ove lei aveva a suo tempo prestato attività lavorativa, chiedendo di essere assunto.

Il responsabile dell'azienda, invero, avendo appreso da Ariata che lo stesso si era allontanato da casa da circa mese e non aveva intenzione di tornare, si era premurato di telefonare alla sorella Liliana, per informarla di ciò e soprattutto delle condizioni in cui aveva trovato Enrico: *“gli occhi fissi, sbarrati, sotto shock, è salito sulla sua auto Volvo con lentezza”*.

La donna ha anche confermato di aver ricevuto dal fratello Enrico una missiva in cui le comunicava di sentirsi in pericolo e che, inoltre, i timori del predetto avevano riguardato l'ambito lavorativo. In merito ha, tuttavia, spiegato di non avere, neppure in seguito al suo ritorno, approfondito l'argomento, poiché Enrico non l'aveva mai resa partecipe della vita della società e, al pari di Santi, l'aveva ingannata, facendole credere che non vi fossero problemi e inducendola a prestare fidejussioni per procurarsi liquidità.

A ben vedere, è possibile ricostruire negli stessi termini la vicenda oggetto del racconto dei fratelli Ariata attraverso le conversazioni telefoniche registrate fra gli altri protagonisti della medesima nei giorni immediatamente precedenti e contemporanei alla fuga di Enrico Ariata.

Quest'ultimo, infatti, il 14 maggio contatta Verterame, chiedendogli duemila euro al fine di *“rimettere in circolo la questione”* poiché le banche hanno chiuso tutti i conti ed ha necessità di tale somma per continuare a lavorare (progr. 17805, perizia Romito). Verterame si rende disponibile ad aiutarlo e prende tempo.

Dopo tre giorni Verterame è raggiunto da una telefonata di Di Giovanni Giuseppe, zio dell'omonimo Di Giovanni (classe '76), titolare del concessionario DAF Borgo Service di Borgomanero, e apprende che l'affare Ariata è avviato e che, a breve, giungeranno gli ispettori della Packard e della Daf per effettuare i sopralluoghi (progr. 18217, perizia Romito).

Nei giorni successivi, nel corso di una telefonata tra D'Angelo Domenico, rivenditore di automezzi Volvo, e Verterame, si evince che l'operazione discussa con Ariata prevede effettivamente la cessione di automezzi della Ariata e Santi per il corrispettivo di cinquecentomila euro e, nel contempo, l'acquisto in leasing di nuovi mezzi per un valore di un milione e cinquecentomila euro (progr. 18222, del 19 maggio 2009).

Il 21 maggio 2009 Di Giovanni Giuseppe comunica a Verterame che Ariata dovrà partecipare all'incontro stabilito con gli ispettori più sopra menzionati, ma è irreperibile (progr. 331, perizia Marangoni). Nell'immediatezza Verterame contatta Laudicina per informarlo di quanto appena appreso, ricevendo rassicurazioni dall'interlocutore. Egli, invero, afferma che, se Ariata non si dovesse presentare, provvederà ad effettuare una variazione di nomina dell'amministratore, sostituendo al predetto il socio Luciano Santi;

agli ispettori riferiranno, in ogni caso, che Ariata è in ferie e in sua vece si presenterà Santi, peraltro con delega di firma (progr. 340, perizia Marangoni).

Significativa è poi la conversazione intercettata tra Verterame, Laudicina e il professionista Boggi Lucio, titolare dello studio cui si appoggia la società Ariata e Santi, nel corso della quale i tre commentano con toni scherzosi la sparizione di Ariata; Boggi riferisce di aver appreso dalla sorella che costui l'ha chiamata al telefono dalla Spagna e aggiunge ulteriori eloquenti considerazioni in merito alla irreperibilità del medesimo: *“...pensavamo che fosse un coglione, eh!...eh, invece guarda che personaggio ti viene fuori, va. Uhm!”* (progr. 19224 del 22 maggio 2009, perizia Romito).

In una successiva conversazione registrata fra Verterame e il giovane Di Giovanni Giuseppe, quest'ultimo, con toni ironici, allude al contenuto di una lettera che Ariata avrebbe lasciato al socio Santi Luciano e, all'inizio della chiamata, esordisce esclamando: *“Caro compare mio, se leggerai questa lettera sono...”* (progr. 19438 del 25 maggio 2009).

Nei giorni successivi Verterame, in un dialogo con Lucio Boggi, manifesta l'intenzione “di entrare” in società con Luciano Santi, anche soltanto al 50%, e gli domanda se, a suo parere, si tratti di *“un'azienda che può andare bene”*. Boggi ritiene che se ne potrà parlare, ma si tratterà di “rientrare” con *“molta , molta calma”* perché Santi in quel momento *“è in fase che non capisce un cazzo...perché si sente inculato...”*; è pur vero che c'è *“un buco”* nell'azienda, ma Santi, sottolinea Boggi, *“ è disponibile a rimetterci dei soldi suoi”* e Verterame, a sua volta, conferma: *“Sì, lo so, ..lui..che è disponibile a portarmela tutto a zero..e il 90% lo dà a me, però io non lo voglio fare..io voglio una cosa giusta per tutti, no?...”* (3597, perizia Marangoni).

Parimenti indicative del supporto offerto, nella gestione dei rapporti con Ariata e Santi, da Boggi, in stretta collaborazione e verosimilmente su impulso di Laudicina, sono le successive affermazioni di Verterame in cui, tra l'altro, lamenta di aver percepito un difetto di attenzione nei suoi confronti da parte di Laudicina e ottiene, immediatamente, rassicurazioni in merito: *“...la mia equipe siete voi , no?...io adesso lo sto chiedendo a te..dottor Lucio ..perchè Aldo...non voglio dire che mi sta abbandonando , no?...la voglio definire in questo senso..mille cose c'ha da fare ...magari a me mi mette al secondo posto”*.

Boggi subito dissente, tranquillizzando l'interlocutore: *“ Ma non è vero...per lui sei sempre al primo..”* e giustifica Laudicina, spiegandogli che, in quel momento, quest'ultimo *“sta veramente male”* (progr. 1237, perizia Marangoni).

Sarà poi Di Giovanni Giuseppe ad avvertire Carmine Verterame, tramite il fido Fabrizio Parisi, che Ariata *“è tornato, è tornato stamattina”*, che costui è ora *“in caserma”* e che

ha appreso la notizia da Lucio Boggi e da Aldo Laudicina (progr. 4103 del 23 giugno 2009, perizia Romito).

Dopo circa un'ora Parisi richiama Di Giovanni Giuseppe e, mentre è in attesa della risposta, si registra in sottofondo una conversazione fra lui e Tipaldi Antonio al quale riferisce che *"Ariata si è costituito, è andato dai Carabinieri da solo"* e, poco dopo, domanda all'interlocutore Di Giovanni Giuseppe: *"Ma Enrico che dice? Si è costituito?...E i soldi?"*.

Di Giovanni Giuseppe scherzosamente risponde: *"I soldi penso che se li è spesi, se li è mangiati...tu pensi che torna con i soldi e ti dà i soldi?"*

Parisi, piuttosto allarmato, insiste: *"E cosa facciamo..come facciamo a prenderci i soldi nostri?"* e prosegue, spiegando che *"avanzano"* una *"marea di soldi"*, una somma di circa cinquantamila euro; denaro rientrante nel sistema delle fatture fittizie denunciato proprio quel mattino da Ariata, come si evince, inequivocabilmente, dalla successiva domanda formulata da Di Giovanni all'interlocutore: *"cinquantamila io sapevo ..che poi avete fatturato voi?"* e Fabrizio Parisi non può che confermare: *"Sì"* (progr. 1414, 23 giugno 2009 perizia Manfredi).

Non v'è dubbio che la temporanea sparizione di Ariata sia da ricondurre al suo effettivo coinvolgimento nel giro di false fatturazioni che lui stesso, con la collaborazione del nuovo socio in affari e dei soggetti che gravitavano attorno al medesimo, aveva contribuito a realizzare, posto che, nel corso della telefonata richiamata più sopra e diretta a Verterame, Ariata insiste per ottenere duecentomila euro e si rivolge all'interlocutore affinché lo aiuti *"rimettendo in circolo la questione"*.

E' però altrettanto vero che Ariata fugge nel momento in cui si accorge che l'illecita gestione aziendale, avviata quando lui e Santi hanno iniziato i rapporti di collaborazione con Verterame ed il suo entourage, anziché risolvere i problemi di liquidità insorti sin dal gennaio 2009, porterà al tracollo definitivo; è evidente, infatti, che anche l'operazione di cessione dei mezzi della società, assolutamente funzionali all'attività d'impresa, proposta in extremis da Verterame, non farà che aggravare il dissesto ormai conclamato.

Ariata fugge, sì, perché tenta disperatamente e del tutto inutilmente di sottrarsi alle proprie responsabilità, ma fugge anche e soprattutto dai correi dai quali riuscirà ad emanciparsi e a dissociarsi soltanto rendendosi, dapprima, irreperibile, e, in seguito - quando avrà il coraggio di autodenunciarsi, - ricorrendo alle Forze dell'Ordine.

In altre parole, Ariata fugge anche perché si rende perfettamente conto che, una volta stretta l'alleanza con Verterame ed i suoi, non sono ammessi ripensamenti.

Ariata stesso spiega che è "spaventato" dal "modus operandi" di Verterame il quale, sempre a suo dire, con maniere subdole e gentili, riesce, comunque e sempre, ad imporre

la sua volontà; e di ciò si ha conferma proprio dal tenore della telefonata sopra riportata in cui Verterame pianifica con Boggi il suo ingresso in società, essendo già riuscito a carpire da Santi la disponibilità del 90% delle quote, anche se si accontenta “soltanto” del 50%. Si tratta ovviamente di una acquisizione di quote gratuita e non condizionata a qualsivoglia apporto di capitale, posto che Santi si impegnerebbe anche “a coprire il buco” esistente, appianando i debiti con risorse economiche personali.

In buona sostanza, anche in questa vicenda ritorna quel “modus operandi” che ha connotato l’azione di Pavone Andrea e degli altri sodali; anche nell’impresa facente capo ad Ariata e a Santi si è insinuato il “virus che uccide”, impossibile da debellare, e allora si comprende perché corrisponde a realtà l’intuizione di Ariata secondo il quale - dietro a quei soci in affari, Verterame, Laudicina e Di Giovanni - c’è una “organizzazione” intesa a “perseguire scopi propri”. Verterame, dunque, non solo è addentro a quelle dinamiche, ma ne è anche fautore.

E per fare ciò si avvale della sua “equipe”, così, infatti, definisce i professionisti di fiducia che gli forniscono passo dopo passo il supporto tecnico per realizzare le operazioni che pianifica via via e a diversi fini, come in seguito anche si dirà.

Neppure può essere casuale il fatto che, anche nella vicenda Ariata, l’appoggio sia fornito da Laudicina, a sua volta dipendente dello studio Boggi, atteso che, come si è rimarcato, finanche Varca, quando si era determinato a chiedere a Pelle la destituzione nella Perego dell’amministratore Pavone, aveva pensato di sostituirlo con il fido “Aldo”, evidentemente già addestrato a dovere. E costui altri non poteva essere che Laudicina.

Superfluo rammentare che quest’ultimo è persona ben nota persino a La Face Rinaldo che lo indica a Lentini Vincenzo come il loro “amico di Lerici” direttamente coinvolto nel prestare aiuto ai latitanti.

Il supporto di Laudicina Aldo si rivela senz’altro decisivo nell’operazione di acquisto da parte di Verterame Carmine dell’immobile oggetto di contestazione al **capo F)** che si ipotizza essere stato fittiziamente intestato a Boschettaro s.r.l.

Si è, invero, accertato che Francesco Ruberto, imprenditore nel settore edile, all’epoca dei fatti, versando in difficoltà economiche per gravi problemi di liquidità, si vede costretto a cedere l’immobile di proprietà della Immobiliare Patrizia, a lui riferibile, ubicato in Tortona, costituito da un terreno sul quale ha già iniziato ad edificare una casa bifamiliare. Avvia le trattative con Verterame Carmine con il quale intrattiene rapporti lavorativi da oltre vent’anni.

La vicenda, illustrata in dibattito dallo stesso Ruberto è alquanto singolare poiché nell’arco di poche settimane, senza procedere alla sottoscrizione di contratto preliminare, viene stipulato il contratto di compravendita a favore di Boschettaro s.r.l., società indicata

a Ruberto come facente capo a Laudicina Aldo, che lui aveva avuto occasione di incontrare solo tre o quattro volte.

All'atto del rogito viene pagata la somma di centomila euro, con l'impegno della parte acquirente di versare la residua somma di euro centocinquantatremila, pattuita per l'acquisto, entro il 31 luglio 2009, senza, peraltro, che venga prestata alcuna garanzia in ordine al saldo. Laudicina non rispetta gli impegni assunti e Ruberto, spoliatosi del bene immobile a far data dal rogito del 3 aprile 2009 e tutt'oggi ancora in attesa di incassare una somma addirittura eccedente la metà del prezzo pattuito per l'avvenuta cessione, non risulta avere esperito alcuna azione legale al riguardo. Sempre Ruberto ha giustificato detta evenienza, adducendo che aveva deciso di non attivarsi poiché, venuto a sapere che l'immobile era stato poi sottoposto a sequestro penale, sempre a suo dire, ritenne inutile intentare azioni legali (cfr. dep. dibattimentale Ruberto). Se tuttavia si considera che l'inadempimento contrattuale è maturato il 31 luglio 2009 e che l'immobile di cui si discute è stato sottoposto a sequestro nell'ottobre 2010, e quindi alla distanza temporale di oltre un anno, la giustificazione addotta dal testimone si appalesa inverosimile. Che in ogni caso la Boschettaro s.r.l. sia riferibile a Laudicina Aldo è confermato da quest'ultimo nel corso dell'interrogatorio reso nella fase delle indagini e versato in atti. Gli elementi raccolti, fondati anche sull'inequivocabile contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, provano che Verterame Carmine è l'effettivo proprietario dell'immobile nel quale, tra l'altro, avrebbe dovuto trasferirsi unitamente alla sua famiglia. Detta ultima circostanza è stata riferita dallo stesso Ruberto e dall'architetto Enrica Delfino, progettista e direttore dei lavori del fabbricato oggetto di contestazione e all'epoca intestato all'immobiliare Patrizia, società facente capo a Ruberto.

Il professionista, invero, ha spiegato che allorché la costruzione, ancora in fase di ultimazione, era stata ceduta a Boschettaro s.r.l., aveva continuato a seguire la conduzione dei lavori di completamento per evitare "la decadenza" del permesso di costruire e, in quella fase, si era rapportato con i coniugi Verterame e in particolare con "la signora". Né basta. Poiché la realtà delittuosa supera spesso la più sfrenata fantasia, anche l'attività professionale prestata dall'architetto in epoca successiva al rogito era stata comunque retribuita dall'immobiliare Patrizia e quindi da Ruberto (cfr. deposizione Delfino, trascr. ud. del 22 giugno 2012).

L'impresa originaria di cui si era avvalsa l'immobiliare Patrizia era stata poi sostituita con un'impresa edile di conoscenza di Verterame, e i coniugi Verterame avevano, di volta in volta, discusso con l'architetto Delfino le soluzioni abitative di loro gradimento.

Orbene, sin dalle prime conversazioni in ordine temporale in cui Laudicina e Verterame discutono dell'operazione immobiliare che intendono realizzare con Ruberto, si desume

che Verterame è interessato ad acquistare "la casa". Ci si riferisce, in particolare, alla conversazione del 5 marzo 2009 in cui quest'ultimo comunica a Laudicina di avere procurato a Franco una importante commessa e che, dunque, costui cederà "la casa" a titolo di provvigione (*"no, no ci interessano i due appartamenti ...quelle due villette...e pure una cosa che mi sono dimenticato...le vogliamo pure finite...!"* - progr. 2234, perizia Cichello).

Si badi che alcuni giorni prima, segnatamente il 26 febbraio 2009, i due già hanno in animo di realizzare proprio con Ruberto un'operazione societaria di un certo rilievo e in quel caso è Laudicina a pensare in grande e con un certo entusiasmo: *"Che sia un mese, due, tre quello che ci vuole ...si parte con Ruberto s.p.a. lui vedrà di collaborare con noi per fare in modo che comunque...sa che comunque nell'azienda ci manca un milione e mezzo ha detto io tutto quello che ho nell'immobiliare Patrizia lo metto a disposizione anche di mettere ipoteche, di mettere qualsiasi tipo di cosa basta che troviamo i soldi per far funzionare l'azienda..."* (progr. 990 del 26 febbraio 2009, perizia Cichello).

Dal tenore della conversazione si apprende, dunque, che Ruberto ha ormai avviato con Verterame e Laudicina un rapporto di collaborazione perché la sua impresa accusa gravi difficoltà finanziarie, ma vuole proseguire a tutti i costi l'attività; si illude, quindi, che i nuovi potenziali soci in affari siano in grado di apportare linfa vitale alla sua impresa e si rende quindi disponibile ad assecondare i loro piani.

Un copione che si ripete, un "modus operandi" che riecheggia le ambiziose iniziative di Pavone Andrea, qui senz'altro ridimensionate, ma ispirate alla stessa logica e perseguite con pari astuzia e determinazione.

E', in ogni caso, nel corso del dialogo captato sempre fra Laudicina e Verterame il 22 marzo 2009 che si delineano i contorni dell'operazione *in itinere*. Si apprende, invero, che Ruberto è loro debitore e che intendono "prenderci la casa", corrispondendogli soltanto centocinquantamila euro.

Verterame, che ha già assunto informazioni sul prezzo dell'immobile, ipotizza che sarebbe un affare poterla acquistare al prezzo di duecentomila euro, ma Laudicina assicura che troverà il modo per pagarla meno, facendo leva proprio sulla situazione di difficoltà economica in cui versa Ruberto: *"Cà..può darsi che ti chiede anche meno..può darsi praticamente lui oggi ha bisogno di soldi e noi troviamo la soluzione per dargli centocinquanta..glieli diamo, ci intesta la casa e arrivederci! E' finita lì questo tipo di operazione!"*

Ulteriore dimostrazione che soggetto direttamente interessato all'acquisto dell'immobile è Verterame si desume sempre dalla richiamata conversazione laddove il predetto dichiara di avere già concordato col suocero Varca Gaetano Aldo i lavori di ultimazione della casa

per l'importo di circa sessantamila euro di manodopera e di avere, altresì, promesso al cognato di cedergli, in sconto lavori, un'autovettura Tuareg.

In proposito giova rilevare che il maresciallo Benizio Alessandro ha riferito in dibattimento che è stato accertato il successivo passaggio di proprietà del veicolo a favore di Varca Eugenio, fratello di Varca Giuseppina, coniuge di Verterame (progr. 6285, perizia Cichello).

Il giorno successivo, 23 marzo 2009, si apprende con certezza che l'artefice dell'operazione ossia della fittizia intestazione dell'immobile è Laudicina; Carmine, dunque, dovrà spiegare a Ruberto che se anche "la casa" interessa a lui figurerà acquirente una società; sempre Laudicina, più volte nel corso del dialogo, ripete il discorso che Carmine dovrà a sua volta riferire a Ruberto per convincerlo a chiudere in quei termini l'operazione (Verterame: "...quindi a Franco dovrei spiegarglielo così io?.. Laudicina: "eh, sì...cosa gli vuoi dire?...tramite questo nostro amico che ti ho presentato io che è disponibile a farti questa ...questo piacere a te e a me e che lo fa in questa maniera" - progr. 6379, perizia Cichello).

Quello stesso giorno Verterame contatta la moglie per informarla di avere concordato in duecentotrentamila euro il prezzo della casa e l'interlocutrice, piuttosto preoccupata, gli domanda: " ..e come devi fare..ti devono fare il mutuo ?!" La risposta affermativa di Verterame riguardo alla necessità di ricorrere ad un finanziamento sfocia, in ogni caso, nella tranquillante rassicurazione di aver già ha detto a Ruberto che "cinquanta o settantamila euro" glieli darà nel momento in cui "si recheranno dal notaio": il che comprova che l'acquirente dell'immobile è Carmine e che, dietro allo schermo societario della Boschettaro s.r.l., si cela lui quale effettivo proprietario (progr. 6400, perizia Cichello).

Ancora in quel giorno si registra un mutamento nella compagine della menzionata società, poichè viene nominato amministratore unico Antoniu Niculeta, compagna di Laudicina Aldo (cfr. visura camerale in cui risulta l'annotazione di detta evenienza a partire dal 3 aprile 2009).

Nel frattempo, il 30 marzo, Verterame domanda a Laudicina come può risultare il pagamento in banca e quanto si potrà ottenere a titolo di finanziamento, apprendendo dall'interlocutore che "il mutuo" potrebbe coprire anche il costo complessivo dei lavori di ultimazione dell'immobile (progr. 7214, perizia Cichello).

Il 3 aprile, giorno stabilito per il rogito. Ruberto manifesta a Verterame perplessità in ordine all'atto che sono in procinto di stipulare poichè sostiene che, allorquando il notaio si accorgerà che l'amministratore di Boschettaro s.r.l. è stato da poco sostituito, rinvierà il rogito (progr. 8146, perizia Cichello).

Nella conversazione immediatamente successiva, invece, Laudicina rassicurerà Verterame, dicendogli che ha già parlato col notaio e che “ è tutto apposto”. Effettivamente quel giorno, nel pomeriggio, come documentato dal servizio di osservazione in atto, Laudicina Aldo, Antoniu Niculeta, Verterame Carmine e Ruberto Franco, in compagnia di una donna non identificata, si recheranno presso lo studio del notaio Esposito in Tortona e l'immobile sarà ceduto alla Boschettaro s.r.l.

La difesa Laudicina ha prodotto un preliminare di vendita a favore di Varca Giuseppina, coniuge di Verterame Carmine, sottoscritto in data 10 maggio 2009, atto al quale non ha invece fatto seguito alcun rogito a favore della famiglia Verterame. La singolarità della vicenda si riflette poi sulla disciplina contrattuale ivi prevista in cui si stabilisce che Varca Giuseppina, coniuge di Verterame, potrà eseguire eventuali manutenzioni sull'immobile (del quale evidentemente ha il possesso a far data dalla stipula del preliminare) con pagamento della prima delle due rate al 31 dicembre 2010, ossia a distanza di circa un anno e mezzo dal momento in cui ha acquisito la disponibilità del bene e con un singolare trattamento di favore perché non sono concordate forme di pagamento nei confronti del venditore per il godimento già concesso.

Nella scrittura, inoltre, si prevede una clausola di risoluzione del contratto qualora, alla data del 31 ottobre 2010, non intervenga il pagamento della prima rata, senza tuttavia stabilire penali ed eventuali costi per opere eseguite dalla “signora Varca che dichiara sin d'ora di rinunciare all'acquisto e ad eventuali spese sostenute”.

Si trae in ogni caso ulteriore conferma della effettiva disponibilità dell'immobile in capo a Verterame anche dal tenore di conversazioni captate in epoca successiva alla stipulazione del contratto di compravendita del 3 aprile 2009, segnatamente quella in data 22 aprile 2009 in cui Laudicina e Verterame ironizzano sul fatto che il pagamento della “casa” dovrà avvenire scontando i debiti che Ruberto ha contratto con Verterame nell'ambito dell'attività correlata al movimento terra; è, infatti, quest'ultimo a precisare: “ *...sì, sì basta che scontiamo che non tolgo i soldi mi va bene tutto no...*” (progr. 12600, perizia Cichello).

Si desume poi con certezza che la somma di denaro concordata per l'acquisto della casa è stata versata da Verterame, avendo costui senz'altro rimborsato Boschettaro s.r.l., e per essa Laudicina, dall'inequivocabile contenuto del dialogo, già richiamato, registrato a bordo dell'autovettura in uso a Verterame, del 3 marzo 2010. In quel frangente, invero, Verterame riferisce ai compagni di viaggio alcuni disguidi insorti con Laudicina in merito all'acquisto della casa verificatosi circa un anno prima e spiega che il denaro lui lo aveva versato a Laudicina e se poi quest'ultimo aveva fatto confluire detta somma in altra società, la STF, erano semmai problemi suoi (*...poi Aldo dice: Carmine, a me mi hanno*

chiesto i soldi dell'operazione della casa. io ti ho fatto l'operazione, che poi ci aggiustiamo come devi dare, come hai dato. ci aggiustiamo- Aldà, io te li ho dati i soldi...ma io glieli ho dati i soldi...che poi tu glieli vuoi lasciare alla STF sono fatti tuoi eh!).

Nel prosieguo della conversazione Verterame dà conto dell'operazione di fittizia intestazione dell'immobile, spiegando anche le ragioni sottese a quella scelta e correlate al fatto che, essendo lui sospettato di appartenere alla 'ndrangheta e quindi sottoposto a controlli, nel caso in cui non fosse stato dimostrato il pagamento del bene, si poteva presumere che quest'ultimo fosse provento di estorsione.

Verterame riferisce, dunque, che lui avrebbe potuto "intestarsi" l'immobile in qualsiasi momento, ma aveva comunque necessità di reperire una persona estranea con disponibilità economica, posto che il pagamento del bene doveva "risultare".

Spiega pure che, in buona sostanza, il problema si pone anche per gli altri beni soggetti a registrazione quali, ad esempio, l'autovettura (*"...non è il fatto che devo andare a intestarmela, che se lo chiamo domani viene a intestarmela domani ohi Li (Lino), il problema dov'è...i problemi sono due ...guarda come funzionano i problemi: io me la potrei far girare...ci sei?...e mi faccio il mutuo sulla casa ...ci se Li?...la Banca che cosa fa? Gli dà i soldi a lui in mano...ma se io trovassi...ci vorrebbe un estraneo con la pila (i soldi) ...in modo che fai il giro dei soldi, l'importante è il giro dei soldi ...deve pagare ...deve pagare...no, pure la macchina volendo, Li...si deve aggiustare il pagamento ...allora quale è il problema? che se caso mai me la intesto è fatto...che poi cominciano ...magari pensano che sei della 'ndrangheta, ti mettono che sei andato là e lo hai minacciato e ti sei fatto intestare la casa, che non c'è il pagamento" - progr. 4415, del 3 marzo 2010, periza Romito).*

Le vicende relative all'immobile, dettagliatamente ricostruite da Verterame nel racconto esposto con assoluta spontaneità ai compagni di viaggio con i quali si rapporta in modo confidenziale, avvalorano il convincimento in ordine alla fondatezza dell'ipotesi d'accusa, non soltanto con riferimento alla fittizia intestazione dell'immobile a Boschettaro s.r.l., riconducibile a Laudicina, ed alla effettiva titolarità del medesimo in capo a Verterame, ma anche e soprattutto con riferimento ai motivi sottesi all'operazione così congegnata, e segnatamente il deliberato intento di Verterame - ben noto anche a Laudicina che si attiva per realizzare nei termini sopra descritti l'operazione - di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali.

Va, poi, per completezza rilevato che la STF, società cui fa riferimento Verterame nel dialogo sopra riportato, è, a sua volta, indirettamente collegata alla Boschettaro s.r.l., poiché all'epoca dell'acquisto dell'immobile figurano soci di quest'ultima Genius s.r.l. e

Marchi Michele, figlio di Alessandro che compare nell'assetto societario di STF. Detta società non a caso poi risulta destinataria di un'attività ispettiva esplicita dalla Guardia di Finanza di Nizza Monferrato, a seguito della denuncia presentata da Ariata nei confronti di Verterame, Laudicina e Di Giovanni Giuseppe.

Si badi, poi, che attualmente il capitale sociale di Boschettaro s.r.l. è stato aumentato ad un milione di euro e figurano soci Genius s.r.l. per una quota del valore di 440.000 euro, Di Giovanni Alan, fratello di Di Giovanni Giuseppe, classe '76, per una quota di euro 480.000 e per la residua quota di euro 80.000 Antoniu Niculeta. Quest'ultima, peraltro, allorquando il 23 marzo 2009 viene nominata amministratore unico di Boschettaro s.r.l. in vista del rogito, non risulta ancora essere titolare di quote del capitale che all'epoca è di complessivi 270.000 euro. E', altresì, superfluo rilevare che la donna ha sempre dichiarato al fisco redditi esigui (cfr. dep. maresciallo Benizio, trascr. udienza del 24 gennaio 2012). D'altronde la preoccupazione di Verterame circa una sua eventuale sottoposizione ad indagini, in quel periodo, si desume inequivocabilmente dal tenore delle conversazioni intercorse in quei frangenti anche con Laudicina.

Invero, il 16 marzo 2009 vengono eseguite le misure cautelari nell'ambito dell'operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano denominata "Isola", che vede coinvolti Verterame Carmelo, zio di Carmine, e i Paparo, attivi nel settore del movimento terra in Lombardia e con i quali Verterame ha legami di parentela.

Quello stesso giorno Verterame informa Laudicina che - a seguito delle notizie comparse sui giornali riguardanti l'operazione Isola, in cui risulta indagato il padre (Giuseppe, classe 49) ed arrestato lo zio Carmelo (classe '45) - la società "Ligur Trans" non intende più lavorare con loro e che ha, quindi, necessità di cambiare i soci della GAV, partecipata al 99% da VECA Trasporti s.r.l. e per la residua quota dell'1% da Belmonte Piero (progr. 5284 Cichello). Il giorno successivo Verterame ricontatta Laudicina e, nel momento in cui quest'ultimo si appresta a rispondere, intona con fare scherzoso una canzoncina in lingua calabrese, tipica del contesto mafioso, del seguente tenore: " *...e stai attento lo sai quanto ti costa lo sbaglio, regola su regola e misura Alduccio tieni la bocca chiusa... (canta e ride) ...Aldino (Ride)* "

Riferisce poi all'interlocutore di avere già contattato l'avvocato per verificare se pendano procedimenti penali anche nei suoi confronti e fornisce ulteriori dettagli in merito all'operazione Isola, precisando che " *parte da Monza...dal 2004* ". Esprime anche preoccupazione perchè ha avuto notizia che in quell'ambito è stata intercettata una conversazione tra Verterame Carmelo e Marcello Paparo, quello che la sera prima " *hanno fatto vedere in televisione* " e che è " *cugino di sangue* " con la sua famiglia.

Verterame è, altresì, preoccupato poiché il padre gli ha riferito che risulterebbero contatti intrattenuti fra quest'ultimo e lo zio Carmelo e che si parla negli articoli di stampa "di associazione" e quindi "è un bordello, è un casino..." Sembra poi che non figuri Isola Scavi in cui il padre è titolare di fatto, mentre "gli hanno messo un'altra Euro 2000, Lo Russo Trasporti, la Megna non l'hanno messa..." (progr. 5531, perizia Cichello).

I passi successivi del dialogo documentano inequivocabilmente che la GAV e la X File sono entrambe società riconducibili a Verterame e che l'intestazione fittizia delle quote delle medesime non è altro che un espediente, cui ricorre il socio occulto Verterame, per eludere le vigenti disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di cui è anche pienamente consapevole Laudicina, il quale, a fronte dello sfogo dell'amico e dei timori che lo assillano, si rende immediatamente disponibile ad aiutarlo.

Si ritiene di riportare integralmente il passo della conversazione poc'anzi richiamata ai fini di dimostrare come, una volta di più, l'ipotesi d'accusa tragga piena conferma dalla viva voce degli imputati:

"Laudicina: *vabbò..non lo so...vuoi che veniamo su noi..vuoi..cosa dobbiamo fare*"Verterame: *...ma però...siccome loro (inteso gli inquirenti) si fanno i film no Aldù, la mia preoccupazione dove era no Aldo, la mia preoccupazione...siccome la televisione dicono che la 'ndrangheta come cazzo la chiamano loro, si nasconde dietro le grandi società no, per prendere gli appalti e poi dietro ci sono loro no, ho detto non vorrei che questi qua vedono la GAV e X- FILE, che in effetti già hanno chiamato Checcherini ieri no...i Carabinieri di Sesto San Giovanni ...cioè loro montano un qualcosa che poi noi dobbiamo smontare no Aldù...io sono in piedi dalle due di notte Aldù... poi ieri mi sono ritirato alle sette e mezza e mi sono messo sul divano no, che poi Aldù , per me, no, è tutto amplificato per me...perché sono a casa, non voglio farli preoccupare a casa, quindi mi comporto in una determinata maniera, non li voglio far.. e' tutto un casino è...*" Laudicina: " *Va bene dai appena finisce lì mi chiami..*" (progr. 5531, perizia Cichello).

Orbene, nel giugno 2009, dopo l'arresto dei latitanti, si intensifica lo stato di agitazione di Verterame che teme di essere a sua volta arrestato, posto che vi è traccia documentale del suo intervento a loro favore, avendo egli, come si ricorderà, effettuato il pagamento del noleggio dell'autovettura Dacia con l'utilizzo di una carta di credito intestata a Megna Trasporti, società essa pure a lui riconducibile.

Significativa, al riguardo, è la telefonata capatata il 26 giugno 2009 in cui Varca Pasquale contatta Belmonte Antonio e gli spiega che da settimane cerca di mettersi in contatto con Verterame per parlargli, ma senza esito. Aggiunge, poi, di avergli anche inviato una "ambasciata" per il tramite di Parisi alla quale non è stata data risposta e invita Belmonte

a riferire a Verterame che *"non è successo niente e già si sta nascondendo. figuriamoci, pensa se c'è qualche temporale e tempesta"*! (progr. 2959, cfr. altresì dep. maresciallo Benizio).

Nello stesso periodo si registrano diverse altre telefonate tra Verterame ed il cugino Bianco Alessandro, il quale lo informa dell'esistenza di una indagine nei suoi confronti.

Invero, sempre il 26 giugno (progr. 4692, Romito) Bianco contatta Parisi per avvisarlo che a breve spedisce un *"papello immenso di nomi e persone, in cui c'è tutta la nuova lega e c'è pure Rocco (pseudonimo di Verterame Carmine)"*.

Dopo tre minuti Verterame, evidentemente allarmato, contatta il cugino, dicendogli che di lì a poco manderà il padre a "prendere la pianola" e l'interlocutore precisa che si tratta di un "disco" (4693, perizia Romito). Quasi nell'immediatezza Bianco ricontatta il cugino, per informarlo che nel "papello" si trattano "quattrocento discorsi"; Verterame è interessato a sapere se si tratti di "discorsi" che riguardano loro oppure altri e l'interlocutore si limita a riferirgli che riguardano l'anno 2009 (progr. 4704, Romito).

 Nel tardo pomeriggio Bianco riparla con Parisi Fabrizio per comunicargli che quello del negozio (alludendo al padre di Verterame) non è ancora andato a prendere "il disco" (progr. 4736, perizia Marangoni) e richiama verso sera Verterame per informarlo che il padre non si è presentato. Verterame interessato ad avere altre notizie in merito all'indagine domanda se Bianco abbia avuto modo di vedere "la fisarmonica" e costui gli risponde testualmente che si tratta di "un bordello" e aggiunge, alludendo proprio a Verterame: *"C'è Rocco...e...che suona...tu che parli con altri, diciamo, al telefono...poi ci sono tutte le fotografie, ma è una cosa bellissima, eh...tu devi vedere...questo che me l'ha dato è un figlio di puttana...a quando a quando che non me la voleva dare...la fisarmonica"* (progr. 1271 del 26 giugno 2009, ore 20.02, perizia Marangoni).

Altro significativo contatto, che documenta la situazione di allerta in cui è piombata tutta la famiglia, è la telefonata che Verterame Carmine riceve dal padre, il quale gli domanda se sia di fatto "già latitante" precisando di avere appreso ciò al bar del paese (progr. 26357, perizia Romito).

Parimenti indicativa del timore di Verterame che il suo arresto sia imminente è la conversazione captata, a bordo dell'autovettura a lui uso, allorquando riferisce al figlio Giuseppe di avere ricevuto numerose chiamate telefoniche da parte del cugino Bianco Alessandro alle quali non ha inteso rispondere e spiega al giovane che, in quel momento, non può avere contatti con nessuno ed in particolare con gli "Isoliani" (progr. 1503, perizia Marangoni). Nondimeno ancor prima, il 9 giugno 2009, e quindi nell'immediatezza dell'arresto di Lentini e Morelli, anche Varca Pasquale si attiva per acquisire informazioni in merito ad eventuali procedimenti a loro carico. In sua presenza,

infatti, il figlio Luigi telefona ai familiari a Isola di Capo Rizzuto, invitandoli a contattare tale "Baffo" al fine di conoscere se loro figurino o meno in "una lista" (progr. 1172, perizia Marangoni).

Si è anche appurato che, a differenza di quanto avviene con riferimento agli altri sodali appartenenti al locale, per i quali si è registrata una frequentazione pressochè quotidiana del maneggio di Erba, risultano, con riguardo a Verterame, presenze sporadiche nella suddetta località. In assenza di servizi di osservazione che documentino dette circostanze, si può comunque affermare con certezza che l'imputato, nel periodo in cui le utenze cellulari a lui in uso sono state intercettate, segnatamente dal 19 febbraio 2009 al 25 gennaio 2010, si è recato ad Erba nei giorni 20 febbraio 2009, 3 e 17 marzo 2009, 19 maggio 2009, 4 giugno 2009 e la notte fra il 2 ed il 3 agosto 2009. In quei giorni, infatti, le utenze cellulari a lui in uso hanno interessato le celle di Erba e della sua presenza in loco si fa menzione anche nelle conversazioni registrate in quei giorni. Il maresciallo Gaziano, cui il Tribunale ha demandato i suddetti accertamenti, ha spiegato, all'udienza del 10 febbraio 2012, che, con precipuo riguardo alla presenza del 20 febbraio 2009, giorno immediatamente successivo all'inizio dell'attività di captazione telefonica, le utenze in uso a Verterame vengono servite dalla cella di via XXV aprile, distante dal maneggio circa 800 metri, in un arco temporale compreso fra le ore 16.22 e le ore 20.43. Nell'occasione a Verterame si accompagna anche Parisi Fabrizio che effettua alcune chiamate avvalendosi dell'apparecchio cellulare di Verterame. Dette utenze sono, altresì, servite dalle ore 11.33 alle ore 12.20 dalle celle di Erba di via XXV aprile e di piazza Rufo, distante dal maneggio 990 metri.

Il 17 marzo 2009, giorno successivo alla esecuzione delle misure cautelari dell'operazione "Isola" di cui si è detto, le tre utenze in uso a Verterame sono servite dalle celle sopra menzionate e da quella di via della Libertà, distante dal maneggio 120 metri.

Quel giorno, invero, mentre Verterame effettua una chiamata diretta a Pasquale Varca, in attesa di risposta, rivolgendosi ad una persona che è con lui, comunica: " *Ora devo andare ad Erba*" e successivamente si accorda con Varca per un incontro (progr. 5531 - 5613; cfr. deposizione Gaziano, trascr. udienza del 26 gennaio 2012, pagina 23).

Il giorno seguente Verterame riceve la telefonata del cugino Giuseppe che gli parla dell'esecuzione delle ordinanze cautelari relative al procedimento Isola e lo invita a raggiungerlo in Calabria (progr. 6100 del 20 marzo 2009).

Al rientro dal viaggio ivi effettuato, Verterame riceve la chiamata di Demeco Pasquale che lo convoca per il sabato successivo a mezzogiorno a Erba (progr. 476 del 1° aprile 2009, cfr. deposizione maresciallo Gaziano).

Nel corso di altra chiamata Verterame informa Demeco che non potrà presenziare e costui anticipa l'incontro alla sera precedente ossia al 3 aprile 2009 (progr. 7727); ad esso, tuttavia, non presenzierà deliberatamente posto che proprio il 3 aprile 2009 si registra una conversazione durante la quale Verterame raccomanda a Parisi che se lo dovessero chiamare da Como dovrà riferire che lui ha problemi, che è tutti i giorni in caserma perché gli stanno controllando "tutte le aziende" e suggerisce all'interlocutore di rinviare l'incontro, stabilendo che poi ci andranno insieme (progr. 8146, Marangoni).

Come spiegato dal maresciallo Gaziano, Verterame, intenzionato a non presenziare all'incontro, si era inventato una scusa, posto che in quel momento le società a lui riconducibili non erano oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza o di altre Forze di Polizia e che, inoltre, quello stesso giorno si era recato insieme a Laudicina e ad Antoniu Nuculeta presso il notaio di Tortona ove era stato stipulato l'atto di compravendita dell'immobile intestato fittiziamente a Boschettaro s.r.l..

Si è poi appurato che le utenze in uso a Verterame sono state servite dalle celle di via XXV aprile e di piazza Rufo in Erba anche il 19 maggio 2009.

Il 4 giugno 2009, l'utenza Vodafone impegna alle ore 22.25 la cella di via XXV aprile; si tratta, come si ricorderà, del giorno antecedente alla presa in consegna da parte di Verterame dei due latitanti.

Il predetto, invero, era stato, in quel frangente, convocato d'urgenza da Varca Pasquale.

Si è, infine, accertata una sua presenza a distanza di diversi mesi, dalle ore 20.08 del 2 agosto a "mezzanotte e 39" del 3 agosto 2009, occasione in cui l'utenza telefonica in uso a Verterame ha interessato la cella di via XXV aprile.

Ciò posto, è evidente che gli sporadici incontri di Verterame a Erba, soprattutto dopo l'esecuzione delle misure cautelari dell'operazione Isola e, a maggior ragione, dopo la cattura dei latitanti presi in consegna, per la successiva destinazione a Podenzana da Verterame, sono da correlare essenzialmente alle comprensibili ragioni di cautela che hanno condizionato l'agire dell'imputato in quei mesi (si tratta, in altre parole, di evenienze del tutto inidonee ad insinuare dubbi circa l'effettiva appartenenza di Verterame al locale di Erba.)

Anzi, a ben vedere, la circostanza che Varca si lamenti del fatto che Verterame si è reso irreperibile persino nei suoi confronti, ritenendo eccessive le contromisure adottate dal medesimo, appare semmai dimostrativa dello stretto legame esistente tra i due, e tra Verterame ed il locale di cui Varca stesso dichiara di essere "il responsabile".

Del resto, si è visto che quando si tratta di attivarsi e di esporsi a pericolo nel superiore interesse dell'ndrangheta, Verterame immediatamente accorre e offre piena disponibilità.

La vicenda dei latitanti è emblematica al riguardo.

Altrettanto indicativo della grande affidabilità di cui gode Verterame è un altro episodio verificatosi nel periodo in cui era *in itinere* l'operazione di importazione del cospicuo carico di cocaina poi trafugato da esponenti della cosca Pesce di Rosarno. Ci si riferisce, in particolare, ad un incontro avvenuto il 10 ottobre 2009 alle ore 14.30 all'uscita di Arluno (MI) fra Verterame e Varca, appena rientrato dalla Calabria, al quale avrebbe dovuto partecipare Rocco Zangrà, accompagnato in loco da Michele Oppedisano.

Invero, Varca avendo appreso che Zangrà non potrà raggiungere Arluno ed essendo anch'egli impossibilitato a recarsi a Tortona ove Zangrà si renderebbe disponibile ad incontrarlo, decide di inviare Oppedisano Michele (classe '69) nella cittadina piemontese all'appuntamento stabilito con Zangrà, mentre lui raggiungerà Verterame. Varca ripartirà poi la sera stessa nuovamente alla volta della Calabria insieme a Petrocca e a Como Edmond (progr. 8515, 8526, 8529, 8531, 8536 perizia Marangoni, nonché dep. capitano Fanelli, trascr. udienza del 19 gennaio 2012).

Orbene, nonostante non si sappia con certezza quali siano state le effettive ragioni di quei contatti organizzati con urgenza da Varca nelle poche ore in cui si era trattenuto a Milano per poi fare rientro in Calabria, è, tuttavia, verosimile ritenere che fossero collegate all'operazione relativa all'importazione di sostanze stupefacenti che Varca stava concludendo proprio in quel periodo. E ciò, a maggior ragione, se si considera che Zangrà era la persona già incontrata il 31 agosto 2009 da Varca e Petrocca, dopo la riunione tenutasi a Rosarno.

In ogni caso, non v'è dubbio che si sia trattato di una questione importante, della quale non si poteva discutere al telefono, e il fatto che Varca avesse deciso di incontrarsi in tutta fretta con Verterame e di coinvolgere, contestualmente e su altro fronte, Oppedisano, classe '69 significa che, in quel momento, Varca stava operando anche nell'interesse del suo gruppo di cui evidentemente Verterame faceva parte a pieno titolo.

Neppure la circostanza che Verterame non partecipi all'incontro tenutosi nel gennaio 2009 in contrada Ricciolio presso Peppe Pelle, insieme a Varca ed ai fratelli Oppedisano, appare idonea ad insinuare dubbi in ordine all'appartenza del medesimo al locale di Erba. Come si ricorderà, infatti, è dal tenore delle telefonate registrate nei frangenti immediatamente precedenti l'incontro che è possibile evincere la chiave lettura di quella assenza e una indiretta ulteriore conferma del suo inserimento nel gruppo.

Invero, allorquando Oppedisano Michele, classe '69 si pone il problema di avvisare Verterame dell'incontro organizzato da Pelle, è Varca che deliberatamente gli impone di soprassedere "per ora", avendo egli il sospetto che avesse qualche intralazzo con Ietto, esponente della opposta fazione.

E di ciò si ha riscontro sia dal tenore della conversazione, già richiamata, in cui Ietto, in anteprima rispetto all'ingresso ufficiale di Strangio in Perego, informa Verterame della disponibilità di questa nuova "chiave che vale centomila dollari", sia anche dagli esiti di un servizio di osservazione in ordine al quale ha riferito, all'udienza del 26 gennaio 2012, il maresciallo Gaziano) predisposto il 4 febbraio 2009. Quel giorno, invero, intorno alle ore 10.40, all'uscita autostradale di Alessandria Est venivano notati Verterame e Ietto scendere dalle rispettive autovetture e visionare documenti che avevano dispiegato sul cofano di una di esse, verosimilmente relativi ad un affare di comune interesse.

Sono poi emersi i confidenziali rapporti intercorsi fra Verterame e la famiglia di altro sodale appartenente al locale di Erba, Michele Oppedisano (classe '69).

Quest'ultimo, invero, il 14 agosto 2009 invita Verterame che, in quel frangente si trova in Calabria, ad un incontro conviviale ("una mangiata") a Rosarno al quale parteciperà anche Michele Oppedisano (classe '70) e l'interlocutore accetta, proponendo di estendere l'invito a zio Micu ossia Oppedisano Domenico, che di lì a poco sarà nominato capo crimine (progr. 693, perizia Cichello).

Si è poi accertata l'esistenza del peculiare legame che avvince Verterame a Parisi Fabrizio, anch'egli senz'altro affiliato al Locale di Erba.

Al riguardo, decisivo rilievo assumono le conversazioni sulle quali già si è avuto modo di soffermarsi per l'efficacia probatoria da esse esplicita pure in ordine alla affiliazione di Verterame, anche se di quest'ultimo non si conoscono doti e cariche. E' certo, in ogni caso, che, allorquando "sotto la cautela" di Verterame Parisi Fabrizio, in via del tutto eccezionale per un "uomo milanese", era stato fatto "picciotto" ovvero "uomo della 'ndrangheta calabrese", entrambi appartenevano al locale di Varese e sono poi confluiti in altro locale il cui nome sfugge al trascrittore della conversazione, ma che, alla luce dei plurimi e convergenti elementi acquisiti sin qui illustrati, è da individuarsi, all'epoca delle indagini, proprio nel locale di Erba (progr. 3654 del 9 settembre 2009 e progr. 3725 del 31 gennaio 2010, perizia Baldo). Ulteriore conferma del fatto che Parisi era stato "portato avanti" da Verterame si trae inequivocabilmente dal tenore della conversazione (già richiamata perché rilevante anche sotto altri profili) del 3 marzo 2010 in cui Verterame, alla presenza di tale Lino (Liniceddu), rivolgendosi con toni scherzosi a Parisi, esclama: "...sei un uomo di merda però...io vorrei sapere come cazzo ti ho fatto uomo a te io..." (progr. 4400, perizia Baldo). La risposta alla retorica domanda che Verterame pone a se stesso si rinviene proprio dalla ricostruzione dei rapporti intercorsi con Parisi e di cui si ha contezza precipuamente dal contenuto delle conversazioni intercettate. Da esse si evince, in particolare, che quest'ultimo gode di assoluta fiducia da parte di Verterame ed è il suo *alter ego*. Parisi funge, anzitutto, da prestanome di Verterame

Carmine in Isola Scavi, ditta individuale che ha operato nel settore del movimento terra in stretti rapporti di collaborazione con la Perego. I vari dipendenti del settore amministrativo delle società facenti capo alla famiglia Perego hanno tutti concordemente dichiarato che Verterame operava mediante Isola Scavi e MTT, entrambe a lui riferibili.

In merito alla effettiva titolarità in capo a Verterame di Isola Scavi va, in particolare, segnalata la conversazione captata tra Ivano Perego e Pavone in cui il primo domanda che cosa stia "combinando Barone" con "Isola Scavi" e aggiunge che costui "voleva il numero di Isola Scavi di Carmine, quella gente lì.."

Spiega anche che si tratta di "quelle fatture fatture vecchie" e manifesta preoccupazione per le note modalità con cui gli interessati sono soliti risolvere, anche in ambito lavorativo, i contrasti: "...ma deve stare attento perché questi vengono su e te lo fanno fuori..." (progr. 984, perizia Vazorni- Fiscella).

Si è, invero, appreso dal curatore del fallimento Perego Strade s.r.l., dottor Puccio, che detta società aveva effettuato pagamenti a favore di Isola Scavi nel periodo compreso fra l'anno 2006 ed il 2008 per complessivi euro 1.557.000, a saldo di prestazioni tutte oggetto di fatturazione. Isola Scavi, pertanto, figurava all'epoca tra i principali fornitori di Perego Strade s.r.l.; e' stata inoltre rinvenuta una fattura dell'importo di euro 265.000 emessa nel 2007 da quest'ultima nei confronti di Isola Scavi - dichiarata fallita l'anno successivo - in ordine alla quale, tuttavia, non è stata reperita documentazione relativa alle prestazioni effettuate.

Parimenti dimostrativa della riconducibilità a Verterame di Isola Scavi è l'attribuzione della facoltà ad operare sui conti della medesima non solo a favore di Parisi Fabrizio, ma anche a favore di Varca Giuseppina, coniuge di Verterame, e di Di Giovanni Giuseppe, a sua volta, titolare di MTT, società anch'essa di fatto riconducibile a Verterame. Non si può, infine, trascurare che Verterame, pur figurando quale mero lavoratore dipendente di Isola Scavi, aveva in uso un'autovettura Tuareg di grossa cilindrata intestata alla ditta. Ed infine, a coronamento e suggello del mosaico sinora rilevato risulta che già al momento della costituzione, nell'ottobre 2003, Isola Scavi è priva del suo amministratore e socio unico, Parisi Fabrizio, detenuto per violazione della legge sugli stupefacenti dal 9 settembre 2003 al 17 gennaio 2004. Il che sta a confermare, semmai ve ne fosse bisogno, che l'effettivo gestore della società era Verterame.

Altrettanto indicativa della posizione subordinata rivestita da Parisi nei confronti di Verterame è la circostanza che, dopo il fallimento di Isola Scavi nell'anno 2008, il primo sia stato assunto in qualità di lavoratore dipendente in GAV Logistica s.r.l., società ancora una volta riferibile a Verterame come in seguito dettagliatamente si dirà.

Si badi poi che Parisi aveva in uso un'autovettura BMW Z3 intestata a XFILE s.r.l., società di cui Verterame Carmine è socio occulto e amministratore di fatto per le ragioni che si esporranno trattando del reato a lui ascritto *al capo E*).

E' poi dimostrativa del fattivo e sostanziale rapporto che stringe Parisi non solo a Verterame, ma finanche a Varca, la conversazione in cui il primo, interloquendo con Strangio Salvatore, si presenta congiuntamente a nome di Verterame Carmine e Varca Pasquale, a rimarcare proprio la sua appartenenza al gruppo che all'epoca ancora vanta interessi e prerogative in seno alla Perego (progr. 6346 del 9 luglio 2009, perizia Marangoni).

E' sempre Parisi che, in assenza di Carmine, si attiva non appena viene a conoscenza da Laudicina che per la prima volta un assegno rilasciato dalla Perego dell'importo di euro 20.000 è tornato insoluto e concorda un incontro con Strangio per trovare immediata soluzione al problema (progr. 6227 perizia Romito, 6346 e 6347, perizia Marangoni).

Si ricorderà che è ancora Parisi a ricevere, per primo, da Di Giovanni Giuseppe la notizia che "Ariata è tornato" e sempre lui, venuto a sapere che Ariata si è pure costituito e quindi c'è il rischio che si scopra il sistema delle fatturazioni fittizie che è stato avviato ed al quale evidentemente anche Parisi è interessato, manifesta preoccupazione per i "cinquantamila euro" che "si devono prendere" da Ariata (" *E cosa facciamo...come possiamo prenderci i soldi nostri*": progr. 4103 e 4114, perizia Romito).

E' anche Parisi a preoccuparsi di aiutare Verterame ad acquisire informazioni sulle eventuali indagini in corso, tant'è che domanda a Bianco Alessandro: " *ma tu quel disco che mi devi...di mio figlio per la cosa l'hai visto tu...quel disco? ..mandami quello*" (progr. 4736 perizia Baldo).

Si ricorderà, altresì, che ad un certo momento, Verterame, temendo di essere arrestato, si rende irreperibile e affida la proprie utenze cellulari a Parisi che funge da tramite nei confronti di tutti coloro che chiedono di parlare con Verterame (cfr. dep. capitano Fanelli già richiamata).

Si apprende anche dal tenore della conversazione già citata del 24 giugno 2009 (progr. 2959, perizia Cichello) che Varca, avendo necessità di contattare Verterame, si premura di inviargli una ambasciata per il tramite di Parisi.

Quest'ultimo, come si è visto, non è direttamente coinvolto nella vicenda che interessa i latitanti Lentini e Morelli. Tuttavia, per comprendere appieno il ruolo e l'importanza di Parisi in seno al sodalizio, è opportuno ricordare che quando Varca, appena rientrato in Italia insieme ai latitanti, necessita dell'aiuto di Verterame per il loro trasferimento, non riuscendo a contattare quest'ultimo, telefona in ditta. Risponde il ragioniere Soana al quale Varca manifesta l'urgenza di parlare con Carmine o con Fabrizio Parisi,

apprendendo da Soana che in quel momento "*Fabrizio non c'è*" (progr. 1046, perizia Romito). Soltanto dopo un paio d'ore Varca riuscirà a rintracciare Carmine per convocarlo presso di lui. E' la conversazione in cui in sottofondo si sente fischiettare Lentini (progr. 1082, perizia Cichello).

Del resto, sempre nel corso della conversazione, in più occasioni richiamata, nella quale Verterame ripercorrerà l'avventura vissuta con i latitanti, facendo anche riferimento alla superficialità ed alla totale assenza di cautele adottate da Paolo Lentini, Parisi si abbandonerà ad una considerazione che appare senz'altro dimostrativa della sua intraneità all'organizzazione ed alla conoscenza del "personaggio Lentini", laddove, quasi a giustificare il comportamento disinvolto assunto dal medesimo nell'immediatezza dell'arresto, afferma: "*Sì, ma secondo me Paolo sai perché..ha voluto fare perché c'era il figlio. cioè hai capito? Dice mio figlio è dentro e io sono fuori?*".

Parisi dimostra anche di avere contezza degli sviluppi della vicenda nei minimi dettagli, ipotizzando che i Carabinieri erano arrivati sulle tracce dei due latitanti localizzando i telefoni cellulari che essi custodivano nei borsoni "*...Paolo, hanno sbagliato per il telefono... gli ha dato il segnale il telefono dov'erano.... loro non sapevano neanche dov'erano loro..... sono andati al borsone, perche' dentro il borsone avevano i telefoni..... gli ha dato il segnale il telefono*" (progr. 4400, perizia Baldo).

Si è, infine, accertato che **Parisi Fabrizio**, come numerosi altri affiliati, ha avuto all'epoca dei fatti la disponibilità di un'arma. Al riguardo va richiamata la conversazione del 25 giugno 2009 (progr. 1246, perizia Baldo) sulla quale si fonda la contestazione al medesimo elevata al **capo 33**). Invero, l'imputato, mentre si trova a bordo dell'autovettura in uso a Verterame Carmine insieme a Belmonte Antonio e al proprio figlioletto, dopo aver liberamente e imprudentemente scherzato, pur alla presenza di quest'ultimo, sull'eventualità di un fermo da parte dei Carabinieri, spiega che Belmonte ha visto la pistola che gli era stata regalata da Fiore ("*a me Fiore, personale me l'ha regalata...ma tu ha visto quella lì*") e descrive dettagliatamente il modello ("*modello 81 è, un modello leggero...*"), la sorprendente potenzialità e precisione dell'arma ("*...e non sbagliava mai...toglievo il caricatore ne mettevo un altro tu-tu-tu-tu*") ed infine il luogo in cui la stessa gli era stata consegnata, unitamente ai proiettili ("*li dietro al bordo ...mi ha dato anche le capsule*"- progr. 1246, perizia Baldo).

Superfluo osservare che quelle affermazioni del tutto spontanee e alquanto dettagliate rivolte ad un interlocutore che risulta avere, a sua volta, constatato il possesso dell'arma da parte di Parisi rappresentano una confessione stragiudiziale idonea ad integrare, a carico di quest'ultimo, gli elementi costitutivi dei reati di porto e detenzione di arma comune da sparo, segnatamente di una pistola Beretta, modello 81, calibro 7,65 x 17 mm

Browning, ascrittigli al **capo 33**.

Ad opposte conclusioni si deve, invece, pervenire con riguardo alla contestazione riguardante il porto e la detenzione di arma comune da sparo contestata a **Verterame Carmine** al **capo 47**.

L'imputazione si fonda sul tenore della conversazione intercettata sempre a bordo dell'autovettura in uso a quest'ultimo il 10 giugno 2009, allorquando l'imputato si trova in compagnia di Belmonte Antonio, suo fidato ed inseparabile autista.

Anzitutto, va rilevato che il contenuto del dialogo nei termini trascritti dal perito Baldo non consente di stabilire con certezza che i due viaggiatori stiano parlando di un'arma e che, tanto meno, in quel frangente uno di essi stia maneggiando una pistola.

Si ritiene in ogni caso di riportare il passo della conversazione cui ci si riferisce:

<Antonio: Questa è la mia

Carmine: E la mia dov'è?

Antonio: E questa è la mia

Carmine: Non l'hai presa?... non l'hai presa?

Antonio: Che bella che è... (pp.inc.)

Carmine: Questa qua è quella iacciata? Devo prendere qualche botta così

Antonio: No, vai piano piano

Carmine: Devo prendere qualche botta e adesso (pp.inc.)

Si sentono dei rumori e la chiusura forse di una cerniera lampo

Voci basse disturbate (progr. 880, perizia Baldo)>

Anche la riudizione della conversazione da parte del Collegio non ha consentito di fare chiarezza al riguardo. Non è dato neppure distinguere i fastidiosi rumori che si percepiscono in sottofondo che il perito attribuisce, ad esempio, alla "chiusura di una cerniera lampo"; in ogni caso, non sembra si possano collegare i medesimi alla presenza di un oggetto eventualmente in possesso di uno dei dialoganti in quel frangente. S'impone, pertanto, l'assoluzione di **Verterame Carmine** dal reato a lui ascritto al **capo 47**) per insussistenza del fatto.

Orbene, sulla base dei plurimi e convergenti elementi di inequivocabile valenza probatoria sin qui illustrati non sembra si possa dubitare della affiliazione di **Verterame Carmine** e di **Parisi Fabrizio** all'organizzazione criminale oggetto di contestazione in qualità di appartenenti al locale di Erba (**capo 1**).

Quanto a Verterame Carmine, l'accertata operatività del medesimo in terra Lombarda, nell'ambito dei rapporti intrattenuti sin dall'anno 2006 con l'azienda Perego, consentirebbe di per se sola di superare l'obiezione difensiva secondo la quale le società a lui riferibili avevano sede in provincia di Alessandria ed egli risiedeva con la sua famiglia

a Borgomanero. Senza contare che, anche nell'ambito del presente processo, si è accertato che, in virtù del criterio della cosiddetta omogeneità territoriale, l'appartenenza a un locale non è ancorata al domicilio o al luogo di nascita dell'affiliato, ma alla comune provenienza dallo stesso paese di origine in Calabria.

Quanto a Parisi Fabrizio, della sua affiliazione alla 'ndrangheta e della eccezionalità di tale evento per "un uomo milanese" lo apprendiamo dalla sua stessa voce e dalla voce di coloro (Verterame Carmine e Belmonte Antonio) che, al pari di lui, erano accreditati in quell'ambiente, essendo membri di quella grande "famiglia".

Prima di dare conto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio in ordine alle accuse mosse a Laudicina Aldo Paolo ai capi 82) ed F) e a Idaspe Graziano al capo 82), nonché in ordine agli ulteriori reati contestati a Verterame ai capi F) e 82) in concorso, fra gli altri, anche con i suddetti imputati, appare opportuno completare la disamina degli elementi sui quali si fonda la imputazione elevata a carico di **Verterame Carmine sub capo E)**.

Si ipotizza, invero, che il predetto, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, abbia intestato fittiziamente l'intero capitale sociale di VE.CA. Trasporti s.r.l. a Varca Giuseppina e a Di Giovanni Giuseppe; di G.S.M. Global Service Management a Ve.Ca. Trasporti s.r.l.; di GAV Logistica s.r.l. a VE.CA. Trasporti s.r.l. e a Belmonte Antonio Francesco e, infine, di X FILE Transport s.r.l. a Pichierri Benedicte e a Franchi Riccardo.

Orbene, già è emerso che Verterame negli anni 2006/ 2007 aveva esplicitato attività nel settore del movimento terra, avvalendosi della ditta individuale Isola Scavi intestata a Parisi Fabrizio e della MTT s.r.l. intestata a Di Giovanni Giuseppe, entrambe, di fatto, riconducibili all'imputato per le ragioni già esplicitate supra. Verterame nel corso dell'esame dibattimentale ha, tra l'altro, dichiarato di avere costituito, il 22 giugno 2007, dopo il fallimento di Isola Scavi, VE.CA. Trasporti s.r.l., società immobiliare detenuta per il 99% delle quote da Varca Giuseppina, sua coniuge, e per la residua quota da Di Giovanni Giuseppe. Secondo quanto precisato dall'imputato si tratta in buona sostanza di una "scatola vuota" che detiene (dal 14 febbraio 2008) l'intero capitale sociale di GSM s.r.l. (l'acronimo si riferisce alle tre figlie di Verterame, Giusi, Serena e Margherita), nonché, a far data dal 18 marzo 2009, il 99% delle quote di GAV Logistica s.r.l., posseduta per la residua quota dell'1% da Belmonte Antonio Francesco.

E', dunque, l'imputato ad ammettere che le tre società sono a lui riferibili e afferma che l'intestazione familiare è giustificata dall'esigenza di assicurare un futuro ai figli.

In proposito è sufficiente osservare che l'intestazione di beni e/o quote societarie a familiari non esclude l'ulteriore fine di sottrarre detti beni a eventuali misure ablative. Nel

caso in esame è l'imputato stesso ad esplicitare con assoluta chiarezza nelle diverse conversazioni già richiamate la necessità di ricorrere allo schermo delle intestazioni fittizie per coloro che siano sospettati di appartenere alla 'ndrangheta e ciò proprio al fine di evitare che, poi, gli inquirenti vedendo "la Gav o la X File" si facciano "i film", posto che in televisione si parla di infiltrazione della 'ndrangheta nel mondo imprenditoriale.

Si ricorderà, in proposito, la conversazione intercorsa con Laudicina il giorno immediatamente successivo all'esecuzione delle misure cautelari scaturite dall'operazione Isola. Già si è detto che, durante quella telefonata, Verterame non esita a confidare a Laudicina le forti preoccupazioni e lo stato d'ansia che ha ingenerato in lui l'operazione appena scattata e gli comunica che si sta recando dall'avvocato per verificare se risultino indagini a suo carico (progr. 5531, perizia Cichello).

Si badi che Verterame stesso menziona la X FILE s.r.l. come società a lui riconducibile sicchè nessun credito può attribuirsi alle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell'esame dibattimentale in cui ha risolutamente negato di essere l'effettivo titolare della suddetta società (costituita il 14 novembre 2006).

I soci, invero, sono soggetti originari di Massa, mentre, non a caso, l'amministratore unico è Belmonte Pietro, fratello di Antonio, a sua volta amministratore unico di GAV Logistica s.r.l.

La sede della società è presso lo studio Boggi per il quale opera Laudicina e, oltre all'autovettura in uso a Parisi di cui si è detto, anche altra autovettura nella disponibilità di Verterame era intestata a XFILE s.r.l.

Verterame ha insistito nell'affermare di essersi limitato a dare una mano all'amministratore Belmonte Antonio che, a suo dire, era giovane e inesperto; risulta, tuttavia, una telefonata in cui Verterame chiede a Soana Piergino, ragioniere alle dipendenze di Gav Logistica s.r.l., di computargli il totale dei bonifici di X File s.r.l. e l'interlocutore nulla obietta, quasi non fosse un incumbente a lui spettante.

Atteggiamento, quest'ultimo, che ben si concilia anche col fatto che la richiesta in tal senso avanzata da Verterame è stata formulata nel suo esclusivo interesse, e non certo di una società riferibile a terzi estranei al suo ambito operativo (progr. 2705 del 10 marzo 2009, perizia Cichello).

Depone, altresì, inequivocabilmente nel senso della sostanziale riferibilità di detta società a Verterame la conversazione registrata il 19 marzo 2009 in cui quest'ultimo invita Belmonte Antonio ad andare a prelevarlo presso l'officina, da "Gaspare", e l'interlocutore domanda se si tratti dell'officina in cui hanno "mandato il camion di Varca". Belmonte, ottenuta conferma, sollecita Verterame, dicendogli: "...sei Megna, prenditelo tu", ma Verterame precisa: "Carmine, no Megna" e successivamente si qualifica come "Xfile"

(progr. 5972 del 19 marzo 2009, perizia Cichello).

L'imputato con riferimento a dette affermazioni ha fornito una giustificazione del tutto risibile, affermando che in quella officina non conoscevano "il ragazzo" (cioè, Belmonte Pietro), quindi quando si recava là diceva che "le auto" erano sue (di Verterame).

Ulteriore conferma del fatto che è Verterame a gestire "la cassa" della società si trae dal contenuto del dialogo del 23 marzo 2009 in cui Di Giovanni Giuseppe chiede a Verterame un "blocchetto di assegni XFILE" e quest'ultimo afferma che li avrà presi Gino (il già menzionato ragioniere Piergino Soana dipendente GAV) e che provvederà a farglieli recapitare la sera (progr. 6374 del 23 marzo 2009, perizia Cichello). Il giorno immediatamente successivo sarà Gino a domandare a Verterame: "*ai dipendenti vecchi diciamo XFILE, tipo Costello, gli devo versare "700 euro o lo stipendio pieno?"*" (progr. 6601, perizia Cichello).

Nel corso di altro passaggio del dialogo Verterame, che è l'effettivo dominus della società, impartisce precise direttive sulle modalità di retribuzione di Costello e degli altri dipendenti XFILE ai quali dovranno essere computati esclusivamente "i giorni di lavoro" effettuati e Soana lo informa che la sua gestione è oggetto di critica da parte degli operai poiché ha stabilito di lasciare "*a casa quelli della Megna e non quelli della XFILE*". A ciò si aggiunga che, nell'ambito di altra pregressa conversazione, sempre Soana aveva domandato a Verterame se fosse o meno da rinnovare il contratto scadente il 5 marzo 2009 dell'unico operaio che figurava assunto con XFILE, ottenendo dall'interlocutore risposta negativa (progr. 972 del 26 febbraio 2009, perizia Marangoni).

Con tutta evidenza Verterame, nel momento in cui, come si è visto, avverte concretamente il pericolo di essere sottoposto ad indagine, decide, per evidenti ragioni di cautela, di operare in via prioritaria con uno strumento societario in cui figurano quali intestatari formali o amministratori di diritto soggetti terzi estranei al suo entourage.

La medesima conversazione sopra richiamata assume rilievo anche ai fini delle condotte oggetto di contestazione al capo F) di cui già si è ampiamente detto e sulle quali anche si tornerà per le considerazioni conclusive in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati.

Verterame, invero, nell'ambito della predetta telefonata si informa da quale conto corrente potrebbe "staccare" un assegno dell'importo di centomila euro da versare a Ruberto: "*Dunque noi dovremo fare come Megna o come XFILE...dove ci sono un po' di soldi Gi?*" e l'interlocutore gli consiglia di operare con XFILE perché "*è lì*" che "*ci sono un po' di soldi*" (progr. 6601, perizia Cichello).

Ciò posto, alla luce delle descritte oggettive risultanze, è compiutamente provato che Varca Giuseppina, coniuge di Verterame, e Di Giovanni Giuseppe abbiano assunto la

veste di prestanome di Verterame Carmine in relazione a VECA Trasporti s.r.l. e, di riflesso, in relazione a G.S.M. Global Service Management s.r.l. interamente posseduta da Veca Trasporti s.r.l., nonché in relazione a GAV Logistica s.r.l., limitatamente alla quota maggioritaria del 99% di capitale anch'essa posseduta da VECA trasporti s.r.l.

E' altresì dimostrata la veste di prestanome di Verterame Carmine assunta da Belmonte Antonio Francesco in relazione alla residua esigua quota dell'1% del capitale sociale di GAV Logistica s.r.l., nonché la veste di prestanome dell'imputato assunta da Pichierri Benedicte e da Franchi Ricardo in relazione a XFILE Transport s.r.l. (contestazione elevata al solo **Verterame Carmine sub capo E**).

E', inoltre, evidente che l'attribuzione fittizia ad altri delle quote di capitale delle menzionate società, idonea a creare un'apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità dei beni in parola difformi dalla realtà, era finalizzata alla elusione da parte dell'imputato delle misure di prevenzione patrimoniale.

Sotto il profilo del dolo specifico, richiesto per l'integrazione del reato di cui all'articolo 12 quinquies decreto legge n. 306 del 1992, è sufficiente richiamare il tenore delle conversazioni già ampiamente descritte.

Ci si riferisce, ad esempio, a quella in cui Verterame rende partecipe Laudicina Aldo della propria preoccupazione per l'operazione Isola culminata nell'arresto di soggetti legati alla sua famiglia ed esplicita il timore che gli inquirenti possano focalizzare l'attenzione proprio sulle società da lui utilizzate per esplicitare l'attività imprenditoriale e in cui già si avvale di prestanomi; oppure, altresì, alla conversazione in cui Verterame, discutendo con Parisi e Liniceddu (tale Lino) della intestazione dell'immobile acquisito da Ruberto e formalmente intestato a Boschettaro s.r.l., manifesta la necessità di individuare un meccanismo che gli consenta di attribuire una parvenza di liceità all'operazione, in vista di una eventuale intestazione a sé medesimo del bene, senza esporsi a provvedimenti giudiziari ablativi.

Va, inoltre, per completezza osservato che il reato ipotizzato può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, e persino prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio (cfr. Cass. sez.I, 2 marzo 2004, Ciarlante ed altro; Cass. Sez.II, 24 novembre 2011, P. e altro).

Già si è detto che la scelta dell'imputato di attribuire formalmente al coniuge Varca Giuseppina il capitale sociale di Veca Trasporti s.r.l., Gav Logistica s.r.l. e GSM Transport Management s.r.l., e quindi di mantenere nell'alveo familiare la formale intestazione di detti cespiti, dettata, a suo dire, esclusivamente dall'esigenza di assicurare un futuro ai figli, non è comunque idonea ad escludere l'intento chiaramente elusivo, in

vista delle probabili misure di prevenzione patrimoniali (cfr. in termini Cass., sez. V, 23 novembre 2011, Carriago ed altri).

Ricorre, altresì, la circostanza aggravante contestata dell'aver commesso i fatti al fine di agevolare l'associazione mafiosa. E' pur vero che il delitto di cui si discute attiene al trasferimento fraudolento di valori con connotazioni squisitamente economiche corrispondenti all'immediato interesse degli effettivi titolari dei beni ad eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione.

Si è, tuttavia, accertato che, nel caso di specie, al di là di questo interesse, l'imputato ha inteso fornire, in modo integrativo e complementare rispetto alla condotta tutelata dalla fattispecie di cui all'articolo 12 quinquies citato, ausilio in favore delle risorse personali o materiali dell'organizzazione stessa, funzionali al conseguimento delle sue finalità criminali (cfr. Cass., sez. V del 23 novembre 2011, Carriago ed altri).

Non v'è dubbio, infatti, che Verterame Carmine si sia avvalso delle società di cui si discute anche per consentire all'organizzazione criminale di appartenenza di attuare il piano di infiltrazione nel mondo imprenditoriale lombardo, mediante l'acquisizione del controllo e della gestione delle relative attività economiche.

Quanto alla imputazione ascritta a **Verterame Carmine** e a **Laudicina Aldo Paolo al capo F)** in cui si contesta ai predetti di avere in concorso fra loro intestato fittiziamente a Boschettaro s.r.l. il bene immobile ubicato in Tortona, particelle n. 67624 - 67625, al fine di consentire a Verterame Carmine di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ci si riporta a quanto già esposto trattando della vicenda di cui è stato protagonista l'imprenditore Franco Ruberto.

In quella sede, infatti, si è avuto modo di illustrare i plurimi elementi che hanno indotto il Collegio a ritenere che effettivo beneficiario della cessione dell'immobile sia Verterame Carmine che ne ha avuto sin da subito la piena disponibilità, provvedendo anche ad effettuare interventi di ultimazione della costruzione ivi ubicata. Con tutta evidenza, per le ragioni già esposte trattando del reato sub **capo F)**, la descritta operazione immobiliare era finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di ciò ha avuto piena consapevolezza anche Laudicina Aldo Paolo.

Egli, invero, in qualità di professionista di fiducia di Verterame si è attivato nel reperire la società cui è stato fittiziamente intestato l'immobile all'atto della cessione da parte di Ruberto e a predisporre la documentazione utile per la stipulazione dell'atto. Come si ricorderà è lo stesso Verterame a rivelare, dopo qualche tempo, a Parisi e a Liniceddu, di avere poi rimborsato Laudicina della somma da lui versata per conto di Boschettaro s.r.l. al momento dell'acquisto.

Del resto, Laudicina è persona assai vicina a Verterame e la vicenda Ariata è, altresì,

dimostrativa di una piena condivisione da parte del primo dell'illecito *modus operandi* del secondo. Laudicina di volta in volta si ingegna per offrire a Verterame il supporto tecnico e professionale necessario a perseguire gli obiettivi che quest'ultimo si prefigura. Si apprende, ad esempio, il 26 febbraio 2009 che Verterame si rivolge allo studio Bagalà per conoscere la "capacità finanziaria" di Gav Logistica s.r.l. che ha acquistato da poco tempo e in cui intende "trasferire dei mezzi" (progr. 984, perizia Cichello). Nell'immediatezza contatta Laudicina per discutere con lui i termini dell'operazione, ottenendo dal medesimo piena disponibilità (progr. 990, perizia Cichello). Ma vi è di più, Laudicina non farà venire meno il suo aiuto neppure allorquando si tratterà di collaborare con Verterame in un'impresa alquanto rischiosa, del tutto avulsa dall'ambito professionale in cui opera, e che si è accertato essere l'attività di supporto, finanche economico, dal medesimo assicurata ai latitanti Morelli e Lentini (cfr. contestazione oggetto del **capo 82**.)

Prima, tuttavia, di passare alle considerazioni conclusive in merito alla imputazione elevata al capo 82) a Verterame Carmine, Laudicina Aldo Paolo e Idaspe Graziano, in concorso tra loro e con altri soggetti nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, necessitano alcune precisazioni con riferimento agli illeciti poc'anzi trattati di cui ai **capitoli E) ed F)**.

Anzitutto, si deve escludere la sussistenza dell'aggravante, contestata in relazione al reato di cui al **capo F)**, dell'aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio mafioso poiché non v'è dubbio che l'immobile era stato acquisito da Verterame per poi abitarlo unitamente al suo nucleo familiare.

Si ricorderà, infatti, che l'architetto, cui era stata affidata la direzione dei lavori di ultimazione della costruzione acquistata "al grezzo", aveva concordato col coniuge di Verterame gli interventi da effettuare, funzionali alla destinazione ad uso di abitazione della famiglia dell'imputato. E', dunque, evidente che, con il trasferimento fraudolento del bene, Verterame non ha inteso agevolare il sodalizio mafioso di appartenenza nel conseguimento delle sue finalità criminali.

Ritiene, infine, il Collegio che sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'articolo 12 sexies decreto legge n. 306 del 1992 alla confisca dei beni sequestrati all'imputato, non avendo Verterame Carmine giustificato la provenienza di detti beni o utilità e risultando il predetto avere avuto la disponibilità dei medesimi, per interposta persona giuridica, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Al riguardo è sufficiente richiamare gli esiti degli accertamenti patrimoniali effettuati nei confronti dell'imputato in ordine ai quali ha riferito, all'udienza dibattimentale del 20

gennaio 2012, il maresciallo Benizio. Si è, invero, appurato che l'imputato a partire dall'anno 2002 ha sempre dichiarato redditi esigui.

In quell'anno, infatti, risultava dipendente della ditta individuale dell'omonimo cugino Verterame Carmine (classe '71) e dichiarava un reddito di complessivi euro 2.376. L'imputato non risulta, inoltre, avere presentato dichiarazioni dei redditi negli anni 2003-2004. Nel 2005, in qualità di lavoratore dipendente di Isola Scavi ha dichiarato un reddito di euro 7.921.

Nel 2006, sempre nella suddetta qualità, ha dichiarato un reddito di euro 11.051. Nelle successive annualità 2007-2008 non risulta aver presentato qualsivoglia dichiarazione, mentre nel 2009, in qualità di dipendente di Gav Logistica s.r.l., ha dichiarato un reddito complessivo di euro 1.329.

Verterame non figura neppure quale intestatario di beni immobili o mobili registrati. L'autovettura Volkswagen Tuareg, 5000 di cilindrata, a lui in uso e sottoposta ad intercettazione, era intestata, come già si è precisato, a XFILE s.r.l. Neppure risulta che Varca Giuseppina, coniuge dell'imputato, sia titolare di beni immobili o mobili registrati. Orbene se si considera che il prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile fittiziamente intestato a Boschettaro s.r.l. è di complessivi euro 253.000,00 emerge *ictu oculi* che detto valore è del tutto sproporzionato all'effettiva capacità economica dell'imputato risultante dagli accertamenti fiscali di cui si è detto. Superfluo è rilevare che l'imputato non ha neppure assolto l'onere di dimostrare la lecita provenienza della somma di denaro versata per l'acquisto dell'immobile, somma che, come risulta dalle dichiarazioni del medesimo intercettate a bordo dell'autovettura a lui uso in data 3 marzo 2010, era stata anticipata da Laudicina e poi a quest'ultimo integralmente rimborsata dallo stesso Verterame.

Quanto, infine, al delitto di favoreggiamento dei latitanti Lentini e Morelli (capo 82) non sussistono dubbi in ordine al concreto, decisivo e consapevole contributo offerto dal suddetto imputato nell'attività intesa al trasferimento dei latitanti a Podenzana al fine del successivo espatrio in Tunisia. Sul punto ci si riporta a quanto già ampiamente illustrato nelle pagine che precedono. E' opportuno, tuttavia, soltanto rimarcare l'allarme che il sopravvenuto arresto dei latitanti aveva suscitato in Verterame il quale aveva provveduto a pagare con la carta di credito intestata a Megna Trasporti, società a lui direttamente riconducibile, il noleggio dell'autovettura Dacia poi utilizzata da Lentini. A fronte delle suddette inequivocabili risultanze, risibile appare l'insistenza dell'imputato nel protestare la sua mancata conoscenza delle persone a cui favore si era prodigato, e, precipuamente del loro stato di latitanza.

Al riguardo è sufficiente richiamare per l'ennesima volta la conversazione del 3 marzo

2010 in cui Verterame ripercorre insieme ai compagni di viaggio tutti i momenti trascorsi insieme ai latitanti durante la giornata culminata nel loro arresto e in cui racconta in dettaglio le esatte parole da lui rivolte a "Pistola" (alias Paolo Lentini) e a "Totarello" (Morelli Antonio) entrambi appellati, già in allora, con soprannomi ad indicare l'esistenza con i medesimi di pregressi e consolidati rapporti di familiarità e confidenza.

Si pensi ancora che proprio durante la telefonata intercorsa fra Varca e Verterame per concordare l'incontro a Lainate che si sarebbe verificato di lì a poco, Lentini, all'evidente fine di farsi riconoscere da Verterame, si mette a fischiare, ricorrendo ad un mezzo di comunicazione del tutto personale e peculiare e che soltanto un interlocutore amico avrebbe potuto comprendere. L'assunto difensivo è poi palesemente smentito dall'utilizzo, anche con Laudicina, di termini sempre diversi per indicare i latitanti talora appellati "i nonni" talaltra "i ragionieri".

Quanto a Laudicina Aldo Paolo, gli elementi raccolti e dei quali - per la stretta correlazione, il ricorrente intreccio e la duplice rafforzata efficacia probatoria, si è dato contezza trattando unitariamente la posizione del predetto con quella di Verterame - dimostrano inequivocabilmente che l'imputato ha fornito un apporto significativo e consapevole nella realizzazione dell'attività delittuosa ipotizzata.

E', infatti, Laudicina che si attiva per prenotare il noleggio dell'autovettura ed è Laudicina che, su richiesta di Verterame, procurerà mille euro in denaro contante destinati ad assicurare un aiuto economico ai latitanti. Proprio con riferimento a detta circostanza l'assunto difensivo, secondo il quale l'imputato non avrebbe mai incontrato *de visu* i due e, tanto meno, avrebbe consegnato loro il denaro, trova palese smentita proprio nel racconto, più volte citato, di Verterame il quale descrive, quasi plasticamente, il momento della materiale consegna della somma di denaro dall'imputato ai latitanti: "gli ho detto Alduccio che questi fanno i gelati, dammi mille euro, che sono senza soldi ...ha preso mille euro e glieli ha dati...".

Si consideri, inoltre, che Paolo Lentini era stato effettivamente trovato in possesso della somma in denaro contante di circa 2700 euro. E' poi verosimile ritenere che Laudicina fosse anche a conoscenza del fatto che si trattava di esponenti di spicco della cosca egemone a Isola di Capo Rizzuto, poiché, come si si è accertato, "Aldo" o "Alduccio" risulta addentro alle dinamiche in cui opera Verterame, è persona che gode di assoluta fiducia da parte di quest'ultimo ed è non solo conosciuto, ma tenuto in considerazione, dai membri del sodalizio.

Si ricorderà che in lui Varca ed Oppedisano avevano individuato l'amministratore deputato a sostituire Pavone. Il fatto poi che del suo intervento a favore dei latitanti parli addirittura La Face Rinaldo che, conversando con Lentini Vincenzo, lo indica come

"l'amico di Lerici", induce finanche a ritenere che del successivo coinvolgimento di Laudicina nelle operazioni di trasferimento di Lentini e Morelli sia stato preventivamente informato Varca. E' infatti verosimile che Verterame, la sera stessa in cui insieme a Varca aveva pianificato l'ulteriore tappa del viaggio dei latitanti, avesse richiesto ed ottenuto dal predetto, *deus ex machina* dell'intera operazione, l'assenso in ordine al delicato compito da affidare all'amico "Alduccio".

Non si può, infine, trascurare, sotto il profilo della sussistenza in capo a Laudicina dell'elemento soggettivo necessario all'integrazione del reato di favoreggiamento ipotizzato, che, dopo l'intervento dei Carabinieri culminato nell'arresto dei latitanti, Idaspe avvisa Laudicina di quanto accaduto e quest'ultimo avverte Verterame, contattandolo, tuttavia, prudentemente sul telefono del coniuge. Successivamente Laudicina parte in direzione del Nord Italia e si incontra ad un autogrill nei pressi dell'uscita autostradale di Santhià con lo stesso Carmine accompagnato da Belmonte Piero. Come è dato evincere dal tenore delle conversazioni delle ore 00.02 ed ore 00.10 del 6 giugno 2009 (progr. 21246 e 706), Verterame in quel momento è già informato dell'"incidente" e ne dà immediata notizia a Petrocca.

Laudicina nel pomeriggio del 6 giugno 2009 si incontrerà nuovamente allo svincolo di Briandate con Belmonte, *factotum* di Verterame, evidentemente per aggiornamenti.

Ciò posto, risultano compiutamente integrati, anche nei confronti di Laudicina Aldo Paolo i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ascrittogli al **capo 82**).

E', altresì, ravvisabile la sussistenza della circostanza aggravante contestata di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991. Invero, con la condotta accertata, Verterame e Laudicina hanno favorito la latitanza di Lentini e Morelli, ricercati perché facenti parte, come elementi di assoluto spicco, della cosca Arena.

E' pur vero che, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro con sentenza dell'8 agosto 2011, ha assolto Morelli Antonio dai reati a lui ascritti, ma la Corte ha, in ogni caso, confermato l'appartenenza al sodalizio criminale con ruolo apicale di Paolo Lentini, condannando il predetto alla pena di anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ribadito dalla Corte di legittimità nella pronuncia resa nel presente procedimento sul ricorso presentato da Laudicina avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, "*l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ricorre quando l'attività dell'agente si svolge in favore delle risorse personali o materiali della organizzazione stessa. agevolandone, quindi, in tutto o anche solo in parte, l'attività o il suo mantenimento funzionale; di conseguenza, l'aver favorito la latitanza di elementi di assoluto spicco della cosca mafiosa Arena, non può*

che integrare i requisiti della suddetta aggravante, proprio perché, avendo contribuito alla preservazione del vertice, quell'attività finì per favorire l'intera associazione criminale" (Cass. sez. II del 26 maggio 2011, n. 26589, Laudicina).

A ben vedere, alla luce degli elementi complessivamente emersi a carico di Laudicina Aldo Paolo, e quindi non solo con riferimento agli illeciti al medesimo ascritti e per i quali si è accertata la sua colpevolezza, ma anche, ad esempio, alla stregua del ruolo dal medesimo assunto nella vicenda Ariata più sopra illustrata ed alle modalità con cui ha svolto l'attività di consulenza professionale a favore di Verterame e delle società per le quali quest'ultimo si è avvalso di prestanomi, è finanche lecito domandarsi se la condotta accertata non si configuri come esplicitazione di attività omogenee agli scopi del sodalizio criminale di cui si discute e apprezzabili come un concreto, volontario e causale contributo all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio medesimo. In altre parole, proprio perché si tratta di soggetto che non appare stabilmente inserito nella struttura criminale, la sostanziale disponibilità dal medesimo manifestata ad avvalersi delle proprie competenze tecniche, e non solo, per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale sembra assumere la connotazione di una condotta concorsuale esterna all'associazione mafiosa.

Per completezza, ad ulteriore conferma della piena consapevolezza da parte di Laudicina del contesto in cui agisce e si determina insieme a Verterame ed al suo entourage, va richiamata la conversazione del 5 marzo 2009, afferente la visita effettuata da quest'ultimo insieme a Ruberto presso la CMC, "la più grossa cooperativa della Lombardia" (così la definisce Verterame), per trattare l'acquisizione di una importante commessa.

Si tratta di un dialogo in cui Verterame riferisce a Laudicina degli esiti dell'incontro e gli spiega, in particolare, che una donna, presente alla discussione, ad un certo momento avrebbe riferito "di un ribasso della madonna" offerto da Perego in ordine ai lavori oggetto della trattativa e avrebbe anche aggiunto che era disposta a pagare "qualche euro in più", ma "aveva paura" ad affidare la commessa a Perego.

Verterame, compiaciuto, prosegue nel racconto e tiene a precisare a Laudicina che, a quel punto, Ruberto aveva esordito, dicendo che lì tra loro c'era "qualcuno" che, lungi dal farsi intimidire da Perego, "fa paura" a Perego; riferisce inoltre che i presenti ("sia 'sta ragazza che l'ingegnere"), avendo inteso a chi facesse riferimento, si erano subito rivolti verso di lui (Verterame) e gli avevano domandato di quale paese fosse originario. Verterame racconta a Laudicina di avere cercato di sdrammatizzare ("poi sai che io la butto alla cogliona, no?"), rispondendo di rimando: "E io...capitale d'Italia...di Isola Capo Rizzuto! (ridono)" e alla ovvia obiezione, sollevata dagli interlocutori, che "capitale

d'Italia è Roma" aveva ancora insistito scherzosamente, dicendo: "...sì ma a giorni facciamo il mio paese capitale...". Verterame conclude il racconto, ribadendo a Laudicina che tutto si era risolto allegramente nei seguenti termini: " e poi l'abbiamo buttato alla cogliona e mi dice ma tu chi sei? Risponde Franco e gli dice: "...il mio collaboratore (ridono e scherzano) ...hoi Aldù...." (Progr. 2234, perizia Cichello). Il dialogo, quindi, prosegue: i due interlocutori iniziano a discutere dei rapporti con Ariata e, in un significativo passaggio della conversazione, nel riferire i termini del colloquio intercorso con quest'ultimo, Verterame sintetizza efficacemente il decisivo concreto ruolo assunto da Laudicina in quella vicenda: "gli ho detto Ari (Ariata) domani mi vedo con Aldo eh gli ho detto no...il discorso che avevo accennato a te glielo accenno pure ad Aldo ...non da farlo subito oggi.. ...anzi sarebbe bene già a maggio, giugno a farlo no? Gli ho detto io, tu che dici? E veramente se lo facciamo lì come dici tu andiamo bene così, già siamo d'accordo che tamponiamo così...gli ho detto ce lo deve dire sempre il capo a noi...noi le nostre idee le dobbiamo... gli ho detto Ari poi tu devi fare l'intelligente...gli ho detto eh come...tu le idee le devi filtrare ad Aldo poi è preoccupazione di Aldo come le deve sviluppare (Aldo ride)".

In buona sostanza, dalle parole di Verterame apprendiamo con certezza che Laudicina non solo è a conoscenza delle dinamiche sottese ai rapporti che intercorrono fra il primo e gli altri imprenditori del settore, ma offre pure a Verterame, consapevolmente, con le proprie competenze tecniche e non, la possibilità di continuare ad operare secondo quella logica.

Quanto, infine, ad **Idaspe Graziano** al quale è stata elevata la sola imputazione di cui al **capo 82)**, relativa al reato di favoreggiamento dei latitanti Lentini e Morelli, il Collegio ritiene che non sia compiutamente provato che il predetto fosse consapevole dello stato di latitanza dei due soggetti ai quali aveva offerto ospitalità.

Si è, invero, appurato che la prenotazione della stanza presso il B&B Il Falco da lui gestito unitamente alla sua famiglia era stata effettuata da Verterame, ma non si ha contezza del tenore della telefonata intercorsa fra i due nell'occasione. Si può, tuttavia, con certezza affermare che Idaspe è stato contattato in orario antecedente alle 8.11 del 5 giugno 2009, poiché a quell'ora Verterame telefona a Petrocca per informarlo che per la visita a La Spezia "con i nonni" ha prenotato ed è "tutto a posto". Nel corso della medesima telefonata Verterame chiede anche all'interlocutore di anticipare l'incontro ad Alessandria con "i nonni" perché un soggetto non identificato, poi risultato essere Idaspe, deve partecipare al funerale del proprio nonno. Effettivamente quel giorno, a seguito del decesso del familiare di Idaspe, si era svolta la cerimonia funebre.

Successivamente, quello stesso, giorno si registrano altre due telefonate tra Idaspe e Verterame. In quella delle ore 11.46, Verterame chiede indicazioni stradali per

raggiungere la struttura alberghiera e ottiene conferma che la stanza a disposizione è la numero 5; nella successiva conversazione, delle ore 22.01, Verterame domanda a Idaspe se i due abbiano "mangiato"; l'interlocutore risponde che è "tutto a posto" e precisa di avere lasciato loro il proprio numero di telefono per qualsiasi evenienza. Verterame soddisfatto lo elogia, esclamando: "sei un grande!".

Come si ricorderà, l'intervento delle Forze dell'Ordine è avvenuto intorno alle ore 22.30 presso il ristorante "I Cento", struttura anch'essa gestita dalla famiglia Idaspe e piuttosto distante rispetto al Bed & Breakfast Il Falco.

Nel corso della perquisizione successivamente effettuata dai militari presso la struttura alberghiera ove in quel frangente si trova il padre di Idaspe, Leandro, si reperiscono in un sottoscala due "borsoni", risultati contenere gli effetti personali ed i telefoni cellulari dei latitanti.

Anche all'esito dell'escussione dibattimentale dei genitori e della sorella di Idaspe, non è stato possibile stabilire chi fosse presente presso il Bed & Breakfast Il Falco al momento dell'arrivo dei latitanti, poiché tutti, imputato compreso, hanno negato di essersi incontrati in quel frangente con i medesimi; Idaspe Graziano, durante l'interrogatorio reso nella fase delle indagini e del quale è stato versato in atti il relativo verbale, ha spiegato che nel pomeriggio la famiglia aveva partecipato alla cerimonia funebre e lui si era accordato per lasciare sotto lo zerbino, all'ingresso della struttura, le chiavi della camera n. 5 occupata dai latitanti.

Quanto ai borsoni rinvenuti nel sottoscala, Idaspe Leandro, padre dell'imputato, ha spiegato che, quando era tornato al Bed & Breakfast, aveva notato i borsoni e panni sporchi appoggiati sui tavoli, aveva domandato ad un ospite presente nel soggiorno se fossero stati i suoi e, ottenuta risposta negativa, aveva collocato i panni all'interno dei borsoni. Aveva poi riposto questi ultimi lungo un marciapiede adiacente alla casa e non in un sottoscala. In ogni caso, sempre a dire del testimone, si era trattato di un luogo facilmente accessibile, a dimostrazione del fatto che non sarebbe stata affatto sua intenzione nascondere gli effetti personali dei due ospiti.

Leandro Idaspe ha poi dichiarato di non rammentare di aver ricevuto una telefonata da parte della figlia Marianna quella sera. Quest'ultima, che era di turno di servizio al ristorante al momento dell'intervento dei Carabinieri, ha, invece, ammesso di aver chiamato il padre per avvertirlo che Carabinieri "in borghese" si erano presentati *in loco*, ma non ne ha spiegato le ragioni, ed ha aggiunto che, in seguito, quando era tornata nella sala del ristorante aveva riscontrato che i due ospiti erano stati "portati via" dai militari.

Si è anche appurato che presso la struttura alberghiera non erano state registrate le presenze dei due latitanti, entrambi risultati muniti di documenti d'identità contraffatti. Al

riguardo gli Idaspe hanno asserito che all'epoca, per quel tipo di struttura recettiva, non era previsto per legge l'obbligo di registrazione e che essi non erano comunque soliti assolvere a detto incombente.

E', infine, emerso che Idaspe Graziano aveva conosciuto, tramite l'amico Laudicina, Verterame; Laudicina ha dichiarato di avere lui stesso avvisato Verterame dell'intervento dei Carabinieri, pressochè nell'immediatezza del fatto, essendo stato a sua volta informato da Idaspe al riguardo, intorno alle ore 23.00. Né Idaspe né i testimoni dedotti dalla difesa del predetto hanno fatto, tuttavia, menzione della descritta circostanza.

Ciò posto, non v'è dubbio che il tenore delle dichiarazioni rese da Idaspe Graziano e dai suoi familiari desti qualche perplessità sia con riferimento al momento dell'arrivo dei latitanti presso la struttura alberghiera, sia con riguardo alla collocazione dei borsoni appartenenti ai latitanti nel sottoscala.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che, alla luce dei dati complessivamente raccolti e in particolare del contenuto delle conversazioni in cui figura quale interlocutore Idaspe Graziano, non si possa con certezza evincere la consapevolezza del medesimo in merito allo stato di ricercati dalle Forze dell'Ordine di Morelli e Lentini.

A ben vedere, ai fini di assicurare la clandestinità ai predetti, peraltro muniti di documenti contraffatti, non si sarebbe reso necessario informare Idaspe Graziano in merito alla loro condizione di latitanti; inoltre, le attenzioni che l'imputato risulta aver riservato agli ospiti ben potevano giustificarsi col fatto che Verterame avesse chiesto di riservare loro un trattamento di particolare riguardo, essendo suoi amici.

In merito all'obbligo di registrazione delle presenze presso la struttura ricettiva, peraltro effettivamente imposto dall'articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, dal contenuto della telefonata captata alle ore 19.13 del 6 giugno 2009 (progr. 4502, perizia Romito) sembra evincersi che gli Idaspe non fossero a conoscenza della disciplina vigente in materia e che, in ogni caso, i predetti non effettuassero di regola alcuna registrazione degli ospiti. E', infatti, Idaspe Graziano a riferire a Laudicina che il maresciallo dei Carabinieri che aveva poi convocato la sorella in caserma aveva suggerito alla medesima: *"la prossima volta quando viene qualcuno fatevi dare i documenti perché i Bed & Breakfast sono soggetti a essere frequentati da questa gente ..."* e prosegue spiegando a Laudicina: *"...perché non c'è l'obbligo di chiedere i documenti, hai capito?"*.

Il fatto poi che, nel corso della medesima telefonata, Idaspe non manifesti disappunto nei confronti di Laudicina per quanto accaduto, ma si limiti a riferire che è dispiaciuto di ciò per la sorella e soprattutto per la madre, non appare decisivo di per se solo, in assenza di altri elementi di inequivocabile valenza probatoria, per ritenere integrato a carico dell'imputato l'elemento soggettivo del reato ipotizzato.

Anzi, avvalora il dubbio sulla sussistenza del presupposto soggettivo anche la conversazione che è opportuno qui, ancora una volta, richiamare del 3 marzo 2010 in cui Verterame a bordo della propria autovettura, transitando nei pressi di Aulla e facendo evidentemente riferimento a Idaspe Graziano, racconta ai compagni di viaggio: *"...sono dovuto venire qua a chiedere scusa a quel ragazzo ...c'è stata una guerra, trenta carabinieri, elicotteri, è successo un bordello..."* (progr. 4400, perizia Baldo).

In buona sostanza, non si può escludere che Verterame si fosse sentito in dovere di manifestare le proprie scuse a Idaspe perché lo aveva ingannato, celando al medesimo che gli ospiti da lui accolti erano dei fuorilegge, ricercati dalle Forze dell'Ordine.

Consegue, pertanto, l'assoluzione di **Idaspe Graziano** dal reato a lui ascritto al **capo 82**, non essendovi prova sufficiente che il predetto abbia commesso il fatto.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the left side of the page. The signature is cursive and appears to be the name 'Idaspe'.

**“IL RESPONSABILE DEL LOCALE ... SONO IO. RISPONDO ALLA LOMBARDIA,
RISPONDO ALLA PROVINCIA...”**

(I locali di Canzo, di Limbiate, di Solaro, di Bresso)

Alla riunione del 31 ottobre 2009, presso il Circolo intitolato a Falcone e Borsellino, a Paderno Dugnano, sono rappresentati anche i locali di Limbiate, nella persona di Lamarmore Antonino, di Solaro, nella persona di Ficara Giovanni e di Canzo, nelle persone di Vona Luigi e Furci Giuseppe.

E' inutile evidenziare che se i soggetti sopra menzionati sono stati ammessi a partecipare al summit in cui è stato eletto il nuovo responsabile della Lombardia, ciò è avvenuto in quanto capi o autorevoli membri dei locali facenti parte dell'associazione di cui oggi si tratta.

Quindi già la sola presenza alla riunione sancisce l'esistenza dei locali, la loro operatività, la formale appartenenza alla struttura 'ndranghetistica lombarda.

Appare dunque sufficiente illustrare brevemente le caratteristiche dei locali di Limbiate, di Solaro e di Canzo quali emergono dai colloqui captati, posto che, tra l'altro, non si contano loro adepti tra gli imputati di questo processo.

Mandalari e Panetta parlano del locale di **Canzo** nella conversazione intercorsa il 29 febbraio 2008 (perizia Manfredi); commentano che vi sono problemi per il locale di Erba a causa forse dell'ostilità di Mico Oppedisano *“che non vuole che si faceva socio del locale il nipote”*. Rocco Ascone aveva smentito un qualunque interesse di Oppedisano in proposito ed aveva aggiunto che i problemi erano interni: *“hanno problemi, problemi tra loro perché dice che hanno aperto questo locale di Canzo prima (...) e questi qua non sono andati neanche là per fare il locale, praticamente si sono allontanati”*.

Il capo del locale di Canzo è Luigi Vona, il quale, come il maresciallo Randazzo ha sottolineato, all'epoca delle indagini del procedimento noto come “I Fiori della notte di san Vito”, era stato trovato in possesso di manoscritti che riportavano riti di affiliazione alla 'ndrangheta (ciò risulta anche dalla motivazione della sentenza emessa dal tribunale di Milano in data 21 ottobre 1997, in atti).

Si parla di nuovo dei problemi che attengono ai rapporti tra i due locali, concernenti la delimitazione della zone territoriali riservate alle rispettive giurisdizioni, nelle quali affermare la propria esclusiva supremazia, nella conversazione intercettata il 9 novembre 2009 presso il maneggio di Erba (progr 8791 perizia Cichello). Varca



sostiene di avere detto chiaro e tondo a Luigi Vona, soprannominato Tre Cozze “Tre Cozze vediamo cosa possiamo fare se no... Gli ho detto: tu non ti regoli in quale mezzina devi stare? Praticamente cioè dietro il lago...” alludendo al lago di Segrino, che separa nettamente il comune di Erba da quelli di Canzo ed Asso (cfr. deposizione maresciallo Randazzo all’udienza del 24 gennaio 2012).

Tuttavia, forse proprio perché confinanti, i due locali sono in stretto collegamento tra loro e sarà proprio Luigi Vona a precipitarsi al maneggio di Erba la mattina dopo l’incontro di Paderno Dugnano, al quale Varca non ha presenziato, all’evidente scopo di riferirgli gli esiti della riunione e le decisioni adottate.

Antonio Belnome nel corso del suo esame all’udienza del 22 marzo 2012 ha dichiarato che Nino Lamarmore rappresentava il locale di **Limbiate** (“A Limbiate c’è Nino Lamarmore”).

Questi gli era stato presentato al Giardino degli Ulivi da Rocco Cristello, a seguito di una vicenda che atteneva alla punizione, inflitta, senza informarlo preventivamente, ad un soggetto che aveva mancato di rispetto alla moglie di suo zio Cosimo Squillacioti (la vicenda è già stata illustrata trattando della posizione di tale imputato). Rocco gli aveva parlato di Nino Lamarmore come di un amico. Anche i Gallace lo ritenevano tale; infatti Gianni, fratello di Antonino Lamarmore, era molto legato soprattutto a Cosimo Gallace. Nino, per un certo periodo di tempo, aveva assiduamente frequentato Rocco Stagno ed era considerato per questa ragione “su una lama di coltello”, ma Bruno Gallace, fratello di Vincenzo, aveva raccomandato al collaboratore di portargli comunque rispetto, proprio in quanto fratello di Gianni.

Piscioneri, in data 22 ottobre 2008 (progr 2140 perizia Pedone) passando da Limbiate dice a Fiore Gentile che, dovendo fare nella zona “un lavoretto”, deve chiedere prima il permesso al responsabile; alla domanda del suo interlocutore, che gli chiede di chi si tratti, risponde accennando a compare Gianni “che sta uscendo”; ne specifica il cognome “Lamarmore” e commenta che ha fatto venticinque anni di galera.

Ciò corrisponde al vero. Giovanni Lamarmora, fratello di Antonino, è stato condannato sia per il delitto di omicidio, sia per quello di associazione a delinquere di stampo mafioso.

In particolare dalla motivazione della sentenza di condanna per tale ultimo reato, emessa il 21 febbraio 2002 dalla Corte di Appello di Milano (prodotta dal Pubblico Ministero), risulta che Giovanni era alla guida del locale di Limbiate; tale locale era stato costituito negli anni 1982-1983 per volontà di Romeo Domenico, che ne era stato il primo capo. Il locale di Limbiate aveva aderito dal 1987, così come il locale di Lumezzane,

all'organizzazione di Mazzaferro "che si poneva al vertice di un gruppo di locali lombardi che non volevano più presentare il locale a Pòlsi e che proclamavano la loro indipendenza in termini organizzativi, non essendo in discussione la comune matrice" (cfr la motivazione della sentenza citata). Entrambi i locali si erano poi distaccati dal clan Mazzaferro ed erano tornati sotto l'egida di Pòlsi, pur continuando ad operare nella 'ndrangheta in Lombardia con altri referenti non identificati. Giovanni Lamarmore, proprio per queste ragioni, è stato condannato sia per la partecipazione al clan Mazzaferro, sia, nel periodo successivo, per la sua affiliazione all'autonoma consorzeria di Limbiate.

E' dunque evidente che Antonino Lamarmore, durante la lunga detenzione del fratello (condannato alla pena dell'ergastolo) lo ha sostituito nella guida del locale; questa sua qualità di capo del locale di Limbiate emerge chiaramente dalla conversazione intercorsa con Mandalari il 27 agosto 2008 (progr. 896, perizia Bellantone). I due commentano un grossolano errore in cui è incorso Scriva Biagio, che ha consegnato a Lamarmore un invito ad un matrimonio diretto a Ficara. Dice in proposito Lamarmore, riferendosi a Scriva "ma tu non puoi dire che gliela mandi a Giovanni Ficara che è intestata a me!" e Mandalari aggiunge "ma non sai neanche che Ficara non fa parte di Limbiate?".


E' dunque evidente, dal discorso effettuato, che l'invito è stato erroneamente consegnato a Lamarmore quale capo del locale di Limbiate, sul falso presupposto che Ficara ne facesse parte.

Si è già detto inoltre che Antonino Lamarmore partecipa al summit di Paderno Dugnano proprio nella sua qualità di capo di Limbiate, essendo tale locale espressamente nominato tra quelli che prenderanno parte alla riunione, nella conversazione tra Panetta e Mandalari del 12 ottobre 2009 (progr 512 perizia romito).

Lamarmore, peraltro, è continuamente citato nelle conversazioni e prende parte ad una serie di riunioni tra sodali non tanto per tale suo ruolo, quanto per la sua carica di mastro generale. Nella conversazione del 12 ottobre 2009 (progr. 512 perizia Romito) Mandalari evidenzia che proprio Lamarmore, in ragione evidentemente del ruolo rivestito, dovrà portare a tutti l'ambasciata del prossimo summit di Paderno Dugnano (Mandalari afferma che quando Pino confermerà la data del 31 "lo prendo a Nino Lamarmore lo faccio girare e gli dico di portare l'ambasciata a tutti quanti").

Ed è Lamarmore che, quale mastro generale, in un momento in cui la Lombardia è priva di un reggente, prende ripetutamente la parola al summit del 20 gennaio 2009 di Cardano al Campo e disserta di regole di 'ndrangheta.

La sua carica, come emerge chiaramente dalla pagine della sentenza, lo rende mediatore dei conflitti che intercorrono tra i singoli locali e garante della regolarità delle concessioni delle doti che suggella con la sua presenza alle relative cerimonie.



Mando

In data 6 marzo 2008 (progr. 115 perizia Manfredi) Mandalari e Panetta, parlando ancora una volta della spinosa questione di Malgeri, commentano che costui non ha affatto capito *“che fa parte di un locale come si deve e non fa parte di questi altri cazzo di sciacquetti, parliamoci chiaro, se no ti stacchi e vai in un altro locale (...) te ne vai a Solaro e vedi che a Solaro quante doti ti danno!”*.

Solaro è dunque un locale della Lombardia non particolarmente qualificato agli occhi dei due autorevoli interlocutori e anzi Mandalari si augura che, nell'auspicata divisione della Lombardia in quattro o cinque zone, sotto il controllo di altrettanti responsabili, Solaro cada proprio sotto la sua giurisdizione (*“se facciamo questo discorso qua con compare Nunzio, Solaro sotto lo voglio io a Solaro lo voglio sotto”*); ciò determinerebbe anche il crollo di Giovanni Ficara che smetterebbe di darsi importanza (*“questo ce lo pigliamo sotto e quando vuole parlare deve alzare la mano...”*). Panetta è meno ottimista ed anzi prospetta l'ipotesi che proprio Ficara sia designato da Novella ad essere responsabile di una delle zone della Lombardia e, alle proteste di Mandalari *“e cosa gli può dare Panetta, gliene può dare un altro paio, dove lo può portare a questo...”*, risponde che è possibile che gli conferisca la dote della Stella.

Giovanni Ficara, capo del locale di Solaro, ha già la dote della crociata, come emerge chiaramente dalla conversazione intercorsa tra Mandalari e Muscatello al rientro dal summit di Cardano al Campo del 3 maggio 2008 (progr. 758 perizia Manfredi).

Apprendiamo, dalla voce degli imputati, che Solaro è un locale di nuova costituzione, voluto da Novella per beneficiare il “quasi figlioccio” Ficara, che considera parte della propria famiglia (progr. 614, 18 aprile 2008 perizia Manfredi). Questi, così come Alessandro Manno, è uno dei *“giovannotti che sono arrivati adesso”* al tavolo del comando e che, secondo Mandalari, non *“possono permettersi di passare parere”* sui capi più anziani, i quali, da lungo tempo, sono presenti nella Lombardia (progr. 758 perizia Manfredi del 3 maggio 2008). Peraltro Ficara è giunto al nord quando Novella era detenuto ed è stato instradato nella 'ndrangheta Lombarda dagli stessi Mandalari e Panetta, come compare Enzo non manca di fare notare, in piena adunanza, dicendo dinanzi a tutti a compare Nunzio: *“Compare Nunzio io non so che Giovanni Ficara è un tuo figlioccio; sicuramente so che fa parte a noi: infatti, quando Giovanni Ficara è arrivato e tu non c'eri quelli che l'hanno preso per mano e lo hanno fatto camminare un pochettino in giro lo conoscevano chi era Gianni Ficara (...) quindi già loro sapevano che faceva parte di noi Giovanni Ficara!”*. Ficara in quell'occasione aveva confermato che proprio Panetta e Mandalari gli avevano *“aperto un po' gli occhi”* quando era arrivato a Milano (progr. 614 perizia Manfredi del 18 aprile 2008).

Le ragioni per le quali l'apertura del locale di Solaro non è stata ben vista dai sodali sono espresse da Mandalari nella conversazione intercorsa con Panetta il 20 ottobre 2008 (progr. 1498 perizia Bellantone): *"Con Gianni siamo, siete fuori regola su tutti i punti di vista. Come può un uomo essere residente in Calabria, avere qua sopra con un unico cristiano, Giovanni Zappalà, un locale...guardate che dove andate andate vi criticano tutti; che senso ha che lui, residente giù con tutti quegli uomini che ha con lui, avere un locale qua a Milano ? E' fuori regola!"*.

Mandalari cristallizza con queste affermazioni la peculiarità, ai limiti dell'irregolarità, del locale di Solaro, istituito da Novella per gratificare quello che viene definito il suo figlioccio, il quale tuttavia ha pochi uomini (dalla conversazione del 21 ottobre 2008 progr. 1519 emerge che tenta di accaparrarsi nuovi affiliati anche con artifici, sostenendo per esempio falsamente che il locale di Cormano non c'è più), non è stanziale al Nord ed è addirittura capo di un suo locale in Calabria.

Il maresciallo Losi, sentito all'udienza del 26 gennaio 2012, ha dichiarato che Giovanni Ficara è il genero di Latella Saverio, esponente della cosca Ficara Latella di Reggio Calabria. Latella è stato condannato per detto delitto con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 9 maggio 2001, divenuta irrevocabile.

Il teste Biscardi, all'udienza del 3 aprile 2012 ha specificato che Ficara non era radicato nel territorio lombardo, ma faceva la spola tra la Calabria e il Nord. Ciò gli rendeva più agevole espletare il suo compito. Ficara aveva infatti ricevuto la carica di rappresentante nella Lombardia della provincia di Reggio Calabria che comportava, come tiene a specificare Sanfilippo, alla riunione tenutasi al crossodromo il 20 gennaio 2009 (perizia Arena), solo il compito di portare le ambasciate e le novità, non certamente quello *"di mettere legge qua..."*. Le famiglie calabresi, fossero quelle della Piana, rappresentate da Rocco Ascone, fossero quelle di Reggio, alle quali dava voce Ficara, non dovevano infatti pensare di dettare, attraverso gli uomini designati, regole in Lombardia.

E' lo stesso Ficara che racconta le ragioni che lo fanno spinto a trasferirsi in Lombardia e il suo attuale e vivo legame con la Calabria, in cui ha una sua 'ndrina, proprio come affermato da Mandalari, nelle conversazioni che intercorrono con Peppe Pelle nel marzo 2010. Ficara che, come emerge dai suoi stessi discorsi, ha un rapporto conflittuale con la famiglia mafiosa di appartenenza, tenta di accreditarsi con Peppe Pelle e di ottenerne l'alleanza presentandogli Zumbo Giovanni che fornirà al figlio di Gambazza, come meglio si dirà in seguito, corpose notizie sulle attività investigative in corso e soprattutto gli assicurerà di essere in grado di avvertirlo almeno tre ore prima dell'eventuale provvedimento restrittivo a suo carico, in modo da consentirgli di darsi alla fuga.

Ficara, dopo avere assicurato la fedeltà sua e dei suoi uomini a **Peppe Pelle** ("io e la mia famiglia, gli uomini che sono vicini a noi siamo con voi...") gli racconta del suo privilegiato rapporto con **Compare Nunzio**; la sua scomparsa e l'uscita di scena del figlio **Alessio** lo hanno lasciato senza alcun punto preciso di riferimento ("Perché purtroppo una volta eravamo vicini a compare Nunzio, compare Nunzio non c'è. E' scomparso lui, sono scomparsi tutti; non è che dice c'era suo figlio, continuava suo figlio noi c'eravamo. Se quell'altro non c'è con chi devo stare?"). Ficara illustra dunque la situazione della famiglia mafiosa di Reggio a cui appartiene, dilaniata da una faida che lo ha costretto ad un esilio forzato a Milano; tuttavia precisa che proprio a causa delle sofferenze causate alla sua famiglia da pentiti, appartenenti alla fazione contrapposta, che avevano collaborato con le Forze dell'ordine, aveva preteso e ottenuto in particolare dallo zio **Nino** di mantenere il suo locale in Calabria; Recentemente, però, erano stati rimpiazzati degli uomini senza il suo preventivo assenso e purtroppo, conclude Ficara, "trattandosi del sangue suo" non può fare la guerra ("lo sapete com'è in questo Reggio (...) c'è un guaio ogni minuto! (...) pure che sono a Milano che mi ha costretto ad andarmene a Milano perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati. Lui da me ha voluto che...va bene me ne vado a Milano, però ho precisato compare, allo zio **Nino** specialmente, che erano quattro cinque di là, io me ne vado io, però io qua ho sofferto, la mia famiglia ha sofferto per la galera (...) I pentiti erano vostri (...) ci hanno fatto arrestare pure a noi, perché gli hanno detto che noi' ndranghetiamo (...) e allora noi restiamo qua come lavori (...) E ora a me mi rimpiazzano gli uomini? Perché chiamano e dicono che me ne rimpiazzano uno o due e basta (...) ma mi posso mai mettere contro il sangue mio? I Ficara sono sangue pure di mio padre...mi posso mai mettere contro a mio zio, che sparo a mio zio e a mio suocero?(...) I miei figli hanno pure il sangue dei **Latella** (...) nel tempo della guerra non abbiamo partecipato...") (progr. 3970-3971 perizia Romito).

Ecco dunque la ragione per la quale, assicurando la sua completa fedeltà a **Peppe Pelle**, Ficara ne ricerca l'alleanza e la protezione offrendogli in cambio, su un piatto d'argento, **Giovanni Zumbo** e le sue rivelazioni; ciò è per lui particolarmente importante, in un momento segnato dalla confusione e dalla dispersione degli uomini in Lombardia, dove si era già diffusa la notizia della prossima operazione di polizia.

In data 20 marzo 2010 (progr. 7268 perizia Romito) **Peppe Pelle** avverte Ficara che lo saluta compare **Muscatello**, il quale "è incazzato", è "in cosa di guerra" e dice "che non c'è atmosfera, chi si nasconde da una parte, chi si nasconde dall'altra..." Ficara conferma che ciò corrisponde al vero ; infatti "quel compare **Neri** non si vede più (...) scomparso! **Cosimo Barranca** è scomparso": commenta dunque amaramente " se dovete andare a

nascondervi è meglio che... che non facciate niente (...) guardate, ci vedevamo una volta a settimana, ci vedevamo (...) ora niente! (...) Che saliamo a fare in questo modo ?”

Manca all'appello, tra i locali che hanno partecipato al summit presso il centro Falcone Borsellino quello di **Bresso**, che tuttavia è certamente esistente e parte della struttura denominata Lombardia.

Il locale è composto, secondo l'ipotesi accusatoria, da soggetti quasi tutti originari da Oppido Mamertina e riflette le caratteristiche di conflittualità del locale madre calabrese. Mandalari, nella conversazione intercorsa con Panetta in data 6 settembre 2009 (progr 50 perizia Romito) ricorda un'incisiva espressione pronunciata da Nunzio Novella: *“dove c'erano gli Oppidesi, sempre bordelli, sempre casini ci sono stati...”*. Entrambi commentano che *“nella piana hanno avuto una riunione e di Oppido non c'era nessuno (...) nella Piana sono tutti compatti e uniti.”* salvo proprio gli Oppidesi che *“vogliono fare di testa propria, vogliono questo, vogliono quello ...”*.

Quelli di Oppido *“sono caduti in debolezza”* perché hanno perduto l'appoggio di Sinopoli, che si era allineato con la Piana. Riferendosi proprio agli Oppidesi, Vincenzo Pesce aveva detto chiaro e tondo *“se a qualcuno non gli sta bene il nostro operato...la famiglia Pesce si fa garante per tutta la Piana, per tutta la Piana si fa garante! Se vogliono capirlo il discorso lo capiscono, altrimenti lo capiscono lo stesso...”*.

La stessa conflittualità caratterizzava il locale di Bresso. Dice infatti Mandalari a Panetta: *“Ma voi non avete visto qua a Bresso che cosa hanno fatto ? si sono inculati l'uno con l'altro (...) stanno litigando ancora! per cariche per doti (...) si fanno come i Santi di Reggio”*.

Il locale di Bresso ha origini molto antiche; il suo capo, Vincenzo Cammareri, condannato con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 15 gennaio 1999, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p, in quanto partecipe del clan Mazzaferro quale membro del locale di Monza, ha contribuito a fondare la Lombardia.

Ciò riconosce lo stesso Minasi Saverio, strenuo avversario di Cammareri, nella conversazione intercorsa con Raccosta Vincenzo in data 23 novembre 2007(progr 18 perizia Romito).

Minasi racconta di essere stato profondamente turbato dalla domanda di un soggetto, originario del suo stesso paese, che gli chiedeva *“compare Sarò raccontatemi...i paesani nostri là sopra. (...) locali non ce ne sono? aperti dai paesani?”* Scandalizzato, aveva risposto: *“Compare Peppe che state dicendo? Vedete che c'è il locale di Bresso aperto, uno dei più vecchi dei più vecchi in Lombardia. E' stato uno dei primi, il locale di Bresso è attivo sotto tutti i punti di vista (...) ma non da ora è stato uno dei primi della*

Lombardia (...) sono cinquantanni, sono cinquantanni che è aperto (...) di più, perché io sono cinquantuno che sono là sopra ed era già attivo (...) Il locale di Bresso ha preso conto e ha dato conto sempre ...) rispondeva sempre al Crimine, sempre".

Entrambi gli interlocutori commentano che dietro questa campagna volta a denigrare il locale di Bresso e addirittura a disconoscerne l'esistenza ci sono sempre gli Oppidesi; Ciccio Bonarrigo peraltro aveva tentato la stessa mossa con il locale di Cormano, mettendo in giro la falsa voce che non rispondeva più alla Lombardia, ma solo a Siderao. Minasi commenta anche la figura di Cenzo Cammareri il quale, pur avendo contribuito a formare la Lombardia quando c'era Ntonio Papalia, adesso, per un disaccordo con Novella, la sta abbandonando per tornare a Oppido: *"e questo Cenzo Cammareri a tutto, a tutto è arrivato...dopo trentacinque anni, quarantanni, brutto o buono che sia, non sta a me giudicare (...) che sei stato responsabile, bagagli e bagaglino e lasci il locale tuo, dove hai contribuito pure a fare la Lombardia, quando c'era Ntoni Papalia hai dato il tuo contributo: Cenzo Cammareri per formarti la Lombardia intera il contributo ... e ora lasci la Lombardia e te ne vai ad Oppido?"*.

Minasi aggiunge che è *"stato rimpiazzato nel locale di Bresso"* a causa dei problemi di salute di Cammareri; costui aveva tentato di disfarsi in ogni modo di lui, che era *"uno dei più vecchi del locale di Bresso"*, anche *"castigandolo"*; e quando si era accorto che Minasi non se ne sarebbe andato, aveva *"mollato lui"*.

Minasi Saverio riferisce a Raccosta Vincenzo, nella conversazione intercorsa lo stesso giorno (progr. 24 perizia Romito) che in passato, per ben due volte, era stato costretto ad allontanarsi dal locale di Bresso e a trasmigrare in quello di "Legnano". Spiega, in particolare, che ciò era accaduto in una prima occasione in cui aveva dissentito dalla concessione di una dote a Russo Pasquale (*"La prima volta quando gli hanno dato il disparto a Pasquale Russo ... sì, sì, al posto di Toto dice glielo diamo a Pasquale e che vuol dire al posto glielo diamo a Pasquale ?? allora gli ho detto io qua non è possibile che fate come cazzo volete voi altri. E a Cenzo gli è uscita così! ma a Cenzo...chi cazzo è questo Cenzo?! Ora sono andato a trovare Cenzo a Cusano ...abbiamo litigato. Perché tu gli ho detto io tu glielo puoi dare gli ho detto io...ma io non glielo riconosco...ho preso e me ne sono andato a Legnano"*).

Minasi racconta anche che era stato compare Nunzio (Novella) a convincerlo, dopo qualche tempo, a tornare a Bresso (*"oh Sarò andatevene a Bresso. Paesa' ...una cosa ed un'altra..alla fine mi ha convinto e ho preso e me ne sono tornato a Bresso"*). In seguito, però, lo stesso Minasi si era ancora temporaneamente allontanato e appoggiato al locale di Legnano a causa di un litigio con Rocco Cammareri: *"...allora io, all'epoca*

sono stato a Legnano, per non litigare con Rocco me ne sono andato a Legnano ...sono stato un po' di tempo...vado a litigare con un paesano mio?!

Novella racconta a Minasi Saverio, in data 9 giugno 2008 (progr. 2119 perizia Romito), che, quando aveva informato Cammareri, attraverso Mandalari, della propria intenzione di dare allo stesso Minasi la carica di responsabile del locale di Bresso, compare Cenzo per tutta risposta si era distaccato dalla Lombardia (*"Vincenzo Cammareri è andato a trovare a Panetta e a Mandalari e gli ha detto: avete voluto Saro Minasi e tenetevi Saro Minasi! io mi distacco e mene vado ad Oppido "*). Risulta ancora dalla conversazione che Cammareri conta sul sostegno, oltre che di Buonarrigo Francesco, anche di Antonio Gattellari, entrambi personaggi di spicco della Piana.

Quest'ultimo, in particolare, aveva osato dire a Nunzio Novella che non riconosceva gli uomini di Bresso, ottenendo la seguente secca risposta: *"tu non ha importanza che li riconosca, tu non devi riconoscerli tutti, io nel locale di Bresso (...) in piena regola ho dodici persone (...) a me non m'interessa che tu non li riconosca..."*.

Minasi aggiunge di avere detto espressamente a Rocco, a Saro e a Ntoni che *"il responsabile del locale di Bresso sono io, uno ce n'è e quello è Saro Minasi che sono io. Rispondo alla Lombardia, rispondo alla provincia"*. I tre gli avevano fatto intendere che gli uomini del locale di Bresso non sarebbero stati più riconosciuti da quelli del locale di Oppido (*"vuole intendere, che non li conosce come Oppido"*).

Novella aveva promesso a Minasi che da questa lotta intestina sarebbe uscito vincitore (*"io vi prometto che voi ne uscite a testa alta compare Saro (...) Chi ha voluto andarsene a Oppido basta, si sta ad Oppido"*).

Compare Saro aggiunge di avere ricevuto consigli di prudenza da Chiarella ed esplose *"allora io dovrei avere paura di non... gli oppidesi? Dovrei andarmene da qua per dare conto ad Oppido; dovrei avere paura che (...) per non litigare con i ... ma perché dovrei litigarci ? qual è il motivo?"*. E Novella ribadisce l'autonomia della Lombardia rispetto alla Calabria con la frase *"ma perché io pretendo che loro là sotto debbano dar conto a me? Fate quello che volete (...) e noi facciamo quello che vogliamo compare Saro"*.

Il 9 giugno 2008 (progr. 2124 perizia Romito) parlando con Minasi, si riserva di lanciare una sfida a Gattellari e Bonarrigo *"voi mi dovete dire a me se siete in grado di offendere cinquecento uomini in Lombardia e di dire che Oppido è venuto a distaccare... voi siete in grado di dire che da Oppido ve ne siete venuti e vi avete distaccato un locale? O avete una 'ndrina distaccata di Oppido qua a Milano? Voi ve la sentite di dire questa parola e di offendere tutti gli uomini. 'Ntoni Gattellari? Se ve la sentite, domani vi riunisco tutti gli*

uomini. in modo che glielo dite in faccia a tutti gli uomini...noi non consideriamo a nessuno, non consideriamo La Lombardia, ve la sentite?"

Gli oppidesi di Bresso si erano peraltro resi protagonisti di un altro scontro con Novella, cagionato dal tentativo di apertura di un nuovo locale a Voghera, con il distacco di membri del locale di Pavia, tentativo bruscamente e decisamente stroncato da compare Nunzio (si veda il capitolo dedicato a Pavia, nel quale l'episodio è ricostruito).

La morte di Novella cambia radicalmente le sorti sia di Minasi che di Cammareri.

Il 27 agosto 2009 (progr 901 perizia Bellantone) Mandalari e Panetta discorrono preoccupati del locale di Bresso perché *"il discorso di Vincenzo Cammareri è sempre un discorso che dobbiamo riprendere in mano sempre noi ..."*. La situazione infatti non è per nulla chiara, tanto che Cammareri ha ottenuto di rispondere direttamente ad Oppido fino a quando non verrà *"sistemata la Lombardia"* (avrebbe infatti detto Cammareri: *"Siccome le cose non sono chiare io per il momento fino a quando non sistemiamo questa Lombardia rispondo qua ad Oppido. E questo discorso glielo hanno accettato"*).

Mandalari commenta che Cammareri potrebbe pure fare il capo locale, ma dovrebbe tenere in seria considerazione Minasi *"fai tu il capo locale tieni presente pure a Saro che è una persona come a te (...) tienilo vicino...tienilo vicino..."*; Minasi aveva anche proposto di adottare la soluzione di due capi locale; soluzione non gradita a Cammareri, il quale si era rivolto a Cosimo Barranca. Questi gli aveva risposto che avrebbero dovuto nuovamente riunirsi per decidere, suscitando la reazione stizzita dell'interlocutore, che aveva ribattuto: allora, *"arrivederci e grazie"*. Di conseguenza, il locale di Bresso per il momento era fermo (*"Il locale di Bresso resta qua. ma se non prima chiudiamo questa faccenda per il momento resta fermo..."*).

Il 24 ottobre 2008 (progr. 1567 perizia Bellantone), all'indomani di una riunione indetta da Vincenzo Cammareri quale capo locale di Bresso, che ha visto la partecipazione anche di Panetta, quest'ultimo commenta che sono pervenute le direttive della Calabria e che gli Oppidesi per il momento, invece di formare un unico gruppo, saranno distinti in una 'ndrina a Baggio e nel locale di Bresso, il cui capo designato è proprio Cammareri (*"per ora cosa hanno fatto? Il gruppo unico Panetta?" "No ancora no però sono cioè quelli stanno di là..." " a Baggio?" " A Baggio e questi stanno di qua per ora. poi più avanti ... dice che sentiva Ciccio Ioculano. stanno in crisi con Ciccio Ioculano E a Saro dice che gli hanno dato l'opportunità da giù. gli diedero l'opportunità se vuole. se vuole diventare socio qua con i paesani deve sottostare a patti e prescrizioni, come sono... a Bresso sotto di Vincenzo (...) glielo hanno detto da là sotto"*).

La situazione di Bresso non si chiarisce neppure successivamente.

Emerge dalla conversazione intercorsa tra Mandalari e Panetta il 20 maggio 2009 (progr. 3372 perizia Bellantone) che, benchè Cammareri Vincenzo sia uno dei fondatori della Lombardia, non può aspirare a diventarne il responsabile perché ha “commesso tanti errori” e inoltre non ha preso una posizione netta con Domenico Cammareri, macchiatosi di grave trascuranza per essere andato a convivere con la moglie del fratello.

Anche il 21 giugno 2009 (progr 3659 perizia Bellantone) Panetta e Mandalari discutono della grave situazione di Oppido, che non è mai andato d'accordo con nessuno e il 25 luglio 2009 (progr. 3659 perizia Bellantone), al rientro dai festeggiamenti per la dote del padrino concessa a Muià, Lamarmore, commentando con Mandalari la situazione dei locali della Lombardia, dice espressamente di Bresso: *“Io non posso sentire quello che mi dice qua sopra Bresso, attualmente, se mi permettete compare Enzo con tutto il rispetto che ho per Vincenzo, io non posso sentire quello che mi dice Bresso perché tu Bresso stai parlando con un locale a testa tua, non stai dando conto alla Lombardia; ma io posso sentire questo quando me lo dice Antonio Gattellari ? mi dice che cariche non ne fecero eh siete segnato voi qua sopra come mai? Eh scusate io non posso sentire quello che dice Bresso o quello che dice quello e quell'altro...”*.

Il 6 settembre 2009 (progr. 50 perizia Romito) Mandalari, come si è già detto, commenta con Panetta l'attuale alta conflittualità che vi è a Bresso *“Ma voi non avete visto qua a Bresso che cosa hanno fatto ? si sono inculati l'uno con l'altro (...) stanno litigando ancora !per cariche per doti (...) si fanno come i Santi di Reggio”*.

Siamo in un periodo immediatamente precedente al summit del 31 ottobre 2009 e si comprende dunque perché nessun membro di Bresso abbia rappresentato il locale in questa decisiva riunione.

**“ COME AMICO TI RISPETTO, MA COME ‘NDRANGHETA IO DO CONTO SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE A COMPARE NUNZIO...COME CAPO RICONOSCO
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A NUNZIO NOVELLA”**

(Capo 1)

Sono gli stessi affiliati, in più di una conversazione, a denominare **“‘ndrangheta”** l’associazione criminosa della quale fanno parte.

Solo per citare qualche esempio – ma invero le trascrizioni peritali ne riportano molteplici - così il capo del locale di Bollate Enzo Mandalari, parlando con il consueto interlocutore Panetta Pietro Francesco, detto Sasà e capo del locale di Cormano, immagina il colloquio che farà con Sanfilippo Stefano – capo del locale di Rho - intendendo ribadire la propria fedeltà a Nunzio Novella come capo de La Lombardia e nel contempo chiarire che i capi dei singoli locali sono tutti posti su uno stesso piano di parità: *“e io questo gli devo dire. Gli dico: Stefano, ascolta, non devi volere a male, lo sai che come amico ti rispetto, sì, ma come ‘ndrangheta io do conto solo ed esclusivamente a compare Nunzio. Collaboro con gli altri quanto gli altri collaborano con me! Ma, per essere chiari, come capo riconosco solo ed esclusivamente a Nunzio Novella, patti chiari! Gli altri sono tutti capi quanto a me”* (progr. 15, 29 febbraio 2008, perizia Manfredi).

E’ Panetta, poi, a pronunciare tale appellativo parlando di Cosimo Barranca, di Giuseppe Commisso detto U Mastru, di Giuseppe Pelle, di Antonio Rampino e delle doti più elevate anche di esponenti della Calabria: *“Nunzio (si tratta sempre di Novella, n.d.r.) ha il coltello dalla parte del manico, perché ci ha dato le doti. Le doti alte ce le ha date lui...però quando si sedarono al tavolo e fecero i giuramenti, beh...e io a queste cose penso: anche Cosimo Barranca: tu ti sei seduto a un tavolo magari con sette, otto, dieci cristiani, là, all’apice delle...de’, de’, de’, de’... della ‘ndrangheta. Proprio all’alto, proprio all’alto perché...come parlano dicono che altre doti...Cosimo Barrancu, Stefano. Altri due, non solo a ...l’Infinito, un’altra...non so come la chiamano...voglio dire: ti sei seduto là, ti sei seduto anche là giù perché u Mastru ce l’ha, U ‘Ngegnere ce l’ha, cosa ce l’ha, come si chiama...lo zio là. Eh. Peppe Pelle penso ce l’abbia anche. Ma...mo’ dico io: Peppe Pelle, mo’ torniamo là da lui: tu hai quelle là e mo’ sei andato a prenderti anche quella di Antonio Rampino...ecco perché qua su lui continua ad insistere che gli uomini...che gli apre gli occhi là giù, che si sedarono là per lui. Non è che ha tutti i torti, eh?...perché cosa avevano quando è arrivato là giù, lui? Neanche la Mammasantissima! ...fino alla Crociata sono arrivati. ...lui distribuiva! E’ arrivato giù con Stella, Bartolo e... e ognuno se le prendeva, altro se le prendevano!...si faceva...la spola per,*

per...Guardavalle...avanti e indietro, avanti e indietro...però come serietà di 'ndrangheta è più serio di quelli là sotto, ve lo dico io, perché già stanno facendo una...un, un putiferio che non si capisce niente, perché vedi che si girano uno con l'altro...non s'incontrano, non si parlano e magari...si nascondono uno con l'altro le doti. Almeno questo qua le distribuisce". Protagonista di questo passaggio è ancora Nunzio Novella, che ha forse ecceduto nella distribuzione delle doti (ed anche, come si vedrà, secondo gli stessi interlocutori, nella creazione di nuovi locali) ma che, reputa Panetta, ha saputo tenere in tal modo unita La Lombardia, mentre la Calabria è dilaniata da lotte interne per la supremazia, che hanno generato confusione (progr. 84, perizia Manfredi).

Anche in un passaggio relativo alla questione – che tanto ha appassionato gli affiliati – del tradimento di Roberto Malgeri nei confronti del proprio capo locale Panetta troviamo un riferimento alla denominazione 'ndrangheta, accostato ad altro, assai significativo, alla **“regola sociale”**; e nel contempo viene introdotta una eloquente distinzione tra il piano personale ed il piano “associativo” dei rapporti tra gli “uomini”. Mandalari sta facendo presente a Panetta che il vero problema della questione Malgeri sta soprattutto nel rapporto con la Calabria e con Mimmo Focà e suggerisce all’interlocutore un discorso da fare a Roberto: *“questo è il mio parere, questa è la voce di mio cognato, questa è la voce di tutti, ora dopo di che la palla è nelle tue mani. Se tu vai lo stesso vuol dire che tu te ne fotti di noi e allora prenderemo provvedimenti”*; secondo Mandalari quello di Focà è *“un problema grosso”*: *“che più di me dovete dare una risposta a Mimmo Focà, non a lui. Nemmeno a Roberto, a nessuno! A Mimmo Focà sì, però, cazzo. Quello gli fa un culo tanto”*. E la cosa era da chiarire anche a Novella: *“Compare Nunzio, per me il discorso di Roberto vi do l’okay, dopo che chiariamo con Mimmo Focà”*. A quanto si comprende, Novella cercava di liquidare la questione ritenendola “personale” tra Malgeri e Focà, ma Panetta non la pensa così: *“e...dice: è personale. Non è personale, compare Nunzio. Non è personale. Non è personale. che la cosa di, di, di...a livello, a livello, a livello di 'ndrangheta non è...perché Roberto ha fatto una cosa non personale con mio cognato, un battibecco fra lui”*. Mandalari racconta a Panetta di un discorso fattogli da Novella, al quale aveva cercato di sottrarsi, ribattendo che Malgeri fa parte del locale di Cormano e dunque questi problemi andavano discussi con il relativo capo (*“Roberto è a Cormano, compare Nunzio, non è a Bollate, a me m’interessa di Rocco mio”*). Ma Novella aveva insistito: *“no, io voglio parlare con te anche di Roberto...tu hai qualcosa...andiamo a regole sociali, tu hai qualcosa da dire contro Roberto?”*. Allora Mandalari aveva parlato chiaro, anche per cautelarsi nei confronti dello stesso Focà: *“no, un bravissimo ragazzo che mi ha sempre rispettato; so che ha avuto una discussione con Mimmo Focà. Questo ti dovevo dire e voglio che tu lo sai. Per me lo sai, hai preso atto? Basta, a posto, fai quello*

che vuoi compare Nunzio...quindi a me, oggi o domani che Mimmo Focà dice: compare Enzo, voi sapevate questo?, sì, compare mio, vi ho portato la 'mbasciata. Io gli ho detto no, perché ha avuto una discussione con Mimmo Focà". Mandalari raccomanda a Panetta di parlar chiaro con Novella: " 'ste due parole secondo me gliele dovete dire, voi. Tassativo, Panetta, gliele dovete dire. Gliele dovete dire per l'onorabilità vostra nei confronti di vostro cognato, non come cognato: come locale di Grotteria!" (progr. 614, 18 aprile 2008, perizia Manfredi).

Davvero suggestivo è poi il passaggio in cui (progr. 729, perizia Manfredi) i due, ancora una volta – e siamo ormai al 7 maggio 2008, ossia quando mancano poco più di due mesi all'omicidio eccellente di Sam Vitore Olona – lamentano l'eccessiva proliferazione di doti e locali sotto l'ultima gestione Novella e, d'altro canto, deplorano l'inerzia della Calabria nella persona di Cenzo Gallace, di cui Mandalari fa il nome. Novella si appresta a concedere una dote a Malgeri (e sappiamo che si trattò della crociata) ma presto lo farà progredire ulteriormente: *"lo porta...lo porta ai livelli suoi...lo porta a mammasantissima subito subito...ormai Roberto è...pupillo suo".* La concessione indiscriminata di doti è strumento per accrescere il proprio potere: *"è perché lui deve fare uomini. Panetta. Lui deve fare uomini perché mio compare Cenzo sta sbagliando".* Dunque, è diretto il collegamento tra l'attivismo di Novella al nord per aumentare la schiera dei fedelissimi e gli errori di *"compare Cenzo"* e di *"tutta la Calabria che non riescono a prendere decisioni per vedere cosa devono fare"*. E neppure sono state inviate disposizioni sul comportamento da tenere da parte degli affiliati de La Lombardia nei confronti di Novella: *"non sono stati...nessuno è venuto qua, perché tu, cazzo. mandami un'imposizione a me! Chiunque dia una confidenza a Nunzio Novella è infame come a lui".* Mandalari giunge a lamentare che l'immobilismo calabrese possa far perdere al sodalizio la sua connotazione mafiosa ai sensi del codice penale, alludendo ad un'eventuale condanna *"solo"* per il reato associativo: *"e mandate quattro cristiani, se dovete mandarli. Non facciamo parlare solo il giornale: 'ndrangheta, 'ndrangheta, 'ndrangheta, ma facciamola per davvero 'sto cazzo di 'ndrangheta...solo paghiamo...paghiamo l'associazione";* chiosa Panetta prefigurandosi, come Mandalari, le conseguenze giudiziarie: *"paghiamo l'associazione e nient'altro"*.

Pur essendo completamente immerso e pienamente compreso nel suo ruolo di capo del locale di Bollate, ma anche di soggetto di spicco de La Lombardia – nonché, dopo l'omicidio Novella, con ambizioni a succedere alla buonanima – Mandalari non manca di una certa autoironia allorquando, sempre parlando con quest'ultimo della *vexata quaestio* concernente Malgeri, dice al capo, che gli ha chiesto se abbia parlato con Panetta: *"certo che ho parlato. tutte le mattine parlo con compare Panetta, cioè anche perché non è che*

parliamo sempre di 'ndrangheta, parliamo pure di donne con Panetta, non è che con Panetta parliamo solo di 'ndrangheta, eh! Abbiamo tanti discorsi con Panetta, ogni tanto andiamo a farci una fottuta, pure" (progr. 729, perizia Manfredi).

Per la verità, Mandalari l'ha sparata un po' grossa, si passi l'espressione, perché nelle centinaia e centinaia di ore di conversazioni captate dai Carabinieri sono ben poche le battute tra i due quotidiani conversatori che riguardino argomenti diversi, appunto, da quelli di 'ndrangheta; e sono pochissimi invero i passaggi in cui i due si lasciano andare a discorsi più frivoli. Ma tant'è: e lo stesso Mandalari rivolge al mastro generale Nino Lamarmore ad abbandonare per un attimo le preoccupazioni che gli portano le questioni associative per andare divertirsi con la propria consorte; così, magnificando il ristorante di Maurizio Luraghi, presso il quale si svolgono serate danzanti, come possibile luogo di incontri "riservati" tra affiliati, potendo contare anche sulla discrezione del gestore, gli dice: *"io vi insegno queste cose, che voi dovete...e vi chiamo, uscite con vostra moglie, non pensate solamente alla 'ndrangheta, compare Nino"* (progr. 126, perizia Beilantone).

Orbene, è noto che con l'intervento legislativo attuato nell'anno 2010, il testo dell'articolo 416 bis del codice penale è stato novellato, statuendosi che la norma incriminatrice si applica anche alla 'ndrangheta, oltre alla camorra e alle altre associazioni "comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

La relazione redatta a cura dell'Ufficio Massimario della Suprema Corte di Cassazione a commento di tale novella faceva notare come, fino a quel momento, il termine 'ndrangheta comparisse in due sole decisioni di legittimità (Cass. Sez. I, 8 novembre 1984; Cass. Sez. V, 13 febbraio 2006, Bruzzaniti e altri). E non pare superfluo sottolineare che la più recente delle due pronunzie aveva ad oggetto una sentenza emessa da questo Tribunale, con riferimento alla cosca "denominata Morabito - Bruzzaniti - Palamara, insediatasi nel territorio di Africo e Bova Marina ed operante in Milano"; di siffatta articolazione mafiosa, secondo l'impostazione accusatoria, era capo Morabito Giuseppe, detto "Tiradrittu".

Questo l'insegnamento nell'occasione impartito dal giudice di legittimità: "ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata in loco con quelle peculiari connotazioni". Ebbene, ritiene il Tribunale che l'imponente impianto probatorio

allestito dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano porti di ritenere dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'associazione 'ndranghetistica denominata La Lombardia esista e sia da tempo operante - in stretto e costante contatto con la casa madre calabrese - sul territorio di questa regione.

Essa, come si evince da ogni pagina della trattazione sin qui riservata alle singole articolazioni territoriali di quella che è stata giustamente configurata un'entità associativa unitaria, presenta tutte le connotazioni tipiche della devianza mafiosa, che è tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per il raggiungimento di almeno una - ma nella fattispecie sono perseguite praticamente tutte - delle finalità indicate dalla norma incriminatrice.

In questa e in altre pronunce successive si è giustamente preteso un rigoroso accertamento proprio in ordine alla capacità intimidatrice del gruppo criminale, senza che si possa "acriticamente" ritenere che lo spessore mafioso di taluni degli associati (pur se aggettivabile come "indubbio") sia di per sé solo sufficiente a dispicgarla, anche in contesti spaziali diversi e "storicamente estranei a certe forme di subcultura e devianza delinquenziale proprie di altre aree geografiche".

Si procederà a breve all'indicazione sintetica di tutti quei comportamenti ed episodi concreti - già analizzati nei capitoli precedenti - che hanno costituito, negli anni durante i quali la consorteria è rimasta sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori, altrettanti specifici indici di mafiosità. Per il momento, mette conto ricordare che la regione lombarda, pur essendo - per rimanere al lessico della Suprema Corte - "storicamente estranea" a forme di "subcultura" proprie della Calabria, alle stesse si è già palesata permeabile, come affermato dalle sentenze irrevocabili prodotte dal pubblico ministero ed acquisite agli atti: corte d'assise di Milano dell' 11 giugno 1997; corte d'assise di Milano del 26 aprile 1997; corte d'assise di Varese del 13 novembre 1997, tutte contenenti statuizioni di responsabilità degli imputati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., variamente modulato quanto alla estensione territoriale dell'area colpita dal fenomeno criminoso di carattere associativo. Ma la più imponente conferma della ormai risalente ricettività della nostra regione rispetto alla penetrazione 'ndranghetistica - questa volta dotata di caratteri di matura organizzazione non solo in locali e 'adrine tra loro scollegate, bensì in una vera e propria struttura sovraordinata, di estensione regionale e con compiti di direzione e coordinamento - si rinviene nella sentenza irrevocabile pronunciata da questo Tribunale il 21 ottobre 1997, all'esito del procedimento, più volte citato anche dagli stessi imputati nel corso delle conversazioni captate, convenzionalmente denominato "I fiori della notte di san Vito". A conferma di una continuità nel tempo anche sul piano

soggettivo, va ricordato che in quest'ultimo vennero coinvolti alcuni degli odierni imputati, e precisamente Salvatore Muscatello, Damiano Vallelonga, Vincenzo Cammareri, Luigi Vona (al quale vennero sequestrati appunti contenenti formule di affiliazione) nonché il defunto Rocco Stagno, al cui omicidio, a detta del collaboratore di giustizia Antonino Belnome, non furono estranei intenti di vendetta per una macchia d'infamità legata proprio alla linea difensiva in quella vicenda coltivata.

Procedendo ad un'elencazione dei "settori d'intervento" dell'associazione 'ndranghetistica facente capo a Giuseppe Mazzaferro, il Tribunale menzionava il traffico di sostanze stupefacenti (all'epoca quasi agli inizi, essendo osteggiato da taluni affiliati, soprattutto i più anziani, ma favorito dal capo, che ne aveva colto appieno le potenzialità dal punto di vista dei profitti); "il fuoco", usato quale mezzo di distruzione e di intimidazione, a fini estorsivi e per consumare truffe alle assicurazioni; estorsioni, appunto, perpetrate ai danni di titolari di pubblici esercizi, con riferimento ai quali, evidenziava il Tribunale "come dice Maimone (uno dei collaboratori di giustizia, n.d.r.) a loro stava bene darci del denaro e noi lo prendevamo", "senza che vi fosse bisogno di ricorrere a particolari atti di violenza o minacce esplicite, il che vuol dire che il carattere della associazione in certi ambienti era ben noto"; disponibilità di armi, sia come dotazione personale dei singoli affiliati, sia come patrimonio del locale, che giustamente il Tribunale leggeva come ulteriore sintomo della capacità di intimidazione; rapine e furti, anche funzionali all'estorsione indotta dal bisogno di garantirsi protezione; recupero crediti "svolto per le vie spicce" ed usura.

Dunque, concludeva il Collegio, il clan Mazzaferro aveva programma e finalità sostanzialmente coincidenti con quelli della 'ndrangheta calabrese – dalla quale peraltro secondo i giudici esso derivava direttamente – e si reggeva una struttura tradizionalmente organizzata in "locali": Appiano Gentile, Cermenate, Varese, Como, Milano zona Corso Buenos Aires, Milano zona viale Monza, Monza, Mariano Comense, Senna Comasco, Fino Mornasco, Seregno, Lumezzane. L'associazione mafiosa in allora ritenuta di tipo 'ndranghetistico – ma asseritamente sganciata dalla casa madre per le ragioni che si diranno – si estendeva dunque sul territorio lombardo, toccando varie province da Como, a Varese, a Milano, a Brescia, e contava, sulla base del numero di coloro che erano stati identificati nel corso dell'indagine, oltre un centinaio di affiliati. Essa, come si vedrà, aveva mutuato dalla Calabria, oltre al programma criminoso e al metodo mafioso, altresì struttura, regole interne, riti di affiliazione e tradizioni, ed anche sotto questo profilo sono molteplici i tratti di continuità con "La Lombardia" oggi al giudizio del Tribunale.

Insomma, alla metà degli anni novanta una sentenza, divenuta cosa giudicata, aveva accertato la presenza, su una vasta area del territorio di questa regione, di un piccolo esercito di soggetti affiliati alla 'ndrangheta – sia pure quella fedele a Giuseppe

Mazzaferro – che, con le modalità più classiche dei sodalizi mafiosi e con l'uso delle armi, controllava le attività criminose, esibendo anche qualche immatura velleità di inserimento nella vita amministrativa e politica dei piccoli centri nelle provincie menzionate.

Dunque, ritiene il Tribunale che oggi non si possa più dire che la Lombardia, intesa come entità geografica, sia "tradizionalmente" impermeabile alla penetrazione mafiosa, perché quella sentenza, che fa risalire gli origini del sodalizio addirittura agli anni settanta, dimostra il contrario.

Ripercorrendo sinteticamente i fatti accertati nel presente dibattimento ed esposti nei capitoli precedenti si avrà la dimostrazione che, negli ultimi quindici anni, la 'ndrangheta lombarda si è evoluta dal punto di vista criminale, strutturando con maggiore articolazione i propri organi locali e centrali, affinando le proprie attività criminali, estendendo il proprio raggio d'azione anche ad ambiziosi "progetti" di controllo di attività imprenditoriali ed economiche, ampliando i propri rapporti con pubblici funzionari e appartenenti alle forze dell'ordine, divenendo interlocutore appetibile per garantirsi voti in occasione di competizioni elettorali. Un'evoluzione che si è sempre compiuta, tuttavia, senza mai tradire le regole sociali imposte dalla tradizione, senza mai abbandonare (anche se qualche affiliato non le ricorda e ha necessità di conservarli per iscritto) i rituali, le formule di affiliazione e un codice comportamentale oralmente tramandato da decenni.

E sono proprio queste saldissime radici in Calabria, con il loro portato di attaccamento alla tradizione, di esaltazione dei vincoli familiari, che si fondono con quelli associativi sino a divenire un tutt'uno, di rigore nel rispetto delle regole e nell'irrogazione di sanzioni a coloro che tali regole hanno violato, ad avere rappresentato la forza di questa entità criminale, conferendole un'enorme capacità di penetrazione nel tessuto sociale di questa regione. Una penetrazione in Lombardia che, come si è visto nei capitoli precedenti, appare particolarmente capillare soprattutto in Brianza ed è icasticamente rappresentata dalla figura di un giovane imprenditore dal cognome a denominazione di origine controllata, ossia Ivano Perego, cresciuto in una famiglia calvinisticamente improntata all'etica del sacrificio e massimamente dedita al lavoro; egli non ha invero faticato ad adattarsi alla mentalità ed agli stili comportamentali praticati da coloro ai quali aveva consentito di entrare nell'azienda di famiglia, non essendone vittima bensì fieramente complice, al punto da capricciosamente pretendere che "i calabrotti" intervenissero da par loro per risolvere, con modi spicci, una questione con i venditori di una costosissima autovettura fuoriserie oggetto dei suoi desideri, ed il cui ricordo gli ha provocato un moto di commozione financo al cospetto del Tribunale.

Tornando al clan Mazzaferro - che, a giudizio del Tribunale, rappresenta l'antecedente storico delle mire autonomistiche di Carmelo Novella - la citata sentenza ne rilevava la matrice 'ndranghetista: "l'associazione di cui ci si occupa era composta da persone che si davano la carica di picciotto, sgarrista, camorrista, santista e vangelista, termini tipici della 'ndrangheta e che infatti pensavano di far parte di quella associazione: anche chi tenta una difficile distinzione, adombrando che quella di Mazzaferro potesse essere una onorata società, in qualche modo da distinguersi rispetto alla 'ndrangheta, come Iaconis Raffaele, mostra poi di usare i termini 'ndrangheta e onorata società come sinonimi".

Nel momento in cui vennero eseguiti gli arresti, il gruppo criminale stava muovendo i suoi primi passi: "certo, non sono così frequenti e gravi nel clan Mazzaferro gli atti di violenza, come lo sono ad esempio in Calabria, né le infiltrazioni nella politica, nell'imprenditoria e nelle amministrazioni pubbliche, ma occorre tenere conto di quel che dice Leonardo Messina, che di mafia se ne intende essendo un capo di Cosa Nostra, e che cioè si trattava di una mafia giovane"; ma gli affiliati coltivavano ben altre ambizioni: "lo stesso concetto è espresso da Mimmo Foti, che dice che avevano appena iniziato e col tempo avrebbero fatto di più, sia per le infiltrazioni nelle amministrazioni, sia per la penetrazione nell'imprenditoria, sia per il traffico della droga ed altre attività criminali".

Di certo, dalla casa madre tale sodalizio aveva mutuato tutte le caratteristiche: "della 'ndrangheta il clan Mazzaferro aveva anche le formule e i riti, oltre che l'organizzazione, con articolazione in unità territoriali, dette locali, strutture di raccordo e una particolare gerarchia, costituita dalle doti o fiori...la 'ndrangheta ha molti rituali e sono al suo interno importanti le capacità dialettiche e la conoscenza delle regole non scritte, delle tradizioni e delle formule rituali, le cosiddette favelle"; di queste, nel presente dibattito, ha parlato negli stessi termini Antonino Belnome, recitandone alcune a memoria.

Analizzando alcuni preziosissimi documenti manoscritti recanti formule di affiliazione, sequestrati presso taluni degli imputati di allora (ma si è visto come analoghi appunti siano stati sequestrati presso il domicilio dell'imputato Enzo Lavorata), il Tribunale di Milano sottolineava, oltre alla significativa espressione "omertà bella", le "doti", ossia i gradi della gerarchia della 'ndrangheta; il "circolo formato", ossia "il modo rituale di disporsi dei membri della onorata società, rigorosamente disarmati, cioè conformi"; il termine "attivare", "che gli 'ndranghetisti usano per indicare ciò che una persona fa nella 'ndrangheta andando alle riunioni settimanali e rendendosi utile, trafficando o altrimenti...attivare significa essere uno 'ndranghetista attivo in un locale". E sono termini che costantemente ricorrono, con analogo significato, in moltissime delle conversazioni commentate nei capitoli che precedono: solo per fare due esempi, Sarcina Pasquale Emilio, nel progettare di fare "*banco nuovo*", ossia di rivoluzionare le cariche

del locale di Milano, indice una riunione, della quale anticipa i contenuti via telefono, chiedendo agli interlocutori se “sono conformi”; mentre Panetta e Mandalari, riferendosi a Gesu Molluso, dicono che “è attivo” a Corsico.

Negli stessi appunti, riportava il Tribunale nella sentenza, si ritrovano due delle caratteristiche tipiche del sodalizio di matrice calabrese, racchiuse in una frase: “4 non potevano attivare, sbirri, carogna, infame e quelli che portano talloni speciale” laddove - essendo rimasto oscuro il significato di quest’ultima espressione - è evidente la chiusura nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine, come pure quella nei confronti di coloro che violano la regola dell’omertà, secondo regole raccontate anche in quest’aula da Belnome.

Ancora, il Tribunale si soffermava sulle cariche menzionate negli appunti, più elaborati rispetto agli altri, redatti da Iaconis Raffaele: vi figurano “il capo società, carica elettiva ricorrente nella ‘ndrangheta sia in ogni singolo locale, sia in organismi di diverso tipo, come quelli di controllo delle cariche e dei locali, ed anche nel crimine di Polso”; “il capo società...protegge la società e ciò non significa solo che è l’unico che può essere armato quando si riunisce il corpo società a circolo formato, ma anche che il suo compito è quello di dirigere gli uomini in modo che la società non venga posta in pericolo”. Su domande del Tribunale, il colonnello Fabiani ha proceduto ad un’elencazione esemplificativa delle conversazioni intercettate nell’ambito del presente procedimento nelle quali si rinvennero riferimenti al “capo locale” ed al “capo società”, del resto abbondantissimi nella trattazione dei capitoli precedenti.

Ben delineata è in sentenza anche la distinzione tra società minore e società maggiore: “la società minore è il braccio, cioè l’arma proprio del locale...dice la regola che la minore tiene in piedi la maggiore...perché uno ha già fatto la sua strada, è arrivato alla maggiore, quindi quelli che stanno partendo devono fare il corso anche loro, devono fare la sua strada”; nella minore, composta dai più giovani, “si doveva obbedire e tacere, senza nemmeno sapere e soprattutto chiedere i motivi dei gesti che venivano ordinati” (e come non pensare al racconto di Micael Panaija, che va ad eseguire l’omicidio di Nunzio Novella senza conoscerne i motivi e neppure domandarli?).

Iaconis usa anche l’espressione “passare per novità”: essa indica “l’annunziare alla società, cioè agli altri ‘ndraghetisti dello stesso locale nelle riunioni, che per lo più si tengono il sabato, le notizie importanti, i progetti, per lo più criminali, sulle attività da tenersi, nonché gli ordini per i picciotti”: la stessa ricorre sistematicamente nei colloqui tra gli odierni imputati (per un esemplificativa elencazione (si veda la deposizione del colonnello Fabiani, udienza 29 settembre 2011) ed assume un significato anche più esteso, comprensivo della circolazione di notizie tra i locali per il tramite del mastro generale de

La Lombardia, Nino Lamarmore, come avviene per esempio per la vicenda del “banco nuovo” (altra espressione degli associati, il cui significato – redistribuzione delle cariche all’interno del locale - è stato spiegato in dibattito da Belnome) del locale di Milano. Sempre nella sentenza in commento si menziona la “bacilletta” che “è una sorta di cassa comune del locale, da utilizzarsi per le necessità più varie, dal regalo a chi si sposa alla corona di fiori per chi muore, all’aiuto a chi va in galera, alla benzina per i viaggi compiuti nell’interesse del locale; la bacilletta era alimentata in modo variabile, secondo una fiscalità non sempre ben definita e comunque controversa. Su questo regole chiare non ve n’erano ed anche se ci fossero state, non sempre erano rispettate; si può però dare per assodato che essa esistesse e venisse alimentata con versamenti periodici degli affiliati e con parte dei proventi delle attività criminose, ma non tutte e non sempre”.

Il termine “*bacilletta*” è usato anche in una conversazione tra Minasi Saverio e Raccosta Vincenzo: “*la carica mia...bacilletta non ne voglio più sapere*” (progr. 18, 23 novembre 2007, perizia Romito).

Medesimo concetto è espresso da Piscioneri Giuseppe in un colloquio con Spinelli, al quale dice, utilizzando una differente denominazione, che “*tutti i locali hanno la valigetta, se tu porti i soldi, se gli dai mille euro...gli ho detto io così: siccome lui...per il locale di Rho ha portato...allora, giustamente, ora che è in difficoltà, giustamente, quei soldi si usano...quando succede una cosa del genere voi mi insegnate che se la apri si piglia e si fa un regalino*” (progr. 2937, perizia Pedone, citata nel capitolo dedicato al locale di Rho); e in un’altra occasione, è lo stesso interlocutore a precisare che il denaro della “*valigetta*” può essere conferito anche da persone esterne al sodalizio – magari quale obolo per godere di una certa “*protezione*” - come accaduto da parte della proprietaria di un esercizio pubblico, il Fellini, che gli aveva offerto una somma mensile da devolvere ai detenuti (progr. 1426, perizia Pedone, citata nel medesimo capitolo) dopo che Spinelli aveva minacciato un cameriere durante un alterco; la donna, che evidentemente lo aveva riconosciuto come “*uomo d’onore*” gli aveva detto esplicitamente che “*ci ha sempre tenuto a mandare i soldi ai detenuti*”.

Anche nell’ambito del locale di Legnano – nel contesto di una conversazione in cui Filippelli Nicodemo introduce Zocchi Fabio alla bellezza della vita dello ‘ndranghetista e che, per la sua eloquente significatività, sarà ripresa più avanti – esiste la “*bacinella*”: “*Manuele (De Castro Emanuele, n.d.r.) è responsabile, nel senso che c’è una bacinella...e di cose...ci sono quattro mila euro, sette mila euro...dieci mila euro...io...vengono amici da giù: dammi mille euro che sono arrivati gente da sotto. Hai capito?... è una cosa che per me dopo diventa anche un...è bello*” (progr. 522, 18 aprile 2006, perizia Marangoni).

E così pure a Desio, dove si registrano lamentele e polemiche tra gli affiliati – e soprattutto da parte di Polimeni Candeloro e Sgrò Giuseppe – nei confronti di Tonino Candeloro in quanto questi continua ad acquistare beni non pagandoli, intasca prestiti da terzi e soprattutto non condivide, almeno in parte, con gli altri sodali, i proventi percepiti; i due interlocutori finiscono con l'augurarsi che Peppe e Saverio Moscato intervengano con decisione, ricordando a Pio che i profitti si fanno *"a nome dei cristiani"*; giungerà poi dalla Calabria (come si è visto nel relativo capitolo), addirittura nella persona di Iamonte Remingo, un'ambasciata di rimprovero per questa condotta di Pio Candeloro.

In un analogo ordine di idee – quello cioè relativo alla esistenza di una cassa comune degli affiliati, nella quale confluiscono, almeno in parte, i proventi delle attività criminose – va inquadrata anche la vicenda, narrata dal collaboratore di giustizia Cappello Saverio e della quale si è ampiamente parlato nel capitolo relativo a Giussano e Seregno, inerente il comportamento di Antonio Stagno, reo di non aver rivelato ai suoi uomini l'esatto ammontare della somma provento dell'attività estorsiva compiuta ai danni dei titolari della Sell Agip. E quando gli affiliati lo erano venuti a sapere, Sannino Sergio e Agostino Fabio avevano addirittura intrapreso un viaggio in Calabria, al fine di porre il problema (come dicono i protagonisti, *"far scoppiare un macello"*) dinanzi ai rappresentanti della famiglia di riferimento, ovvero i Giampà (*"siccome adesso c'è chi ci deve essere, gli vanno dette tutte!"*) spiegando che Stagno *"mangia, mangia e noi siamo là che non abbiamo una lira per spararci"*.

Continua la sentenza sul cian Mazzaferro: *"la bacilletta comunque esisteva in ogni locale ed era amministrata dal contabile...non solo, una bacilletta ed un contabile esistevano anche a livello regionale"*.

Della carica di contabile si ha nozione per parecchi degli odierni locali, primo fra tutti quello di Cormano, laddove Pierino Belcastro ebbe a perderla in virtù del fatto che aveva seguito il ribelle Roberto Malgeri, e al suo posto venne designato Lucà Nicola, ben più stimato da tutti. Dalla stessa conversazione sopra citata si evince che il contabile del locale di Legnano è *"Manuele"*, ossia De Castro Emanuele, così come per Rho tali funzioni sono svolte da Pietro Cichello, per Bollate da Muià Francesco, per Desio da Minniti Nicola, per Bresso da Zoiti Felice, *"u ragioniere"* (progr. 1567, 24 ottobre 2008, perizia Bellantone).

E si parla poi delle cosiddette *"ambasciate"*, intendendo le notizie o gli ordini che gli affiliati dei locali, o solo alcuni di essi, ricevono: non vi è invero necessità di riportare esempi concreti, posto che sono centinaia le conversazioni intercettate nelle quali il termine è usato, con il medesimo significato.

Quanto all'organizzazione: scrive il Tribunale di Milano che il "locale" è uno dei cardini della struttura 'ndraghetista e ciascuno di essi è dotato di un proprio territorio e propri organi, relativamente autonomi "nel senso che i locali non sono tenuti ad uniformarsi a ordini provenienti dall'alto, ma sono su posizione paritaria tra loro. Resta però l'obbligo di assistenza fra gli 'ndranghetisti, anche di locali diversi, e l'obbedienza alle regole generali, valevoli per tutti gli 'ndranghetisti": e non vi è neppure necessità di richiamare le decine di passaggi nei quali gli odierni imputati mettono in pratica queste regole organizzative, essendo sufficiente ricordare che la solenne riaffermazione del principio di sovranità dei locali è significativamente contenuta – e con notevole risalto – nel discorso tenuto da Pino Neri il 31 ottobre 2009.

Anche nella sentenza Mazzaferro, la prima cellula organizzativa è rappresentata dalla 'ndrina, in genere corrispondente alla famiglia o a un gruppo di famiglie: gli odierni imputati usano questo termine e basterà citare, tanto per fare un esempio, ciò che Panetta dice con riferimento al locale di Cormano, che è composto da sei, sette 'ndrine, sostanzialmente corrispondenti ad altrettante frazioni di Grotteria.

Il pubblico ministero, attingendo ai dati anagrafici degli associati e delle loro famiglie (cfr. testimoni Fabiani, Latino e Marletta) ha osservato che la composizione degli odierni locali non risponde al criterio della residenza anagrafica degli associati, bensì a quello del comune luogo di provenienza in Calabria, con la sola eccezione del locale di Rho.

E così, in linea di massima, gli affiliati del locale di Bollate provengono da Guardavalle e Rosarno; quelli di Cormano da Grotteria e Marina di Gioiosa Ionica; quelli di Milano, da Caulonia e Siderno; quelli di Legnano, da Cirò Marina; quelli di Erba, da Isola di Capo Rizzuto; quelli di Desio, da Melito di Porto Salvo; quelli di Corsico, da Platì, quelli di Pioltello, formatosi per scissione da Milano, da Caulonia; quelli di Mariano Comense, da Sant'Agata del Bianco e da centri limitrofi sulla costa ionica; quelli di Bresso, da Oppido Mamertina, quelli di Giussano, da Guardavalle; quelli di Seregno, da Mileto e Nicastro. L'osservazione è peraltro riscontrata dalle innumerevoli conversazioni nelle quali gli stessi imputati si richiamano insistentemente al luogo di origine ("i miei paesani"), anche perché con esso (e dunque col corrispondente locale) si mantiene uno strettissimo legame 'ndranghetistico. Un esempio lampante di questo cosiddetto criterio di omogeneità geografica si rinviene in una conversazione intercettata (progr. 1058, 24 maggio 2008, perizia Manfredi), in cui Mandalari afferma che, per disposizione di Nunzio Novella, Michele Oppedisano (nato nel 1969), affiliato al locale di Erba, sarebbe dovuto presto trasmigrare a quello di Bollate, essendo egli originario di Guardavalle.

Del resto, come dice Belnome, un locale che sia privo di un vero riferimento calabrese (o, come dice testualmente il collaboratore, di un "cordone ombelicale come una madre ha

con il proprio figlio”) è come “una zattera nell’oceano Atlantico”. Esempio lampante del concetto è invero rappresentato dal locale di Rho, privo del “cordone ombelicale” e capeggiato da Sanfilippo Stefano, uomo di fiducia di Novella, ma di origini siciliane: esso è mal reputato dagli altri affiliati, che lo definiscono “la vergogna dei locali” ed i suoi componenti sono guardati dall’alto in basso, con l’eccezione di Cesare Rossi, nei confronti del quale sono in più occasioni esternati stima e rispetto.

Il dovere di solidarietà tra affiliati, anche appartenenti a locali diversi, è fortemente sentito dagli odierni imputati, e le pagine che precedono ne hanno fornito parecchie dimostrazioni: solo per citare qualche esempio, si va da piccoli favori, quale quello di adoperarsi per far ottenere il contatto per una visita medica, a quelli più sostanziosi, come l’aiuto per far ottenere un posto di lavoro. Ma ad esso si collega anche il dovere di contribuire alle spese che gli affiliati detenuti e le loro famiglie devono affrontare e alla – importantissima - assistenza ai latitanti.

Si è dunque messa in evidenza, ad esempio, la particolare sensibilità su questo tema palesata da Carmine Verterame, che spiega al giovane figlio, a mo’ di introduzione nel mondo ‘ndranghetistico: *“perché quando sono carcerati i cristiani...gli amici...gli mando qualche cosa...sappiamo che caso mai succede voglio sapere chi me li manda a me...”*. In effetti, vi è la prova (l’episodio è oggetto di analisi nell’ambito della trattazione riservata al locale di Erba) della consegna di una somma di denaro nell’interesse di Gentile Fiore, all’epoca detenuto, da Verterame a Ventura Anselmo, cognato del Gentile. Anche il capo locale di Erba, Varca Pasquale, si era mobilitato in aiuto alla famiglia di Gentile, su richiesta della di lui consorte, ma, come si era appreso in seguito, aveva trattenuto per sé parte della somma di mille euro, che Strangio Salvatore gli aveva consegnato affinché la versasse, a suo nome, alle famiglie dei detenuti.

E vale la pena di citare, sullo stesso tema, la richiesta di intervento che Ivano Perego rivolge ad Antonio Oliverio, già assessore provinciale, in favore di un “parente” di un trasportatore calabrese che aveva problemi alla spina dorsale, per il quale vi era l’esigenza di verificare la disponibilità di un contatto presso l’ospedale Niguarda. Come spiegato nel relativo capitolo, il trasportatore calabrese era Romeo Giuseppe, e il parente era Pelle Giuseppe, detto Ciccio Pakistan, tratto in arresto in Pavia mentre si trovava ricoverato, sotto falso nome, presso la Clinica Maugeri.

Rimanendo in ambito pavese, non può non essere richiamato il duplice intervento - effettuato da Cosimo Barranca, prima e da Pino Neri, poi - nei confronti di Carlo Chiriaco, allo scopo di propiziare le visite al nord da parte di Barbaro Pasquale (sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quel di Platì) secondo cadenze

temporali che dovevano rispondere alla necessità di ricevere notizie dalla madrepatria piuttosto che ad effettive esigenze di carattere sanitario per la patologia ematologica della quale il Barbaro soffriva.

Di attività in favore dei latitanti ci si è poi occupati – anche perché la vicenda è cristallizzata in alcuni specifici capi d'imputazione – nell'ambito del locale di Erba (come si è detto particolarmente attento a questi profili): si è avuta dimostrazione di una complessa attività, che ha coinvolto affiliati, ma anche persone estranee all'associazione, in favore di Paolo Lentini e Antonio Morelli.

Mentre gli affiliati del locale di Legnano si sono fatti carico del sostegno nei confronti di Faraò Silvio e Marincola Cataldo, che sono stati osservati e videoripresi (ma solo successivamente identificati) dai Carabinieri mentre partecipavano al pranzo celebrativo della concessione della dote della crociata a Malgeri Roberto e a Manno Alessandro, tenutosi presso il Crossodromo di Cardano al campo il 2 maggio 2008.

Ed Enzo Mandalari, trovandosi in auto con Muscatello (sono di ritorno dal summit di Cardano al campo) parla di una casa di sua proprietà che sarebbe disposto far utilizzare ad una latitante, di cui gli ha parlato De Castro Emanuele: *“dice che ha un latitante che gli serve una casa, io ne ho una nascosta vicino, in zona...se no la lasciate e io me la vendo, che mi servono i soldi...se però è per un po', ve la presto, come se te la vendevo...che so io a chi ce la dai?”* (progr. 757, 3 maggio 2008, perizia Manfredi).

Anche il sesso femminile, grande assente da questo processo – fatta eccezione per Riggio Angelica, convivente di Pio Domenico – può essere all'occorrenza chiamato a dare il proprio apporto nel sostegno ai latitanti. Nel corso di una concitata conversazione telefonica dalla quale si comprende che la loro relazione extraconiugale, durata anni, sta per finire, Cirulli Maria rinfaccia a Rocco Ascone di averla strumentalizzata, anche chiedendole questo genere di supporto: *“ah, sì? Ti sono servita anche come amica per i latitanti, caro Rocco, eh!”* (progr. 186, 28 maggio 2008, perizia Romito). Ed in effetti, lo stesso Ascone conferma, su domanda diretta di Mandalari (*“io volevo farvi una domanda personale a voi...ma come siamo messi con Maria qua?”*), l'assoluta affidabilità della Cirulli: *“un'amica al 100% in tutti...Maria è stata un'amica della mia famiglia, dei miei cugini, ha ospitato amici...è una che quando ci furono dei problemi, con quelli miei latitanti e non latitanti! Accompagna a questo, accompagna a quello! Non ha problemi! All'una, alle due di notte...”*. Ascone aggiunge che la donna è disposta a fare qualunque sacrificio, se necessario, e senza fare troppe domande: *“se voglio io alle 14.00 la chiamo e gli dico che deve scendere a Rosarno, lei è capace che chiama il marito e gli dice: muoviti che dobbiamo andare!...e mi direbbe che non ha problemi, si prepara quattro vestiti, e va in macchina! Io sono solo una cosa: che mi rispetta”*.

Anche Mandalari è convinto che sia utile avere un appoggio femminile sempre disponibile all'occorrenza, e spiega come si è organizzato, addirittura all'estero: *"io una come questa per esempio è quella che ho in Spagna! Io perché vi pensate che io, non dico che la mantengo! Perché non la mantengo! Ma quando mi chiama che gli servono i 500 euro, glieli mando pure! Però, Rocco, io l'ho sempre vista come uno sfogo! Perché se qualche volta devo scappare, la chiamo. Lì ho casa, ho tutto! Perché noi dobbiamo sempre pensarle, anche queste cose...perché ci possono capitare e vi dico francamente che una volta mi è capitato che avevo bisogno di un appoggio segreto e non ne avevo..."* (progr. 3083, 11 aprile 2009, perizia Bellantone).

Ed infine deve rammentarsi quanto già rilevato nell'ambito della trattazione del locale di Milano, ove Nino Chiarella (che in una conversazione intercettata espone la cautele adottate per svolgere tale compito in condizioni di sicurezza) ha prestato assistenza a Romanello Antonio, il quale, dopo essere rimasto latitante per trent'anni a seguito di condanna per uxoricidio, si è consegnato all'indomani degli arresti degli odierni imputati, a dimostrazione del fatto che la scelta di latitanza si era mantenuta per così lungo tempo esclusivamente grazie all'attività di favoreggiamento da costoro continuativamente posta in essere.

All'interno dei locali, sempre secondo la sentenza Mazzaferro, esistevano cariche elettive (capo locale, capo società, mastro di giornata, capogiovane, puntaiuolo), alcune delle quali erano rinnovate mensilmente, mentre le maggiori annualmente; e quei giudici fanno notare come sia l'organizzazione, sia la terminologia che le era propria, fosse direttamente mutuata dalla 'ndrangheta calabrese. Le doti (o "fiori") non erano semplici onorificenze, ma creavano una sorta di gerarchia tra gli affiliati ed erano altresì "veri e propri gradini della conoscenza e correlativamente del potere, di ogni 'ndranghetista all'interno di quella società".

Nell'odierno dibattito è stato soprattutto Antonino Belnome a farci entrare in queste segrete cose, elencando le stesse cariche nonché la gerarchia delle doti (egli arrivò sino a quella di "padrino"); ha anche esposto, con parole sue, il concetto di dote quale legittimazione ad un certo livello di conoscenza: "nella 'ndrangheta si può sapere esclusivamente fino alla dote che è in possesso: avendo io una dote verticistica ero in possesso di tutte le sapienze della 'ndrangheta, logicamente un picciotto o un camorrista non può sapere tutte queste cose" (cfr. udienza 15 marzo 2012). Nel corso della stessa udienza (alla cui trascrizione integrale si rimanda per i dettagli) il collaboratore ha spiegato i riti di affiliazione, recitando alcune formule a memoria, a dimostrazione della "favella" (intesa come conoscenza di questi aspetti liturgici dell'associazione criminosa)

di cui era, con un certo orgoglio, depositario (“a livello di favella la insegnavo agli altri”). La scioltezza con la quale Belnome ha recitato le formule ha indotto qualche difensore ad avanzare il sospetto – subito fugato mediante la certificazione del cancelliere d’udienza presente nel sito riservato ove egli si trovava – che il collaboratore avesse davanti a sé degli appunti, magari tratti dall’abbondante pubblicistica di tipo sociologico in circolazione, anche ad opera di magistrati, sulle associazioni di tipo mafioso. Per la verità, sia nel prosieguo del lungo esame dibattimentale, sia nelle arringhe finali, nessuno dei difensori ha svolto argomentazioni tendenti a mettere in discussione la credibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, anche perché ci è resi conto che a ben vedere, esse – invertendo l’ordine cronologico della raccolta delle fonti di prova oltre a quello logico della loro efficacia – sono intervenute allorquando le indagini preliminariolgevano al termine ed avevano prodotto risultati di autonoma significatività probatoria. Il racconto di Belnome ha per lo più arricchito, integrato o precisato (come nel caso della formazione del locale di Giussano e del rapporto con il “gemello” locale di Seregno) tali emergenze: in alcuni rari casi (si pensi alle dichiarazioni sul locale di Milano e sulla collocazione di Cosimo Barranca) non le ha confermate, dando così ulteriore dimostrazione della genuinità di dichiarazioni che non sono mai apparse condizionate dalla volontà di sostenere a tutti i costi l’impostazione dell’accusa.

Sono innumerevoli i passi in cui si è dato conto di interminabili discussioni tra gli affiliati circa la concessione di nuove doti (si pensi alla questione Malgeri, della quale, come dicono gli stessi imputati, si era parlato per mesi, non solo nel locale di Cormano, coinvolto nella vicenda, bensì anche negli altri locali de La Lombardia), ovvero al riconoscimento e alla legittimità di vecchie doti: e viene subito in mente la vicenda del conte Agadino per Mandalari e Panetta, che essi raccontavano di avere ricevuto da Antonio Rampino, poco prima che questi morisse, all’insaputa di Novella, il quale, non possedendola, non era neppure in grado di concederla. L’episodio (trattato specificamente nella parte dedicata al locale di Bollate), lungi dall’essere marginale, ha invece determinato un certo attrito tra i due beneficiati dalla buonanima in punto di morte e compare Nunzio, e non è escluso che esso fosse alla base della decisione di Novella di progressivamente esautorare Panetta, prima concedendo la Crociata a Malgeri (contro il parere della Calabria e dello stesso Panetta) e poi mettendo quest’ultimo a capo del locale di Cormano – scalzando così Panetta – ovvero creando una nuova cellula territoriale, previa scissione di quella di Cormano.

Onde evitare noiose elencazioni, converrà richiamare la deposizione del colonnello Fabiani (udienza 29 settembre 2011), in cui, proprio su domanda del Tribunale, è stata data indicazione specifica di alcune conversazioni nelle quali sono usati i termini allusivi

alle doti, quali "picciotto", "camorra", "sgarro", "santa", "vangelo", "trequartino", "quartino", "padrino", "crociata", "stella", "bartolo", "mammasantissima", "conte ugalino o agadino", "infinito". Tali ultime doti erano, a quanto sembra, sconosciute prima dell'indagine de qua, e merita a questo proposito di essere richiamata, ancora una volta, la conversazione tra Mandalari e Panetta del 4 marzo 2008 (progr. 84, perizia Manfredi), già ripetutamente citata, in cui i due si intrattengono proprio sulle più alte doti ("tu ti sei seduto ad un tavolo con sette, otto, dieci cristiani là...all'apice della 'ndrangheta..."), nell'ambito di un discorso in cui si commentava, da un lato, la loro dipendenza da Nunzio Novella che le aveva concesse loro ("Nunzio ha il coltello dalla parte del manico perché ci ha dato le doti"), la sua generosità nel distribuirle ("almeno questo qua le ha e le distribuisce") maggiore rispetto a quella dei capi calabresi ("è più serio di quelli là sotto").

Vale la pena di citare alcuni passaggi della conversazione proprio tra Novella Carmelo e Minasi Saverio del 15 dicembre 2007 (progr. 258, perizia Romito) in cui i due "ripassano" le formule. *"questa è quella di picciotto, compare Saro, quale volete sapere voi? Quella di camorrista?"*. E Novella recita: *"cinque bei fiori alla mia destra e cinque damigelle alla sinistra, la società si forma alla romana, a zampa di cavallo a mezzaluna, ma se dovete farmi in ogni maniera...a così ...severa, con parole d'omerità è formata società. Non quella: calice d'argento, ostia consacrata..."*. Minasi recita quella dello sgarro: *"a nome di Minofrio, di Misgrizzi e Misgarro...poi c'è quella della santa: a nome di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini e Lamarmora..."*. Novella passa al trequartino: *"a nome di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre e il conte Ugalino, io formo la società del trequartino. Poi passiamo al quartino"*. Ed eccola, recitata sempre da Novella (che commenta orgoglioso: *"vedete che me le ricordo tutte!"*) in quanto Minasi non la rammenta: *"non la ricordate, ve la dico io, dai: a nome del principe di Russia, conte Leonardo e Fiorentino di Spagna, che con lancia, spada e spadino hanno forinato la società del quartino"*. Nell'ultima formula che compare Nunzio recita, c'è anche un riferimento al giudizio universale: *"non faccio altro che battezzo questo locale come l'hanno battezzato i nostri tre vecchi antenati...fondatori della camorra...battezzata con fiori e gelsomini lo battezzo pure io...l'hanno battezzato con carcere...non faccio altro che raccogliere i miei pareri e quelli dei miei saggi compagni...di una bottiglia di cristallo fino e finissimo, la butto nel profondo del mare dove non...né oggi né mai, e nel giorno del giudizio universale chi li scoprirà..."*.

Gli imputati usano poi come sinonimo di dote anche il termine "fiore" (come ad esempio nel progr. 758, 3 maggio 2008, perizia Manfredi) o "colore" (progr.1248, 4 ottobre 2008, perizia Romito); e ancora, troviamo l'espressione "fare un operato" per intendere il

conferimento della dote e la relativa cerimonia (come ad esempio in progr. 1627, 29 ottobre 2008, e progr. 2662, 8 marzo 2009, perizia Bellantone).

In un'interessante conversazione tra Minasi Saverio e Raccosta Vincenzo (progr. 26, 23 novembre 2007, perizia Romito) vengono usate le due espressioni "rimpiazzo" e "contrasto": "*perché poi addirittura un rimpiazzo così e così...ma io non lo conosco, per me è ancora un contrasto*". Antonino Belnome ci ha spiegato che il "rimpiazzo" (detto anche battezzo o taglio della coda) allude alla cerimonia di affiliazione alla 'ndrangheta e che il "contrasto" è persona "normale", ossia estranea all'associazione; il "contrasto onorato" è invece persona "vicina alla 'ndrangheta" e aspirante all'affiliazione. Questa la formula, recitata a memoria dal collaboratore di giustizia: "Giuro di rinnegare padre, sorelle e fratelli, fino alla mia settima generazione, e di dividere centesimo per centesimo, millesimo per millesimo con i miei nuovi compagni e se macchia d'onore o peggio macchia d'infamia, a carico suo e a discarico della società" Un esempio di contrasto onorato nel presente processo è dato dalla figura di Calello Tommaso, alla cui trattazione pertanto si rinvia, ricordando che analoga terminologia si rinviene nella sentenza Mazzaferro.

Interessante, anche dal punto di vista della terminologia, il tema delle "regole sociali", dei "patti e prescrizioni" (basterà sul punto ricordare l'uso dell'espressione da parte di Pino Neri nel discorso di Paderno Dugnano) e delle loro violazioni.

Antonino Belnome le qualifica come "trascuranza", "tragedia", "macchia d'onore" e "infamia", in ordine di gravità. La trascuranza è infatti una semplice leggerezza, che, spiega il collaboratore "fa parte dell'uomo", portando come esempio l'episodio (alla cui trattazione specifica si rimanda) in cui Antonio Stagno aveva consumato un'estorsione nel territorio di Giussano "senza dar conto" a Rocco Cristello (capo del locale di Seregno) ed allo stesso Belnome, che all'epoca "avevo il buon ordine a Giussano", non essendo ancora formato il relativo locale. Significativo il fatto che, all'esito di una riunione indetta proprio al fine di contestare al colpevole la sua trascuranza, questi "accettò tutte le trascuranze" ed accettò altresì di "dare conto", impegnandosi a consegnare, a rate, il provento del fatto delittuoso. Una vicenda che, come altre emerse nel presente processo, conferma altresì il principio della sovranità territoriale di ciascun locale.

Più grave della trascuranza è la "macchia d'onore", concernente le violazioni del codice comportamentale della 'ndrangheta sotto il profilo dei comportamenti inerenti la vita privata degli affiliati o dei loro familiari: "può essere che la figlia o la moglie rendano un affiliato cornuto o una figlia faccia, non abbia un comportamento integerrimo, facendogli perdere l'onore"; perché, ha aggiunto Belnome "per uno 'ndranghetista l'onore è tutto".

Al gradino più alto stanno le “macchie di infamità”, ossia le violazioni della basilare regola dell’omertà: “si intende a livello processuale, a livello di denunce”; e Belnome sul punto è stato categorico: esse “non sono assolutamente perdonabili” e sono punite “con la morte”. E non si può non rammentare che egli ha ricostruito in aula l’omicidio di Stagno Antonio, specificando che esso fu deliberato anche allo scopo di vendicare una macchia di infamità della quale, come si è ampiamente spiegato, egli si era macchiato nei confronti di Cristello Rocco per via del suo comportamento processuale – anzi, della linea sposata dal suo difensore – proprio nell’ambito del processo alla cosca Mazzafarro.

Belnome ha poi spiegato che dalla ‘ndrangheta non si esce mai, se non con la collaborazione giudiziaria o con la morte; altra cosa è il “ritiro in buon ordine”, che si verifica quando un affiliato deve affrontare problemi familiari o di salute; se però egli “verrà chiamato, dovrà sempre mettersi a disposizione dell’onorata società”, ossia “se l’onorata società gli chiede qualsiasi cosa, lui si dovrà prestare a farla e mettersi a disposizione”. Durante il periodo in cui egli “non presta onoranza”, non verrà messo né a conoscenza dei movimenti del locale, né degli ultimi fatti svoltisi nel suo locale... non verrà aggiornato di nulla”. Affatto diversa, sempre secondo la spiegazione di Belnome, la posizione del soggetto nei cui confronti sia stato decretato il “fermo”: quando gli affiliati usano questo termine, non intendono certo dire che egli è stato espulso dal sodalizio, bensì che, avendo violato le regole comportamentali, è temporaneamente “sospeso”, essendo soggetto al giudizio delle più alte cariche del suo locale.

Un esempio di “fermo” è rappresentato dalla situazione di Dino Gambardella (analizzata nel capitolo dedicato al locale di Seregno), nei cui confronti il provvedimento venne preso a causa della sua tossicodipendenza da eroina, che lo rendeva inaffidabile agli occhi dei correi; si è anche riscontrata la permanente disponibilità di questo imputato nei confronti del sodalizio – nonostante il suo “fermo” – in quanto egli accorre immediatamente (nonostante si trovi in quel di Bergamo, in compagnia femminile) allorquando viene chiamato a prestare il proprio contributo a seguito di uno scontro tra Belnome ed una pattuglia della polizia, che aveva fermato l’auto su cui questi viaggiava in compagnia di altri associati per contestare una banale contravvenzione al codice della strada.

Eventi lieti o infausti della vita – come matrimoni e funerali – assumono una valenza ben precisa all’interno del contesto associativo, in quanto rappresentano altrettante occasioni di incontro tra gli affiliati, per così dire “giustificate” dalla partecipazione alla cerimonia.

Sulla base di quest’ultima constatazione (la partecipazione alla cerimonia è semplicemente un atto di vicinanza o di cortesia, che comunque attiene ai rapporti umani in quanto tali) le difese hanno cercato di sminuire la rilevanza probatoria, ignorando però

che sono gli stessi imputati ad affermarla a chiare lettere, e proprio nel senso indicato dall'accusa. Lamarmore, riferendo delle lamentele rivolte a Chiarella da Sarcina Pasquale Emilio, del locale di Milano, per il fatto che dal capo locale Cosimo Barranca non giungevano ambasciate, così riporta la risposta di compare Nino: *"compare Emilio, vedi, da quando è morto compare Carmelo che noi abbiamo chiuso, per il momento e non abbiamo fatto niente...non ci sono stati, ringraziando Dio, né funerali, né matrimoni, né questo e né quest'altro, non ci siamo riuniti, non abbiamo fatto operato, non abbiamo fatto niente, che novità vuoi che ti passi?"* (progr. 1638, 31 gennaio 2009, perizia Arena). E non sono poche le occasioni in cui si intrattengono lunghe discussioni sul tal matrimonio o talaltro, su chi abbia ricevuto l'invito e chi no e, soprattutto, se l'invito sia stato fatto a titolo di "locale" (e dunque in rappresentanza di esso) ovvero a titolo "personale". Il tema è stato trattato, anche sotto questi profili più generali, nel capitolo dedicato a Corsico, locale che, più di altri, si è dimostrato attivo in quest'ambito, evidenziando come sia chiara tale distinzione, in quanto, se l'invito è, come dicono gli imputati, "locale", saranno i responsabili a decidere chi vi parteciperà in rappresentanza. Così, tanto per fare un esempio, si esprime l'allora mastro generale de La Lombardia Nino Lamarmore, con riferimento ad inviti che la Calabria deve consegnare tenendo conto del numero dei locali de La Lombardia: *"ne devi mandare tredici, quattordici, quindici, sedici...perché qua sopra siamo tredici, quattordici o quindici, quelli che siamo, le mandi qua sopra e sappiamo noi a chi le dobbiamo dare..."* (progr. 3937, 25 luglio 2009, perizia Bellantone). E si è già analizzata in quel capitolo un'interessante conversazione che si svolge tra Piscioneri Giuseppe, Manno Alessandro e Maiolo Cosimo, di ritorno dai festeggiamenti in Cressa, per il matrimonio di Murano Anna, nipote di Rispoli Vincenzo (progr. 2501, 7 giugno 2008, perizia Manfredi): Piscioneri chiede al capo locale Manno consigli su come provvedere all'organizzazione del proprio matrimonio, previsto a breve in Calabria. Nelle risposte si trova conferma della distinzione tra gli inviti personali e quelli di rappresentanza, si comprende che esistono regole anche per l'allestimento dei tavoli, ivi compreso quello per gli affiliati di maggiore rispetto (*"quelli della pesante"*); gli interlocutori fanno anche un conteggio, stimando una media di tre partecipanti per ciascun locale (*"fate la media di tre a testa..."*) per un totale di *"cinquantaquattro"*, dal che si desume che i locali considerati sono sedici. Vi sono poi da aggiungere gli invitati che provengono dalla Calabria (*"dalla Calabria non vengono tutti...ne vengono una trentina..."*).

Va anche ricordato il più importante dei matrimoni qui considerati, ossia quello tra i rampolli delle famiglie Pelle e Barbaro, celebrato con grande sfarzo in Calabria, e del quale si è specificamente parlato nel capitolo dedicato a Pino Neri: si trattò di un summit

'ndranghetistico per eccellenza, all'esito del quale vennero decise le cariche della "provincia – poi "consacrate" formalmente a Polsi nel successivo mese di settembre – e venne ufficializzato il mandato da parte della Provincia stessa a Neri per la restaurazione dell'ordine delle cose 'ndranghetistiche ne La Lombardia, ormai definitivamente allo sbando dopo l'eliminazione fisica di Nunzio Novella. Il quale, nelle ultime settimane di vita, aveva evidentemente avvertito il progressivo isolamento in cui i maggiori esponenti calabresi lo stavano pian piano relegando ed aveva reagito con grande preoccupazione (evidentemente ritenendolo un fatto assai eloquente) alla constatazione di non essere stato invitato al matrimonio della figlia di Rocco Aquino, confidandosi con il fidato Saro Minasi: *"Rocco Aquino con me...un'amicizia, non lo so adesso perché non mi ha mandato l'invito..."*. Egli stesso istituisce un collegamento con voci di sue inimicizie con *"i Sidernesi"* a causa delle lamentele che Cosimo Barranca ha riportato nei suoi confronti *"là sotto"* (*"qua stanno impostando un discorso, compare Saro, pensando che io ce l'ho con i sidernesi"*) quando invece *"io non ho niente contro U' Mastru!"*; esprime preoccupazione perché non sa bene cosa si stia preparando: *"noi non sappiamo, compare Saro, cosa c'è sotto, no? Non sappiamo che preparativo, diciamo, a livello di quella zona là..."*; rivendica l'autonomia de La Lombardia, domandandosi: *"i sidernesi che c'entrano nella Lombardia?...i sidernesi sono amici...basta"* (progr. 2119, 9 giugno 2008, perizia Romito, commentata anche nel capitolo relativo al locale di Milano).

Anche le cerimonie funebri, come si diceva, rappresentano altrettante occasioni d'incontro tra gli affiliati, come si evince, per esempio, dal racconto che Mandalari fa a Nino Lamarmore, commentando il comportamento dei presenti nei riguardi di Novella, precisando che, dal canto suo, egli si era *"messo alla sua destra"* e *"non mi son mosso una volta"*, mentre gli altri *"si mettono da una parte per vedere chi si avvicina e chi non si avvicina"* (progr. 694, 23 aprile 2008, perizia Manfredi, già commentata nel capitolo dedicato a Corsico). Tutto ciò accadeva il 23 aprile 2008, quando mancavano meno di tre mesi all'omicidio di compare Nunzio.

Nel luglio 2008, la partecipazione al lutto della famiglia Novella, data la situazione, poteva creare qualche problema agli affiliati, sia con riferimento ai rapporti interni all'associazione, sia – soprattutto – per l'attenzione che le forze dell'ordine avrebbero prevedibilmente riservato all'evento. Di questo è ben consapevole Mandalari, che, trovandosi in macchina con il fratello Nunzio e la madre mentre si stanno recando a visitare la salma all'obitorio, commenta con queste parole: *"e quando girano cosa fanno i carabinieri che mi vedono arrivare a me...a me lo sanno già...e qual è il problema...io vado perché non ho problemi...siamo compari...siamo tutto, siamo collegati insieme...è naturale che io devo andare a fare il mio dovere, no?...i carabinieri che fanno, siccome"*

devono vedere o bene o male chi va, ci può essere qualcuno in borghese...ma in divisa non c'è nessuno". Forse, riflette, è meglio evitare la visita all'obitorio, e presentare le condoglianze alla famiglia presso l'abitazione: *"io dico se noi andiamo a casa e anche loro sono a casa, noi andiamo a casa, gli diamo la mano e ce ne torniamo a casa nostra...e chiusa la partita, la figura nostra l'abbiamo fatta che siamo andati"*. E' comunque un po' preoccupato: *"la paura è di stare il meno possibile...andiamo, facciamo il dovere, così che non ci critichi nessuno e ce ne torniamo a casa"* ed aggiunge che, vista la situazione, sarà opportuno evitare manifestazioni troppo palesi di vicinanza: *"se vediamo qualcuno, senza bacetti e senza niente, al massimo con la mano...e chiuso...è questo il discorso e non ci sono altri discorsi, eh!"*. Riflette anche su come sarebbe interpretata una sua assenza, sia dagli altri affiliati, sia dagli investigatori: *"perché giustamente se non vai, passi per debole...quindi la legge se non vai...dicono: se non è venuto è perché sono diventati rivali"*. Ma anche la presenza può porre problemi: *"se vai dicono: è arrivato, lo sapevamo che sarebbe venuto"*; si preparano anche una risposta credibile nel caso vengano identificati dalle forze dell'ordine: *"Secondo voi, se c'è qualcuno che mi chiede i documenti, mi impressiono, io?"*; *"perché siete qua? Perché siamo compari...se il padre ha battezzato mia sorella..."* (progr. 461, 15 luglio 2008, perizia Bellantone).

Pur essendo questi eventi già stati oggetto di analisi nei capitoli che precedono, non sarà superfluo in questa sede elencarli, indicandone i partecipanti (testimonianza capitano Latino, 22 novembre 2011).

- Funerale di Barbaro Pasquale, Platì, 23 novembre 2007: Barranca Cosimo, Vallelonga Cosimo Damiano, Ficara Giovanni, Lamarmore Antonino, Cicino Francesco, Zappia Pasquale, Trimboli Pasquale, Ascone Rocco, Novella Vincenzo Alessio, Mandalari Vincenzo, Zappalà Giovanni, Scriva Biagio, Mandalari Nunziato, Panetta Pietro Francesco, Sarcina Pasquale Emilio, Chiarella Leonardo Antonio, Pelle Francesco. La Lombardia era rappresentata, oltre che da Novella, anche dai seguenti locali: Milano, Bollate, Cormano, Legnano, Bresso, Limbiate, Solaro, Mariano Comense.
- Funerale di Gattellari Domenico, Buccinasco, 23 aprile 2008: Barranca Cosimo, Novella Vincenzo Alessio, Salvatore Giuseppe, Chiarella Leonardo Antonio, Ioculano Vincenzo, Zinghini Saverio, Raccosta Vincenzo, Ioculano Francesco, Russo Pasquale, Cammareri Rocco, Lavorata Vincenzo, Scriva Biagio, Longo Bruno, Zappia Pasquale; Commisso Domenico Sandro, Gattellari Filippo, Focà Salvatore, Mandalari Vincenzo, Panetta Pietro Francesco, Lamarmore Antonino, Novella Carmelo; Minasi Saverio. Era dunque presente il capo de La Lombardia ed erano rappresentati i locali di Milano, Bresso, Cormano, Corsico, Legnano e Bollate.

- **Funerale di Novella Carmelo, San Vittore Olona, 19 luglio 2008:** Barranca Cosimo, Longo Bruno, Sanfilippo Stefano, Ascone Rocco, Panetta Pietro Francesco, Minasi Saverio, Oppedisano Michele, Muscatello Salvatore, Rispoli Vincenzo, Salvatore Giuseppe, Piscioneri Giuseppe, Chiarella Leonardo Antonio, Medici Giuseppe Antonio, De Castro Emanuele, Mandalari Vincenzo, Lavorata Vincenzo, Cicino Francesco, Ioculano Francesco, Muià Francesco, Elia Francesco, Romanella Antonio Francesco, Macrì Pasquale, Cristello Rocco. Vi erano dunque rappresentati i locali di Milano, Corsico, Rho, Bollate, Erba, Cormano, Bresso, Mariano Comense, Legano, Pioltello, Seregno.
- **Funerale di Muscatello Caterina, sorella di Muscatello Salvatore, Novedrate, 14 aprile 2009:** Muià Francesco, Chiarella Leonardo Antonio, Ascone Rocco, Lamarmore Antonino, Cristello Rocco, Cristello Francesco, Vallelonga Cosimo Damiano, Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe. Vi erano pertanto rappresentati i locali di Mariano Comense, Milano, Seregno.
- **Funerale di Carbonara Lorenzo, suocero di Ascone Rocco, Baranzate, 6 febbraio 2010:** Ascone Rocco, Sanfilippo Stefano, Mandalari Vincenzo, Mandalari Nunziato, Magnoli Cosimo Raffaele, Lauro Domenico, Commisso Domenico Sandro, Cristello Rocco, Arena Salvatore, Formica Claudio, Rossi Cesare, Rizzo Carmelo, Cristello Francesco. Vi erano rappresentati i locali di Bollate, Rho, Cormano, Seregno.
- **Funerale di Moscato Saverio, Desio, 19 giugno 2010:** Pio Candeloro, Pio Domenico, Foti Bartolo, Polimeri Candeloro, Minniti Nicola, Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco. Vi erano rappresentati i locali di Desio e Bollate.
- **Matrimonio tra Murano Anna (nipote di Rispoli Vincenzo) ed Elia Francesco (del locale di Seregno), Cressa, 7 giugno 2008:** Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Sanfilippo Stefano, Minasi Saverio, Longo Bruno, Molluso Giosafatto, Novella Vincenzo Alessio, Manno Alessandro, Piscioneri Giuseppe, Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco, Rossi Cesare, Varca Pasquale, Verterame Carmine. Vi erano dunque rappresentati i locali di Legnano, Rho, Mariano Comense, Corsico, Pioltello, Bollate, Erba.
- **Matrimonio tra Manno Giuseppe (figlio di Manno Francesco) e Lombardo Giusi Ilaria, Brusaporto, 8 giugno 2008:** Manno Alessandro, Rispoli Vincenzo, Muscatello Salvatore, De Castro Emanuele, Piscioneri Giuseppe, Novella Vincenzo Alessio, Vallelonga Cosimo Damiano, Molluso Giosafatto, Portaro Marcello Ilario, Minasi Saverio, Muià Francesco, Ascone Rocco, Spinelli Antonio, Macrì Pasquale, Mazzà Vincenzo, Medici Giuseppe Antonio, Billari Costantino Carmelo, Iuliano Franco

Massimo, Cichello Pietro. Vi erano dunque rappresentati i locali di Pioltello, Legnano, Mariano Comense, Corsico, Bresso, Bollate, Rho, Solaro.

- Matrimonio tra Mazzaferro Francesco e Aquino Maria Rosa, figlia di Aquino Nicola Rocco, Marina di Gioiosa Ionica, 14 giugno 2008: Barranca Cosimo, Panetta Pietro Francesco, Focà Domenico, Focà Salvatore, Lavorata Vincenzo, Lauro Domenico. Vi erano rappresentati i locali di Milano e Cormano.
- Matrimonio di Sergi Anna, figlia di Sergi Francesco e nipote di Sergi Paolo, entrambi condannati alla pena dell'ergastolo nel processo denominato Nord- Sud, Baveno, 13 luglio 2008: Sanfilippo Stefano, Lamarmore Antonino, Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Manno Alessandro, Piscioneri Giuseppe, Novella Vincenzo Alessio. Vi erano dunque rappresentati i locali di Rho, Limbiate e Pioltello.
- Matrimonio tra Piscioneri Giuseppe e Abele Pamela, Roccella Jonica, 10 agosto 2008: Manno Alessandro, Manno Giuseppe, Manno Manuel, Portaro Marcello Ilario, Mazzà Domenico, Albanese Ilario, De Castro Emanuele, Ascone Rocco, Sanfilippo Stefano, Cichello Pietro, Spinelli Antonio, Ficara Giovanni. Vi erano rappresentati i locali di Pioltello, Legnano, Rho, Bollate e Limbiate.
- Matrimonio tra Barbaro Giuseppe e Pelle Elisa. San Luca, 19 agosto 2009: Neri Giuseppe Antonio, Panetta Pietro Francesco, Mandalari Vincenzo, Barranca Cosimo, Muscatello Salvatore, Sgro Giuseppe. Vi erano rappresentati i locali di Cormano, Bollate, Milano, Mariano Comense, Desio e Pavia; Neri in questa occasione ebbe a ricevere l'investitura ufficiale quale responsabile de La Lombardia.

Come dice Filippelli Nicodemo, del locale di Legnano, a Zocchi Fabio, la vita dell'ndranghetista è imperniata sulla condivisione dei profitti illeciti, sulla solidarietà tra affiliati, sul rispetto delle regole (progr. 522, 18 aprile 2006, perizia Marangoni; si tratta in verità di una lunghissima conversazione, alla quale si rimanda).

"Tu, da adesso in avanti, non sei più solo...tu sei maggiorato come persona...perché io ogni cosa la devo fare presente, ed è meglio così, fai presente una situazione..."

Il locale di 'ndrangheta è come una famiglia e gli affiliati devono essere informati, attraverso il capo locale, per poter intervenire: *"Metti che tu c'hai una discussione con qualcuno. Noi sappiamo già tu con chi stai avendo a che fare...dobbiamo essere...dobbiamo intervenire...dieci, venti dieci, quindici, venti persone, si deve intervenire...è come essere tutti una famiglia, questo è"*. Ma condizione necessaria è il rispetto delle regole: *"gli altri sono liberi, giustamente fanno quello che vogliono. tu non lo puoi fare. Quindi, ogni cosa che si fa, d'ora in avanti, andiamo da Enzo (inteso Rispoli, capo del locale di Legnano, n.d.r.), vado, Enzo mi dice: benissimo, questo e... quello,*

quello e quello". Il rispetto delle regole non viene vissuto dallo 'ndranghetista come un obbligo: "non è un obbligo, Fabio. Tu lo vedi come un obbligo, per me non è un obbligo...per me è una regola, non è un obbligo... è come se noi siamo una famiglia di dieci fratelli e io, ai miei fratelli, gli dico: oh, vedi che stai in affari...con Fabio, l'amico di Fabio...se succede qualcosa, tu sai dove sono andato io. Sai l'obbligo che hai, mio caro fratello".

Tutti contribuiscono in base al principio di solidarietà e sono pronti a darti una mano: "lo farebbero poi anche gli altri e serviranno per i carcerati...quando non si fa niente, dobbiamo mettere 100 euro per uno, 50 euro al mese e siamo venti, trenta persone. si raccolgono comunque i mille e cinque, due mila euro al mese...succede che ci andiamo a scannare con venti persone, siamo due cretini messi lì. Siamo in due noi e loro sono in venti. Però se io dico: oh, guarda che mi servono questo, questo, questo e questo, io dopo due ore, dopo tre ore...o ci organizziamo per il giorno dopo, io c'ho dieci persone, quindici persone lì, hai capito?".

Fondamentale è il rapporto con il capo locale: "sono obbligato...perché io faccio parte di una ruota...io, prima di recuperare, lo devo dire ad Enzo...". Ed ecco come devono essere ripartiti i proventi illeciti: "io ci vengo con te a lavorare, andiamo a un recupero, andiamo dove vuoi...però, siccome siamo io e te e ci sono cinquantamila euro...facciamo così...alla fine ne prendiamo ventidue a testa...però tu dici: va beh, gli altri seimila euro a chi vanno? Vanno ad amici...che però...sono a nostra disposizione quando vogliamo...io lo devo far presente anche agli altri, perché...può esserci qualcuno dei ragazzi, che vedo e che, magari, non hanno soldi per mangiare o sono in difficoltà e dice: oh, ragazzi, vengo pure io. Dice: quando avete bisogno di manovalanza - dice - passate da noi. Cioè, siamo tutti noi. Viene qualcuno dei nostri, che può avere bisogno...".

Il momento del bisogno, per un affiliato, spesso coincide con i periodi di carcerazione: "a me mi arrestano domani...sono obbligati a lavorare per me, se non ci sono i soldi...se mi arrestano a me io...posso dormire tranquillamente. Alla mia famiglia mille euro ci arriva e gli arriverà anche alla tua famiglia".

Nel locale trovano composizione i conflitti, attraverso l'intervento del capo: "mettiamo Aspide. Aspide si accorge che gli abbiamo fottuto questi 40 mila euro...loro due litigheranno...va Aspide e si rivolge ad Enzo. Qualcuno lo porta da Enzo...anche se è un amico, qualcuno lo porta a qualcuno...a Pasquale Barbaro. Ti dico Pasquale Barbaro che dispone di cento uomini, pronti a...un macello. Va là e dice: guarda che c'è questo, questo e questo; chi sono? Tizio e Caio. Ci sono io, non vengono da me, vanno da Enzo e dice: guarda che c'è 'sta situazione qua, così facciamo? Enzo dice...se sa la cosa: così.

così, così...fanno tutti così...e ti dico una cosa, che, quando le cose...le regole vengono impartite, là si muore".

Il locale punisce chi viola le regole: "uno stupido esempio: Tony ha fatto la cazzata della sua vita cinque anni fa, quello di farsi i cazzi suoi, di andare a rubare per cazzi suoi, di vendere droga per i cazzi suoi...discuteremo anche questa situazione di Tony...perché Tony, in teoria, è sempre dei nostri, però è come se è stato messo un po' da parte, perché adesso lo accusano di questo...e si discute se viene reintegrato...vuoi che viene reintegrato? E' normale che lo voglio, figurati se non lo voglio. Dice: allora, se sta bene a te, sta bene a tutti noi; e viene reintegrato. E, allora, ha...Ha bisogno? Ha difficoltà economiche? Qualcuno gli darà...dei soldi che vengono messi là, magari qualcuno dice: ti...prendi 500 euro e daglieli a Tony...prendi mille euro e daglieli...cioè, verranno aiutati quelli che hanno più bisogno".

E la sanzione può essere la più grave delle sanzioni, come spiega Filippelli ricordando un fatto accaduto l'anno precedente: "il biondo, quando è uscito dal carcere...che ha fatto dieci anni di carcere, è andato a...mi servono venti milioni, lo guardano...e li tirarono fuori...glieli hanno trovati. Perché glieli hanno trovati? Il Biondo ci ha portato milioni...milioni e milioni di lire. Miliardi ci ha portato, il Biondo...oggi stanno bene tutti. Stanno bene, stanno alla grande. L'ultimo l'hanno ammazzato un anno fa. Perché? Eh...per questo motivo, per i soldi. In galera...a lui gli hanno dato il comando...praticamente lui faceva...era contabile, perché era il geometra, ha pagato tutte le famiglie, la spesa, le luci, le correnti, il metano, l'avvocato...perché l'hanno ammazzato? Come? Ah, tu lavori sul...che ha fatto lui? I giorni da carcerato li ha fatti lui. Proprio...senza pietà...popoboom...una crivellata gli hanno fatto. E questo è la verità. A me così fa più... più piacere".

La fiducia degli affiliati va conquistata e mantenuta: "allora, ti faccio un esempio: tu vai da Enzo...e gli porti mille euro...io non ci sono...poi ci vediamo ed Enzo mi fa: e Fabio com'è? Lo stai vedendo? Eh, a posto, state camminando insieme ancora, tutto a posto?...dopo un po': eh. Ma con Fabio, com'è? Tutto a posto? Sì, tutto a posto...ma gli affari li state facendo insieme? Sì, ogni tanto, qualche affare...guadagniamo insieme...allora pensa...dice: ma come mai Fabio m'ha portato mille euro e Nicodemo non lo sa? Vuol dire che Fabio gli ha fatto qualcosa senza che Nicodemo lo sa...Fabio non è amico di Nicodemo...da lì, come si sparge la voce, tu sei bruciato. Tu sei bruciato per gli altri".

L'appartenenza dà sicurezza: "sai come funziona giù? Quando un ragazzo non ha i soldi o che si vuole comprare una macchina, gliela devono andare a comprare, hai capito? Quando uno si vuole sposare, lo devono far sposare...eh, è un'assicurazione. Fabio. Sì

paga un'assicurazione...è come pagare un'assicurazione alla fine. Ecco...per me...è bello così. Per me è bello".

Ed è gratificante quando all'affiliato viene attribuita una carica: "poi a me m'hanno dato un'altra...a me m'hanno dato una carica...se qualcuno si deve lamentare di un amico nostro...deve venire da me...Manuele si vuole lamentare...perché, per esempio...o Tony...deve venire a dirmelo e poi io vado da Enzo e gli dico: vedete che Manuele m'ha detto così. Si vede, chiama...e non ci devono essere più pensieri...pensare male...magari se qualcuno dubita di me, me lo deve dire in faccia".

**"OGNUNO E' RESPONSABILE DEL PROPRIO LOCALE, TUTTI SONO
RESPONSABILI DELLA LOMBARDIA"**

Tornando a quanto accertato dalla sentenza Mazzaferro, le doti erano riconosciute anche in locali diversi da quello di appartenenza, ed era consentito il passaggio da un locale a un altro, che l'affiliato poteva compiere mantenendo il grado gerarchico acquisito; questo passaggio è denominato "*chiamarsi il posto*", e si tratta dell'esatta terminologia usata da Belnome, Cappello e Panaija. Ed accanto al criterio cosiddetto di omogeneità geografica, del quale s'è detto, è fortemente sentito il principio dell'autonomia e sovranità di ciascun locale sul proprio territorio, come spiegano anche i collaboratori di giustizia: Belnome ha affermato che, prima di ottenere l'apertura del locale di Giussano, egli ha dovuto acquisire il "buon ordine" nella relativa zona; mentre Cappello ha aggiunto che egli non risiedeva in Giussano, ma che ciò non era necessario, in quanto gli affiliati, sostanzialmente gemellati con Seregno, ne avevano acquisito il controllo.

Non sono consentite invasioni arbitrarie nel territorio di altri locali; dice Belnome che "si va a sconfinare dal proprio paese, si va in altri paesi, giustamente serve anche un benessere per non crearsi inimicizie". Esempio lampante è quello relativo agli attentati incendiari in danno delle discoteche "Modà" e "Caramel" di Erba, posti in essere su incarico di Antonio Stagno e Pio Candeloro in assenza dell'autorizzazione di Varca Pasquale, capo del relativo locale. L'episodio è raccontato proprio da Belnome, che spiega come lo stesso Varca, intenzionato a vendicare il torto subito, avesse chiesto proprio a lui l'autorizzazione a porre in essere atti di ritorsione contro Stagno, che abitava proprio nel territorio di Giussano.

I locali godono di una certa autonomia anche rispetto alla struttura di coordinamento, che gli stessi imputati, in centinaia di conversazioni che non è neppure il caso di citare in via esemplificativa, chiamano La Lombardia: così come sono innumerevoli i passaggi in cui gli imputati pronunciano frasi analoghe a quella riportata in esordio, dimostrativa dell'esistenza di un'unica associazione di tipo mafioso, con estensione regionale, cui tutti

i locali fanno capo. Essa ha per l'appunto compiti di coordinamento, come appare con evidenza dal summit di Paderno Dugnano e dal più volte richiamato discorso di Neri, il quale, non a caso, prende l'avvio dalla riaffermazione della sovranità dei locali, ma subito dopo afferma la necessità che venga eletto un unico rappresentante de La Lombardia, un mastro generale.

Quali siano i compiti del mastro generale de La Lombardia si comprende seguendo le varie occasioni in cui i rappresentanti dei locali si rivolgono ad Antonino Lamarmore, predecessore di Zappia. Egli, tanto per fare qualche esempio, viene interpellato dai componenti del locale di Milano - ed in particolare da Sarcina Pasquale Emilio - allorché si profila l'eventualità del cosiddetto "banco nuovo", ossia di una redistribuzione delle cariche all'interno del locale per volontà dello stesso Sarcina, che intendeva scalzare Barranca dalla propria posizione di capo locale, attribuendo anche le altre cariche a uomini di propria fiducia. L'episodio è ricostruito nel relativo capitolo, ma qui basterà ricordare che Lamarmore, all'esito degli incontri sul tema e dopo avere ricordato che si trattava di una questione da risolvere all'interno del locale, aveva comunque precisato che non avrebbe "passato per novità" agli altri locali alcun banco nuovo, prima di avere personalmente verificato, attraverso colloqui con gli altri esponenti di rilievo, la legittimità delle nuove cariche. Ancora, è dimostrato l'intervento di Lamarmore in veste di paciere per un contrasto insorto - a quanto è dato comprendere, con riferimento ad una fornitura di vino non pagata - tra Pio Domenico, del locale di Desio, con soggetti appartenenti al locale di Pioltello. E si ricorderà che è lo stesso Mandalari a invocare l'intervento del mastro generale con riferimento ad un credito che tale Di Bella (evidentemente da lui "protetto") vantava nei confronti di Castagnino Giuseppe, a sua volta debitore nell'ambito di un rapporto usurario con Pio Domenico, del locale di Desio (l'episodio è trattato nel capitolo dedicato a quest'ultimo locale).

Che La Lombardia costituisca un'unica grande associazione criminale, che raccoglie in sé e coordina tutti i locali di questa regione, è confermato anche dai numerosi incontri (che si vanno ad aggiungere a quelli relativi ai matrimoni ed ai funerali) monitorati dagli inquirenti, proprio caratterizzati dalla partecipazione dei rappresentanti di più cellule territoriali e che erano indetti allorché occorreva discutere di temi di interesse generale, ovvero festeggiare l'apertura di locali e la concessione di nuove doti. Poiché essi sono stati oggetto di specifica trattazione nei capitoli precedenti, basterà in questa sede ripercorrerli in ordine cronologico, aggiungendo qualche riflessione solo ai più importanti. Il 15 febbraio 2008, al ristorante Il Borgo Antico di Legnano, erano rappresentati i locali di Rho (Sanfilippo Stefano, Cichello Pietro e Rossi Cesare); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele); Bresso (Minasi Saverio); Solaro (Ficara Giovanni); Pioltello (il

locale verrà inaugurato pochi giorni dopo); Manno Alessandro, Maiolo Cosimo, Portaro Marcello Ilario, Piscioneri Giuseppe); come si desume da conversazioni tra Nunzio Novella e Minasi, nonché tra quest'ultimo e Ficara Giovanni, l'incontro era assai importante e prevedeva la discussione sui problemi che in quel periodo affliggevano i locali di Cormano e di Bresso, ed in generale il comportamento di Novella, che stava creando qualche problema di rapporti con la Calabria.

Il **26 febbraio 2008**, al ristorante Il Palio di Legnano erano rappresentati i locali di Cormano (Panetta Pietro Francesco, Magnoli Cosimo); Milano (Chiarella Leonardo Antonio); Limbiate (Lamarmore Antonino); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele); Rho (Sanfilippo Stefano); Desio (Moscato Annunziato); Bresso (Minasi Saverio); Bollate (Ascone Rocco e Muià Francesco); Pioltello (Manno Alessandro); dell'incontro avevano parlato Minasi e Sanfilippo, senza indicarne l'oggetto; ne evidenziavano tuttavia l'importanza, lamentando che alcuni partecipanti, come Moscato Annunziato, fossero stati invitati con scarso preavviso (cfr. capitolo dedicato al locale di Rho).

Il **1° marzo 2008**, al ristorante la Cadrega di Pioltello, erano rappresentati i locali di Pioltello (Manno Alessandro, Manno Giuseppe, Portaro Marcello Ilario, Mazzà Domenico, Maiolo Cosimo, Piscioneri Giuseppe); Cormano (Lavorata Vincenzo, Malgeri Roberto); Bresso (Minasi Saverio); Rho (Sanfilippo Stefano, Rossi Cesare). Vi si festeggiava l'apertura del nuovo locale di Pioltello.

Il **23 aprile 2008**, al ristorante Il Borgo Antico di Legnano, erano rappresentati i locali di Rho (Sanfilippo Stefano); Limbiate (Lamarmore Antonino); Desio (Moscato Annunziato Giuseppe); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele); Mariano Comense (Medici Giuseppe Antonio); Solaro (Ficara Giovanni); Cormano (Malgeri Roberto); Bresso (Minasi Saverio); Pioltello (Manno Alessandro). Minasi, parlando con Medici mentre si trovavano in macchina sulla via del ritorno, commentava gli argomenti affrontati, e in particolare i problemi di Panetta e del locale di Cormano; i due parlavano anche della "famosa" dote, che questi e Mandalari avevano ricevuto da Alfredo Rampino all'insaputa di compare Nunzio (progr. 1713, 23 aprile 2008, perizia Romito).

Il **26 aprile 2008**, al ristorante L'Antica Fornace di Solaro, erano rappresentati i locali di Rho (Sanfilippo Stefano, Cichello Pietro); Limbiate (Lamarmore Antonino); Solaro (Ficara Giovanni, Ficara Domenico, Zappalà Giovanni); Cormano (Belcastro Pierino, Malgeri Roberto); Bresso (Minasi Saverio); Pioltello (Manno Alessandro, Maiolo Cosimo, Nucera Antonio); Bollate (Muià Francesco). L'evento era stato organizzato per festeggiare la concessione della dote della crociata a Ficara Giovanni; come si è spiegato nel capitolo dedicato al locale di Cormano, in quella sede si parlò anche della questione Malgeri.

Il **3 maggio 2008**, al Crossodromo di Cardano al Campo, erano rappresentati i locali di Rho (Sanfilippo Stefano, Cichello Pietro); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Mancuso Luigi, Filippelli Nicodemo); Solaro (Ficara Giovanni, Billari Costantino Carmelo); Limbiate (Lamarmore Antonino); Pioltello (Maiolo Cosimo, Manno Alessandro, Piscioneri Giuseppe, Portaro Marcello Ilario, Manno Francesco, Mazzà Domenico); Cormano (Malgeri Roberto); Mariano Comense (Muscatello Salvatore, Medici Giuseppe Antonio); Bollate (Mandalari Vincenzo); Bresso (Minasi Saverio); Canzo (Vona Luigi); era presente il capo de La Lombardia, Novella Carmelo, così come erano presenti Farao Silvio e Marincola Cataldo, all'epoca latitanti. Com'è stato spiegato nei capitoli precedenti (segnatamente quelli dedicati ai locali di Pioltello e di Cormano) il summit era stato organizzato per la concessione della dote della crociata a Malgeri Roberto.

Il **25 maggio 2008**, al capannone di Rossi Cesare, in Nerviano, erano rappresentati i locali di Bollate (Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco); Rho (Rossi Cesare, Cichello Pietro, Sanfilippo Stefano); Limbiate (Lamarmore Antonino); era presente il capo de La Lombardia, Novella Carmelo. Come già argomentato, vennero conferite doti a Rocco Ascone e Nino Lamarmore (cfr. capitolo dedicato al locale di Rho).

Il **31 maggio 2008**, sempre al capannone di Rossi Cesare, in Nerviano, erano rappresentati i locali di Bollate (Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco); Legnano (De Castro Emanuele, Rispoli Vincenzo); Rho (Sanfilippo Stefano, Rossi Cesare, Cichello Pietro); Limbiate (Lamarmore Antonino); Pioltello (Manno Alessandro); era altresì presente Novella Carmelo. L'evento fu organizzato per festeggiare le doti pochi giorni prima concesse.

Il **2 settembre 2008**, all'Ospedale di Mariano Comense, ove si trovava ricoverato Salvatore Muscatello, erano rappresentati i locali di Mariano Comense (Muscatello Salvatore); Limbiate (Lamarmore Antonino) Bollate (Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Benevento Antonio); Cormano (Panetta Pietro Francesco), Milano (Chiarella Leonardo Antonio). L'incontro è ricostruito nel capitolo dedicato al locale di Mariano Comense: poiché l'installazione di microspie da parte dei Carabinieri non ebbe in quell'occasione esito positivo, l'oggetto della discussione si desume da conversazioni precedenti e successive, segnatamente dai commenti tra Mandalari e Panetta in data 16 febbraio 2009 (progr. 2496, perizia Bellantone).

L'incontro del **21 novembre 2008** presso il ristorante Mediterraneo in Seregno è indicato in imputazione fra i cosiddetti "summit" de La Lombardia; in realtà, come spiegato nel capitolo dedicato a Desio, si è trattato, molto più semplicemente, dell'intervento diretto di Nino Lamarmore, in veste di mastro generale, per dirimere un conflitto, ancorchè per

motivi che paiono banali, tra esponenti dei locali di Desio e Pioltello in relazione ad una fornitura non pagata.

Il **20 gennaio 2009**, al Crossodromo di Cardano al campo, erano rappresentati i locali di Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Benevento Antonio); Pioltello (Manno Alessandro, Portaro Marcello Ilario); Rho (Sanfilippo Stefano); Pioltello (Piscioneri Giuseppe); Milano (Barranca Cosimo); Limbiate (Lamarmore Antonino). Per la sua estrema importanza, questo incontro – del quale abbiamo una registrazione praticamente completa – merita qualche menzione ulteriore rispetto a quanto già evidenziato nei capitoli precedenti, soprattutto perché in questa lunga discussione (l'intera trascrizione, alla quale si rinvia, consta di sessantadue pagine: cfr. progr. da 5 a 10, perizia Arena) vengono enunciati con chiarezza i rapporti tra La Lombardia, struttura unitaria di coordinamento dei locali, e la Calabria, cui i commensali si riferiscono in modo unitario, parlando del "Crimine".

Innanzitutto, come ribadisce Lamarmore, l'associazione di appartenenza è, appunto, La Lombardia, che è autonoma: *"diamo sempre conto alla Lombardia...si è sempre detto queste parole, che per me La Lombardia è sacra...a me non interessa quello che dice Focà...a me non interessa quello che dice Barbaro, a me non interessa quello che dice nessuno... a me interessa quello che dicono...voi tre, i responsabili"*. Si parla dunque di "responsabili" in Lombardia, ciascuno dei quali fa riferimento a una delle tre "Provincie" calabresi, che vengono individuati: si parla di Rocco Ascone per la Piana (*"mi hanno detto che l'hanno fatto responsabile della Piana per La Lombardia"*) e di Gianni Ficara *"per Reggio"*.

Il compito di costoro, si badi bene, non è quello di *"venire qua a dettare legge"* (si sta parlando di Ascone): *"lui se c'è un disaccordo di qualche paesano che si vuole...o che vuol fare.....nella Piana per portare delle novità"*; proprio questo venne spiegato da Ficara circa la sua funzione per conto di Reggio: *"come disse a Gianni per Reggio, di portarci le novità e non per mettere la legge qua. Per portare le novità...lui porta le novità giù, arriva nella Piana, si gira e porta le novità"*.

E fanno anche un esempio - una metafora con la quale alludono alla denominazione delle doti - che chiarisce ulteriormente i limiti di ingerenza della Calabria nelle cose de La Lombardia: *"a noi deve dire che questo bicchiere nella Piana si chiama così...quel Gianni dice che a Reggio si chiama così e nella Ionica ci pensiamo noi che si chiama così. Basta. Questo lui deve fare, non che lui, tanto per dire, può venire qua a dire..."*. Quest'ultimo accenno alla Ionica è chiarito da Sanfilippo, ricordando ciò che diceva anche Nunzio Novella, nel senso che La Lombardia, tradizionalmente, ad essa risponde: *"Noi avevamo parlato anni e anni...Nunzio...La Lombardia, La Lombardia. E' la Ionica che là*

comanda, non che là comanda, ma noi prendiamo disposizioni dalla Ionica, La Lombardia, che poi sono i Chianoti o che sono i Reggitani, noi prendiamo disposizioni dalla Ionica”.

Interviene Lamarmore, correggendolo con una affermazione importante: *“non possiamo dire neanche questo...perché se diciamo questo, diciamo sbagliato...noi prendiamo disposizioni dal Crimine”*; e Rispoli pone una domanda: *“perché voi, quando prendete conto là sotto, dove andate?”*; Lamarmore risponde seccamente: *“dal responsabile del Crimine”*; ma *“fino ad adesso siamo andati a Platì, perché i responsabili erano a Platì”*; dunque, se il responsabile del Crimine dovesse cambiare, cambierà anche il punto di riferimento de La Lombardia: *“se i responsabili li fanno alla Piana, andiamo alla Piana”*.

Ribadisce Rispoli che questo scambio di battute, in cui sembra che vi sia differenza di vedute tra Lamarmore e Sanfilippo, è frutto di un equivoco e che in realtà il discorso è chiaro a tutti: *“state dicendo la stessa cosa... compare Stefano sta dicendo...non che i responsabili noi dobbiamo dare conto solo alla Ionica, sta dicendo che noi fino ad adesso le disposizioni ce le ha date sempre la Ionica, dicendo: vedete che su questa cosa portate a me, questo che è di Reggio e a questo della Piana...”*. E Lamarmore precisa che ciò vale non solo per La Lombardia, bensì per tutte le altre espressioni della 'ndrangheta: *“ma non dice solo a noi Lombardia, ma a tutte le parti”*.

Sanfilippo ci tiene a ricordare che le radici de La Lombardia stanno a Platì, ossia nella Ionica: *“allora, ve lo dice uno dei più vecchi qua che fa parte della Lombardia, è stata no formata, portata avanti da quelli della Ionica. Non vennero quelli della Piana qua a portare la Lombardia avanti...della Ionica stiamo parlando, c'era Nunzio, c'era Papalia, c'erano tutti...e poi nel contorno mano mano si aggregarono gli altri”*. E per lui questo riferimento tradizionale, legato alla provenienza dei padri fondatori resta imprescindibile, tant'è che attenderà ambasciate da Platì anche con riferimento alle nuove cariche: *“certo, se poi loro Platì, San Luca, dice: andate alla Piana a prendere delle disposizioni, è un altro conto, ma se no, noi facciamo parte della Ionica, cioè La Lombardia ha sempre...noi, quando andiamo a rappresentare La Lombardia non andiamo dalla Piana, andiamo direttamente dalla Ionica...poi la Ionica, per come sono d'accordo loro...a noi non interessa poi...se cambia qualche...”*. Del resto, osserva Rispoli, se le notizie sono le stesse, non vi è alcun ostacolo ad apprenderle da una Provincia piuttosto che da un'altra: *“e perché devo andare nella Piana a prendere le novità? Che sono le stesse, no? Capite cosa vi voglio dire? Se questo piatto è tondo, e io che abito qua me ne vado qua e mi dicono: vedi che il piatto è tutto tondo”*; e chiosa Lamarmore: *“sempre la stessa cosa siamo”*.

Allo stesso modo, riflette Rispoli *"naturalmente se la Ionica mi dice: tu devi dare conto solo alla Ionica, io gli dico: no, cara Ionica...a me non va bene così, io voglio dare conto a tutti"*: il che significa che, indipendentemente dalla Provincia di riferimento, il raccordo deve essere mantenuto con tutto il Crimine.

Finora, dunque, dicono *"abbiamo preso disposizioni dai Barbaro...abbiamo mantenuto quelle prescrizioni che ci hanno dato loro"*; ed ecco di che genere sono le *"prescrizioni"* che giungono dalla Calabria: *"da luglio a questa parte non abbiamo fatto operati"*; precisa però Sanfilippo che questo *"fermo"* era in realtà stato osservato in segno di lutto per la morte di Novella: *"ci siamo fermati per il lutto di Compare Carmelo"*. Prima del luglio 2008 erano state concesse doti con l'accordo di *"Pasqualino Barbaro"*, di Novella e di Barranca: ciò era avvenuto *"senza prendere il permesso della Piana e da Reggio"*; ma non era stato di ostacolo al loro riconoscimento presso la casa madre, come accaduto a Rocco Ascone, che aveva ricevuto tutte le doti in suo possesso in Lombardia: *"Rocco tutte qua se le fece, le cose. E se lo sono abbracciato"*.

Barranca pone l'accento proprio sull'aspetto relativo alle doti, anche ricordando una discussione intercorsa in Calabria dieci anni prima alla presenza della buonanima, che disse: *"abbiamo questo piatto, quando accettano questo piatto...disse: benissimo, si chiama Pietro, Pasquale, si chiama Giovanni, se in quel momento là si fosse chiamato in modo diverso e tutte le famiglie l'avessero accettato, non sarebbe cambiato niente. E questo vale anche oggi. Se oggi effettivamente hanno detto: il piatto lo giriamo e hanno detto si chiama Pasquale...devi vedere se c'è l'accordo di tutti, c'è un piano dove effettivamente vanno messi tutti quanti...dicono: benissimo. Vedi che questo oggi è il nuovo...questa è la realtà"*. Come dire: occorre accordarsi con la Calabria per il riconoscimento e la creazione di nuove doti, e trovare una denominazione comune. Si torna poi a parlare di Rampino e Barranca allude alla chiacchierata questione della dote da questi conferita a Mandalari e Panetta, a quanto si comprende, all'insaputa di Novella: *"...i nostri stessi che erano qua sono andati in giro a prendere cose"*. Rispoli ricorda che Novella aveva posto la domanda agli interessati: *"la buonanima gli ha parlato...voi, non è che avete quello che vi ho dato io e basta?"*; la morte di Rampino aveva reso impossibile un chiarimento con Novella, che lo aveva cercato (*"avevamo parlato che si voleva incontrare...ha mandato l'ambasciata...voleva incontrarsi per vedere, per fare, insomma..."*). Secondo Barranca, tutto si sarebbe risolto: *"ma vedi, se si incontravano Antonio Rampino con la buonanima, tutte le parole..."*.

In verità, conclude Barranca, dopo la morte di Novella occorre che si faccia chiarezza su La Lombardia: *"questa realtà esiste, come è combinata? A che posto è? ...è una cellula che sta per i fatti suoi? O è una cosa che tieni per te?"*. Lamarmore dice con chiarezza ciò

che, precisa, da tempo sta ripetendo: *"io penso che devono essere loro da giù a mettere un po' a posto la situazione e mandare delle ambasciate precise qua su...perché se noi qua diciamo una cosa e là sotto poi ci dicono un'altra cosa, noi qua facciamo solo confusione, invece noi aspettiamo che arrivano delle ambasciate belle pulite da là sotto come si deve e che arrivino specifiche le parole, non le mezze parole, le parole intere"*. Rispoli ha notizia che presto dalla Calabria arriveranno queste *"parole intere"*: *"compare Mico mi ha detto che vi manda un'ambasciata lui, qua c'è Cosimo, per dire, che era sotto a Platì gli è arrivata una telefonata da qui: passa pure dai paesani tuoi, da il Mastro. pure lui gli ha detto: stiamo vedendo, parliamo un po' che poi vi mandiamo ambasciate. Quindi la voce unica da tutta la Calabria dicono: aspettate che...si vede che devono parlare tra di loro"*.

D'altra parte, per potersi relazionare con la Calabria, occorre essere *"a posto"* con La Lombardia, come dice Lamarmore: *"e se il mio paese è a posto con qui sopra, con La Lombardia, quando andiamo a rispondere lì sotto mi deve dire in questa maniera: tu là sopra come sei combinato?...e se non...d'accordo lì sopra, qua sotto non venire per niente"*.

E, dopo la morte di compare Nunzio, le cose sono un po' precipitate, come osserva Rispoli: *"è una cosa grave, perché tutte queste discussioni qua, fino a quando non è successo il fatto della buonanima, non è che si prendevano alla leggera, si prendevano più...parlo di me, no? Adesso tutte queste discussioni che facciamo tutti, è un po' dura, perché è un po' dura?...fino a quando non ...una goccia di sangue...giravamo, voltavamo, mangiavamo, facevamo...le solite cose. Ma da quando è successo la cosa di...c'è una non fiducia generale. è inutile che ci giriamo interno, c'è una non fiducia generale...sappiamo di chi vi fidate? Uno non si fida di uno, uno non si fida dell'altro...questa è la cosa più grave, il problema più grave che noi abbiamo qua, adesso, a prescindere da tutto"*.

Sanfilippo cerca di essere pragmatico e invita i presenti a ritrovare concordia nella Lombardia, per essere pronti quando arriveranno le ambasciate dalla Calabria: *"Enzo, ma noi invece di fare tutte queste chiacchiere, noi siamo compatti qua in Lombardia, siamo tutti...noi cominciamo a sistemare...voi cominciate ad essere d'accordo voi, poi, quando poi là sotto si mettono d'accordo loro e ci mandano le ambasciate...ma noi qua siamo a posto"*. Prosegue ricordando la pluriennale autonomia della Lombardia, che va mantenuta, recuperando compattezza interna, anche in questa occasione, in attesa che le tre Province, quando avranno trovato un accordo, mandino ambasciate: *"le cose sono quarant'anni che qua sono sistemate, noi dobbiamo essere d'accordo qua, e basta. Quando ci mandano le ambasciate di là sotto, che sono tutte e tre compatte: la Ionica, la Piana e Reggio. E ci dicono: queste sono le condizioni, queste sono le ambasciate...e noi operiamo in quel*

modo là, ma noi dobbiamo andare d'accordo, non è che devono venire loro. o mandano a Rocco o mandano ad Enzo qua a sistemarci le cose a noi, noi qua le abbiamo già sistemate le cose".

Rispoli ripensa a Novella e alle ultime occasioni in cui gli aveva palesato un certo dissenso, osservando che la morte di Novella è da attribuire ad errori da lui commessi nella gestione de La Lombardia: *"dobbiamo pure dire una cosa onesta...ci sono anche delle cose che io non ha condiviso, gliele ho dette...perché c'erano delle opposizioni a delle cose che...perché nell'onestà, se uno ci vuole bene ad un altro, cerca di opporsi, come si è opposto questo cristiano qua, o fece bene, o fece sbagliato, secondo me è morto per queste cose"*.

Ripetono tutti che *"uno non deve parlare a nome personale, deve parlare a nome della Lombardia...siamo tutti qua...non è a nome mio o a nome di Cosimo...uno se la prende con Cosimo o se la prende con me, se Cosimo parla, parla a nome della Lombardia"*; anche perché parlare a nome della Lombardia tutela gli affiliati, ed in fondo è proprio questo l'errore commesso da Novella: *"sapeva quello che doveva fare...a livello di Lombardia e basta, no a livello personale, a livello personale purtroppo ci capitò a Nunzio, perché Nunzio era la singola persona che diceva: io qua e là"*. Per questi motivi Nunzio è stato ucciso.

Il discorso tocca anche una questione che, come abbiamo visto, molto appassiona gli affiliati, ossia quella degli inviti ai matrimoni, a titolo personale, ovvero in rappresentanza del locale di appartenenza. Le recriminazioni da parte di alcuni dei presenti sui mancati inviti, da parte della Calabria, in tale ultima veste spingono Rispoli a ritenere indispensabile un chiarimento più generale sulle regole da seguire: *"questo discorso lo dobbiamo riprendere quando, su compare Pasquale, a livello di tutti i matrimoni...come deve funzionare"*. Il mastro generale giunge a fare un'affermazione importante per comprendere ancora meglio le attribuzioni dell'associazione criminosa su base regionale nell'ambito dei rapporti con la Calabria, ricordando quanto gli disse, tempo prima, una persona della quale non è stato possibile al perito comprendere il nome: *"sapete cosa disse una volta. Guardate io anche in trent'anni non ho...uno di questi, dissi: quando non invitano un locale, là. Compare Nino, la Lombardia che difende i deboli è tenuta a chiedere spiegazioni perché non è stato invitato questo locale"*. Dunque, La Lombardia è anche deputata ad intervenire con i vertici calabresi allorquando i singoli locali non vengano adeguatamente considerati o ricevano un trattamento ingiustificatamente deteriore.

Il **23 maggio 2009**, al ristorante la Masseria di Cislano, erano rappresentati i locali di Cornano (Magnoli Cosimo Raffaele, Lauro Domenico, Tagliavia Giuffrido, Panetta Pietro

Francesco); Corsico (Longo Bruno, Zappia Pasquale); Bresso (Zinghini Saverio, Lentini Domenico); Milano (Barranca Cosimo, Barranca Armando); il ricevimento è organizzato per sostenere la candidatura alle elezioni comunali di Valle Leonardo, ma, come si è spiegato nel capitolo dedicato a Corsico, gli affiliati sfruttano l'evento come occasione di contatto: *"nell'occasione è buono pure per incontrarsi...è tanto che non ci vediamo..."* (progr. 3372, 20 maggio 2009, perizia Bellantone).

Infine, il **31 ottobre 2009**, al Centro per anziani Falcone e Borsellino, in Paderno Dugnano, erano rappresentati i locali di Bollate (Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco, Muià Francesco, De Marco Salvatore); Milano (Sarcina Pasquale, Chiarella Leonardo Antonio; Barranca Cosimo, assente, fa sapere, attraverso Mandalari, che manda i saluti ed accetta le decisioni della maggioranza); Cormano (Panetta Pietro Francesco, Magnoli Cosimo Raffaele, Tagliavia Giuffrida, Lucà Nicola, Ferraro Salvatore,); Limbiate (Lamarmore Antonino); Pioltello (Manno Alessandro); Desio (Moscato Annunziato Giuseppe, Pio Candeloro); Solaro (Ficara Giovanni); Corsico (Zappia Pasquale, Comisso Domenico Sandro; Longo Bruno, assente, viene nominato vice da Pasquale Zappia); Mariano Comense (Muscatello Salvatore); Canzo (Vona Luigi, Furci Giuseppe).

Il rappresentante del locale di Erba, Varca Pasquale, pur invitato da Rocco Ascone su disposizione di Mandalari, non ebbe a parteciparvi, come si spiega nel capitolo ad esso dedicato, probabilmente a causa dei pesanti attriti con lo stesso Ascone per via di rivendicazioni a lui riportate, senza esito, da Varca. I rappresentanti del locale di Seregno (ed anche qui si rinvia al relativo capitolo) non vennero invitati al summit per espressa disposizione di Cenzo Gallace, come Mandalari ebbe a spiegare a Cristello (*"se noi chiamiamo tutti...i così della Lombardia, in teoria dovrei chiamare pure voi, perché? Perché le disposizioni che ho avuto sono queste"*) quasi scusandosi di ciò, anche perché, ribadiva, egli ne avrebbe avuto tutto il diritto (*"ma in ogni modo sappiate...che per questi che siamo qua, che siamo anche responsabili, voi ci siete"*). Nessun rappresentante anche per l'antico locale di Bresso, dilaniato da contrasti in ordine alla spettanza della stessa posizione di vertice e condizionato da pesanti interventi del locale di Oppido Mamertina, a suo tempo tali da scatenare una reazione di Carmelo Novella. Come spiegato nel relativo capitolo. Infine, assente giustificato, per il locale di Rho, Stefano Sanfilippo, come Mandalari ricorda introducendo la serata.

L'oggetto e gli esiti dell'incontro sono analizzati nel capitolo dedicato a Pino Neri, in cui sino rimarcati anche i dettagli organizzativi, caratterizzati da grande cautela (il parcheggio di tutte le auto dei partecipanti in luogo non vicino al Centro; la disposizione a tutti di non portare con sé telefoni cellulari) e assistiti da un imponente servizio di sicurezza. Mandalari si preoccupa infine (ed anche questo dettaglio è consacrato nelle riprese video)

di coprire le vetrate che danno sull'esterno con manifesti, estemporaneamente richiesti ad Arturo Baldassarre, personaggio di sua fiducia e per il quale qualcuno dei presenti, con una battuta solo fino ad un certo punto scherzosa, propone l'affiliazione: *"che ora lo battezziamo pure a lui!"*.

Nel discorso fatto da Neri trovano risposta tutti gli interrogativi, i dubbi ed i timori di coloro che avevano così lungamente discusso il 20 gennaio 2009 a Cardano: poiché La Lombardia è scossa dalla morte di Novella, la madrepatria lo ha investito di un compito di riorganizzazione, all'insegna di pochi, elementari *"patti e prescrizioni"*, finalizzati ad *"unire e non dividere"*. I locali possono ricevere riconoscimento in Calabria solo se appartengono a La Lombardia; le nuove affiliazioni, così come l'attribuzione di doti e cariche, devono essere sottoposti alla casa madre; il conferimento di nuove doti, sia in Calabria che in Lombardia, resterà bloccato per un anno. E non va dimenticato che, di fronte all'assemblea, Neri sottolinea che la propria legittimazione è totale (*"tutti gli uomini della Calabria"*) ed è stata ufficializzata *"in occasione che facevano le cariche della Calabria"*, ossia il 19 agosto 2009, in occasione del matrimonio Pelle - Barbaro.

A questo punto, gli elementi esposti (che sono solo i principali, essendovi decine di conversazioni in cui si chiariscono i rapporti tra l'ente regionale lombardo e la terra d'origine) consentono di concludere che La Lombardia, associazione di stampo 'ndranghetistico - che nella 'ndrangheta calabrese trova le sue origini e da essa ha mutuato programma criminoso, riti, usanze, linguaggio, struttura organizzativa ed ordinamento gerarchico - è sovrana nel territorio lombardo, e sovrani sono i singoli locali rispetto ad essa. Nei confronti di questi ultimi, d'altro canto, La Lombardia, ente federativo, esercita rispetto ai singoli locali un'azione di organizzazione, coordinamento, risoluzione dei conflitti e altresì - fatto più che decisivo - ne assume la rappresentanza nei rapporti con la Calabria; anzi, come dice Neri, l'appartenenza alla Lombardia è condizione necessaria affinché un locale di 'ndrangheta sia riconosciuto come tale, soprattutto nella terra d'origine.

Rispetto a quest'ultima - e ciò è più che mai chiaro nei discorsi del Crossodromo, nonché confermato dalle parole di Neri - La Lombardia, nell'organizzare e gestire le proprie attività lecite ed illecite in assoluta autonomia, deve tuttavia mantenere vivo il rapporto di filiazione, che si esprime non con un potere gerarchico della casa madre, bensì con l'emanazione, da parte di questa, di "regole" la cui osservanza è ritenuta condizione necessaria perché la struttura lombarda mantenga, alla stregua di un marchio di fabbrica, la propria legittimità 'ndranghetista. Per usare una metafora legata al moderno linguaggio delle relazioni commerciali, si tratta di una sorta di rapporto di franchising, nell'ambito

del quale la Calabria è proprietaria e depositaria del marchio “‘ndrangheta”, completo del suo bagaglio di arcaiche usanze e tradizioni, mescolate a fortissime spinte verso più moderni ed ambiziosi progetti di infiltrazione nella vita economica, amministrativa e politica. Essa ha nel tempo non solo autorizzato, ma altresì voluto ed incoraggiato l’esportazione del marchio oltre i confini regionali (la presenza in Lombardia è molto cara ai vertici calabresi per le opportunità che essa offre, come dimostrato, ad esempio, dalla vicenda Perego) ed anche nazionali, ma sempre riaffermando, con toni che appaiono progressivamente più consapevoli, l’esigenza che le filiazioni esterne rispondano a determinati standard, in assenza dei quali cessa il riconoscimento da parte della casa madre e la possibilità stessa di fregiarsi del marchio.

Il concetto è espresso in toni coloriti e quasi divertenti dai soliti Panetta e Mandalari mentre commentano le traversie del locale di Bresso, per i problemi di collocazione di Vincenzo Cammareri, che minaccia un distacco. Panetta cita una dichiarazione di quest’ultimo, il quale si sarebbe vantato di poter radunare attorno a sé numerosi uomini: *“Vincenzo il malandrino gli ha detto di starsene tranquillo dov’è. Che se lui vuole, raccoglie la Lombardia, che se vuole lui, che se vuole...”*; Mandalari è categorico: *“ha sbagliato a capire...poi lui può raccogliere, la Lombardia...”*. E Panetta, di rimando: *“bisogna vedere quale, quale Lombardia raccoglie, come la raccoglie”*; Mandalari cita Pino Neri, il quale ha fatto una affermazione importante, parlando della questione con Muscatello: *“lui solo, come ha detto Pino Neri a...a Salvatore Muscatello, solo una bastarda può raccogliere”*, ed introduce il concetto di originalità del marchio, che è intenzionato a difendere: *“quella originale, Panetta, non la tocca nessuno, perché litighiamo, senza pietà. Quella originale”*. Per chiarire meglio, ricorre al gustoso paragone dei pomodori coltivati in Cina e spacciati per originali di Piacenza: *“quella non originale...ce ne sono tanti, ci sono pure i cinesi, fanno tutti...fanno pure i pomodori piacentini...li fanno a Hong Kong, li fanno, quindi...si può fare quello che cazzo vuole! Ma quello piacentino originale... è qua, e chi vuole toccarlo, può darsi che litighiamo pure”* (progr. 50, 6 settembre 2009, perizia Romito).

Tutt’altra cosa rispetto a questo rapporto di franchising è il collegamento – o cordone ombelicale, secondo la metafora di Antonino Belnome – dei singoli locali con la rispettiva cellula di riferimento in Calabria: esso è stato dinamicamente rappresentato, nelle pagine che precedono, in moltissimi episodi di vita vissuta, che soprattutto attengono a momenti di difficoltà che il locale lombardo può attraversare: nell’ambito della vicenda Malgeri, Panetta si rivolge agli esponenti del locale di Grotteria per ricevere appoggio e consigli; Mandalari si rivolge a Guardavalle dopo l’omicidio Novella, chiedendo autorevole sostegno in relazione alle posizioni da assumere nell’ambito de La Lombardia.



Ma quando questo collegamento si fa per taluno troppo stringente, gli altri membri dell'associazione reagiscono, avvertendolo come una minaccia proprio per l'autonomia di quest'ultima. Emblematica sotto tale profilo è la posizione di Barranca con riferimento a Siderno – nella persona di Comisso Giuseppe, detto Il mastro – che provoca dure e diffuse critiche per quanto Cosimo va a dire “là sotto”. Proprio commentando questi aspetti, si ricorda che “la Lombardia viene ancora prima del locale” e Novella in persona, retoricamente si domanda “i Sidernesi, che c'entrano nella Lombardia?” e si sottolinea che privilegiare il rapporto con i propri referenti Calabresi significa tradire La Lombardia: “ti stai completamente girando le spalle...ti stai buttando con quelli là sotto”. Il problema è a tal punto sentito, che si giunge a sfidare Barranca, invitandolo a chiarire la propria posizione, lealmente e una volta per tutte: “lui dovrebbe mandare un'ambasciata e dire:... io ho preso un'altra strada. io voglio parlare direttamente con i miei paesani là sotto”.

Sì, perché l'unica alternativa che si presenta ad un affiliato in “distacco” dalla Lombardia è quella di “attivare” in Calabria presso il locale del luogo di provenienza, come intendeva fare Panetta nel locale di Cormano, chiedendo al cognato Mimmo Focà, del locale di Grotteria: “Mimmo, voi siete d'accordo che ci stacciamo da qua e rispondiamo là sotto?”; ed in caso di risposta positiva, la novità sarebbe stata passata a tutta La Lombardia: “io ho deciso che mi faccio un locale e rispondo solo io a là sotto e mando un'ambasciata a tutta La Lombardia, così lo sanno tutti”.


Lo stesso era stato l'atteggiamento di Vincenzo Cammareri, del locale di Bresso, anch'egli, come Panetta, in una prospettiva di ribellione rispetto ai soprusi che riteneva di avere subito da compare Nunzio; e la sua scelta appariva ancor più di rottura perché fatta da una persona che aveva contribuito alla formazione del sodalizio autonomo al nord: “e questo Censo Cammareri a tutto...è arrivato...dopo trentacinque anni, quarant'anni...che sei stato responsabile, bagagli e bagaglini e lasci il locale tuo dove hai contribuito pure a fare La Lombardia quando c'era 'Ntoni Papalia. Hai dato il tuo contributo. Censo Cammareri, per formarti La Lombardia intera...e ora lasci La Lombardia per tornare a Oppido...”.

L'identità dell'ente criminale, così come di quello amministrativo regionale, “Lombardia” è ben definita anche sotto il profilo della competenza territoriale, come emerge dalla questione postasi – ma poi superata in virtù di un deciso intervento di Nunzio Novella – allorché era emersa l'intenzione di creare un locale a Voghera attraverso il distacco di uomini da quello di Pavia. Come si è detto nel capitolo relativo a quest'ultimo (al quale si rimanda) di ciò si era lamentato Franco Bertucca direttamente con il capo de La Lombardia, il quale si era letteralmente infuriato e, attraverso Enzo Mandalari, aveva bruscamente richiamato all'ordine Pietro Brancatisano, Gianni Gattellari e Biagio Scriva,

non senza avere ipotizzato, parlando con Minasi, un proprio intervento diretto su Brancatisano: *"se devo andare ad ammazzarlo io, compare Saro, vado io a trovarlo...subito, e gli dico: a nome di Novella tu non sei niente qua"*.

Quando però Enzo Mandalari aveva ricevuto l'incarico di convocare l'intraprendente Brancatisano, aveva discusso con Rocco Ascone proprio circa la competenza ad intervenire sul territorio di Voghera, che Novella aveva attribuito a sé: *"compare Nunzio dice...il capo locale a Voghera...il capo locale a Voghera, perché Voghera è sotto La Lombardia, se non c'è il benessere della Lombardia non ne devi parlare"*; è Ascone a porre la questione, domandandosi se, per caso, essa non appartenga invece ad Antonio Rampino, e dunque alla Liguria, rammentando che forse vi erano stati degli accordi in tal senso tra i due capi: *"ma siamo sicuri che lui...da Voghera da parte della Lombardia o...dalla parte di Genova? Come l'hanno visto?...non lo so io..."*. Mandalari sembra ritenere che, a differenza di quanto accade nella classificazione geografica ed amministrativa, il territorio di Voghera rientri, per precedenti accordi, nella Liguria: *"allora...come cartina geografica fa parte della Lombardia, come locale, all'epoca, quando lo aprirono. lo aprirono con l'accordo di Antonio Rampino, e quindi faceva parte a Genova"* (progr. 806, 6 maggio 2008, perizia Manfredi). E ciò anche se Novella aveva già affermato con chiarezza l'appartenenza alla struttura associativa da lui diretta del territorio di Voghera, precisando che Rampino non aveva alcuna "autorizzazione": *"io glielo dico chiaramente: andate e trovatelo...scendono e gli dicono: Pietro Brancatisano, chi ve lo ha formato il locale a voi? Sotto quale direzione camminate voi? Il Rampino non ha nessuna autorizzazione...qua rispondiamo noi e non vi permettete... e gli uomini di Pavia se ne vanno con Franco Bertucca"* (progr. 1800, 3 maggio 2008, Romito).

In chiusura su questo punto, mette conto ricordare che Mandalari – il quale, anche in nome della memoria del proprio padre, cofondatore de La Lombardia, ha sempre professato incondizionata ammirazione e dedizione per la figura del capo Nunzio Novella – è in realtà ben consapevole delle difficoltà incontrate da compare Nunzio nell'ambito de La Lombardia (ma con rilevatissimi riflessi in Calabria) al suo rientro dopo la scarcerazione, a suo giudizio causate dall'eccessiva proliferazione dei locali, soprattutto perché foriera di problemi di comunicazione e di raccordo col vertice. Pensa perciò di suggerire la creazione di strutture intermedie – circa quattro o cinque – che raggruppino i locali per contiguità geografica; questi distretti territoriali, ciascuno dotato di un capo, sarebbero i soli a rapportarsi in via ordinaria con Novella, e a loro volta trasmetterebbero le comunicazioni dal capo "supremo" ai singoli locali. Una simile organizzazione con un livello intermedio di raccordo (ma senza che ciò corrisponda a nuove cariche, anche per problemi di ortodossia 'ndranghetistica) agevolerebbe, nella prospettiva di Mandalari



(dalla quale non sembrano per la verità estranee mire di accrescimento del proprio personale potere) il governo de la Lombardia, senza minarne l'unità, ma anzi rafforzandola.



“Compare Nunzio dovrebbe capire che la Lombardia è tanta e dovrebbe cominciare...a spartirla, a dividerla...a zone...se la Lombardia è diventata grande, tu fai così...e tu metti due cristiani senza carica e senza niente...tu metti due, tre cristiani...per ogni quarto. E tu stai sempre al centro”; “quando s’incontrano quelle tre, quattro zone (Mandalari conta circa sedici locali, n.d.r.), cinque zone. decidono quelle quattro. E vengono da te...tu così la devi spartire La Lombardia. Allora non c’è supremazia da parte di nessuno, perché ognuno è andato nella sua zona”. Ciò, fa notare Mandalari, non sarà a detrimento dell’unità del sodalizio e del potere del suo capo, ma anzi, funzionale al rafforzamento di entrambi: “è sempre una La Lombardia...tu fai il perno principale, io ci dico, tu e Alessio fate il perno principale perché lo siete, e poi ci sono tre zone, quattro zone, cinque zone, che ruotano attorno a te, non venticinque locali, tutti i venticinque locali che devono venire da te!” (progr. 84, 4 marzo 2008, perizia Manfredi).

Ed è in difesa della identità de La Lombardia - la sola che può legittimare locali di 'ndrangheta in questa regione - che Novella intende intervenire, con la sua consueta durezza, nei riguardi degli Oppidesi, che sembrano intenzionati a distaccare un locale, contro la sua volontà ed a scapito di quello di Bresso. Così, parlando con il fido Minasi, immagina che li sfiderà con queste parole, nelle quali afferma che un simile intervento “offenderebbe” tutti gli affiliati de La Lombardia” “voi mi dovete dire a me, se voi siete in grado di offendere cinquecento uomini (torna il dato numerico degli affiliati in questa regione, n. d. r.) e di dire che Oppido è venuto a distaccare...voi siete in grado di dire che da Oppido ve ne siete venuti e avete distaccato un locale...o avete una 'ndrina distaccata di Oppido qua a Milano...voi ve la sentite di dire questa parola e di offendere tutti gli uomini? Gli dico: 'Ntoni Gattellari, se ve la sentite, domani io vi riunisco tutti gli uomini in modo che glielo dite in faccia a tutti gli uomini: noi non consideriamo nessuno, non consideriamo Lombardia, non consideriamo... ve la sentite?’” (progr. 2124, 9 giugno 2008, perizia Romito).

**“CHI ERANO I PRIMI CINQUE DELLA LOMBARDIA NON
DIMENTICHIAMO MAI, IO LO SO...QUELLI ERANO...ANTONIO
PAPALIA, NUNZIO NOVELLA, MIO PADRE, PINO NERI E FRANCO...”**

Si ricorderà che sono diversi i passaggi in cui gli affiliati richiamano la storia e le origini de La Lombardia: Enzo Mandalari afferma in più occasioni, e con un certo orgoglio, che il padre Giuseppe fu tra i fondatori del sodalizio criminoso, insieme alla buonanima di

Nunzio Novella, Antonio Papalia, Franco (Bertucca) e, non ultimo, Pino Neri. Lo stesso Neri conferma questa propria antica veste di padre fondatore nel discorso di Paderno Dugnano, quando ricorda che *“i loculi in Lombardia per essere riconosciuti in Calabria devono rispondere qua, perché tanti anni fa è stata distaccata, lo sapete benissimo, la camera di controllo dove ero responsabile ai tempi, io all'inizio del 1984 e poi ha continuato la buonanima di compare Nunzio Novella, l'abbiamo continuata questa cosa e noi vogliamo continuarla nel rispetto delle regole”*.

Anche gli inquirenti hanno contribuito alla ricerca di informazioni che consentissero di tracciare una sorta di storia dell'associazione mafiosa lombarda e, riprendendo in esame gli elementi raccolti nel corso delle indagini su eventi passati, hanno rinvenuto piccoli frammenti, quasi delle istantanee che ritraggono insieme alcuni personaggi a distanza di anni, a conferma di un risalente, comune passato criminale.

Nel lontano 1991, i carabinieri di Rho sottopongono ad indagine ventotto persone per delitti di traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, contraffazione dei dati identificativi di autovetture di grossa cilindrata; viene altresì ipotizzata l'associazione di stampo mafioso. Fra queste persone vi sono i fratelli Carmelo e Alessio Novella, i fratelli Vincenzo e Nunzio Mandalari, Gaetano Bandiera, Gaetano Aloisio, Stasi Giuseppe ed Esposito Giulio. Di questi ultimi, Aloisio fu assassinato nel dicembre dell'anno 1990, Stasi fu anch'egli ucciso il 18 gennaio 1991, mentre di Esposito Giulio (il cui cadavere non venne mai ritrovato) fu successivamente denunciata, sempre nello stesso anno, la scomparsa. Stefano Sanfilippo era in collegamento con le vittime di questi episodi violenti, e risulta la sua presenza sul luogo dei fatti ancor prima dell'arrivo delle forze dell'ordine; stesso dato di fatto si rileva anche in occasione dell'omicidio di Vivaldo Nicola nell'anno 2000; infine, Sanfilippo si trovava in compagnia di Carmelo Novella al bar di San Vittore Olona allorquando questi venne ucciso da Antonino Belnome e dai suoi complici (teste maresciallo Mennuto, udienza 17 gennaio 2011).

Nel 1998, nell'ambito delle indagini sul sequestro di persona a scopo di estorsione di cui fu vittima Alessandra Sgarella, fu registrato mediante microspie un incontro presso gli orti di Novate Milanese, al quale ebbero a partecipare le seguenti persone: Migale Antonio Armando, Scriva Biagio, Sanfilippo Stefano, Bandiera Gaetano, Rispoli Vincenzo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Panetta Pietro Francesco, Mandalari Vincenzo, Novella Carmelo, Molluso Giuseppe, Anghelone Giuseppe, Barranca Cosimo, Magnoli Cosimo Raffaele, Romanello Antonio Francesco, Cammareri Vincenzo, Malgeri Roberto. Il giorno seguente, 31 maggio 1998 (progr. 34, perizia Marangoni) era captato un colloquio tra Anghelone Giuseppe (in seguito definitivamente condannato per la partecipazione al sequestro di persona) e due uomini, colloquio avvenuto a bordo dell'auto di Anghelone; i

tre parlano di "Gianni Castello" (identificabile in Gianni Gattellari), "Nunzio Novello", "Enzo Lavorata", "i Magnoli", "Panetta". "Totò Romanello", "Barranca Cosimo", "Stefano Sanfilippo", "Nunzio Mandalari", "Mimmo e Cecé Cammareri"; il contesto è di chiari discorsi 'ndranghetistici, come si desume dai plurimi riferimenti ai locali e alle doti. Il 30 aprile 1999, come già evidenziato, numerosi affiliati a La Lombardia vengono identificati alla pensione Scacciapensieri di Nettuno, in occasione del matrimonio di Giuseppe Gallace, figlio di Vincenzo.

Vediamo dunque una continuità di rapporti fra i componenti dell'associazione in un arco di tempo che va dall'inizio degli anni novanta ad oggi; come si è già fatto notare, una continuità emerge anche rispetto agli esiti del procedimento Mazzaferro, in cui vennero coinvolti Pino Neri, Salvatore Muscatello, Vona Luigi (la cui posizione, tuttavia, non approdò a dibattimento), Cosimo Vallelonga, Vincenzo Cammareri, Stagno Rocco; oggetto di un procedimento connesso fu anche la posizione di Giovanni Lamarmore, fratello dell'odierno imputato Antonino, il cui locale di appartenenza, Limbiate, dopo avere aderito al programma scissionistico di Giuseppe Mazzaferro, era rientrato nella piena ortodossia calabrese (cfr. Tribunale di Milano, 15 gennaio 1999).

Sulla base dei fatti definitivamente accertati dalle predette sentenze si può affermare che il clan capeggiato da Giuseppe Mazzaferro costituì l'antecedente storico de La Lombardia e che i rapporti tra quest'ultima e la Calabria sono stati sin dagli anni settanta caratterizzati da spinte autonomistiche dei locali del nord, col tempo dotatisi di un ordinamento federativo. Velleità scissioniste che si erano fatte più spiccate allorquando in Lombardia era emersa una figura forte ed ambiziosa come quella di Giuseppe Mazzaferro, intenzionato ad intensificare, a dispetto degli anziani 'ndranghetisti, allora diffidenti, l'attività criminale sul fronte del nascente settore del traffico di sostanze stupefacenti.

Scrivono i giudici del Tribunale di Milano che fino alla metà degli anni settanta "non si può ancora parlare di autonoma organizzazione, ma di una serie di locali della 'ndrangheta che avevano la peculiarità di avere sede in Lombardia"; senonché "il 1976...fu per questi locali lombardi un anno cruciale, perché venne deciso, su disposizione proveniente sempre dalla Calabria, di creare una camera di passaggio...attraverso la quale si doveva passare per presentare a Polsi i nuovi locali". Questa, prosegue il Tribunale "era dunque uno strumento di controllo della 'ndrangheta calabra sulle nuove colonie lombarde, che si erano ormai costituite in strutture autonome, anche se ancora federate alla Calabria", aggiungendo che "identica camera di passaggio venne creata in Liguria".

Proprio in coincidenza con tale presa di posizione della casa madre, ed anzi, quale reazione ad essa, "Mazzaferro, facendosi portatore di istanze indipendentistiche, o forse avendo capito che c'era spazio per la crescita del suo potere personale in seno alla

'ndrangheta, propose di federare i locali lombardi e di creare una camera di controllo con funzioni varie e sovraordinata ai singoli locali, che potesse controllare il conferimento delle doti ed autorizzare l'apertura di nuovi locali".

Si tenne dunque, sempre nel 1976, una riunione a Laglio, sul lago di Como, nella quale si decise la creazione di questa camera di controllo e ne vennero eletti i responsabili; conclude il Tribunale che "anche se...ancora non vi era autonomia dei locali lombardi, quella camera di controllo era *in nuce*...il clan Mazzaferro, perché il fine non era solo quello di mettere ordine nella assegnazione delle doti, ma quello di creare una unità, ognuno continuando chi nella sua vita onesta, chi nel traffico di stupefacenti, chi nelle estorsioni, ma creando la strada giusta per trovare le persone giuste".

Qualche anno dopo il 1980 "e non si sa bene quando" (il Tribunale reputa negli anni compresi tra il 1984 ed il 1987) si verificò "una scissione fra il cosiddetto clan Mazzaferro e la Calabria"; scissione che si manifestò con la scelta di non partecipare più alle riunioni annuali che si tenevano a Polsi, cui i locali lombardi avevano sino ad allora inviato un rappresentante. Sostanzialmente a questo punto si fermano le cognizioni, in tema di struttura associativa, dei collaboratori di giustizia sulle cui dichiarazioni si basava l'impianto probatorio allestito in quell'indagine ed essi, che avevano attendibilmente parlato di traffici di stupefacenti gestiti da Pino Neri in collaborazione con esponenti del clan Mazzaferro (e per i quali egli venne definitivamente condannato) nondimeno lo descrissero come soggetto rimasto, insieme al suo locale di Pavia, nella stretta osservanza dell'ortodossia calabrese, senza dunque condividere i progetti scissionisti coltivati dal capo della federazione lombarda dei locali.

Ma è proprio Neri a dirci cosa accadde in Lombardia alla metà degli anni ottanta, anzi, per la precisione, "all'inizio del 1984": sempre su disposizione della casa madre venne distaccata una "camera di controllo" (il termine è dunque identico a quello usato dalla sentenza Mazzaferro) evidentemente per far fronte ai problemi causati dalla ribellione "mazzaferriana" e riaffermare, per rimanere nella metafora, la proprietà del marchio di fabbrica 'ndranghetistico in capo alla terra d'origine.

E' lo stesso Neri a richiamare polemicamente le vicende del clan Mazzaferro, nel mezzo di un vero e proprio litigio con Salvatore Muscatello durante il matrimonio del 19 agosto, per il quale compare Turi si era arrogato il diritto di non consegnargli l'invito, facendo intendere di non riconoscere la sua autorità nell'opera di restaurazione de La Lombardia. Neri - come egli stesso racconta a Dieni (progr. 3, perizia Vitale) - aveva rinfacciato all'anziano boss di essere oggi, con tale atteggiamento, "dalla parte sbagliata", così come lo era stato "vent'anni fa", allorquando era "andato temporigghiando fuori regola con Peppe Mazzaferro", combinando "casini della madonna", in quanto erano state affiliate

persone non adeguatamente selezionate (*"i siciliani di merda, drogati e tossicodipendenti"*) le quali, di fronte all'arresto, non avevano tardato a collaborare con la giustizia (*"quattro pisciaturi di pentiti...per allargare devi fare questi pisciaturi che... ci vuole uno schiaffo per farli parlare e cento per farli smettere"*)

Tornando al discorso del 31 ottobre, Neri aggiunge che la posizione di responsabilità al vertice venne, dopo di lui, assunta da Carmelo Novella, che proseguì nel cammino: ed appare in questa prospettiva molto suggestiva la presenza, accertata dai Carabinieri, alle celebrazioni della madonna di Polsi, proprio il 2 settembre 1984, di Neri e di Nunzio Novella, nonché di appartenenti alle famiglie Papalia e Pelle (teste Palmieri, udienza 19 aprile 2012).

 E' nota in quanto accertata con sentenze definitive – e comunque lo hanno spiegato in aula i responsabili della parte calabrese dell'indagine – l'importanza di quel luogo nella tradizione non solo religiosa, ma anche 'ndranghetistica. Così efficacemente si esprime la Corte d'assise di appello di Reggio Calabria: "nell'annuale riunione di Polsi vengono convocati dal capo società i vari capi locale per stabilire influenze, ristabilire controlli territoriali, concordare nuove strategie, consolidare vecchie alleanze fra locali e famiglie, ma anche per appianare contrasti....ogni locale manda a Polsi un proprio rappresentante, che normalmente è il capo locale; se però questi non vuole o non può andare, designa altro affiliato, in quanto è un punto di prestigio partecipare a quella riunione, anche perché si fanno e si consolidano amicizie. Accade ancora che chi si reca a Polsi si faccia accompagnare da giovani del locale che si vogliono portare avanti; in tal modo si crea l'opportunità per farli conoscere a molti altri.. ciò presuppone solitamente l'intenzione di dare, successivamente, a questa persona ancora giovane un posto di rilievo dentro il locale. Il cosiddetto accompagnatore non partecipa direttamente alla riunione, ma sta in giro per farsi notare, saluta, viene salutato da altri affiliati che conosce e viene presentato un po' a tutti" (cfr. Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, 9 novembre 2002, c.d. indagine "Primavera").

Come si è visto, i rappresentanti dei locali lombardi (ma anche quelli insediati in altre regioni d'Italia, ovvero all'estero) partecipavano alle riunioni di Polsi, tanto è vero che per marcare la propria volontà scissionista Giuseppe Mazzaferro decide di disertarle e farle disertare da tutti i locali lombardi con lui schierati.

Tornando alla camera di controllo, gli stessi Mandalari e Panetta, avute anticipazioni su quello che sarebbe stato l'incarico a Pino Neri ne rammentano un antecedente storico: *"a breve la Provincia manderà cristiani qua sopra ad aprire una camera di controllo, una camera di passaggio come quella che c'era una volta a Magenta, dove ci saranno dei responsabili che prendono...che rispondono qua sopra, e prendono e portano cose là*

sotto, com'era una volta...chi vuole, chi vuole entrare...aderire, aderisce con l'accordo con la Provincia, queste cose mi ha detto Lucà che gliel'ha detto Rocco. Ma questo me l'ha detto pure a me Carmelo ad agosto, già me l'aveva detto Carmelo".

Questa decisione dei vertici calabresi, del resto più volte auspicata dagli stessi esponenti lombardi i quali, dopo la morte di Novella, avevano deplorato l'immobilismo della casa madre, non viene certamente vissuta come una minaccia all'autonomia dell'ente regionale lombardo, anche perché si tratta di una iniziativa di carattere informativo, essendo venuto meno l'interlocutore privilegiato per i rapporti con la Calabria: "fanno salire qualche cristiano da là sotto e si aggiornano di quello che stanno facendo per La Lombardia...la camera di passaggio è solo per avere i contatti con quelli di sotto...per avere i contatti con giù, è logico!". E coloro che in Lombardia la pensassero diversamente e ritenessero di non aderire "non conoscono la regola" (progr. 1768, 9 novembre 2008, perizia Bellantone).

Negli anni ottanta, dunque, e per la precisione nel 1984, troviamo un Neri già attivo ed inserito al livello dell'alta amministrazione 'ndranghetista e già allora uomo di fiducia dei vertici calabresi, come confermato dalla sentenza Mazzaferro, che lo descrive come convinto sostenitore dell'ortodossia calabrese e perciò non lo inserisce nell'ambito del gruppo lombardo scissionista.

Sappiamo anche - perché è lo stesso Neri a ricordarlo con orgoglio in più di una occasione - che egli era in rapporto privilegiato con Antonio Papalia. Quando infatti si presenta il problema dell'invito al matrimonio più prestigioso ed importante dell'anno, quello tra Marianna Pelle e Giuseppe Barbaro, celebrato il 19 agosto 2009 in Calabria, Neri si reca direttamente da Peppe Pelle, chiedendo spiegazioni sulle ragioni per le quali non lo aveva ricevuto. Racconterà poi lo stesso Neri che Pelle gli aveva confermato che l'invito gli spettava a titolo "personale", non solo perché "siamo Sangianni", ma perché "voi siete quello che venticinque anni fa la responsabilità dice la sua...e di Antonio Papalia". Dunque, anche da questo passaggio si evince un riferimento all'anno 1984, ed alla comune responsabilità assunta da Neri e 'Ntoni Papalia; il dato è ulteriormente riscontrato non solo dall'elencazione che fa Mandalari dei nomi dei padri fondatori de La Lombardia, ma anche da altra sentenza irrevocabile, sempre pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti, tra gli altri, proprio di Antonio Papalia, considerato - sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Saverio Morabito - al vertice del locale di Buccinasco e uno dei capi della 'ndrangheta in Lombardia (Corte d'assise di Milano, 11 giugno 1997, acquisita agli atti).

**“ NOI SIAMO QUA...NOI ABBIAMO BISOGNO DELLA MAMMA
NOSTRA...SIAMO NELLA LOMBARDIA, MA VOGLIAMO L’ACCORDO DI
GIU’ ”**

Senza cadere in discorsi di tipo storico o sociologico, in questa sede assolutamente impropri, bensì mantenendo un rigoroso aggancio ai dati processuali rappresentati dalle sentenze irrevocabili acquisite agli atti, ci si rende conto che la difficile ricerca di un equilibrio fra le istanze autonomistiche della 'ndrangheta lombarda e l'esigenza della "mamma" calabrese di mantenere una qualche forma di controllo sulla più preziosa delle sue filiazioni - sotto il profilo della ampiezza, ma anche della qualità dell'infiltrazione al di fuori dei tradizionali confini regionali - ha in realtà avuto una profonda incidenza sulla storia della casa madre stessa.

Non è certo compito del Tribunale di Milano prendere posizione sulle recenti emergenze investigative - anche nell'ambito delle indagini che hanno riguardato coloro che in questa sede sono imputati - che testimonierebbero l'acquisizione, da parte della 'ndrangheta, di una struttura tendenzialmente unitaria, ossia il Crimine, con il superamento della finora ritenuta "orizzontalità" attraverso la presenza di organi di vertice rappresentati da cariche elettive e temporanee, stabilite dalle tre Province della Piana, della Ionica e di Reggio.

Ma questo Collegio non può esimersi dal riconoscere che in tal senso convergono tutte le acquisizioni probatorie in questa sede raccolte, essendo numerosissime le occasioni in cui gli imputati lombardi si riferiscono ad esso Crimine (o, con analogo significato alla "Provincia"). addirittura ritenendo l'unità nell'ambito della casa madre condizione necessaria per la riaffermazione della stessa unità de La Lombardia, come dimostrano queste inequivocabili parole pronunciate da Enzo Mandalari: *"se è vero quello che penso io, che là sotto si stanno dividendo per cosche, se dividono per cosche, in Lombardia non c'è più motivo di esserci La Lombardia"*.

E' sempre Mandalari, parlando con Panetta (progr. 3659, 21 giugno 2008, perizia Bellantone) ad esprimere lo stesso concetto in termini più elaborati, prendendo spunto da un dialogo dedicato alla concessione di una dote a Comisso Domenico Sandro, in un momento in cui le notizie dalla Calabria sono scarse e frammentarie, anche quanto all'identità dei carichisti.

Le osservazioni dei due interlocutori, nell'evidenziare il permanente legame dei locali de La Lombardia con la "mamma" calabrese, mettono l'accento sulla peculiare situazione verificatasi nel 2009, anche tra le tre province del sud: infatti, l'esordio della conversazione è tutto dedicato al problema di fondo, che Mandalari individua nel fatto che *"qua noi abbiamo le tre province che non vanno più d'accordo...una volta ce l'hanno con*

Rosarno, una volta ce l'hanno con Grotteria, una volta ce l'hanno con Guardavalle...là sono le tre province e ognuno vuole la sua!". Queste contese per la supremazia di ciascuna unità sulle altre provoca divisioni tra gli affiliati: *"...e ogni cristiano che è in giro, si riunisce con la sua provincia, oltre che con il paese"* con il risultato che *"paese uguale provincia"*.

Egli esprime preoccupazione, perché si rende conto che tale situazione non può non avere riflessi sulla stessa unità de La Lombardia e di tutte le altre "regioni" figlie della stessa "mamma": perciò, quando Panetta deve constatare che *"ormai là hanno diviso le cose...le hanno divise...Centro, Ionica e Piana"*, riflette: *"questa qui è anche una politica, se vogliamo, è anche una politica per rompere la Lombardia e per rompere tutte le regioni. Perché se voi fate questo, voi Panetta praticamente, come fate a parlare nella Lombardia se voi ragionate come si ragiona nella Ionica? Se io ragiono come si ragiona nella Ionica, come posso incontrarmi con uno altro che ragiona come la Piana?"*. La conseguenza, a questo punto, sarebbe chiara: *"e allora automaticamente anche qua sopra poi, poi...noi ci formiamo un'altra volta, ma ci formiamo in base alla provincia. Voi siete della Ionica, io sono della Ionica, io sono con voi...un altro, Vincenzo Cammareri (del locale di Bresso, n.d.r.) è della Piana e non può essere con noi, ci vogliamo bene, ma non può essere con noi"*.

Opinano i conversatori che tale visione poco ecumenica della 'ndrangheta è propria delle generazioni più giovani: *"le nuove leve ormai stanno andando per provincia non stanno più andando per regione, noi prima andavamo per regione, Calabria...Calabria! Punto! Lombardia...Lombardia! Punto! Oggi invece non si ragiona così, oggi invece si ragiona, Provincia! Ionica! Piana! Centro!"*; e di riflesso *"se là sotto...voi non ragionate più come Calabria ragionate come Ionica, qua sopra siete obbligati a ragionare come Ionica!"*.

Scendendo ai problemi concreti (dai quali, per inciso, si è determinato quello relativo al conferimento della dote a Commisso) la situazione descritta porta con sé una diffusa incertezza sui detentori delle cariche e si attendono i nuovi sviluppi "di Polsi", ossia le notizie circa le nuove cariche. Panetta riferisce di un colloquio avuto con tale Ntonio, che si comprende essere esponente calabrese: *"l'altro ieri parlavo con compare Ntonio, io ve lo dico, ve lo dico, così sapete, ha detto...se voi date doti, datele con le cose, che le cariche che avevate, non prendete se vi hanno dato ultimamente qualche carica, perché dice: le cariche a Polsi non sono state fatte, le cariche a Polsi le faranno dopo che si vedrà come andrà a finire la situazione di Rosarno"*. Dunque, il suggerimento è quello di avvalersi delle cariche precedenti sino a quando esse saranno rinnovate a Polsi; ed infatti questo è ciò che Panetta, a propria volta, suggerisce a Longo, che aveva chiesto consiglio.

M

Sappiamo poi che il 19 agosto 2009 (se n'è parlato nel capitolo dedicato a Pino Neri) verranno rinnovate, superando i contrasti interni, le cariche della Calabria, e formalizzata l'investitura di Pino Neri per l'incarico ne La Lombardia.

Proprio di tali contrasti e del loro superamento con il nuovo assetto delle cariche di vertice parlano, il 2 novembre 2009, Il Mastro e Bruno Longo: benché del contenuto di tali dialoghi si sia dato atto nel capitolo a quest'ultimo dedicato, conviene qui riprenderlo.

Innanzitutto, va evidenziata l'amichevole confidenza tra i due interlocutori, che si salutano calorosamente e parlano di conoscenze comuni in quel di Brescia; Longo poi si giustifica per essere rimasto lontano dalla Calabria per lungo tempo: *"non sono venuto quest'anno, non sono stato molto bene e dovevo venire per Pasqua, dovevo venire per il matrimonio...mi faccio questo controllo mi sono giocato tutta l'estate...in agosto non sono venuto...dovevo venire a settembre...ora sono riuscito...sono venuto per i morti?"*.

Longo entra poi *in medias res*, esponendo le proprie lamentele per la situazione in Lombardia, caratterizzata dalla *"confusione"*, e per chiedere notizie, infatti, si reca dal Mastro. Questi gli racconta la riunione del 19 agosto, in occasione del matrimonio dei giovani Pelle e Barbaro (è forse a questa cerimonia che Longo si riferisce quando dice di non avere potuto partecipare?) e fa i nomi di Muscatello, Cosimo Barranca e Pino Neri.

Longo, dopo avere precisato di non essere sceso in Calabria da tempo per motivi di salute; chiarisce subito i motivi della visita: *"un po' di confusione c'è là sopra"* e vuole apprendere dalla viva voce del Mastro le novità *"tanto che sono venuto a trovarvi per vedere cosa è successo insomma"*; e spiega di non avere inizialmente ricevuto notizie sulle nuove cariche: *"a noi ci risultava che ci hanno mandato l'imbasciata", anche se "poi praticamente si sono ravveduti che a noi non ci ha detto nessuno e sono partiti e sono venuti là...quello Compare Pino è venuto pure quel Compare ...Panetta Mandatari...ma non so che cosa hanno fatto"*.

Recrimina con Commisso per questo atteggiamento delle persone che ha nominato, ossia quelle vicine a Neri, che non lo avevano informato sui recenti sviluppi: *"ma voi siete venuti qua sotto? Avete preso posizione? Siete scesi avete preso responsabilità? Salite là sopra e andate a trovare la gente per dire quello che avete fatto"*. Commisso, che al contrario si dimostra bene informato, menziona Muscatello (*"ha detto qualche parola, sono rimasti che lo inquadrano per bene...questo Salvatore è un po' fuori fase secondo me"*), Cosimo Barranca e Pino Neri, e spiega all'interlocutore che tuttavia *"a conclusione io non ho visto niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi di stabilire le cose per bene"*: sembra dunque un chiaro riferimento a quanto deciso, nel corso del famoso matrimonio, circa l'istituzione della camera di controllo per ridefinire patti e prescrizioni, tenuto conto che anche l'accenno fatto a Muscatello pare potersi ricollegare allo scambio

vivace di opinioni che sarebbe avvenuto tra questi e Pino Neri proprio durante il matrimonio.

Del resto, anche le recriminazioni di Longo – che va a lamentarsi nientemeno che col Mastro – sembrano riscontrate dai numerosi accenni che compaiono nelle riportate conversazioni preparatorie dell'incontro del 31 ottobre, ove più volte si alludeva ai problemi con Corsico e con lo stesso Longo.

Ma Commisso, nella stessa occasione, aggiorna Longo su un dato importantissimo, consentendo agli investigatori di identificare coloro che erano usciti dalla riunione del 19 agosto con le cariche di vertice della Provincia stessa: *“allora abbiamo Capo Crimine a Mico Oppedisano”, “questo di Rosarno”,* chiarisce Longo; *“Capo società Nino Latella ...di San Luca”;* *“a Platì il contabile”* anche se *“volevano il mastro generale i Platioti”;* *“il mastro generale un certo Bruno...che ha la baracca là a Polsi...non Versace, è un altro un certo Bruno che non mi ricordo come si chiama di cognome...però è bravo”.* Infine, tornando alla Lombardia, Longo palesa un atteggiamento tutto sommato conciliante (*“secondo me non è che sono partiti male per carità, perché per me l'essenziale è che si vada...d'accordo...l'essenziale è la trasparenza...che non ci siano pecche di malumore”*) in ciò sostenuto da Commisso, che lo invita ad evitare scontri: *“è inutile che diciamo se...faida...il rispetto, noi siamo là e ci dobbiamo rispettare, non è che siamo là per fare crimini”.* Commisso lo informa infine della decisione di consentire la concessione di doti in soli tre periodi dell'anno *“vogliono che facciamo due tre volte l'anno...noi siamo rimasti per due volte l'anno, adesso parlano di tre...Natale, Pasqua...e una in questo periodo di agosto”* e sempre previo nulla osta della casa madre calabrese: *“se facciamo un vangelo qualsiasi...almeno...almeno glielo dobbiamo dire”* (cfr. progr. 6170 e 6171, perizia Romito).

In verità, l'attenzione degli investigatori sulla cerimonia, al di là dei profili generali di interesse, era stata destata da alcune battute, scambiate qualche giorno prima da Mico Oppedisano con Cangemi Domenico, residente a Genova, che gli aveva fatto visita, in compagnia di Morello Antonio, all'agrumeto ove erano installati gli apparati di captazione; i due visitatori erano entrati nel fondo a bordo di una Lancia Musa targata DH880N, ma vengono identificati dai Carabinieri, che simulano un controllo casuale all'uscita dall'agrumeto.

Mico afferma che *“la situazione è giorno diciannove”* e l'interlocutore ipotizza che *“qualcuno viene da là sopra”,* chiosando con un concetto generale: *“giustamente se la Calabria ci vuole partecipi, con piacere che noi siamo calabresi”*, ribadendo tuttavia la necessità che i locali del nord vengano informati con un certo anticipo (*“i locali di sopra lo devono sapere che c'è questo incontro...non è che mi posso sognare, dico...scendo in*

Calabria, c'è questo incontro... questo dobbiamo saperlo, mi arriva un'imbasciata almeno un mese prima, quindici giorni prima"). Per Gangemi, è sufficiente che le varie strutture regionali mandino un rappresentante: "...per esempio per la Liguria, compare, basta che ne venga uno, di una certa anzianità" (cfr. progr. 59 del 14 agosto 2009, perizia Romito). Dunque, la riunione del 19 agosto era tanto importante da essere attesi anche i rappresentanti delle locali del Nord.

Apprendiamo cosa sia accaduto in quella data e quali decisioni siano state prese anche dalla viva voce di Mico Oppedisano, che, il giorno successivo, si trova in macchina con Marasco Michele (cfr. progr. 1350, del 20 agosto 2009, perizia Romito). Mico aggiorna il suo interlocutore, che gli operanti indicano come Mastro di giornata del locale di Rosarno: "so che ieri abbiamo fatto le cose... ieri là", anche se vi sono state polemiche ("c'è stata una discussione dopo ieri là...ha parlato in malo modo proprio Peppe Pelle...contro Compare Ciccio") in relazione all'assegnazione delle cariche. In particolare, Compare Ciccio – identificato in Ciccillo Gattuso - aveva proposto di dare la carica a Compare Mico "più anziano di noi", suscitando la reazione di Pelle ("si imprascau"); era poi intervenuto Peppino U Russeddu – identificato in Giampaolo Giuseppe - che aveva convenuto con la proposta: "ma è giusto, non fa niente, noi ci prendiamo il contabile e il mastro generale". E così, conclude Oppedisano, "nella chiusura le chiavi sono rimaste a Noi" (ossia, la Piana aveva avuto la prima carica) e Reggio aveva avuto "il capo società e le due cariche", mentre "mastro generale e contabile li hanno tenuti loro".

Oltre alle nuove cariche, è stata stabilita una prescrizione sul conferimento di doti: "dare cose niente a nessuno. Due volte l'anno, tre volte l'anno e prima che si faccia lo devono sapere tutti".

E' stata stabilita la prescrizione anche per la Lombardia, che sta attraversando un periodo difficile per divisioni interne: "pure hanno messo la prescrizione a quelli...di Milano, i milanesi. Sono pure...messi male, pure là. Si devono aggiustare prima fra loro e poi...la prescrizione è la stessa. Due, tre volte l'anno e praticamente, qua da noi vogliamo dare qualche cosa, la santa, per dire, a uno, no? Lo dobbiamo dire a Rocco e Rocco deve andare a trovare gli altri due carrichisti".

Oppedisano indica anche i periodi stabiliti per la concessione di doti: "quindi, due volte l'anno, massimo tre volte. A Natale, Pasqua e forse ad agosto"; i due interlocutori commentano poi la necessità che la concessione di doti venga comunicata: "ci vuole pure una certa cosa...io uno lo conosco in un modo, e me lo vedo davanti e dice... differente senza che io ne sappia nulla"; "si riuniscono, di tutti i tipi per dire, si riuniscono due volte l'anno, tre volte l'anno...quindi si sa il nome, chi è e chi non è...hai capito?" e ciò anche per consentire una selezione ed un controllo sulle persone cui le doti vengono conferite:

“c’è una certa valutazione, compare Mico, perché altrimenti le stavamo dando a chiunque venisse”.

Il resoconto della riunione del 19 agosto prosegue presso l’agrumeto, laddove Oppedisano Domenico colloquia con Oppedisano Raffaele e Pietro, rispettivamente figlio e nipote: il primo riferisce la prescrizione relativa alla concessione di doti, e Pietro esprime perplessità sul fatto che gli altri (“loro”) si atterrano a tale regola, ma l’interlocutore è perentorio sulla coerenza delle prescrizioni: *“Il patto è patto, lo devono mantenere pure loro”*. Seguono critiche sull’organizzazione dei festeggiamenti, ai quali erano state invitate troppe persone (*“...gli inviti. Pure in Francia ne hanno mandati”*), tanto che *“hanno fatto due sale...una schifezza, eravamo più di duemila persone...due sale, Villa Afrodite e a San Luca pure la sala”*. Tale dislocazione aveva determinato il fatto che molti degli invitati non avevano neppure potuto salutare gli sposi: *“praticamente ha dettoenzo Lombardo che gli auguri li ha fatti al fratello, gli ha dato la busta”*; insomma *“hanno voluto fare un matrimonio di potere, per dimostrare che sono forti”* e nota Mico *“da Milano sono scesi tutti”* (cfr. progr. 72, del 20 agosto 2009, perizia Romito).

Mico Oppedisano torna infine sull’argomento parlando con Surace Luca – cognato di Dieni Antonio - al quale spiega che il giorno precedente era prevista la presenza delle tre componenti della Provincia, Piana, Ionica e Città *“là un paio dovevamo fare una delegazione di qua della zona nostra, una delegazione di Reggio e una delegazione della Ionica un paio dovevamo essere”*; ripete le prescrizioni elaborate in merito alla concessione di doti: *“non si possono fare prima, si devono fare insieme, tutte si devono fare insieme...noi facciamo le nostre qua, loro se le fanno là, e anticipatamente si deve sapere chi sono e chi non sono”*. Si passa poi al discorso sulla Lombardia, e Surace chiede: *“ma la Lombardia come è messa?”*; Oppedisano risponde che *“non c’è l’accordo con...responsabili”* e afferma che *“Pino Neri ha avuto la responsabilità di...nella Lombardia”*. (cfr. progr. 74 del 20 agosto 2009, perizia Romito).

E’ anche uno dei principali protagonisti, nonché eletto per la più importante delle cariche, a raccontare che durante il matrimonio sono state decise le nuove cariche della Provincia, distribuite tra i tre mandamenti e che - e la cosa appare interessante molto gli affiliati calabresi – per sistemare i contrasti interni alla Lombardia, è stato ufficialmente affidato un incarico di *“responsabilità”* proprio a Pino Neri.

Queste recentissime conversazioni dunque, confermano l’esistenza di un organismo di vertice espressivo delle tre province – Piana, Ionica, Reggio – detto Crimine (o Provincia); ed il teste Silipo (udienza 17 aprile 2012) ha dato atto della identificazione di coloro che erano stati prescelti per ricoprire le relative cariche.

La carica principale, ossia quella di capo crimine, era stata attribuita a Domenico Oppedisano, nato a Rosarno il 5 dicembre 1930; capo società era stato nominato Latella Antonino, nato a Reggio Calabria il 2 marzo 1949; la carica di mastro generale era stata attribuita a Gioffrè Bruno, nato a San Luca il 26 dicembre 1961; quella di mastro di giornata a Morabito Rocco, nato a Bova Marina il 23 novembre 1960; è rimasto non identificato il soggetto prescelto per rivestire la carica di contabile, del quale pure gli affiliati parlano come di persona originaria di Platì.

Gli eventi successivi al 19 agosto 2009, sempre documentati mediante captazioni ambientali che, per il loro eccezionale contributo alla ricostruzione della storia dell'organizzazione criminale di matrice calabrese, non è esagerato definire, come quelle sopra citate, formidabili, consentono di affermare che le celebrazioni per la Madonna della Montagna dei primi giorni di settembre di ogni anno – in apparenza ultimamente un po' sminuite - rivestono invece un solenne valore liturgico, anche in ambito 'ndranghetistico, di stringente attualità.

Già gli investigatori calabresi avevano avuto sentore del fatto che la procedura per la nomina delle nuove cariche non si sarebbe esaurita il 19 agosto, e ciò ascoltando una conversazione del Mastro, sempre presso la lavanderia, con Commisso Francesco e tale Rocco; egli aveva spiegato che quello stesso giorno si sarebbero "divise" le cariche di Polsi, e si intratteneva poi lungamente sui criteri di spartizione delle medesime, affermando che la carica di capo crimine sarebbe spettata a Rosarno, come poi avvenuto; Francesco gli aveva chiesto: "*quand'è la Madonna? La Festa?*" ed egli aveva risposto "*il due*" (inteso il 2 settembre); Francesco aveva aggiunto che sarebbe andato il giorno due e sarebbe ritornato "*il tre*". Il mastro aveva poi concluso: "*il tre di settembre? Alla festa si può ancora andare che ci sono persone, però la riunione non so se è il due o il tre, quando è possibile là*" (progr. 2616, 19 agosto 2009, perizia Romito).

La certezza che qualcosa di estremamente importante – ossia la formale investitura di Domenico Oppedisano come capo Crimine – sarebbe accaduto durante i festeggiamenti al Santuario di Polsi era poi venuta da una conversazione del neo eletto con Oppedisano Michele classe '69 e Zangrà Rocco, registrata presso l'agrumeto di compare Mico il 30 agosto 2009 (progr. 100, perizia Romito). L'anziano boss chiede a Zangrà: "*voi non scendete? A Polsi non scendete?*"; l'interlocutore conferma: "*certo che scendiamo, zio...siamo scesi apposta!*". Mico dà appuntamento: "*allora, voi venite là insomma...il primo...il primo venite là e nel mentre siamo là, discutiamo*". E poi aggiunge: "*io sono capo (si interrompe) sono capo Crimine là, a Polsi...capo Crimine a Polsi*"; Zangrà ribatte: "*si, mi hanno passato già le novità*".

A questo punto, come hanno spiegato i testimoni Palmieri (udienza 19 aprile 2012) e Centonze (udienza 4 maggio 2012), veniva organizzato un imponente servizio di osservazione a distanza, con videoriprese, che il 2 settembre 2009 permetteva di identificare numerose persone presenti e soprattutto di osservare i movimenti di compare Mico, che se ne stava seduto ad un tavolino all'aperto, da solo. Solo gli uomini più anziani - nessuna donna - gli si avvicinavano, uno alla volta, mentre i giovani, evidentemente non legittimati dal possesso di doti inferiori, stavano in disparte.

Insomma: una vera e propria investitura ufficiale, che aveva suggellato, in pieno ossequio alle tradizioni più arcaiche, i risultati del non facile accordo sulla spartizione delle cariche; ed i testimoni hanno aggiunto che, in una delle conversazioni captate, lo stesso Oppedisano aveva affermato che la propria carica di capo Crimine avrebbe avuto decorrenza a partire dalle ore 12 del 2 settembre 2009.

Sembra dunque oggi giunto ad una tappa fondamentale il cammino giudiziario intrapreso anni orsono allo scopo di pervenire ad un attendibile accertamento della struttura della 'ndrangheta, oggi forse la più estesa e ramificata, nonché la più potente, tra le tradizionali associazioni di stampo mafioso di matrice italiana.

In effetti, in diverse occasioni l'Autorità Giudiziaria calabrese, chiamata a pronunciarsi su elementi ad avviso dell'accusa significativi di un'embrionale presenza di una struttura unitaria, l'aveva esclusa, per esempio dando atto, in una sentenza della fine degli anni novanta, dell'insufficienza delle indicazioni raccolte dai collaboratori di giustizia a condurre a tale risultato, in quanto le riunioni di cui gli stessi avevano riferito ben avrebbero potuto "essere state volute solo da alcune cosche e non da altre e soprattutto...essere state caratterizzate dal fatto che ciascuno dei partecipanti non si sentiva vincolato dalla deliberazione adottata dalla maggioranza dei invitati" (Corte d'assise di Reggio Calabria, 19 gennaio 1999).

Secondo un approccio più articolato, nell'ambito della stessa vicenda processuale (Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, 3 aprile 2001), le prove raccolte non suffragavano l'ipotesi accusatoria "secondo la quale la 'ndrangheta, pur mantenendo la sua conformazione originaria basata sull'autonomia delle strutture territoriali, avrebbe aggiornato il suo modello associativo orientandosi verso una struttura federativa piramidale al cui vertice si colloca un organo decisionale". "Quel che però" a giudizio della corte "effettivamente emerge...è soltanto un progetto embrionale di istituzionalizzazione di una struttura di tal genere...un affievolimento della tradizionale vocazione federale della 'ndrangheta calabrese ed il tentativo di introduzione di un organismo di autodifesa". Concludono i giudici di Reggio Calabria che "a differenza delle

famiglie federate in Cosa Nostra siciliana, le cosche calabresi non sono riuscite, cioè, di fatto, fino ad oggi, a sviluppare un effettivo meccanismo di controllo e di regolamentazione dei conflitti interni. Tipica espressione della 'ndrangheta calabrese è invero, come è noto, da sempre stata la faida, conflitto interfamiliare contrassegnato da estrema ferocia, che nasce per le ragioni più disparate tra gruppi mafiosi di peso economico – demografico criminale grosso modo simile”.

All'inizio di questo secolo, all'esito di un'indagine denominata "Armonia" alludendo ad una sorta di pace registratasi tra le cosche dopo la cosiddetta seconda guerra di mafia, diverse sentenze davano atto che questo cammino della 'ndrangheta verso una struttura federativa unitaria – pur non potendosi dire, avuto riguardo alle prove disponibili, compiuto – si palesava tuttavia in atto verso forme organizzative di tipo piramidale.

Il Tribunale di Reggio Calabria (con sentenza del 26 ottobre 2002) asseriva che, pur non essendo stata raggiunta la prova "dell'esistenza di un'associazione mafiosa di dimensione provinciale nella quale operano in confederazione tutte le cosche del territorio provinciale reggino", nondimeno era emersa "la presenza in atto ed in via di svolgimento di una tanto spontanea quanto naturale tendenza al confronto tra le cosche della Provincia...sicuro indice di un processo, ancora allo stato embrionale, orientato verso la formazione di un organismo, tendenzialmente stabile, di coordinamento delle cosche della provincia reggina”.

In termini ancor più incisivi si esprimeva la Corte d'appello reggina (sentenza 4 maggio 2004), parlando di un "processo evolutivo di tipo piramidale, proteso in direzione di un maggiore accentramento soprattutto in relazione alle decisioni più importanti e delicate, in vista del raggiungimento di quegli obiettivi tipici dell'associazione mafiosa, ed anche al fine di garantire la sopravvivenza e la prosperità dell'istituzione 'ndrangheta". Nella stessa sentenza si sottolineava altresì acutamente - e l'osservazione si attaglia alla perfezione anche all'associazione mafiosa denominata la Lombardia - che "i termini con cui i conversanti dialogano di attribuzioni di cariche, di efferati fatti di sangue, di controllo delle attività economiche, di micidiali armamenti, di possibili chiusure di mandamenti, di progressione nelle gerarchie mafiose, di rapporti con organizzazioni similari, di imposizione di pax mafiosa, nonché il rispetto con cui anche i più autorevoli esponenti mafiosi circondano la sempre incombente figura del latitante Morabito Giuseppe, non lasciano invero dubbi sul fatto che quel fenomeno evolutivo di tipo piramidale di cui si parla negli atti giudiziari non consista in una elegante esercitazione dialettica, ma tratteggi invece, in maniera incisiva, un'allarmante realtà mafiosa in continuo divenire”.

La 'ndrangheta, dunque, cerca di darsi una struttura organizzativa diversa dal passato perché si è resa conto che deve superare le limitazioni operative imposte dai moduli più arcaici: "realtà mafiosa che matura, in misura sempre più crescente, il convincimento che il rigido arroccamento in limitate realtà territoriali locali – tipica espressione della 'ndrangheta calabrese mediante il quale si è fino a quel momento affermato e mantenuto il prestigio dell'organizzazione e quello personale dei suoi adepti – può rappresentare anche una limitazione operativa in relazione ai più ampi orizzonti che si schiudono per effetto dei grandi flussi di denaro, vuoti connessi a stupefacenti, vuoti ad armi od altri grandi traffici illeciti, ovvero per effetto di interventi su decisioni economiche che non possono rimanere circoscritte ad un piccolo fazzoletto geografico".

Le sentenze citate (e segnatamente quella emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in esito al procedimento ordinario in data 26 ottobre 2002) assumono come uno dei principali indicatori dell'affermata tendenza all'unificazione una riunione che si è accertato essere avvenuta a Montalto, in epoca non precisata, della quale aveva parlato con chiarezza Maisano Filiberto in una conversazione ambientale intercettata, indicandone altresì il tema: si era partiti dalla constatazione delle questioni poste dal mancato riconoscimento dell'autorevolezza dell'affiliato al di fuori della propria zona, Piana, Ionica o Reggitana che fosse, e si era dunque deciso di creare una sorta di omogeneità nell'ambito del conferimento delle cariche, unificando la carica del vangelo. Riporta il Tribunale tutto il racconto del Maisano, giustamente definendolo "perfettamente intelligibile", compresa la parte in cui afferma con chiarezza che all'epoca (precisa che "i fatti sono molto vecchi") l'unificazione delle cariche aveva riguardato anche il Nord, ed anzi essa si rese possibile solo grazie all'accordo della Lombardia. Le affermazioni del Maisano vennero ritenute idonee a fondare l'accertamento di quel fatto, in quanto vieppiù riscontrate dalle dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori di giustizia - Marcenò Calogero e Maimone Salvatore - che avevano rivelato all'Autorità Giudiziaria milanese la struttura e le vicende del gruppo Mazzaferro, nonché dalla circostanza che il suo interlocutore nell'occasione, Errante Pasquale, era persona ben addentro alla 'ndrangheta lombarda, essendo residente in quel di Buccinasco. Nella stessa sentenza, anticipando acquisizioni che, in esito all'indagine Infinito - Patriarca appaiono ormai granitiche, si accertava che le cariche sono temporanee e sono destinate ad essere rinnovate ogni anno; e più che mai significativi, alla luce degli elementi oggi disponibili, sono i nomi di "De Masi", "Ntoni Rampinu", "Papalia" e soprattutto "Nunzio Novelli", già all'epoca menzionati ed oggi protagonisti di primo piano dei fatti portati alla cognizione di questo Collegio. Sulla base di questi dati di storia giudiziaria - letti alla luce delle odierne acquisizioni probatorie - si può attendibilmente affermare che fu proprio la Lombardia ad avvertire per

prima, rispetto alla Calabria, l'esigenza di superare la struttura orizzontale (e tutto sommato frammentaria) per darsi un ordinamento unitario di tipo federativo. Ciò accadde grazie agli ambiziosi progetti di Giuseppe Mazzaferro, il quale, aspirando (se non a recidere completamente, quantomeno) ad allentare il cordone ombelicale con la madrepatria, aveva altresì compreso che una struttura di tal fatta avrebbe marcato con maggior vigore l'identità dei locali lombardi, superando, anche grazie all'accresciuto potere di un organo che si presentava come unitario e non già come una mera sommatoria di entità slegate, la posizione di subordinazione gerarchica in cui sarebbe stata relegata forse ancora a lungo come semplice colonia calabrese.

Gli avvenimenti successivi, dei quali sin dagli anni ottanta è stato protagonista di primo piano Pino Neri, dimostrano che Calabria e Lombardia si sono progressivamente date una "regola" (che Mandalari evoca continuamente) in ordine ai reciproci rapporti, evidentemente raggiungendo un accettabile equilibrio fra le rispettive identità-criminali: quella di una casa madre interessata a vigilare sulla diffusione del marchio al di fuori dei ristretti confini regionali e quella di una figlia (forse la più amata, certamente la più apprezzata) ormai capace di vivere di vita propria ed orgogliosa di esserlo.

Un equilibrio delicato, ma poi incrinato dagli "errori" commessi da Carmelo Novella.

" MA LUI E' FINITO ORMAI, E' FINITO. LA PROVINCIA ORMAI L'HA LICENZIATO A LUI" "A QUESTO NOSTRO?" "SI', SI' "

"Nunzio Novella, l'avete conosciuto? Era un omeone grande: me la vedo io qua...compare...aveva quelle sparate...sapeva parlare bene...se è così, portamelo davanti che te lo sparo davanti. compa'...me la vedo io qua...intanto sono entrati in un bar e l'hanno chiamato, gli hanno detto: Nunzio Novella? Sì? Pum pum...ed è finito tutto".

Il 3 settembre 2009, Antonio Dieni, mentre si trova in macchina con Pino Neri ed i due discutono, a margine del matrimonio Pelle -- Barbaro, di questioni di 'ndrangheta, e si intrattengono sulla figura di Salvatore Muscatello, così evoca, con toni invero ben poco rispettosi e quasi irridenti, la figura del defunto. Ed è chiaro il collegamento che egli istituisce tra gli atteggiamenti decisionisti e spavaldi assunti da compare Nunzio e la sua violenta eliminazione per mano di due killers, in seguito identificati, per loro stessa ammissione, in Antonino Belnome e Michael Panaija.

Che la fine di Novella sia da ascrivere agli errori da lui commessi nella gestione de La Lombardia è invero opinione che molti degli imputati esternano in più occasioni, la più importante delle quali è la riunione associativa dopo l'omicidio, tenutasi il 20 gennaio 2009 presso il Crossodromo di Cardano al campo. In quell'occasione si riflette sul fatto che "uno non deve mai parlare a nome personale. deve parlare a nome della Lombardia"

e compare Nunzio *“sapeva quello che doveva fare...a livello di Lombardia e basta, no a livello personale, a livello personale purtroppo ci capitò a Nunzio, perché era la singola persona che diceva: io qua e là”*.

Del resto, ciò che affermano gli imputati è vero, perché riscontrato anche dalle captazioni della viva voce di Novella, aduso ad esprimere con convinzione e fermezza le proprie opinioni, e non solo per mere ragioni caratteriali, ma perché dichiaratamente convinto di assommare in sé un grande potere, che pure riteneva di esercitare nel rispetto della regola. Non sono infrequenti sue affermazioni di questo tipo, di per sé eloquentissime: *“io questi discorsi...io li voglio fare con quelle sette, otto persone che un giorno ci troveremo...di dire: scusate...io prima che sposto una pietra, io sono Nunzio Novella, non ho bisogno di chiedere il parere a nessuno, a nessuno, a nessuno, non ho bisogno di mandare ambasciate in Calabria, però io ho sempre fatto...la situazione e il rispetto e gliela mando l'ambasciata alle persone...mi hanno sempre detto: compare, non c'è bisogno, ve l'abbiamo data noi la cosa...”*.

Ed in una diversa occasione, sempre parlando con il medesimo interlocutore a proposito dei problemi causati da Barranca nel periodo in cui lo aveva sostituito nella reggenza dell'associazione e delle lamentele da costui riportate in Calabria: *“a me interessa avere una squadra di sette, otto, dieci persone...che devono prendere la macchina e partire...che vadano giù e che gli dicano: che cazzo vuoi?...Cosimo Barranca, che è andato a fare il boss...non va da nessuna parte!”* (progr. 1695, 22 aprile 2008, perizia Romito).

Motivi d'attrito tra Novella e gli affiliati – i quali poi erano magari andati a lamentarsi presso i locali di riferimento in Calabria – ve n'erano, per la verità, più d'uno, e sono tutti emersi dai capitoli precedenti.

Il più forte, e forse il più gravido di conseguenze, è quello che ha opposto Novella al capo del locale di Cormano, Pietro Francesco Panetta (ricostruito nel relativo capitolo, al quale si rimanda), il quale, ritenendo di essere vittima di un sopruso, si rivolge al locale di Grotteria, nelle persone di Mimmo Focà, Carmelo Bruzzese ed Emilio Andrianò. Anche con Enzo Mandalari i rapporti, alla fine dell'anno 2007; accanto ai reiterati giuramenti di fedeltà assoluta da parte di questi, a Novella era però giunta voce che il capo di Bollate andava in giro a dire che *“Mico Oppedisano gli ha detto che io ero fermo”*.

Già in questo periodo si vede un Novella in cerca di vendetta, che non esclude il ricorso alla violenza: *“non vi preoccupate, voi seguite a me che li puniamo tutti...io non dico di andare con la pistola, ma se è necessario il puniamo pure con la pistola”*, pur nella consapevolezza che Panetta va trattato con un certo riguardo, essendo cognato di Mimmo Focà, personaggio di spicco del locale di Grotteria: *“il Panetta viene da un paese dove*

non lo posso abbandonare, perché mi troverei rovinato, dice: mio cognato che cazzo c'entrava che lo abbandonate?".

Si ricorderà altresì che è ricorrente l'accento ad una vicenda, rimasta sempre un po' oscura, circa il fatto che Mandalari e Panetta avrebbero ricevuto da Antonio Rampino la dote del conte Agadino (o conte Ugolino), non solo all'insaputa di Novella, ma altresì superandolo nella gerarchia, posto che egli, a quanto è dato comprendere, non la possedeva. Di questa vicenda parlano un po' tutti (vi accenna anche Barranca al summit del 20 gennaio 2009, dicendo che Novella aveva cercato un chiarimento con il ligure Rampino, ma questi era deceduto prima che i due potessero chiarire l'accaduto), ed anche, ovviamente, i diretti protagonisti.

Gli altri affiliati, comunque, dubitano dei racconti di costoro, come si evince dai commenti di Saro Minasi (persona più che legata a Novella e, dunque, la cui opinione in materia è quanto mai rilevante) con Medici Giuseppe Antonio. Minasi racconta che compare Nunzio aveva chiamato Mandalari, per chiedergli spiegazioni sul punto; questi aveva fatto finta di niente, ma poi, "gira, gira" si era lasciato andare a dire che la dote era stata offerta "pure a lui" (dunque, non solo a Panetta) ma che egli l'aveva rifiutata ("io non ho capito niente...io non ho preso nulla"). L'occasione - secondo il loro racconto - si era creata quando Focà aveva affidato a Panetta un pacco da consegnare a Rampino in quel di Genova, e Panetta vi si era recato facendosi accompagnare da Mandalari, ma non si era mai capito chi dei due avesse ricevuto la dote: osserva Medici che "se ce l'ha Panetta, ce l'ha lui, se non ce l'hanno, non ce l'hanno nessuno dei due". Sta di fatto che, in seguito, Novella aveva convocato entrambi i "sospettati", ma Panetta aveva accampato una scusa; e quando Mandalari si era offerto di presentarsi da solo, Novella gli aveva risposto, un po' seccato: "no, che venite a fare da solo"; erano poi passati i giorni, e Panetta non aveva mai risposto all'invito poiché, opinano i due, aveva saputo da Mandalari il motivo della convocazione: "Mandalari lo ha messo a conoscenza a Panetta qual è il motivo per cui compare Nunzio li vuole qua...allora non sono venuti" (progr. 1713, 23 aprile 2008, perizia Romito). Insomma, un comportamento poco chiaro, che dava adito a sospetti sulla lealtà di Mandalari e Panetta nei confronti del capo.

Forse proprio come reazione a tale comportamento – che Novella mai avrebbe potuto tollerare, ritenendolo un tradimento nei propri confronti – si profila la questione Malgeri, al quale (come già abbondantemente spiegato) Nunzio concede la dote della Crociata contro il volere di Panetta e contro il parere della Calabria, pensando di porlo in seguito come capo del locale di Cormano, previa destituzione di Panetta. Quest'ultimo, anche su consiglio di Mandalari, chiede a Focà il permesso di lasciare La Lombardia e "attivare" direttamente, insieme al locale di Connano, o comunque agli uomini che intenderanno

seguirlo, nel locale di Grotteria; ma Focà è contrario, ed intende che Panetta debba restare ne La Lombardia. All'interno del locale c'è pure chi, come Mimmo Lauro, propone un grave atto intimidatorio ai danni del traditore Malgeri, che ha ormai accettato la discussa dote e si sta preparando all'ascesa evidentemente promessagli da Novella in spregio a Panetta; ma quest'ultimo rifiuta, ed afferma di non volere *"la guerra"*, bensì *"la pace"*.

Il 13 giugno 2008 (progr. 5151, perizia Romito), quando lo scontro è all'apice, Panetta parla al telefono con il cognato, il quale - adottando un prudente linguaggio criptico - gli rivela che il giorno precedente vi era stata una riunione (*"c'erano tutti gli operai qui"*); spiega che qualcuno era arrivato dal Nord (*"è venuto qua sotto quello"*), dicendo cose che non stanno in cielo né in terra (*"racconta che Dio non è Dio...ha raccontato frottole"*). Panetta capisce di chi si sta parlando e dice che quella stessa persona (che è chiaramente Novella) ha raccontato frottole anche *"qui"*, ossia in Lombardia (*"e ne ha raccontate lì e ne ha raccontate qui, hai voglia che cosa ha raccontato qui"*).

La perentoria affermazione di Focà raggela l'interlocutore: *"no, ma lui è finito. ormai è finito. La Provincia ormai l'ha licenziato, a lui"*; Panetta vuole essere sicuro di avere compreso bene: *"a questo nostro?"*; e Focà conferma.

Il teste D'Angelo (udienza 3 aprile 2012) ha dato conto delle indagini collegate in terra di Calabria, dalle quali è emerso che in San Giovanni di Cerace, località di montagna nei pressi di Gioiosa Ionica, proprio il 12 giugno 2008 si era effettivamente tenuta una riunione (*"una mangiata"*) alla quale avevano partecipato numerose persone, tra le quali gli operanti erano riusciti ad identificare Focà Domenico, Andrianò Emilio, Verducci Carmine, Scali Rodolfo nonché Bruzzese Carlo, figlio di Carmelo, all'epoca latitante.

Il 26 giugno 2008, Novella aveva fatto sapere a Panetta, attraverso Mandalari, che voleva parlargli, in quanto aveva *"una comunicazione urgente che devo mandargli al cognato"*. Panetta aveva reagito malissimo: *"può pure fare a meno di mandargliela, a mio cognato, la comunicazione"*, aggiungendo che Focà era andato ad ingrossare le fila di coloro che nutrivano risentimento nei confronti di compare Nunzio: *"...lui è un altro che ha il sangue avvelenato"*. Nella conversazione si menziona una *"riunione"* in cui Focà si sarebbe espresso contro Novella: *"chissà se è vero che si sono riuniti, se è vero che c'era o non c'era Focà, che Focà ha mandato parere negativo per lui"*.

Mandalari - che evidentemente si è reso conto che qualcosa di grave sta per accadere - progetta di scendere in Calabria, per marcare la propria posizione e quella de La Lombardia, che *"è quella di trent'anni fa"*; vuole però avvertire Novella di questa sua intenzione, in modo che questi non lo venga a sapere da altri, ma vuole anche precisargli, significativamente, che i suoi rapporti con la Calabria sono immutati (*"io sono nella mamma"*), anche facendo nomi importanti, ed uno a caso, quello di Mimmo Focà

(“quando viene Mimmo Focà, il primo di tutti lascia un passo per Enzo Mandalari, e poi parla con gli altri”) (progr. 215, perizia Bellantone).

Subito dopo Panetta chiama Focà al telefono, e gli riferisce dell'ambasciata che Novella intende mandargli: il cognato gli intima di non presentarsi da Novella (*“non devi passare senno poi ti trovi nei guai...”*), ed afferma perentoriamente che compare Nunzio l'ambasciata avrebbe dovuto mandarla prima e che ora è tardi: *“avrebbe dovuto mandarmela prima l'ambasciata, se fosse stato uomo, non adesso!”* (progr. 5736, perizia Romito).

Dopo la morte di compare Nunzio, Mandalari commenta con Panetta - proprio alla luce del fatto di sangue - gli errori da lui commessi in questa vicenda, nonostante gli avvertimenti ricevuti: *“quando lui insisteva...compare Nunzio, vedi che stai sbagliando, vedi che Mimmo Focà vuole che Panetta risponda alla Lombardia...lui purtroppo, Panetta, ha fatto un errore e noi non dobbiamo cadere più nello stesso...non ci dato retta a noi, perché, se ci dava retta a noi, noi queste cose le sapevamo giuste, perché quello che sapevamo noi ora sta uscendo fuori...”* (progr. 790 e 791, 20 agosto 2008, perizia Bellantone).

Un fortissimo scontro, del quale si è ampiamente parlato nel capitolo dedicato al locale di Milano, è quello con Cosimo Barranca, al quale, come si è più volte ricordato, Novella aveva rivolto aspre critiche per la cattiva prova data di sé quando era stato chiamato, durante la detenzione del capo, a reggere le fila de La Lombardia. Compare Nunzio sa che Barranca “parla là sotto” e che è assai legato ai Sidernoti, ed in particolare al Mastro, e perciò si preoccupa che si diffondano voci di suoi problemi con costoro, domandandosi peraltro provocatoriamente *“cosa c'entra Siderno con la Lombardia”*.

La manifestazione più eclatante di questo scontro è rappresentata (e si rinvia al relativo capitolo) dall'apertura di un nuovo locale a Pioltello, capeggiato da Sandro Manno e composto da uomini provenienti dal locale di Milano. E' Piscioneri a farci ben intendere il clima in cui era maturata questa vera e propria scissione: *“tutti gli uomini glieli abbiamo tolti, tutti quelli che erano a Milano con me sono tutti qui. Là gli sono rimasti quattro sciancati”* (progr. 209, perizia Pedone). E pochi giorni dopo l'omicidio fa un commento assai allusivo rispetto alla posizione di Barranca, riferendosi ad un'animata discussione di questi con Novella, al quale Cosimo aveva provocatoriamente posto questa domanda: *“allora voi dite che se mi siedo col Mastro non mi posso più sedere con noi?”*. E quando Novella aveva raccolto la sfida, rispondendo affermativamente, Barranca aveva pronunciato una frase un po' sibillina: *“e allora adesso vedo cosa fare”*. L'interpretazione personale di Piscioneri è assai suggestiva: *“eh, sì, e ha buttato il siluro!...non che era da*

ora, era programmato da prima, però...però lui lo sapeva pure e l'amico là lo sapeva" (progr. 614, 2 agosto 2008, perizia Pedone).

Il capo de La Lombardia aveva assunto posizioni alquanto rigide non solo con Grotteria e con Siderno, bensì anche con gli Oppidesi, in merito alle vicende che avevano interessato il locale di Bresso. Accanto al consueto rinvio al relativo capitolo, mette conto ricordare che la questione investiva la stessa attribuzione della carica di capo locale, per la quale concorrevano Vincenzo Cammareri - vecchio affiliato già detentore della carica ed appoggiato da personaggi del calibro di Bonarrigo Francesco e Gattellari Antonio - e Rosario Minasi (un "protetto" di Novella), il quale, proprio a causa dei contrasti interni, aveva più volte fatto la spola tra il locale di Legnano e quello di Bresso, venendo infine convinto da Novella a rientrare in quest'ultimo, che era poi il suo locale di appartenenza. Minasi racconta che in un'occasione Gattellari aveva osato dire a compare Nunzio che non riconosceva gli uomini di Bresso, scatenando le ire del capo de La Lombardia: *"tu non ha importanza che li riconosca, tu non devi riconoscerli tutti, io nel locale di Bresso...in piena regola ho dodici persone...a me non m'interessa che tu non li riconosca..."*; e quando Minasi aveva riferito a Novella gli inviti alla prudenza rivoltigli da Nino Chiarella, questi aveva affermato con orgoglio l'autonomia dell'associazione da lui capeggiata: *"ma perché, io pretendo che loro là sotto debbano dar conto a me? Fate quello che volete...e noi facciamo quello che vogliamo"* (progr. 18, 23 novembre 2007, perizia Romito).

Ha riferito il già citato teste D'Angelo (udienza 3 aprile 2012) che dopo la morte di Novella venne documentata un'altra riunione in Calabria, alla quale avevano partecipato: Focà Domenico, Andrianò Emilio, Aquino Rocco, Scali Rodolfo, Tavernese Vincenzo (giunto da Toronto), De Masi Giorgio, Comisso Giuseppe detto Il Mastro, Aquino Nicola Rocco ed anche Ciccio Bonarrigo.

Se questi sono i comportamenti di Novella – che evidentemente mal sopportava quelle che riteneva indebite ingerenze negli affari lombardi da parte di esponenti dei locali di riferimento in Calabria – parecchi sono i segnali di una reazione da parte della madrepatria nei suoi confronti.

Già alla fine del 2007, come si accennava, si parla del "fermo" di Nunzio Novella. Minasi racconta a Raccosta Vincenzo di una sfuriata fatta da Novella proprio per reagire a queste chiacchiere: *"io, gli ha detto Nunzio...come hanno detto a questo...Antonio Pelle...gli manda l'ambasciata che Nunzio Novella è fermo...sì, compare Ciccio, e secondo voi Vincenzo Galluce poteva fermare a Nunzio Novella? – gli fa – se si ferma Nunzio Novella è ferma tutta la società del mondo. Se c'è fermo Nunzio Novella è ferma tutta la società del mondo. E secondo voi – gli ha detto – un uomo come Nunzio Novella si può fermare?"*

Secondo voi, un uomo calabrese come voi si può fermare? Non si ferma mai un uomo del calibro vostro e di tutti gli altri. Non si può mai fermare. Questa è la regola” (progr. 18, perizia Romito).

Proprio in coincidenza con la conversazione telefonica nella quale Focà aveva comunicato a Panetta che Novella era “finito” e che la Provincia l’aveva “licenziato”, si registra, il 14 giugno 2008, ossia il giorno del matrimonio della figlia di Rocco Aquino (progr. 1657, perizia Romito), un altro inquietante dialogo, sempre riferito alla posizione, che si stava facendo vieppiù grave, di compare Nunzio.

E’ Gattuso Nicola, mentre si trova in macchina con il futuro capo del Crimine, Mico Oppedisano, ad introdurre l’argomento, affermando che “*sto Novella sta facendo schifo, compare mio*”. L’interlocutore replica: “*vedete che...ci sono quelli contrari là...lassù dicono che sta dando cose a tutto gas, a tutti...sta dando cose, là a Milano*”, riferendosi alle lamentele, assai ricorrenti presso gli affiliati lombardi e delle quali si è dato ampiamente conto nei capitoli precedenti, sull’eccessiva generosità di compare Nunzio nella concessione indiscriminata di doti e sulle affiliazioni senza adeguata selezione, foriere di gravi rischi, per usare la loro terminologia, che si verifichi una “*Mazzaferriana bis*”. Il giudizio di Gattuso su Novella è sprezzante: “*è uno delle nostre parti e non vale cento lire!*” e Oppedisano fa riferimento al fatto che la Calabria “*prende posizione*” in virtù del fatto che Novella è ormai invisibile a molti affiliati de La Lombardia: “*per quanto riguarda quell’amico là sopra...e si prende una posizione qua...perché ce ne sono molti di Milano, no? Che non lo vedono proprio*”. Accenna al fatto che in Calabria la questione merita ancora qualche approfondimento (“*non abbiamo parlato a lungo, è da vedere*”) e che intende informare gli affiliati lombardi, o di persona, qualora scendano in Calabria, ovvero mandando un’ambasciata: “*ora gli mando un’ambasciata a quelli là sopra che ancora non sono scesi. Facciamo una riunione qua o se non scendono quelli là, facciamo una riunione qua e gli mandiamo perché la sentano...il Crimine...e gli mandiamo l’imbasciata...che c’è Vincenzo Mandalari là...*”. Afferma però che alcuni locali si sono già determinati: “*l’hanno presa la posizione. Siderno. Gioiosa. Caulonia...i nostri paesi qua della zona*”.

Gattuso chiede in quale direzione questi abbiano deciso: “*a favore o a sfavore?*”; e la risposta è chiara: “*a sfavore di quello...a sfavore di quello*”, chiosando: “*le cose si devono rimettere a posto*”. In chiusura, Gattuso ripete ancora, con maggiore chiarezza che “*sta facendo schifo...quello di Milano...il Novella*” (progr. 1657, 14 giugno 2008, perizia Romito).

Il 28 giugno 2008 (progr. 1866, perizia Romito) sempre Gattuso si trova in macchina con il nipote di Mico Oppedisano, Michele; questi informa l’interlocutore di una soffiata

ricevuta circa il fatto che *"a Milano stanno facendo un'operazione...di intercettazioni e forse ci sono intercettazioni di Nuzzo Novella e ci sono di mezzo pure io"*; sarebbero coinvolti anche soggetti residenti in Calabria: *"di qua pure. La settimana prossima mandano il mandato di cattura per un pentito di Rosarno"*. Si parla del fatto che Rocco Ascone è sceso in Calabria *"e si è messo con i reggini"*; Oppedisano afferma che *"è arrivata l'ambasciata che ci hanno dato problemi perché non hanno voluto..."*; alla domanda se l'ambasciata l'avesse mandata lui, Gattuso risponde affermativamente: *"gliel'ho detto a quello, io, gli ho detto...sentiamo l'altra mamma"*; l'interlocutore commenta: *"là sopra parliamo...con tutti i locali di là"* e rimarca la propria posizione minore in ambito associativo, soprattutto con riferimento a certe materie, come quella di prendere posizione sull'operato di Novella: *"guardate, io posso venire là, possiamo parlare, possiamo aggiustare tutto quello che volete dove c'è da aggiustare, però guardate: il discorso di Nuzzo Novella non mi appartiene (inteso non è compito mio), non mi appartiene a me solo, ci sono quelli più anziani che lo devono giudicare, non lo posso giudicare io...le cose che lui ha fatto, no?"*.

Anche dopo il fatto criminoso si registrano commenti che fanno riferimento alle reazioni della Calabria all'eccessivo attivismo di Novella nella concessione di doti e cariche: il 9 agosto 2008 (progr. 769, perizia Pedone) si preoccupa delle sorti del locale di Pioltello, di cui fa parte, perché non saranno riconosciuti i locali aperti da Novella, che era *"fermo"*: *"praticamente tutti quelli che erano con compare Nunzio...perché il compare Nunzio era fermo e non poteva fare operati, tutti gli operati che hanno fatto dopo...dopo di Nunzio...sono male...praticamente...tutto quello che ho io, me lo tirano via"*; lo stesso concetto è ripetuto in una diversa conversazione dello stesso giorno: *"dopo la morte del compare...non riconoscono più niente a nessuno...quelli vecchi restano, quelli che hanno fatto ultimamente non valgono nessuno...il mio non lo riconoscono per niente...a me come uomo mi riconoscono, come locale zero"* (progr. 823, perizia Pedone).

Sullo stesso tema (progr. 824, perizia Pedone), Piscioneri spiega a Spinelli che *"da quando è morto compare Nunzio c'è la Provincia nuova"*, anzi, *"da prima, che compare Nunzio era fermo...compare Nunzio non era nessuno, era un uomo fermo, a livello di Provincia e di tutto, quindi compare Nunzio non poteva dare una dote, neanche una virgola, no una dote"*. E spiega che la decisione veniva da là sotto: *"per la Calabria, quando sei fermo per la Calabria, sei fermo per tutti, ok? Perché la cosa è stata distaccata dalla Montagna, non è che è stata fatta qua"*.

E' ancora lo stesso Piscioneri a parlare chiaramente di un intervento della Provincia nei confronti di compare Nunzio e del fatto che tutti ne erano al corrente, compreso Barranca, che per questa ragione non lo andava più a trovare: *"tutti lo sapevano...infatti Cosimo*

com'è che non è andato? Che non andava da Nunzio?...non andava...per questo motivo!...che era fermo!".

Spinelli, con cui Piscioneri sta parlando, chiede se anche Cosimo fosse fermo, Piscioneri risponde: *"Nunzio dice che ha fermato Cosimo, invece Nunzio era fermo"*. Ad ulteriore domanda, con quale Spinelli gli chiedeva se Novella potesse essere fermato, risponde: *"e perché non lo possono fermare? tutti gli uomini si possono fermare"*. Ma chi può fermare è *"la politica"*, ossia *"la provincia"* che *"non è fatta da una persona sola"*; Piscioneri non sa dire all'interlocutore quanti siano i componenti della Provincia, ma sa che le decisioni si prendono a maggioranza: *"non so quanti responsabili ci sono una provincia, però ti posso dire che le cose vanno a votazione"*.

Riflette Spinelli che, se tutti i componenti della Provincia gli hanno votato contro, allora Novella si era messo in urto con tutti: *"se tutti hanno menato per il compare Nunzio, allora vuol dire che compare Nunzio ha sbagliato con tutti!"*; Piscioneri aggiunge che certamente il defunto aveva tenuto comportamenti sbagliati nei riguardi dei vertici dell'associazione: *"se non avesse sbagliato con i responsabili, tu pensi che lo toccavano? Non lo potevano mai toccare"*. Commenta Spinelli che *"questo si è sentito l'uomo più forte della Calabria"*, ma Piscioneri rincara la dose: *"si è sentito l'uomo più forte del mondo! Non della Calabria, ecco come ha detto lui!"*.

Dunque, anche Piscioneri ritiene che l'ambizione e l'intraprendenza di Novella lo abbiano portato alla morte: *"è quello che gli ha mandato a dire alle persone, le persone si sono risentite e quelli che hanno potuto colpire, hanno colpito"*; ma per *"colpire"* uno del calibro di compare Nunzio, occorre avere il beneplacito dei vertici: *"e si vede che quando hanno potuto colpire, hanno colpito con l'accordo di tutti, se no non colpivano, tu che dici?...quando uno è un personaggio, quando tu tocchi un personaggio..."*; e riporta un esempio concreto, più che esplicito: *"quando è successo il fatto di Carmine, Carmine Arena? Quello che è andato ad ammazzare Carmine Arena è vissuto ventiquattr'ore. lo sai tu? Pasquale Nicosia è campato venti ore...è andato il cugino di Saro, tum, tum, tum"*. Aggiunge una riflessione, facendo riferimento all'esperienza criminale dell'interlocutore: *"quando si toccano i personaggi...ci vuole una motivazione valida...tu queste cose le sai perché hai fatto la galera...bene o male li hai sentiti parlare"*; l'altro si schermisce, ammonendo che *"certe cose...non si dicono"*, ed aggiunge: *"sì, però, Peppe, quello che ti voglio dire io è che purtroppo non è che puoi ammazzare una persona senza saper leggere e scrivere"*. Ma Piscioneri ribatte che questo non è il caso dell'omicidio Novella: *"eh! Non l'hanno ammazzato senza leggere e scrivere..."*; allora, conclude Spinelli, *"erano d'accordo tutti"*. Alla conferma di Piscioneri, chiede: *"ma allora, perché parlano in giro?"*; l'interlocutore reagisce con una certa preoccupazione: *"chi parla? Io non so chi*

parla! Deve avere responsabilità chi parla!” e chiarisce: “io, per esempio, non posso parlare perché io non ho nessuna responsabilità, né ho responsabilità su in Lombardia, ma, a questo punto, non conosco neanche la Lombardia, eh!”.

Questo è dunque l’assetto dei rapporti tra Novella e la Provincia la quale, proprio nei mesi precedenti all’assassinio, sembra non voler più riconoscere la sua autorità e la sua legittimazione come capo de La Lombardia, decretandone il “fermo”.

Come già si è detto, compare Nunzio è ormai consapevole della propria situazione, tant’è che coglie come un segnale estremamente allarmante il fatto di non essere stato invitato al matrimonio della figlia di Rocco Aquino, celebrato a Gioiosa Ionica il 14 giugno, ossia proprio nei giorni in cui Focà da un lato, e Mico Oppedisano, dall’altro, fanno sul suo conto affermazioni estremamente gravi. Egli è molto preoccupato, e ripete che con il Mastro non ci sono screzi: *“però abbiamo visto che ho chiarito il fatto del Mastru...che non si permetta nessuno a nominare qua che io non vado d’accordo...sono cose mie”*; e, riferendosi ad una battuta rivoltagli da qualcuno, che gli avrebbe detto: *“ma io ho saputo che voi avete avuto qualche cosa poi... si è chiarita”*, ripete: *“io non ho niente contro nessuno! Gli altri mi devono spiegazioni a me, non io agli altri!...Rocco Aquino non ha mandato l’invito, ha sempre un debito con noi!”* (progr. 2124. 9 giugno 2008, perizia Romito).

Degli ultimi mesi di vita di Novella parlano gli affiliati alla riunione del 20 gennaio 2009. La sua personalità era forte (*“se lui da solo è riuscito...che aveva una cosa e un’altra...riusciva a tenere testa a venti cristiani”*) ed ora la sua mancanza si avverte: *“un po’ ci ha sbandato questa cosa, perché vedi, non possiamo nasconderci dietro a lui...ci ha sbandato, parecchio...anche per colpa della buonanima”*. Negli ultimi tempi, Novella aveva dato delle istruzioni: *“ultimamente, poverino, stava cominciando a dire: no, è meglio che sapete tutte le cose, perché un indomani...come quando se la sentiva, il cristiano...non solo... lui si sentiva che aveva...dice: almeno sapete le cose, sapete come muovervi...una cosa o l’altra”*. Recentemente aveva anche delegato incombenze, tirandosi un po’ da parte: *“lui ultimamente lo diceva: vedete voi queste persone, venite...vi serve un parere, io sono qua, però di altro ve la vedete voi...perché tutti insieme, magari...”*. Insomma, compare Nunzio aveva sentore che qualcosa di grave gli stesse per accadere e, forse presagendo la fine, aveva dato informazioni e istruzioni ai suoi uomini più fidati.

Le emergenze che si sono sin qui riepilogate sembrano invero tratteggiare l’omicidio di San Vittore Olona come un fatto di sangue maturato proprio a seguito di questa alterazione degli equilibri, tradizionalmente delicati e problematici, delle dinamiche associative. Un’alterazione originata dalle sempre più frequenti prese di posizione di

compare Nunzio nei confronti dei referenti calabresi, ai cui interventi si era mostrato, nelle occasioni ricordate, più che mai insofferente. Egli sembrava vivere come minacce all'autonomia lombarda, oltre che al proprio personale potere, quelle ingerenze dei locali di riferimento in Calabria nei momenti di crisi delle cellule territoriali a lui facenti capo, forse mirando ad allentare questo cordone ombelicale per divenire il solo ed unico interlocutore con la casa madre, attraverso gli organi di vertice della Provincia.

Certamente, in questo cammino – che si è poi rivelato estremamente pericoloso, anzi, dannoso – aveva pestato i piedi a più di un personaggio influente, ed aveva stimolato una presa di posizione (cui per la verità non sembrano estranee spinte provenienti dall'interno della stessa Lombardia, alle quali accenna Mico Oppedisano in persona) da parte di coloro i quali, per dirla con Panetta *“avevano il sangue amaro”*.

Una presa di posizione che era stata deliberata in modo unitario, e da parte dei vertici.

Il racconto di Antonino Belnome, che ha confessato di essere stato autore materiale del fatto e ha chiamato in correità gli altri esecutori ed i mandanti, si aggiunge agli elementi desumibili dalle indagini tecniche, e i difensori ne hanno valorizzato quella parte in cui il collaboratore ha rievocato risalenti motivi di astio ed antichi contrasti del defunto con Vincenzo Gallace e Andrea Ruga, che indica come mandanti, insieme a Cosimo Leuzzi.

Peraltro, lo stesso Belnome conferma le velleità autonomistiche di Novella, il quale *“aveva creato un progetto di autonomizzare la Lombardia, nel senso che non necessariamente avere il benessere della Calabria per determinate circostanze. Voleva rendersi lui autonomo e tutti i locali della Lombardia prendere ordini da lui”*.

Così il collaboratore descrive l'operato di Novella, ancora una volta riscontrando le emergenze investigative: *“lui faceva il bello e il cattivo tempo su queste cose qui, anche perché aveva una favella non indifferente, Pioltello lo ha creato lui, non andava tanto d'accordo con Cormano, dove c'era Panetta, dove c'era Lucà.....ci fu un episodio, che lo sapevano tutti nell'ambiente, dove Novella diede una dote ad uno degli uomini di Panetta, nonostante Panetta era contrario, fece un abuso, Novella. Calpestò la dignità di Panetta e si offese profondamente Panetta dopo questo episodio”*.

Dopo l'omicidio, racconta Belnome, i Mandalari (che appella *“banderuoli”*) *“vennero a giustificarsi, lo criticavano”*. Allora Gallace fece una riflessione: *“a qualcuno bisogna salvarlo, perché se no, se andiamo a vedere, a Milano aderivano tutti con lui, bisognerebbe ammazzare a tutti – e quindi disse – a qualcuno bisogna anche perdonare, tanto, levato lui di mezzo, vedrai che gli altri, chi scappa a destra e chi scappa a sinistra. Così sono state le parole di Vincenzo Gallace”*.

Con la magnanimità di questo *“perdono”* nei confronti di coloro che erano stati vicini al defunto e lo avevano sempre appoggiato, è lo stesso Gallace a spostare il discorso dal

piano individuale al piano associativo. Un piano sul quale gli stessi affiliati lombardi avevano ragionato, se è vero che, come Gallace aveva previsto “piano piano, scesero tutti a Guardavalle, si incontrarono con Vincenzo Gallace, dai Barranca, a Mandalari, a Panetta, tutti quanti, insomma, piano piano, solo chi non aveva rapporti diretti con noi non venne a giustificarsi della vicinanza che avevano con Novella”. E coloro che sfilarono al cospetto del boss di Guardavalle per “giustificarsi” ben sapevano che la fine di compare Nunzio era stata da lui decretata.

Non è compito di questo Tribunale, ma della competente Corte d’assise, pronunciarsi su esecutori, mandanti e movente dell’omicidio del 14 luglio 2008, del quale qui interessano unicamente i riflessi, invero devastanti, sulla vita dell’associazione di tipo mafioso denominata La Lombardia. Che vi fossero vecchie ruggini tra il defunto e coloro che Belnome indica come mandanti – segnatamente Vincenzo Gallace e Andrea Ruga - è invero circostanza che può dirsi accertata nel processo, perché ne parla Belnome, ma ne parlano anche gli imputati, ed in particolare Mandalari, in epoca precedente al fatto di sangue.

Ma ridurre quell’omicidio ad un regolamento di conti sul piano esclusivamente personale significa non solo ignorare le eloquenti conversazioni intercettate e le indicazioni, da più parti provenienti, circa la situazione di crisi dei rapporti tra la Calabria ed il capo del sodalizio lombardo, con progressiva erosione del prestigio e del potere in capo quest’ultimo . Significa anche ignorare – cosa che invece Piscioneri aveva ben chiara – che l’eliminazione di un uomo della caratura criminale di compare Nunzio, mai avrebbe potuto essere progettata e realizzata con deliberazione isolata ed individuale, sia pure ad opera di altri affiliati di altro rango, se egli avesse mantenuto intatti il prestigio ed il potere propri di colui che si trova al vertice della ‘ndrangheta lombarda.

“ QUESTO, ANCORA PRIMA DI CONOSCERMI, TREMAVA. QUANDO SONO VENUTO IO, PARLAVO PIANO PIANO E QUESTO TREMAVA...”

Rimanendo nella metafora evocata in premessa, a questo punto il Tribunale ritiene di avere completato, tessera dopo tessera, il mosaico risultante dalle prove raccolte in dibattimento.

Un mosaico che raffigura un’associazione criminale, da tempo operante in questa regione, dotata di tutti i caratteri previsti dall’art. 416 bis c.p.: e si tratta, come dimostrato nelle pagine che precedono, di un’unica associazione, articolata nelle strutture territoriali elencate dall’imputazione, che il Tribunale ha analizzato una per una.

E' destinato a fallire, dunque, il tentativo, operato da alcuni difensori, di porre il focus sul solo locale di appartenenza del singolo imputato e sindacare quanto a quest'unica porzione del sodalizio – invece che sul mosaico nel suo complesso – la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa. Così, non ha senso rilevare che in un singolo locale non siano stati commessi (o scoperti) reati scopo, e tantomeno sostenere che su uno specifico territorio sia mancata la dimostrazione del metodo mafioso o di specifici atti di intimidazione.

Si deve piuttosto osservare che ognuna delle cellule nelle quali si articola l'organizzazione criminale è dotata, per così dire, di una propria fisionomia e di una propria identità, in relazione al territorio o, ancor più, alle propensioni individuali degli affiliati ed alla tradizione del locale: abbiamo perciò visto locali più attivi nel commercio della droga, altri da sempre impegnati nel controllo del settore del movimento terra, altri ancora maggiormente dediti alla consumazione di delitti di violenza, altri, infine, in cui si coltivano relazioni politiche ed affaristiche di alto livello. E va ricordato che, come scriveva il Tribunale di Milano nella più volte citata sentenza sul clan Mazzaferro, si può "essere nella 'ndrangheta anche senza necessariamente dedicarsi alla droga o ad affari illeciti", come dimostrano gli immacolati certificati penali di alcuni degli odierni imputati. Torna, ancora una volta, l'immagine dei tavoli disposti a ferro di cavallo, ai quali sono seduti, l'uno accanto all'altro per una votazione finale con tanto di brindisi, uomini inclini alla violenza come Pio Candeloro, pregiudicati per narcotraffico come Giuseppe Neri, imprenditori incensurati con velleità politiche come Enzo Mandalari, i cui comportamenti in ambito lavorativo erano, peraltro, non di rado accompagnati da atti di vera e propria intimidazione mafiosa.

Una osservazione, questa, che basta per fare giustizia di impostazioni difensive – a quanto sembra adottate dinanzi al Tribunale di Milano fin dai processi celebrati negli anni novanta – tendenti a descrivere il sodalizio de quo non già come criminale e deviante, bensì come legittima associazione a fini solidaristici tra persone di origine calabrese. Un antico costume, di storica contrapposito allo Stato e appartenente alla tradizione degli "andra agatoi", che deve però oggi fare i conti con la norma inserita nel codice penale della Repubblica Italiana all'art. 416 bis c.p.

Gli stessi sodali, in più di un'occasione, si mostrano consapevoli della condizione di illegalità, sotto il profilo penale, in cui versano per il solo fatto della loro affiliazione. Basti, per tutti, il commento di Gianni Ficara mentre si trova a colloquio con Peppe Pelle: i due hanno appena ricevuto rivelazioni importanti sugli arresti imminenti e fanno previsioni sulle conseguenze giudiziarie che li attendono.

Ficara dice: *“io sono tranquillo perché non ci sono omicidi”*; il reato di *“associazione”* è infatti lieve: *“magari qua ce la caviamo con due, tre anni di galera...che si può fare? Questa è la vita!”*.

Pelle fa una riflessione più profonda: *“il banco di prova proprio è quello quando uno è in carcere...nel momento difficile. Perché nei momenti facili siamo tutti bravi, a sederci, mangiare, bere...a divertirci...e tutti siamo bravi a idre: quella è una brava persona...poi, quando entri là dentro, dicono: io se non era per quello non mi trovavo qua”*.

Questa la chiosa finale di Ficara: *“uno deve dire: se non era per me che sceglievo questa strada...”*.

La Lombardia, intesa come fenomeno criminale associativo, è unita, come lo è l'ente territoriale dal quale prende il nome, e, giunti a questo punto, sarebbe sterile, oltre che noioso, elencare la miriade di episodi di intimidazione, piccoli o grandi che siano, dei quali la presente motivazione è costellata. Ma non avrebbe neanche senso offrirne un'elencazione meramente esemplificativa: ché il controllo del territorio deriva dalla sommatoria di tutti gli atti di intimidazione, e si ottiene non solo con l'eclatante uso della violenza, ma anche attraverso condotte meno gravi, piccoli soprusi nei confronti di chi si sa essere più facilmente assoggettabile.

Peraltro, parecchi di tali episodi hanno dato corpo alle numerose imputazioni per reati con violenza sulle persone, né è possibile dimenticare che nel contesto del sodalizio criminoso in questione sono maturati degli omicidi, e addirittura un progetto omicidiario è stato sventato proprio grazie alle indagini in corso.

Sullo sfondo, restano i numerosi attentati incendiari o le esplosioni di colpi di pistola - ossia atti intimidatori eseguiti con modalità tipiche della criminalità organizzata - nei confronti di vittime che esercitano attività commerciali e imprenditoriali, le quali, in sede di denuncia, hanno dichiarato di non nutrire sospetti su alcuno, ed escluso d'avere mai ricevuto richieste estorsive.

Del resto, lo ha spiegato lo stesso Belnome - ma un accenno a ciò già si rinveniva nella sentenza sul clan Mazzaferro - le vittime degli atti estorsivi vanno scelte con una certa cura, non solo valutando le loro capacità economiche, ma anche soppesando i rischi connessi alla probabilità di loro iniziative di denuncia, e maggiori garanzie in questo senso sono offerte da soggetti di origini meridionali, più propensi a porsi in tale ordine di idee. Colpisce, in quest'ottica, la lunga dichiarazione di Meli Maria Rosa (vittima dell'estorsione contestata a Vallelonga Cosimo), la quale, avendo reso una deposizione priva di profili di reticenza, ha poi avvertito la necessità di giustificarsi: *“io sono una persona del Sud, sono nata nel Sud, dove so che vuol dire comunque dare una parola, che*

cosa vuol dire se tu prendi un impegno...insomma: mi è stato insegnato anche da mio padre questa regola di rispetto...questo per dirle che non è una carognata quella che io voglio fare o che sto facendo: anzi, (riferendosi all'imputato) è una persona che tutto sommato per me è da fare una statua, perché in quel momento mi ha dato un aiuto...non è una carognata nei riguardi di questo signore"; ha poi spiegato, piangendo, i motivi che l'hanno spinto alla denuncia, facendo riferimento al proprietario del quadro che aveva consegnato all'estorsore ("che a sua volta io devo fare fede alla persona che è di appartenenza...altrimenti io non avrei mai, mai, mai...avremmo trovato il modo per accordarci"); ed infine si è detta preparata a subire eventuali conseguenze: " a me può succedere qualsiasi cosa, non ho paura di niente...io mi assumo le mie responsabilità e quindi sono sempre pronta a qualsiasi cosa...se avranno delle ripercussioni su di me, pazienza, che succeda!" (udienza 13 aprile 2012).

Numerosi sono stati poi gli atti intimidatori posti in essere in danno di altri affiliati o di persone ad essi vicine, come accaduto, per fare degli esempi, a Vozzo Vincenzo, Bandiera Gaetano, Mangani Peter, il quale ancora oggi lo nega; e come sarebbe accaduto a Malgeri Roberto se Panetta avesse accolto la proposta in tal senso rivoltagli da Lauro Domenico.

Veramente molto significative (e si rinvia ai relativi capitoli) le deposizioni dibattimentali di parecchie vittime di condotte estorsive: tali comportamenti criminosi, a fronte di dichiarazioni a dir poco elusive o tendenti a minimizzare, hanno potuto essere compiutamente accertate solo grazie al contenuto delle conversazioni registrate. Merita una citazione, a questo proposito, la più eclatante manifestazione di omertà registrata nel processo: nonostante le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al grave reato di estorsione commesso in loro danno, i testimoni Sessa Pasquale, Fratea Domenicantonio e Fratea Massimiliano hanno continuato a pervicacemente negare, anche in dibattimento, d'esserne mai stati oggetto, costringendo il Pubblico Ministero a chiedere al Tribunale la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti.

Oltre ad essere prevista come circostanza aggravante - che nel caso di specie è integrata - la disponibilità di armi rappresenta altresì uno degli indici più pregnanti della capacità di intimidazione di un'associazione mafiosa: qui armi ve n'erano, e molte, come dimostrato dai lunghi verbali di sequestro in atti. Veri e propri arsenali sono stati infatti rinvenuti nel maneggio di Erba, nel maneggio di Bregnano, presso il vivaio di Calello Tommaso, nel box di Tripodi Antonio ed in quello di Romano Vincenzo, nella azienda di Squillacioti Cosimo; e avevano disponibilità di armi Parisi-Fabrizio, Oppedisano Domenico, Petrocca Aurelio, Crivaro Francesco, Barranca Cosimo e Gambardella Gerardo, Scriva Biagio, Migale Antonio.

Dette armi sono state analizzate dal consulente tecnico del pubblico ministero ispettore Redaelli, che ne ha descritto la tipologia: in parecchi casi si trattava di armi da guerra o clandestine, tipiche del crimine organizzato. Il consulente ha spiegato che molte delle munizioni provengono da un'operazione di ricarica artigianale, e che le munizioni sequestrate a Calello hanno caratteristiche sovrapponibili a quelle sequestrate a Romano Vincenzo, il che dimostra la loro provenienza dal medesimo apparecchio.

Quanto ai fini, s'è già accennato al fatto che l'associazione mafiosa in questione ha perseguito tutte le finalità previste dalla norma incriminatrice.

Nulla vi è da dire sulla finalità di commettere reati, se non menzionare anche quelli in materia di sostanze stupefacenti, di usura, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, ricettazione.

Quanto alla finalità di acquisizione del controllo delle attività economiche, spicca nel processo l'infiltrazione mafiosa nelle aziende della famiglia Perego, per la quale da tempo lavoravano i padroncini calabresi: ad essa si è dedicata un'imponente parte della motivazione, e basterà qui ricordare che in quell'ambito sono stati registrati numerosi comportamenti intimidatori, anche nei confronti dello stesso Pavone Andrea, nonché sottolineare come la vicenda fosse conosciuta e seguita con una certa attenzione dalla stessa madrepatria.

Accanto a ciò, vanno richiamate le emergenze in ordine all'attività edilizia e a quella collegata al movimento terra, soprattutto in Corsico, ricordando che anche l'imputato Molluso, operante in quel settore, è stato protagonista di atti intimidatori, in collegamento con la figura di Barbaro Pasquale. Da ricordare anche, sempre in ambito autotrasporti, il controllo sul mercato del gasolio, in cui erano attivi soprattutto gli esponenti del locale di Desio.

Belnome ha riferito poi sull'attività del locale da lui diretto nel settore dei servizi d'ordine in pubblici esercizi e locali notturni; e non si può non ricordare, per le dimensioni quantitative che aveva raggiunto, forse anche oltre le contestazioni di cui alle relative imputazioni, l'esercizio abusivo dell'attività creditizia, spesso anticamera di reati più gravi, quali usura e d'estorsione.

Sono provati, come recita l'imputazione, interessi degli imputati nel controllo dell'attività di ristorazione: molti di essi erano titolari di bar o ristoranti, e sono documentati casi in cui la stessa proprietà dell'esercizio è stata acquisita con modalità illecite o comunque intimidatorie.

All'infiltrazione nella vita politica è dedicato il capitolo relativo alla città di Pavia, che ha registrato, attraverso la figura di Carlo Antonio Chiriaco, uno stabile punto di riferimento per convogliare i voti controllati dall'associazione sui candidati in più tornate elettorali

amministrative. Ma sono emersi contatti con la politica anche nell'ambito della vicenda Perego,, nel locale di Bollate – significativo il rapporto di Enzo Mandalari con Francesco Simeri - e sono risultati particolarmente attivi sotto questo profilo gli affiliati del locale di Desio, che intrattenevano rapporti con Mazzacuva Giuseppe, Perri Rosario, Ponzoni Massimo e Pietro Gino Pezzano.

Sono stati, ancora, analizzati i rapporti degli imputati con altri pubblici funzionari, quali Giuseppe Bertè, direttore della casa circondariale di Monza; Corso Vincenzo, ufficiale giudiziario in servizio a Desio; Marando Pasquale, ispettore dell' Agenzia delle entrate, Pilello Pietro, Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Milano.

Ed è rilevantissima, nell'ambito del locale di Bollate, l'infiltrazione nella società a completa partecipazione pubblica IANOMI, che raggruppa circa quaranta comuni della Valle dell' Olona e del Seveso, ed ha come oggetto sociale la gestione delle reti idriche dei comuni stessi.

Infine, va ripreso uno dei capitoli più dolorosi del processo, riferito a quei componenti delle forze dell'ordine che, in palese spregio del giuramento di fedeltà allo Stato, hanno intrattenuto rapporti illeciti con i componenti dell'associazione mafiosa in esame.

Il caso più eclatante è, ovviamente, rappresentato dalla figura di Michele Berlingieri, componente dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Rho. Egli si è posto, dietro compenso e in via permanente e continuativa, al servizio degli associati, e le sue condotte – molte delle quali di per se stesse costituenti reato – sono state sussunte nella figura del concorso atipico nel delitto associativo; del suo preziosissimo contributo sono al corrente non solo gli affiliati del locale di Rho, ma anche quelli di Legnano e di Pioltello. Gli stessi componenti del locale di Rho fruiscono poi del contributo informativo, al quale si riferiscono in più di un'occasione, di un appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia di Milano, purtroppo ad oggi rimasto non identificato.

Ma sono anche stati oggetto di analisi i rapporti di Strangio Salvatore con il colonnello in pensione Romeo Giuseppe e con l'ispettore della Polizia Stradale di Lecco Alberto Valsecchi, in relazione alla necessità di evitare i controlli sui camion della Perego.

Inquietante è poi la vicenda relativa all'autovettura di proprietà di Manigrasso Maria Carmela, per la quale Viggiani Mario, persona assai vicina a Pio Domenico, ottiene un sequestro illegale da agenti della Polizia di Stato di Torino, i quali, ad un certo punto, ritengono di non poter più trattenere il veicolo, che andava restituito alla legittima proprietaria. A questo punto, scende in campo Pio Domenico, che pone in essere atti di vera e propria intimidazione nei confronti dei due pubblici ufficiali, cercando anche di mettersi in contatto con esponenti della 'ndrangheta locale, visto che era intenzionato ad agire, ancor più duramente, in un territorio al di fuori della propria competenza.

Antonino Belnome ha poi rivelato i rapporti con apparati dello Stato di cui il suo locale poteva godere: Davide Ghioni era in contatto con un appartenente alla Guardia di Finanza che aveva fornito loro notizie di arresti imminenti; Salvatore di Noto aveva rapporti privilegiati con il comandante della Polizia Locale di Erba, al quale si era rivolto per il controllo delle targhe di alcune auto dalle quali avevano sentore di essere pedinati ed osservati presso il maneggio di Bregnano; un investigatore privato di nome Paolo aveva fatto loro avere documenti dai quali si desumeva una sua entrata con soggetti in servizio presso il Tribunale di Milano; infine, un colonnello in pensione aveva chiesto a Belnome la protezione per un'azienda di suo interesse, offrendo quale contropartita la rivelazione di informazioni delle quali poteva entrare in possesso in virtù della posizione precedentemente rivestita. Questi è stato poi identificato in Nardone Carlo Alberto, ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in pensione, congedatosi col grado di colonnello.

Del resto, come lo stesso Belnome ha spiegato, mentre la regola 'ndranghetista dice che agli affiliati appartenenti alla società minore è fatto divieto di intrattenere rapporti con le forze dell'ordine, ed in generale con rappresentanti delle istituzioni dello Stato, ciò è consentito a quelli della società maggiore. Questi possono "fare affari, avere notizie e gemellaggi" purché ciò "porti profitto all'onorata società"; ed una simile regola troviamo enunciata, ancora una volta, nella più volte citata sentenza Mazzaferro.

Ma altri proficui rapporti della 'ndrangheta con uomini dello Stato sono rimasti nell'ombra, e se ne desume l'esistenza dai ripetuti segnali che, nel corso dell'indagine, hanno allarmato gli investigatori su episodi di fuga di notizie. Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero ha richiamato tutti i casi in cui gli imputati hanno "bonificato" l'autovettura a loro in uso, rinvenendo le microspie che vi erano installate per le captazioni ambientali: Varca Pasquale, Petrocca Aurelio, Pio Candeloro, Moscato Saverio, Ficara Giovanni, Vincenzo Mandalari, Cappello Saverio, Stagno Antonio, Agostino Fabio. Di notizie sulle indagini in corso parlano Giuseppe Piscioneri e Antonio Spinelli: *"l'operazione c'era, ci sono duecento mandati di cattura: Legnano, Rho, Milano, Pioltello, Seggiano, Bollate...e la stavano conducendo Rho, Monza, Desio..."*; *"dice che deve mettere mano la Boccassini"* (progr. 1185, 25 agosto 2008; progr. 2564, 17 novembre 2008, perizia Manfredi); ed anche Pasquale Varca e Francesco Riillo: *"che ci arrestano, insomma...c'è un vociferare a Isola...anche zio Carmine me l'ha detto..."* (progr. 12249, 27 dicembre 2009, perizia Cichello); Gattuso Nicola con Michele Oppedisano *"a Milano stanno facendo un'operazione...di intercettazioni"* (progr. 1866, 28 giugno 2008, perizia Romito); e Romano Vincenzo con Stagno Antonio: *"digli a mia moglie...di non parlare più al telefono...che anche il suo è sotto controllo...l'indagine è partita per te..."* (progr. 308, 9 dicembre 2008, perizia Vitale); nonché Cappello Saverio

con Stagno Antonio: *“la telecamera è sulla gru...mi ha mandato l'imbasciata uno sbirro...”* (progr. 11, 26 gennaio 2009, perizia Romito); ed infine gli immancabili Enzo Mandalari e Sasà Panetta: *“mi ha chiamato Pasquale Cicala...e mi ha detto: Enzo, guarda che ci sono due mandati di cattura, firmati già da due giudici...manca solo il terzo...stanno aspettando che lo firmi...”* (progr. 118, 9 settembre 2009, perizia Romito). Ed è un elenco che fa impressione.

Ma le notizie più precise sull'indagine in corso sono quelle che Ficara Giovanni offre a Peppe Pelle nel marzo 2010 (teste Biscardi, udienza 3 aprile 2012), come accertato mediante l'impianto di captazione installato nell'abitazione di Pelle (progr. da 3962 a 7268, perizia Romito). Proprio valutando l'estrema precisione delle informazioni di cui gli affiliati erano in possesso, e nel timore che fosse completamente pregiudicato il successivo corso delle indagini, nell'aprile 2010 vennero sottoposti a fermo Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Billari Costantino Carmelo e Zumbo Giovanni.

Ficara fa parte del locale di Solaro, del quale è capo, ed era persona molto legata a Nunzio Novella, tanto che Mandalari lo aveva indicato come *“figlioccio”* del capo; ricopriva altresì la funzione di rappresentante della provincia di Reggio Calabria ne La Lombardia, con il compito di *“portare ambasciate”*. Egli fa visita a Pelle, che si trova sottoposto alla sorveglianza speciale, per esporgli i problemi che lo affliggono dopo la scomparsa di compare Nunzio e l'uscita di scena del figlio Alessio: *“perché purtroppo una volta eravamo vicini a compare Nunzio, compare Nunzio non c'è. E' scomparso lui, sono scomparsi tutti: non è che dice, c'era suo figlio, continuava suo figlio, noi c'eravamo. Se quell'altro non c'è, io con chi devo stare?”*. Gli illustra dunque la difficile situazione in cui si trova, posto che la famiglia di Reggio cui appartiene è dilaniata da una faida, che lo aveva costretto ad un esilio forzato a Milano, pur avendo ottenuto di mantenere il proprio locale in Calabria. Ora, però, erano stati rimpiazzati uomini senza il suo preventivo assenso, ed egli non se la sente di mettersi contro la propria famiglia: *“ma mi posso mai mettere contro il sangue mio?”* (progr. 3970, 3971, perizia Romito).

Ecco la ragione per la quale egli giura fedeltà all'interlocutore (*“io e la mia famiglia, gli uomini che sono vicini a noi, siamo con voi...”*) al quale, per assicurarsi protezione ed alleanza, non solo offre le notizie apprese sulle indagini, ma addirittura presenta la fonte delle medesime, nella persona di Zumbo Giovanni.

Questi è commercialista e destinatario di numerosi incarichi quale amministratore giudiziario di beni confiscati da parte dell'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria; egli così presenta se stesso al cospetto di Peppe Pelle: *“abilitato dottore commercialista nel '92...ho amministrato i beni sequestrati dal '92 al 2007...ho fatto parte e faccio parte tutt'ora di un sistema che è molto, molto più vasto di quello che pare. Ma vi dico una*

cosa, e vela dico con tutta onestà: sono il peggior porcarusu (annota il perito: farabutto) del mondo e io che mi sento una persona onesta e sono onesto e so di essere onesto, molte volte mi trovo a sentire, a dovere fare...non fare, perché non me lo posso permettere, ma nel sentire determinate porcherie mi vengono i brividi. Cioè...uno lo fanno a pezzi"; accenna anche ad un proprio incarico nei servizi segreti civili: *"la struttura...che ci sono militari all'interno...e però ci sono anche civili...io faccio parte di questa...del Ministero...dottori, commercialisti ed avvocati, quindi si basano...su di me. Quindi a queste persone le conosco dalla prima all'ultima, conosco fatti...cioè tutto"*.

Zumbo, dunque, si reca a casa Pelle il 20 marzo 2010 (Ficara gli precisa subito che *"non lo sa nessuno che sei venuto qua...tranne che noi, non lo sa nessuno"*) ed esordisce dicendo che la situazione, *"per come è messa, non è che sia messa...bene, bene, bene, diciamo..."*; tiene a precisare anche che Giovanni (ossia Ficara) *"non ha chiesto per lui"*, anche se dice che *"è messo male"*. Comincia poi a parlare della *"operazione Patriarca"* che peraltro, afferma, si baserebbe *"tutto su congetture e per sentito dire"*; tuttavia, *"c'è gente che nelle intercettazioni fa..."* e Pelle completa *"fannu pezzu"* (che significa, annota il perito, "sfaceli"). Precisa che non ha *"avuto il piacere"* (*"e ne sono contenuto pure"*) di sentire le voci dei componenti della famiglia Pelle, come confermato dall'interessato: *"noi non abbiamo parlato mai"*. Ma sono stati altri a parlare, *"perché hanno messo le microspie a determinate persone"*: *"Oppedisano, Gattuso, Napoli...Mico Oppedisano"*.

In queste captazioni si parla di *"nomine, cariche, roba varia"*. Ma non finisce qui: *"secondo me la cosa più preoccupante per voi secondo me ci sarà un'altra operazione più grossa che parte a Milano, con il ROS di Milano, questa operazione si chiamerà "Tenacia"...e la farà la Boccassini. E là ci sono posizioni più complicate secondo me...perché si parla di società per azioni, Peg Perego e tutta questa situazione...di società di capitali che pensano siano...siano vostre, quindi come intestazione fittizia"*. Pelle, che non capisce quale possa essere il proprio collegamento con un'azienda che produce articoli per l'infanzia - ed è evidente il grossolano errore, posto che l'indagine Tenacia ha riguardato il gruppo Perego, che opera in tutt'altro settore - dice: *"sì, però io non c'entro niente con questo"*, anche se poi aggiunge, usando la denominazione corretta: *"l'ho sentita, questa, la Perego, io l'ho sentita, però...non ho contatti con persone della Perego, non conosco nessuno"*.

Poi però chiede: *"quando la faranno questa operazione a Milano?"*; Zumbo risponde con una certa sicurezza: *"di preciso non lo sappiamo, ma lo sapremo"*. Esprime la convinzione che l'indagine Patriarca sia un po' debole, tanto che finora non ha avuto sviluppi: *"io sono convinto di una cosa: Patriarca, se non lo hanno fatto fino ad ora, è perché fondamentalmente non hanno...cioè per sentito dire una persona non può essere"*

arrestata...non è che ci sia una base...". Prosegue dicendo che "il ROS di Milano sta lavorando intensamente"; accenna al fatto che quando "Giufrè ha detto mastro generale, ho detto io: cos'è?"; specifica: "della montagna... Oppedisano...hanno visto che parlavano delle cariche, cose...".

Pelle sa benissimo di chi si sta parlando: "Giufrè è un macellaio, che ha la macelleria". Zumbo precisa che sta riferendo "quello che risulta dalle carte processuali...le cariche sono state date nel 2009, per quello che risulta dalle carte". Più avanti, nella lunghissima conversazione, ancora si parla delle intercettazioni e delle cariche a Polsi; dice Zumbo che "il 2009 è stato la vergogna proprio, che ha consacrato la rovina di tutti, la vergogna...voi lo sapete di essere intercettati...perché le telecamere davanti così erano!...ma siete pazzi!... ma io sono vecchio...e stavano tutti assieme a tavola!...a Polsi". Infatti, spiega, "io ho saputo che mastro generale...io non sapevo nemmeno cosa fosse, sinceramente. Hanno fatto Giufrè". E Pelle, ancora una volta, commenta, un po' sollevato: "di noi non c'era nessuno...di noi personalmente della famiglia Pelle".

Zumbo torna alla convinzione iniziale: "ti ripeto...io sono più preoccupato per Milano che per questa"; ed allora Ficara chiede se nell'indagine Tenacia qualcuno abbia parlato di "compare Peppe"; "vi dico che questa è stata una cosa a trecentosessanta gradi" è la laconica risposta.

Peppe Pelle pare un po' scoraggiato: "tutto sanno, tutto..."; e Zumbo commenta che il problema sta nel progresso tecnologico ("la disgrazia degli uomini è stata i telefonini e internet"). Pelle torna ancora sull'indagine calabrese Patriarca (che è poi, come è noto, il vero nome dato dalla polizia giudiziaria) per avere conferma di non essere stato coinvolto nelle operazioni di intercettazione: "a Reggio, in Patriarca, della famiglia Pelle non hanno sentito parlare nessuno, giusto?"; ma Zumbo gli spiega che "parlano gli altri" e che, contrariamente a quello che Pelle ritiene il "mandato di cattura" "lo fanno", anche se poi "uno si può difendere"; tuttavia l'indagine "è stata impostata su miliardi, ma vi dico miliardi di intercettazioni", nel corso delle quali gli indagati "la santa...si dicevano le iniziazioni nelle macchine...c'era pure Gattuso, Nicola Gattuso"; ed il giudizio di Pelle su quest'ultimo: "è una mina vagante".

Tra i commenti preoccupati ("questi rovinano a tutti", dice Zumbo) c'è spazio anche per un momento quasi di ilarità, quando Ficara racconta di una visita fatta a Mico Oppedisano, il quale, come se niente fosse, gli aveva fatto notare la presenza di una telecamera, e gli aveva rivelato che erano installate le microspie, suscitando una certa reazione nell'ignaro interlocutore: "ma compare, scusate, non me lo potevate dire prima? Che ci saremmo visti da un'altra parte!", e la risposta era stata: "tanto ormai ho ottant'anni, io" (Zumbo ride). E Pelle commenta: "ma lui si sa che ha ottant'anni ed

esce"; Ficara non è della stessa opinione: "sì, ma lui esce a piedi avanti!". Zumbo spiega: "la legge dice: arrivati all'età di ottant'anni il carcere è dovuto solo ed esclusivamente ai boss. Lui cos'è?"; e aggiunge: "lo sanno, i Carabinieri, non è niente! Lui si fa un giorno e lo mandano a casa".

C'è anche spazio per esprimere preoccupazione per la nota tenacia investigativa del magistrato delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano: Zumbo, che si dice più spaventato dall'indagine milanese che da quella di Reggio Calabria, aggiunge: "perché la Boccassini..."; e Pelle, di rimando: "che lei...non sia mai...quella è una tigre!"; Zumbo è categorico: "questa è una che non si ferma davanti a niente", e risponde affermativamente alla domanda di Ficara: "ma tu l'hai conosciuta?".

Quando Zumbo sta per congedarsi, Pelle gli chiede la cosa più importante: "la bontà vostra, quello che vi raccomando è che...appena sapete che l'operazione scatta..."; e Zumbo lo precede: "io ve lo dico prima". Si accordano anche sui tempi: "un'ora vi basta? Cinque?"; Pelle concede: "ma pure tre!"; Zumbo, che vuole essere tranquillo, promette: "facciamo cinque per sicurezza, non si sa mai".

Giunti ai saluti, Pelle vuole rendere il favore: "se vi posso essere utile in qualche altra cosa..."; ma l'aiuto di Zumbo è disinteressato: "la vostra amicizia, quella mi basta".

Rimasti soli, Ficara e Peppe Pelle commentano le loro prospettive giudiziarie.

Ficara dice: "io sono tranquillo perché non ci sono omicidi"; il reato di "associazione" è infatti lieve: "magari qua ce la caviamo con due, tre anni di galera...che si può fare? Questa è la vita!".

Pelle fa una riflessione più profonda: "il banco di prova proprio è quello quando uno è in carcere...nel momento difficile. Perché nei momenti facili siamo tutti bravi, a sederci, mangiare, bere...a divertirci...e tutti siamo bravi a idre: quella è una brava persona...poi, quando entri là dentro, dicono: io se non era per quello non mi trovavo qua"; questa la chiosa finale di Ficara: "uno deve dire: se non era per me che sceglievo questa strada...".

Poco prima di essere assoggettati a fermo, c'è ancora spazio per commenti tra Pelle Giuseppe e Ficara sugli ultimi sviluppi della situazione di Milano, dove già dal mese di febbraio sono arrivate le notizie sulle indagini, come risulta dalla bonifica eseguita da Mandalari sulla propria auto, e come ha anche confermato Pino Neri nelle sue dichiarazioni spontanee.

Pelle porta a Ficara i saluti di compare Turi Muscatello, che "è sceso" ed "è stato qua"; L'interlocutore chiede se è "incazzato...in cosa di guerra...", suscitando il commento di Pelle, che evidentemente conosce il carattere un po' irascibile del personaggio: "sì, lui sempre".

Spiace a Ficara che i nuovi sviluppi abbiano tanto spaventato gli affiliati: *“se dovete andare a nascondervi è meglio che...non facciate niente...ci incontriamo, un giretto...ci prendiamo un aperitivo, una volta...ma pure una volta al mese”*; Pelle concede: *“ma pure ogni due”*.

Ficara rimpiange le riunioni di un tempo: *“ci vedevamo una volta a settimana, ci vedevamo...dieci, quindici persone, ci prendiamo un aperitivo, la domenica, cose...ora niente.”*

Ultimamente, constata con amarezza, *“non c'è atmosfera...chi si nasconde da una parte, chi si nasconde dall'altra...quel compare Neri non vede più...scomparso, Cosimo Barranca è scomparso”*.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pelle', written vertically on the left side of the page.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - LE ULTERIORI STATUZIONI DI CUI

AL DISPOSITIVO

L'estrema gravità dei fatti al giudizio del Tribunale preclude in radice la possibilità di accordare agli imputati qualsivoglia mitigazione della pena; e ciò a tacere del fatto che la grande maggioranza degli imputati è gravata da precedenti penali, il più delle volte di per se stessi allarmanti e altamente evocativi di una appartenenza a consorterie criminali organizzate.

Peraltro, tenuto conto dell'entità delle pene comminate dal legislatore per le varie ipotesi contemplate nell'art. 416 bis c.p., il Tribunale - salvo poche eccezioni, sulle quali ci si soffermerà a breve - ha di norma irrogato, per il reato associativo, la pena minima edittale.

Sono stati ritenuti, al contrario, meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i soli imputati Lucchini Roberto e Riggio Angelica: innanzitutto costoro, pur essendo stata riconosciuta, per le ragioni già spiegate, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, hanno agito da estranei rispetto al sodalizio mafioso e nell'esecuzione dei delitti cui hanno concorso hanno assunto ruoli chiaramente subalterni (e, quanto alla Riggio, forse anche ispirati dal rapporto sentimentale) rispetto a Pio Domenico, unico ideatore e regista di tali condotte.

In materia di computo della pena nel caso di reati concorrenti, è stata innanzitutto riconosciuta la medesimezza del disegno criminoso tra la fattispecie associativa ed i delitti scopo; nella individuazione del reato più grave sul quale operare gli aumenti di pena, il Collegio ha seguito un indirizzo giurisprudenziale espresso anche di recente dalla Suprema Corte, sia pur in modo non univoco. Secondo tale filone: "in tema di continuazione, l'individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore" (cfr. Cass. Sez. VI, 6 marzo 2012, Cicala ed altri; Cass. Sez. V, 9 febbraio 2010, Scuderi e altro; Cass. Sez. I, 13 gennaio 1996, Murgioni). Pertanto, è stato ritenuto in concreto più grave il reato contestato sub 1 e sullo stesso sono stati operati gli aumenti per i reati satellite.

Quanto alla contestazione di recidiva rispettivamente formulata nei confronti di molti imputati, il Tribunale, salvo i casi in cui la stessa è stata esclusa per erroneità della contestazione, ha ritenuto di operare i relativi aumenti di pena considerando che i reati per i quali in questa sede si procede siano sempre espressivi di una maggiore capacità a delinquere, manifestatasi nella adesione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso.

Si è tuttavia fatta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui "l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva" (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2011, Marcianò); pertanto, a seconda dei casi, la recidiva è stata esclusa ovvero diversamente qualificata in favore dell'imputato.

A seconda della pena base irrogata, sono state applicate, come per legge, le pene accessorie di cui ai dispositivo; è stata altresì applicata, ai sensi dell'art. 417 c.p., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre a tutti gli imputati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero di quello di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. La loro pericolosità sociale è invero dimostrata dalla constatazione che nessuno degli imputati ha posto in essere condotte tali da far ritenere un suo allontanamento dalla consorteeria mafiosa.

L'affermazione di responsabilità comporta la condanna degli imputati al pagamento delle rispettive spese processuali e di mantenimento in carcere.

AGOSTINO Fabio: capi 1, 15, 16, 147 a).

Pena base per il più grave reato sub 1: anni nove di reclusione; aumentata per la ritenuta recidiva specifica infraquinquennale (e non reiterata come contestato) ad anni dieci mesi sei di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p. ad anni dieci mesi nove di reclusione per il capo 15); ulteriormente aumentata ad anni undici di reclusione per il capo 16); aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo 147 a).

BANDIERA Gaetano: capo 1.

Pena base anni nove di reclusione, aumentata per la contestata e sussistente recidiva ad anni dodici di reclusione.

BELCASTRO Pierino: capo 1.

Pena base anni nove di reclusione, aumentata ad anni dieci mesi sei di reclusione per la contestata e sussistente recidiva.

BERLINGIERI Michele: capi 1 A, 84, 86, 88, 89, 90, 91.

Pena base per il più grave reato sub 1A anni dieci di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni undici di reclusione per il capo 84, aumentata ad anni undici mesi sei di reclusione per il capo 86, aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo 88, aumentata ad anni dodici mesi sei di reclusione per il capo 89, aumentata ad anni tredici di reclusione per il capo 90, ed infine aumentata ad anni tredici mesi sei di reclusione per il capo 91.

CALELLO Tommaso: capi 1, 13.

Come anticipato nel capitolo a lui dedicato, nei confronti di Calello va riconosciuta la continuazione tra i fatti per i quali in questa sede si procede e quello per cui egli è stato giudicato con sentenza ex art. 444 c.p. del Tribunale di Monza in data 11 dicembre 2008, divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2009; pena applicata anni due mesi otto di reclusione

euro 1.800 di multa; per questa ragione, oltre a procedere alla rideterminazione della pena complessiva, il Collegio deve escludere la contestata recidiva "in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste pertanto assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi" (Cass. Sez. V, 11 novembre 2010, Melfitano ed altri).

Pertanto, pena base per il reato più grave sub 1, anni nove di reclusione, aumentata ad anni nove mesi sei di reclusione ex art. 81 c.p. per il capo 13, aumentata ad anni dieci mesi sei di reclusione per il reato di cui alla citata sentenza ex art. 444 c.p.p.

CHIRIACO Carlo Antonio; capi 1 bis, H, H1, O.

Come anticipato, il Tribunale ritiene sussistente la medesimezza del disegno criminoso tra il reato sub 1 bis, H, e H1 (pena base per il più grave reato sub 1 bis, anni dieci di reclusione, aumentata ad anni dieci mesi sei di reclusione per il capo H), ulteriormente aumentata ad anni undici di reclusione per il capo H1).

Il reato sub O appare invece consumato mediante autonoma deliberazione criminosa e in un contesto affatto diverso; per tale fatto si è ritenuta equa, ai sensi dell'art. 133 c.p., tenuto conto della cospicua gravità del fatto e della rilevante intensità del dolo, la pena di anni due di reclusione euro 200 di multa.

CICALA Pasquale, capo 1.

Pena base anni nove di reclusione aumentata ad anni dodici di reclusione per la contestata e sussistente recidiva.

DI PALMA Francesco : capi 1 e 21.

Pena base per il più grave reato sub 1, anni nove di reclusione, aumentata ad anni nove mesi sei di reclusione per la contestata e sussistente recidiva, aumentata ad anni undici di reclusione ex articolo 81 c.p. per il reato di cui al capo 21.

GAMBARDELLA Gerardo, capi 1, 3, 138.

Pena base per il più grave reato sub 1) anni nove di reclusione, aumentata per la ritenuta recidiva, ad anni nove mesi cinque giorni dieci di reclusione (tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.); aumentata ex art. 81 c.p. ad anni dieci di reclusione per il capo 3; ulteriormente aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo 138.

LAUDICINA Aldo Paolo: capi 82, F.

Pena base per il più grave reato sub 82, anni due di reclusione, aumentata ad anni tre di reclusione per effetto della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991;

aumentata ad anni quattro mesi dieci giorni dieci di reclusione per la contestata e sussistente recidiva (tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.); ulteriormente aumentata, ex art. 81 c.p., alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione per il capo F.

LAVORATA Vincenzo Libero Santo: capo 1.

Visti e considerati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa si stima quella di cui al dispositivo, pari ad anni dieci di reclusione.

LENTINI Vincenzo Domenico: capi 80, 81.

Pena base per il grave delitto sub 81, anni due di reclusione euro seicento di multa; aumentata alla pena di anni tre di reclusione euro novecento di multa in virtù della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni tre mesi quattro di reclusione euro 1.200 di multa per il capo 80.

LONGO Bruno: capo 1.

Tenuto conto della sua qualifica di capo ed organizzatore, visti e considerati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima equa la pena di anni quattordici di reclusione.

LUCCHINI Roberto; capi A8, X, Y.

Per il capo X, assoluzione perché il fatto non sussiste.

Pena base per il più grave reato sub A 8, anni sei di reclusione euro 1.200 di multa, aumentata in virtù della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ad anni nove di reclusione euro 1.800 di multa; aumentata per la contestata e sussistente recidiva alla pena di anni nove mesi tre di reclusione, euro 2.100 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p., alla pena di anni sei mesi due di reclusione euro 1.400 di multa, aumentata ex art. 81 c.p. alla pena di anni sei mesi sei di reclusione euro 1.600 di multa per il capo Y.

MANGANI Peter: capi 25, 26 e 27.

Pena base per il più grave reato sub 27, anni uno mesi sei di reclusione euro 140 di multa, aumentata in virtù della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, alla pena di anni due mesi tre di reclusione euro 210 di multa; aumentata per la contestata e sussistente recidiva ad anni tre mesi quattro di reclusione euro 320 di multa; aumentata ex art. 81 c.p. ad anni tre mesi undici di reclusione euro 395 di multa per il capo 25, aumentata infine ad anni quattro mesi sette di reclusione euro 470 di multa per il capo 26.

MANNO Francesco: capo 1.

Pena base anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva (tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.) ad anni dieci mesi dieci di reclusione.

MARRONE Natale: capo 96

Pena base: anni due di reclusione euro seicento di multa, aumentata per la contestata e sussistente recidiva alla pena di anni tre di reclusione euro novecento di multa.

MOLLUSO Giosafatto: capo 1

Pena base: anni nove mesi tre di reclusione, aumentata alla pena di anni nove mesi otto di reclusione per la contestata e sussistente recidiva, tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.

MUSCATELLO Salvatore: capo 1

Come già argomentato, ritiene il Tribunale di riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato associativo oggi contestato e quello per il quale l'imputato ha riportato condanna alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 12 luglio 1999, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2001. Ciò determina la qualificazione della recidiva come semplice e non già specifica e reiterata, come contestato.

Pena base per il più grave reato oggi contestato anni tredici mesi sei di reclusione, aumentata ad anni quattordici di reclusione per la recidiva, aumentata ex art. 91 c.p. ad anni diciassette di reclusione.

NERI Giuseppe: capo 1

Pena base anni quindici di reclusione, aumentata ad anni diciotto di reclusione per la contestata e sussistente recidiva.

NOVELLA Vincenzo Alessio: capi 1, 39, 65, 66, 77, P, Q.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per il capo 77.

Pena base per il reato più grave contestato sub 1, anni undici di reclusione, aumentata per la recidiva (tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.) alla pena di anni undici mesi otto di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni dodici di reclusione per il capo 39, aumentata ad anni quattordici di reclusione per il capo 66, ulteriormente aumentata ad anni quindici di reclusione per il capo Q, aumentata ad anni quindici mesi sei di reclusione per il capo 65, ed infine aumentata ad anni sedici di reclusione per il capo P.

NUCIFORO Armando: capo 1

Pena base anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva, che va considerata semplice e non reiterata alla luce delle risultanze del certificato del casellario alla pena di anni nove mesi sei di reclusione.

PANETTA Maurizio: capo 1

Pena equa si stima quella di anni nove di reclusione, corrispondente al minimo edittale.

PARISI Maurizio: capo 1, 33.

Pena base per il più grave reato sub 1, anni nove di reclusione, aumentata per la contestata e sussistente recidiva (tenuto conto del criterio moderatore ex art. 99 ultimo comma c.p.) alla pena di anni dieci di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 33, alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione.

PAVONE Andrea: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi: 16 e 20; assoluzione perché il fatto non costituisce reato per i capi 12, 13 e 14.

Pena base per il più grave reato sub 1, anni undici di reclusione (tenuto conto della cospicua gravità della condotta posta in essere dal Pavone in ambito associativo, specificamente finalizzata all'infiltrazione mafiosa nel gruppo Perego ed alla ulteriore espansione nelle attività economiche di rilevanza nazionale ed internazionale a beneficio del sodalizio, attuata mediante condotte caratterizzate da particolare spregiudicatezza e denotanti una particolare intensità del dolo), aumentata ex art. 81 c.p. ad anni undici e mesi otto di reclusione per il capo 2; aumentata ad anni dodici mesi tre di reclusione per il capo 3; aumentata ad anni dodici mesi dieci di reclusione per il capo 4; aumentata ad anni tredici mesi cinque di reclusione per il capo 5; aumentata ad anni quattordici di reclusione per il capo 7; aumentata ad anni quattordici mesi sei di reclusione per il capo 15; ed infine aumentata ad anni quindici di reclusione per il capo 18.

PEREGO Ivano: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi 16 e 20.

Pena base per il reato più grave sub 1, anni nove di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p. ad anni nove mesi otto di reclusione per il capo 2; aumentata ad anni dieci mesi tre di reclusione per il capo 3; aumentata ad anni dieci mesi dieci di reclusione per il capo 4; aumentata ad anni dieci mesi undici di reclusione per il capo 6; aumentata ad anni undici di reclusione per il capo 7; aumentata ad anni undici mesi uno di reclusione per il capo 8; aumentata ad anni undici mesi due di reclusione per il capo 9; aumentata ad anni undici mesi tre di reclusione per il capo 10; aumentata ad anni undici mesi cinque di reclusione per il capo 11; aumentata ad anni undici mesi undici di reclusione per il capo 15; ed infine aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo 17.

PIO Candeloro: capi 1, 21, 53, 69, 70, 96.

Pena base per il più grave reato sub 1 (tenuto conto del grave precedente specifico, essendo stato l'imputato condannato per il delitto di associazione mafiosa con sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 16 luglio 2008, divenuta irrevocabile il giorno 8 marzo 2012) anni quindici di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni sedici di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni diciotto di reclusione per il capo 21, aumentata ad anni diciotto mesi sei di reclusione per il capo 53, aumentata ad anni diciannove di reclusione per il capo 69, aumentata alla pena di anni diciannove mesi otto di reclusione per il capo 70, ed infine aumentata alla pena di anni venti di reclusione per il capo 96.

PIO Domenico: capi 1, 78, I, L, Z, W, X, Y, A7, A8.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per il capi Z e X.

Pena base per il più grave reato sub 1, anni dieci di reclusione, aumentata per la contestata e sussistente recidiva ad anni tredici di reclusione (tenuto conto del criterio moderatore di

cui all'art. 99 ultimo comma c.p.); aumentata alla pena di anni tredici mesi otto di reclusione ex art. 81 c.p. per il capo Y, aumentata ad anni quattordici mesi quattro di reclusione per il capo A8, aumentata ad anni quattordici mesi dieci di reclusione per il capo A 7; aumentata ad anni quindici mesi quattro di reclusione per il capo W, aumentata ad anni quindici mesi otto di reclusione per il capo I, ed infine aumentata ad anni sedici di reclusione per il capo L.

POLIMENI Candeloro: capi 1 , 21

Pena base per il più grave reato sub 1, anni dieci di reclusione, aumentata ad anni dieci mesi tre di reclusione per la recidiva (in virtù del criterio moderatore di cui all'art. 99 comma ultimo c.p.); aumentata ad anni dodici di reclusione ex art. 81 c.p. per il capo 21.

RIGGIO Angelica capi X, A6, A 7, A 8, I.

Assoluzione perchè il fatto non sussiste per il capo X.

Pena base per il più grave delitto sub A8, anni sei di reclusione euro 1.200 di multa; aumentata ad anni nove di reclusione euro 1.800 di multa ex art. 7 d.l.n. 152 del 1991; ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni sei di reclusione euro 1.200 di multa, aumentata alla pena di anni sei mesi due di reclusione euro 1.300 di multa per il reato di cui al capo A 7, aumentata alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione euro 1.500 per il capo I; infine aumentata alla pena di anni sei mesi sei di reclusione euro 1600 di multa per il capo A 6.

ROMANELLO Antonio Francesco: capo 1.

Pena equa si stima, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare della lunga militanza nell'associazione criminosa e del contributo causale particolarmente ricco, concretizzatosi nella partecipazione a numerose riunioni del sodalizio, anni dieci di reclusione.

ROSSI Cesare: capo 1.

Pena base anni nove di reclusione, aumentata ad anni dieci mesi dieci di reclusione per la contestata e ritenuta recidiva, tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.

SCARFO' Alfredo: capo P

Pena base: anni due di reclusione euro seimila di multa, aumentata per le circostanze aggravanti di cui all'art. 644, comma 5, c.p., alla pena di anni due mesi otto di reclusione euro ottomila di multa, aumentata per effetto della circostanza di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, alla pena di anni quattro di reclusione euro dodicimila di multa ed infine aumentata alla pena di anni sei di reclusione euro diciottomila di multa per la contestata e sussistente recidiva.

SQUILLACIOTTI Cosimo: capi 1, 4, 71, 72, 73, 74, 79.

Pena base per il più grave reato sub 1, anni dieci di reclusione, aumentata ad anni undici di reclusione ex art. 81 c.p. per il capo 72, aumentata ad anni undici mesi sei di reclusione

per il capo 71, aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo 73, aumentata ad anni dodici e mesi sei di reclusione per il capo 74, aumentata ad anni dodici mesi otto di reclusione per il capo 79, ed infine aumentata alla pena di anni tredici di reclusione per il capo 4.

TRIPODI Antonino: capi 1, 19.

Assoluzione per non avere commesso il fatto per il capo 1.

Pena base per il reato di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975: anni tre di reclusione euro 250 di multa, aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., ad anni quattro di reclusione euro 350 di multa per il reato di detenzione delle armi, aumentata ad anni quattro mesi otto di reclusione per il porto delle armi; aumentata ad anni cinque di reclusione euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p.; la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stata invece esclusa.

VALLELONGA Cosimo: capi 1, A 4, A 5.

Anche per Cosimo Vallelonga il Tribunale ha riconosciuto la continuazione rispetto al reato associativo per il quale egli è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 12 luglio 1999, irrevocabile il 22 giugno 2001; per tale motivo, va esclusa la contestata recidiva.

Pena base per il più grave reato sub I, anni dieci di reclusione (tenuto conto, ai sensi dell'art. 133 c.p. della lunga militanza in seno al sodalizio e del ruolo di spicco da egli esercitato, anche in virtù delle doti elevate delle quali è in possesso), aumentata per i fatti di cui alla citata sentenza, alla pena di anni dodici di reclusione; aumentata per il capo A5 alla pena di anni quattordici di reclusione, ed infine alla pena di anni quindici di reclusione per il capo A 4.

VERTERAME Carmine: capi 1, 47, 82, E, F.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per il capo 47.

Pena base per il più grave reato sub I, anni dieci di reclusione, aumentata ad anni dieci mesi undici di reclusione per effetto della contestata e sussistente recidiva (tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 comma ultimo c.p.); aumentata alla pena di anni dodici di reclusione per il capo 82; aumentata alla pena di anni dodici mesi tre di reclusione per il capo E, ed infine aumentata alla pena di anni dodici mesi sei di reclusione per il capo F.

VETRANO Annunziato: capo 1.

Pena base: anni nove di reclusione, aumentata ad anni dodici di reclusione per la recidiva specifica. Essendo egli già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

VETRANO Orlando Attilio: capo 1.

Anni nove di reclusione, corrispondente al minimo edittale.

VOZZO Vincenzo: 1, 113, 115.

Pena base per il più grave reato sub 1, anni nove di reclusione, aumentata ad anni dieci di reclusione ex art. 81 c.p., per il capo 113, aumentata ad anni undici di reclusione per il capo 115.

ZOCCHI Fabio: capi 65, 66, R.

In relazione ai capi 65 e 66 il Tribunale, previa declaratoria di non doversi procedere per una parte della condotta di cui al capo 65, ha assolto l'imputato per non avere commesso il fatto.

Per il capo R, esclusa la recidiva, la pena è stata così determinata: pena base anni due di reclusione euro seimila di multa, aumentata per la circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 4 c.p., alla pena di anni due mesi otto di reclusione euro ottomila di multa; ulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, alla pena di anni quattro di reclusione euro dodicimila di multa.

Nel corso delle indagini preliminari sono stati sottoposti a sequestro beni, a fini di cui all'art. 12 sexies d.l. 306 del 1992; nel caso delle imputazioni ex art. 12 quinquies stesso decreto (elevate nei confronti di Chiriaco Carlo Antonio, Pio Domenico, Riggio Angelica, Laudicina Aldo Paolo e Verterame Carmine), tali beni costituiscono altresì corpo del reato. Tra i delitti per i quali l'art. 12 sexies prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna vi sono, tra gli altri, oltre l'associazione di tipo mafioso, anche il predetto reato di trasferimento fraudolento di valori, la ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. (in questa sede contestata a Marrone Natale) e l'usura ai sensi dell'art. 644 c.p.

Per quest'ultima fattispecie, come è noto, l'art. 644 ultimo comma c.p., è anche prevista come obbligatoria la confisca per equivalente; ed infatti, nei confronti degli imputati destinatari di accusa anche per tale reato il sequestro è stato disposto per entrambi i titoli.

Il Collegio ha disposto la restituzione degli immobili sequestrati a Tripodi Antonino in quanto assolto dalla imputazione sub 1; ai legittimi proprietari quanto agli immobili intestati alla immobiliare Bivio Vela s.r.l. e Tecnogest s.r.l. non essendo stata ritenuta l'interposizione fittizia di tali soggetti a favore di Carlo Chiriaco.

Per tutti gli altri beni in sequestro (per la cui compiuta elencazione si rimanda ai provvedimenti dispositivi) va disposta la confisca, peraltro obbligatoria, sulla base dei consolidati insegnamenti giurisprudenziali che si vanno ad indicare sinteticamente.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, in particolare, precisato che la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies D.L. 8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7.8.1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi, della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la

provenienza di essi.

E' irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto e la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (cfr. Corte Cost, ord. 29 gennaio 1996, n. 18; Cass. S.U. 17.12. 2003, cit. RV 226490).

Il sequestro prima e la confisca poi sono giustificate da altri requisiti, rappresentati segnatamente dalla "sproporzione" del valore dei beni e dalla mancata "giustificazione credibile della loro lecita provenienza" da parte dell'interessato.

Tale disciplina è stata ritenuta non solo giustificata e costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, ma è stata ritenuta altresì conforme ai principi in materia di diritti fondamentali da parte della CEDU con le note sentenze nei casi Raimondo, Prisco, Madonia, Arcuri, Riela e Bocellari (CEDU 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia CEDU 15 giugno 1999 Prisco c. Italia; CEDU 25 marzo 2003, Madonia c. Italia; CEDU 5 luglio 2001, Arcuri, Italia; CEDU 4 settembre 2001 Riela c. Italia; CEDU n.309/2002 Bocellari c. Italia), tanto che simili ipotesi di confisca di beni di valore sproporzionato rappresentano ormai obblighi di produzione normativa per gli Stati membri dell'Unione europea in base alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca.

Le Sezioni Unite hanno sottolineato che "al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati negli artt. 12-sexies commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione" i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna" (Cass. SU Montella cit, RV 226491).

Il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali ex art. 12 sexies L. 356 del 1992, non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamente indicati ed i beni oggetto della cautela reale e del provvedimento ablatorio, in quanto il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, derivante dalla disponibilità, anche per interposta persona, di beni, denaro o altre utilità, di valore

sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte, la cui provenienza non può essere giustificata, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale è intervenuta condanna ed a prescindere dall'epoca dell'acquisto.

Tale presunzione può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni di elementi da parte dell'interessato idonei a provare la liceità della provenienza dei beni; non è – si ribadisce - necessaria “la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni ed i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto” (cfr. Cass. Sez. II, 26.2.09, n. 10549; nei termini: Cass. Sez. II, 31.10.03 n. 45790; Cass. Sez. I, 19.1.07 n. 15908; Cass. Sez. II n. 11720 del 2008).

Nell'esaminare ciascuna posizione si è dato conto specificamente della situazione reddituale e dell'attività lavorativa svolta degli imputati e dei loro prossimi congiunti e, d'altra parte, non è stata data prova della lecita provenienza dei beni mobili ed immobili in sequestro, come previsto dalla legge. Dunque, essi risultano privi di adeguato reddito lecito o comunque dispongono di entrate documentate di entità tale da non poter giustificare l'acquisto degli immobili, dei beni mobili registrati o il possesso delle somme di denaro sequestro. In realtà i predetti sono in questa sede ritenuti associati alla 'ndrangheta, ovvero responsabili di estorsioni, di usure ovvero coinvolti in vicende di narcotraffico.

Gli imputati Pavone Andrea e Perego Ivano devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento Perego General Contractor s.r.l.

Non vi è dubbio che i reati fallimentari accertati a carico dei suddetti imputati abbiano cagionato un danno di carattere patrimoniale che in ragione dei limiti intrinseci del giudicato svolto in sede penale non è stato possibile quantificare in via definitiva. Si può, invece, riconoscere a titolo di provvisionale la somma di euro 600.000 corrispondente all'entità delle distrazioni oggetto dei capi 4) e 17) e al danno non patrimoniale derivato dal reato associativo contestato sub 1). Invero, l'articolo 416 bis c.p. è reato plurioffensivo volto in via principale alla tutela dell'ordine pubblico, inteso come libertà e tranquillità della cittadinanza, nonché in via secondaria alla tutela della libertà di concorrenza, dell'integrità del mercato e dell'economia, del buon andamento della pubblica amministrazione, della legalità e trasparenza dell'agire dei pubblici uffici e dell'ordine democratico.

Al riguardo è sufficiente osservare che Perego General Contractor s.r.l., nella cui compagine si è infiltrato il sodalizio anche mediante l'acquisizione in via fiduciaria delle quote del capitale, è stato lo strumento attraverso il quale da quel momento in poi

ha operato l'impresa facente capo alla famiglia Perego esclusivamente al fine di perseguire gli interessi dell'organizzazione criminale. Il danno provocato dai reati fallimentari è la conseguenza prevedibile ed ordinaria della specifica attività associativa esercitata, in quanto le operazioni di *mala gestio* si inseriscono e trovano giustificazione nel complessivo piano del sodalizio criminale di assicurare continuità operativa dell'impresa, attribuendo una parvenza di solidità all'intero gruppo societario.

E' altresì ravvisabile quale ulteriore profilo di danno quello all'immagine, essendo stata l'azienda associata al sodalizio criminoso che l'ha asservita.

Per le stesse ragioni, gli imputati Perego Ivano e Pavone Andrea devono essere condannati al risarcimento in solido tra loro dei danni cagionati alla parte civile Perego Strade s.r.l. da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale pari ad euro 600.000, comprensiva dell'entità della distrazione accertata con riferimento al reato sub 8) e del danno non patrimoniale derivante dal delitto di cui al capo 1). Al riguardo è sufficiente rilevare che attraverso la stipulazione del contratto d'affitto Perego Strade s.r.l. è stata di fatto spogliata dei principali beni aziendali a favore della neo costituita General Contractor s.r.l., al solo fine di consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa al nuovo organismo societario, partecipato da elementi di spicco dell'ndranghera.

Perego Ivano deve essere condannato a risarcire al fallimento Costruzioni Alpe s.r.l. i danni patrimoniali cagionati con la condotta descritta al capo 10), danni da liquidarsi in separato giudizio. Deve, tuttavia, essere riconosciuta a titolo di provvisionale la somma di euro 200.000.

Il predetto imputato va inoltre condannato a rifondere i danni patrimoniali cagionati al fallimento Perego Holding s.p.a., quantificati in euro 814.939,22 pari alle distrazioni descritte al capo 11 di imputazione come da richiesta. Deve, per contro, respingersi l'istanza di liquidazione dei danni non patrimoniali. E' invero legittimato ad ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale il creditore in quanto è ipotizzabile che dal fatto delittuoso possa derivare quella sofferenza fisica o morale che connota il danno de quo. Deve, invece, escludersi la ripetibilità del danno suddetto in favore del curatore il quale agisce a vantaggio della massa fallimentare per sua natura insuscettibile della sofferenza personalissima che caratterizza tale categoria di danno.

Perego Ivano e Pavone Andrea devono, altresì, essere condannati a risarcire alla parte civile costituita fallimento Fratelli Oricchio s.n.c. i danni patrimoniali che si liquidano come da richiesta, quanto a Pavone in euro 311.286,78 e a Perego in euro 150.500.

Perego Ivano è tenuto a rifondere alla parte civile costituita fallimento Edil Safa Costruzioni s.r.l. i danni patrimoniali che con riguardo alla condotta distrattiva accertata si liquidano in via definitiva in euro 16.500.

Pavone Andrea e Perego Ivano devono essere condannati, in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili fallimento Perego Strade s.r.l., fallimento Perego General Contractor s.r.l., fallimento Costruzioni Alpe s.r.l. che si liquidano come specificato in dispositivo.

Perego Ivano va inoltre condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile fallimento Perego Holding s.p.a. che si liquidano in euro 3.800, oltre IVA e CPA come per legge.

Agostino Fabio, Belcastro Pierino, Berlingieri Michele, Calello Tommaso, Chiriaco Carlo Antonio, Cicala Pasquale, Di Palma Francesco, Gambardella Gerardo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Longo Bruno, Manno Francesco, Molluso Giosafatto, Muscatello Salvatore, Neri Giuseppe Antonio, Novella Vincenzo, Nuciforo Armando, Panetta Maurizio, Parisi Fabrizio, Pavone Andrea, Perego Ivano, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni Candeloro, Romanello Antonio Francesco, Rossi Cesare, Squillacioti Cosimo, Vallelonga Cosimo, Verterame Carmine, Vetrano Annunziato, Vetrano Orlando Attilio, Vozzo Vincenzo devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, Ministro della Difesa e Commissario Straordinario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, danni che sono liquidati in via equitativa in euro 500.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri; in euro 250.000 per il Ministro dell'Interno; in euro 500.000 per il Ministro della Difesa; in euro 500.000 per il Commissario Straordinario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura.

Al riguardo si osserva che la gravità delle condotte criminose accertate e la pluralità dei soggetti coinvolti che hanno destato un gravissimo allarme sociale e l'infiltrazione all'interno del tessuto sociale ed economico di una associazione per delinquere di tale portata ha comportato inevitabilmente una grave compromissione degli equilibri che governano la comunità. La commissione dei reati ha, dunque, indiscutibilmente danneggiato la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale ente esponentiale della comunità statale, il Ministero dell'Interno quale ente che assolve istituzionalmente alle attività d'indagine e repressione della criminalità e il ministero della Difesa preposto alla tutela dell'ordine pubblico; inoltre il ministero della Difesa ha patito un rilevante danno all'immagine per la condotta criminosa di concorso esterno all'associazione mafiosa dell'imputato Berlingieri, appartenente all'Arma dei Carabinieri.

I predetti imputati devono essere condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Ministro dell'Interno, Ministro della Difesa (non

avendo presentato nota spese il Commissario Straordinario e il Presidente del Consiglio dei Ministri) che si liquidano in complessivi euro 6.000, oltre Iva e CPA.

Agostino Fabio, Belcastro Pierino, Berlingieri Michele, Calello Tommaso, Cicala Pasquale, Gambardella Gerardo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Longo Bruno, Manno Francesco, Molluso Giosafatto, Muscatello Salvatore, Neri Giuseppe Antonio, Novella Vincenzo, Nuciforo Armando, Panetta Maurizio, Parisi Fabrizio, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni Candeloro, Romanello Antonio Francesco, Rossi Cesare, Squillacioti Cosimo, Valleslonga Cosimo, Verterame Carmine Giuseppe, Vetrano Annunziato, Vetrano Orlando Attilio, Vozzo Vincenzo devono altresì essere condannati a risarcire, in solido tra loro, i danni cagionati alla Regione Lombardia, che si liquidano in complessivi euro 1.000.000

 La presenza sul territorio lombardo di un'organizzazione criminale quale quella costituita dagli imputati ha determinato lesioni di interessi propri dell'ente in relazione allo sviluppo ed alla regolare realizzazione dei fini perseguiti dalla Regione nell'ambito delle competenze assegnate dall'articolo 117 della Costituzione e delle altre leggi statali. L'attività del sodalizio influisce sulla ordinata e civile convivenza della comunità regionale e sullo sviluppo economico della stessa interferendo nel processo economico e più in generale minando l'effettività del diritto alla sicurezza dei cittadini che lo statuto regionale indica tra gli elementi qualificativi della Regione. Detta azione è foriera di negative ripercussioni sull'immagine dell'Ente anche a seguito del clamore mediatico provocato dall'accertato radicamento del fenomeno mafioso sul territorio e della denominazione stessa attribuita al sodalizio dagli stessi affiliati.

CHIRIACO Carlo Antonio va condannato al risarcimento dei danni cagionati alla Regione Lombardia, che si liquidano in complessivi euro 200.000. La commissione prefettizia incaricata di accertare eventuali elementi di condizionamento da parte della criminalità organizzata negli organi dell'ASL di Pavia se da un lato ha concluso che "l'ente permane complessivamente sano" dall'altro ha posto in evidenza che Chiriaco ha "influito (a volte pesantemente) sulle decisioni dei suoi collaboratori".

E' la stessa commissione a parlare di intimidazione con riferimento alla vicenda della selezione di un esperto in materie giuridiche, figura professionale esterna la cui necessità è stata rappresentata dall'imputato allo scopo di favorire Suraci Sonia, moglie di Libri Pasquale e imparentata, come si è già detto, con Musolino Rocco. Si è anche argomentato sulla centralità della figura del Libri nell'assegnazione dell'appalto per la casa di reclusione di Opera e che tale procedura amministrativa si è svolta - con l'accertato corredo di turbativa - in coincidenza con le condotte intimidatorie poste in essere dal Chiriaco allorché si frapposero problemi amministrativi per l'assegnazione dell'incarico nelle sue intenzioni destinato alla Suraci. A parte questo caso specifico il

Tribunale ha ritenuto accertato un intervento del Chiriaco sugli organi dell'ASL da lui diretta allo scopo di sbloccare l'iter intrapreso sin dal 2008 dall'impresa facente capo a Dieni Raffaele per la realizzazione di una R.S.A. in Albuzzano; ed anche tale vicenda è stata dal Tribunale ritenuta sinallagmaticamente collegata al sostegno elettorale offerto da Pino Neri. Ma c'è di più. Nella prospettiva della realizzazione della casa di riposo l'imputato si era già impegnato a far sì che eventuali richieste a lui giunte in virtù delle sue funzioni fossero dirottate sulla erigenda struttura. Oltre a questi episodi che coinvolgono direttamente l'ASL di appartenenza, nella quantificazione del danno il Tribunale ritiene di far propria una considerazione contenuta nella predetta relazione, che ha posto l'accento – oltre che sulla natura esclusivamente politica della nomina di Chiriaco e sul fatto che il curriculum da lui presentato riportava una notizia “ non vera”- sulla “ modesta preparazione “ e sullo “scarso impegno sul lavoro, tratti questi, del resto, che tutte le persone sentite dalla commissione – escluse la sua segretaria e la responsabile del suo ufficio di staff – hanno ravvisato quali aspetti distintivi della figura del direttore sanitario arrestato”. Il costante monitoraggio sull'organizzazione quotidiana della vita dell'imputato ottenuto, sia pur per un breve periodo, dall'attività intercettiva ha mostrato come Chiriaco lungi dal destinare le proprie energie allo svolgimento delle alte funzioni amministrative per le quali era lautamente retribuito si dedicasse ad intrattenere rapporti economici e d'affari con esponenti della 'ndrangheta, coi quali si relazionava particolarmente, con le modalità che si sono viste, in occasione delle campagne elettorali. Infine il clamore suscitato dal coinvolgimento del direttore sanitario dell'ASL di Pavia in un processo per associazione di tipo mafioso è indiscutibilmente fonte di gravissimo danno di immagine per la sanità lombarda.

I suddetti imputati sono altresì tenuti a rifondere, in solido fra loro, le spese processuali sostenute dalla parte civile Regione Lombardia che si liquidano in complessivi euro 20.000, oltre Iva e CPA.

Agostino Fabio, Bandiera Gactano, Belcastro Pierino, Berlingieri Michele, Calello Tommaso, Chiriaco Carlo Antonio, Cicala Pasquale, Di Palma Francesco, Gambardella Gerardo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Longo Bruno, Manno Francesco, Molluso Giosafatto, Muscatello Salvatore, Neri Giuseppe Antonio, Novella Vincenzo, Nuciforo Armando, Panetta Maurizio, Parisi Fabrizio, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, Squillacioti Cosimo, Vallelonga Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato, Vetrano Orlando Attilio, Vozzo Vincenzo devono, inoltre, essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Regione Calabria, che si liquidano in complessivi euro 200.000.

Pur essendo stati commessi i reati accertati nell'ambito del territorio lombardo è pacifico che il sodalizio criminoso di cui si discute è la 'ndrangheta storicamente nata nella regione

Calabria e tradizionalmente radicata in quell'area geografica tanto che tale fenomeno è notoriamente ricollegato, anche fuori dai confini del territorio nazionale, al nome ed all'immagine di quest'ultima. E', inoltre, chiaramente emerso il legame tra la struttura associativa denominata "La Lombardia" dagli stessi imputati e quella calabrese denominata "il Crimine"; è stata, altresì, accertata la presenza alle riunioni tenutesi in territorio lombardo di autorevoli esponenti delle 'ndrine calabresi. La diffusione, oltre i confini regionali, della denominazione 'ndrangheta e dei modelli comportamentali ad essa riconducibili ha cagionato un danno alla collettività calabrese, di fatto contribuendo a disincentivare le attività economiche ed imprenditoriali in quella terra in virtù di una amplificazione delle capacità di penetrazione criminale anche in contesti geografici diversi. Ed in particolare il territorio lombardo in cui la 'ndrangheta è presente in forza di quanto accertato in sentenze irrevocabili sicuramente dagli anni '80 e la struttura organizzativa oggetto del capo d'imputazione dimostra una attuale penetrazione in termini quantitativamente superiori rispetto ad altre terre di conquista, come gli stessi imputati più volte sottolineano.

Gli imputati sopra menzionati vanno, inoltre, condannati a rifondere alla parte civile costituita Regione Calabria le spese processuali che si liquidano, in considerazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/2012, in complessivi euro 3.800, oltre IVA e CPA.

Gli imputati Agostino Fabio, Calello Tommaso, Gambardella Gerardo, Squillacioti Cosimo, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni Candeloro, Di Palma Francesco sono tenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Provincia di Monza e Brianza, che si liquidano in complessivi euro 300.000. Le attività illecite a seguito della risonanza mediatica hanno gravemente leso il buon nome e l'immagine della comunità locale di cui la Provincia è ente esponenziale portatore di interessi e quello della stessa amministrazione. Il discredito e la propaganda negativa conseguente all'accertamento delle infiltrazioni della associazione mafiosa nei gangli economici amministrativi e sociali del territorio hanno avuto apprezzabili ripercussioni non solo sul piano non patrimoniale, ma anche sulla economia locale per la diffusa perdita di credibilità e fiducia nelle realtà territoriali, nelle imprese e nelle attività economiche e sociali.

Non v'è dubbio che anche l'insediamento della associazione a delinquere nei Comuni di Seregno, Desio, Bollate e Pavia, costituitisi parti civili, in quanto sedi operative dei corrispondenti locali di 'ndrangheta, abbia per ciò stesso arrecato un rilevante danno all'immagine delle città e delle attività produttive ad esso collegate. Le condotte delittuose accertate, intese ad acquisire il controllo del territorio e a creare una situazione di assoggettamento e di omertà, hanno influenzato la libertà di iniziativa economica e la

libera esplicitazione di alcuni tra i diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento quali, per esempio, il diritto all'autodeterminazione e quello alla sicurezza personale .

Agostino Fabio, Calello Tommaso, Gambardella Gerardo, Squillacioti Cosimo devono dunque risarcire, in solido fra loro, i danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Seregno, che si liquidano in complessivi euro 300.000.

Gli imputati sopra indicati devono essere condannati alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Provincia di Monza e Brianza e Comune di Seregno che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi 6.000 euro, oltre Iva e CPA.

Di Palma Francesco, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni Candeloro sono tenuti al risarcimento, in solido fra loro, dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Desio, che si liquidano in complessivi euro 300.000.

I predetti imputati devono essere condannati a rifondere, in solido tra loro, alla parte civile Comune di Desio le spese processuali che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 8.000, oltre IVA e CPA.

Cicala Pasquale, Vetrano Annunziato, Vetrano Orlando Attilio devono essere condannati a risarcire, in solido tra loro, i danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Bollate, che si liquidano in complessivi euro 300.000.

Gli imputati sopra menzionati devono rifondere, in solido tra loro, alla parte civile Comune di Bollate le spese processuali che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 10.000, oltre IVA e CPA.

Chiriaco Carlo Antonio, Neri Giuseppe Antonio, in solido tra loro, vanno condannati al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Pavia, che si liquidano in complessivi euro 300.000.

Chiriaco e Neri devono essere condannati a rifondere, in solido tra loro, le spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di Pavia, che si liquidano tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 20.000, oltre IVA e CPA.

Vetrano Orlando Attilio va condannato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Infrastrutture Acque Nord Milano, che si liquidano in complessivi euro 30.000

L'infiltrazione mafiosa all'interno della suddetta società, costituitasi parte civile, ha indubbiamente danneggiato il prestigio e l'immagine dell'ente. Non si può, peraltro, non rilevare - come già si è avuto modo di esporre trattando la posizione di Vetrano Orlando Attilio - che detta infiltrazione è stata agevolata anche da carenze nell'esercizio della vigilanza sul reclutamento del personale e sull'attività aziendale.

Tali difetti strutturali dell'ente che hanno facilitato (o non hanno impedito) il verificarsi dei fatti produttivi di danno, pur non potendo certamente elidere quest'ultimo, incidono tuttavia sulla sua quantificazione.



Vetrano Orlando Attilio deve essere condannato a rifondere alla parte civile Infrastrutture Acque Nord Milano le spese processuali sostenute che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 10.000, oltre IVA e CPA.

Agostino Fabio, Belcastro Pierino, Berlingieri Michele, Calello Tommaso, Chiriaco Carlo Antonio, Cicala Pasquale, Di Pala Francesco, Gambardella Gerardo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Longo Bruno, Manno Francesco, Moilluso Giosafatto, Muscatello Salvatore, Neri Giuseppe Antonio, Novella Vincenzo, Nuciforo Armando, Panetta Maurizio, Parisi Fabrizio, Pavone Andrea, Perego Ivano, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni Candeloro, Romanello Antonio Francesco, Rossi Cesare, Scarfò Alfredo, Squillacioti Cosimo, Valleslonga Cosimo, Verterame Carmine Giuseppe, Vetrano Annunziato, Vetrano Orlando Attilio, Zocchi Fabio devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile F.A.I. - Federazione Antiracket Italiana - che si liquidano in complessivi euro 50.000.

Deve riconoscersi, infatti, il diritto al risarcimento del danno alla suddetta associazione in quanto titolare di una posizione giuridica protetta lesa dalle condotte criminali degli imputati. La giurisprudenza con orientamento costante ha chiarito, infatti, che "il gruppo esponenziale - ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo - è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi dei suoi associati e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate da reato (cfr., da ultimo, Cass. sez. VI 18 gennaio 2010, Ferraro ed altri; Cass. sez. IV 10 giugno 2010 Quaglierini ed altri). L'associazione che qui si è costituita risponde ai requisiti enucleati dalla giurisprudenza ha, infatti, come fine statutario quello della tutela del diritto al libero esercizio dell'iniziativa economica e privata, il compito di promuovere la cultura della legalità e della convivenza civile; svolge, tra l'altro, attività di supporto alle vittime dei reati di estorsione ed usura ed ha notoriamente diffusione a livello nazionale. Ne consegue che le condotte delittuose degli imputati, massimamente quella di cui al capo 1 di imputazione, oltre che le attività di usura e di estorsione, hanno comportato una lesione significativa dell'interesse essenziale di tale associazione, pregiudicando la sua azione e i suoi scopi.

I predetti imputati sono tenuti a rifondere, in solido tra loro, alla costituita parte civile F.A.I. - Federazione Antiracket Italiana le spese processuali che si liquidano tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 3.800, oltre IVA e CPA.

Novella Vincenzo Alessio deve infine essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Augusto Agostino, che si liquidano tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 10.000.

Al riguardo si osserva che la suddetta parte civile è risultata essere vittima di condotte usurarie ed estorsive attuate da Filippelli Nicodemo nei cui confronti si è proceduto separatamente. La dinamica delle vicende, come ricostruita in dibattimento, consente di ricondurle all'ambito di operatività del locale di Legnano al quale appartiene anche Novella Vincenzo Alessio, unico affiliato attualmente al giudizio di questo Tribunale. Va, in ogni caso, rimarcato che i fatti delittuosi di cui si discute sono qualificati dalla circostanza aggravante di cui all'articolo 7 d.l. n. 152 del 1991 nella duplice forma dell'utilizzo del metodo mafioso e della agevolazione del sodalizio. L'accertata partecipazione di Novella al gruppo facente capo a Rispoli Vincenzo ha indiscutibilmente recato un danno diretto ad Augusto Agostino, essendo maturate le azioni delittuose in suo danno non solo nell'ambito del contesto associativo, bensì anche sfruttandone la forza di intimidazione e mutuandone il metodo mafioso.

Novella Vincenzo deve essere condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Augusto Agostino che si liquidano in complessivi euro 3.800, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

AGOSTINO Fabio colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

AGOSTINO Fabio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

ad **AGOSTINO Fabio**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

BANDIERA Gaetano colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

BANDIERA Gaetano interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **BANDIERA Gaetano**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

ORDINA

la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica in sede per quanto riterrà di competenza in ordine alla posizione di **BANDIERA Cristian**.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

BELCASTRO PIERINO colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

BELCASTRO Pierino interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **BELCASTRO Pierino**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 521, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

BERLINGIERI Michele colpevole dei delitti di cui ai capi 1A), 84), 86), 88), 90), 91), nonché del delitto di cui agli articoli 110, 367, 61 n. 9 c.p., così qualificato il fatto contestato sub 89) e, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni tredici mesi sei di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

BERLINGIERI Michele interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **BERLINGIERI Michele**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

CALELLO TOMMASO colpevole dei delitti a lui ascritti e, riconosciuta la continuazione tra i medesimi e il fatto giudicato con la sentenza del Tribunale di Monza in data 11 dicembre 2008, divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2009, esclusa la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena, così complessivamente rideterminata, di anni dieci mesi sei di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

CALELLO Tommaso interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **CALELLO Tommaso**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

CHIRIACO Carlo Antonio colpevole dei delitti di cui ai capi 1bis), HI), H) – esclusi i beni sub 6) e 9) – e, esclusa la circostanza aggravante contestata sub H), nonché riconosciuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione

DICHIARA

CHIRIACO Carlo Antonio colpevole del delitto di cui al capo O), esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 D.L. n. 152 del 1991, e lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione euro 200 di multa.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

CHIRIACO Carlo Antonio dalla imputazione sub H) punti 6) e 9), perché il fatto non sussiste.

ORDINA

la restituzione alla **IMMOBILIARE BIVIO VELA s.r.l.** ed alla **TECNOGEST SERVICE s.r.l.** degli immobili, rispettivamente intestati, in sequestro.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

CHIRIACO Carlo Antonio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **CHIRIACO Carlo Antonio**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.



Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

CICALA Pasquale colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

CICALA Pasquale interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **CICALA Pasquale**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

DI PALMA Francesco colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

DI PALMA Francesco interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **DI PALMA Francesco**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

GAMBARDELLA Gerardo colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

GAMBARDELLA Gerardo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **GAMBARDELLA Gerardo**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

IDASPE Graziano dalla imputazione a lui ascritta, perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LAUDICINA Aldo Paolo colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, esclusa la circostanza aggravante contestata sub F), e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione.

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

LAUDICINA Aldo Paolo interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LAVORATA Vincenzo Libero Santo colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

LAVORATA Vincenzo Libero Santo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta.

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **LAVORATA Vincenzo Libero Santo**, a pena espia, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LENTINI Vincenzo Domenico colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e lo

CONDANNA

alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione euro 1.200 di multa

DICHIARA

LENTINI Vincenzo Domenico interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LONGO Bruno colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni quattordici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

LONGO Bruno interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **LONGO Bruno**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 12 sexies D.L. n. 152 del 1991

ORDINA

la restituzione a **LONGO Bruno** dell'immobile in sequestro.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LUCCHINI Roberto colpevole dei delitti A8), Y) - limitatamente alle condotte di minaccia - unificati dalla continuazione, ritenuta la recidiva, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei mesi sei di reclusione euro 1.600 di multa

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

LUCCHINI Roberto interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

LUCCHINI Roberto dall'imputazione sub X), perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MANGANI Peter colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro mesi sette di reclusione euro 470 di multa

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MANNO Francesco colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci mesi dieci di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

MANNO Francesco interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **MANNO Francesco**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MARRONE Natale colpevole del delitto a lui ascritto e. ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione euro 900 di multa

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

MARRONE Natale interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MOLLUSO Giosafatto colpevole del delitto a lui ascritto e. ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni nove mesi otto di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

MOLLUSO Giosafatto interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **MOLLUSO Giosafatto**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MUSCATELLO Salvatore colpevole del reato a lui ascritto e riconosciuta la continuazione rispetto al fatto giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 12 luglio 1999, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2001, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena, così complessivamente rideterminata, di anni diciassette di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

MUSCATELLO Salvatore interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **MUSCATELLO Salvatore**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

NAPOLI Maurizio dall'imputazione a lui ascritta, per non avere commesso il fatto

Visto l'art. 300 c.p.p.

DICHIARA

cessata l'efficacia della misura cautelare in atto e, per l'effetto,

ORDINA

la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

NERI Giuseppe Antonio colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni diciotto di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

NERI Giuseppe Antonio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **NERI Giuseppe Antonio**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

NOVELLA Vincenzo colpevole dei delitti di cui ai capi I), 39), 66), P), Q), 65) - escluso il concorso e limitatamente al prestito della somma di euro 500.000 - e, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni sedici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

NOVELLA Vincenzo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **NOVELLA Vincenzo**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

NOVELLA Vincenzo dall'imputazione sub 77), perché il fatto non sussiste.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

NUCIFORO Armando colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni nove mesi sei di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

NUCIFORO Armando interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **NUCIFORO Armando**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PANETTA Maurizio colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni nove di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PANETTA Maurizio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **PANETTA Maurizio**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PARISI Fabrizio colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PARISI Fabrizio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **PARISI Fabrizio**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PIO Candeloro colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni venti di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PIO Candeloro interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **PIO Candeloro**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PIO Domenico colpevole dei delitti di cui ai capi I), 78), I), L) A7), A8), W), Y) - limitatamente alle condotte di minaccia - unificati dalla continuazione, esclusa la circostanza aggravante contestata sub I) ed L), ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni sedici di reclusione

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

PIO Domenico dalle imputazioni di cui ai capi Z) e X), perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto.

DICHIARA

cessata la misura cautelare limitatamente a tali capi

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PIO Domenico interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **PIO Domenico**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

POLIMENI Candeloro colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

POLIMENI Candeloro interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **POLIMENI Candeloro**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

RIGGIO Angelica colpevole dei delitti di cui ai capi A6), A7), A8), D), unificati dalla continuazione, e, esclusa la circostanza aggravante contestata sub I), riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la

CONDANNA

alla pena di anni sei mesi sei di reclusione euro 1.600 di multa.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

RIGGIO Angelica interdetta in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

RIGGIO Angelica dall'imputazione sub X), perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

ROMANELLO Antonio Francesco colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

ROMANELLO Antonio Francesco interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **ROMANELLO Antonio Francesco**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

ROSSI Cesare colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA



alla pena di anni dieci mesi dieci di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

ROSSI Cesare interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **ROSSI Cesare**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

SCARFO' Alfredo colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione euro 18.000 di multa

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

SCARFO' Alfredo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

SQUILLACIOTI Cosimo colpevole dei delitti a lui ascritti, ritenuta, quanto al capo 1), la condotta di partecipazione e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni tredici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

SQUILLACIOTI Cosimo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **SQUILLACIOTI Cosimo**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

TRIMBOLI Antonio Rosario dalla imputazione sub 134), per non avere commesso il fatto e dalla imputazione sub 134 a), perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

TRIPODI Antonino colpevole del delitto di cui al capo 19), esclusa la contestata aggravante, e lo

CONDANNA

alla pena di anni cinque di reclusione euro 500 di multa

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

TRIPODI Antonino dalla imputazione sub 1), per non avere commesso il fatto e, per l'effetto,

DICHIARA

cessata la misura cautelare in atto limitatamente a tale capo

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

TRIPODI Antonino interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visto l'art. 12 sexies decreto legge n. 152 del 1991

ORDINA

la restituzione a **TRIPODI Antonino** dell'immobile in sequestro.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VALLELONGA Cosimo colpevole dei delitti a lui ascritti e, riconosciuta la continuazione tra i medesimi e quello di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 12 luglio 1999, irrevocabile il 22 giugno 2001, esclusa la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena, così complessivamente rideterminata, di anni quindici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

VALLELONGA Cosimo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **VALLELONGA Cosimo**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VERTERAME Carmine Giuseppe colpevole dei delitti di cui ai capi 1), 82), E), F), unificati i reati dal vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante contestata sub F), ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici, mesi sei di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

Verterame Carmine Giuseppe interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a VETERAME Carmine Giuseppe, a pena espiaa, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

VETERAME Carmine Giuseppe dall'imputazione sub 47), perché il fatto non sussiste e, per l'effetto,

DICHIARA

cessata la misura cautelare in atto, limitatamente a tale capo.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VETRANO Annunziato colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

VETRANO Annunziato interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **VETRANO Annunziato**, a pena espiaa, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VETRANO Orlando Attilio colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni nove di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

VETRANO Orlando Attilio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **VETRANO Orlando Attilio**, a pena espiaa, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VOZZO Vincenzo colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e lo

CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

VOZZO Vincenzo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta;

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **VOZZO Vincenzo**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

ZOCCHI Fabio colpevole del delitto di cui al capo R), esclusa la recidiva, e lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione euro 12.000 di multa

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

ZOCCHI Fabio interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visto l'art. 649 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **ZOCCHI Fabio** per il delitto di cui al capo 65) in relazione al prestito di euro 35.000, perché l'imputato è già stato giudicato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 4 luglio 2011, divenuta irrevocabile.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

ZOCCHI Fabio dalle residue imputazioni sub 65) e 66), per non avere commesso il fatto e, per l'effetto,

DICHIARA

cessata la misura cautelare limitatamente a tali capi

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PAVONE Andrea colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 7), 18), 15) - limitatamente alle distrazioni intervenute a partire dal 31 agosto 2008 -, unificati dalla continuazione, e lo

CONDANNA

alla pena di anni quindici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PAVONE Andrea interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **PAVONE Andrea**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267 del 1942

DICHIARA

PAVONE Andrea inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

PAVONE Andrea dalle imputazioni a lui ascritte ai capi 12), 13) e 14), perché il fatto non costituisce reato, 16) e 20), perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PEREGO Ivano colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi 1), 2), 3), 6), 8), 10), 11), 15), 17), 4) - esclusa la distrazione sub c - 7) - limitatamente ai pagamenti in favore di PGC s.r.l., Peregò Strade s.r.l., Iris s.r.l., Peregò Group s.r.l., Elena Peregò, 9) - limitatamente ai pagamenti in favore della PGC s.r.l. - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 contestata sub 6) e 10) e ritenuta la continuazione lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PEREGO Ivano interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a **PEREGO Ivano**, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267 del 1942

DICHIARA

PEREGO Ivano inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

PEREGO IVANO dalle imputazioni a lui ascritte sub 16) e 20), perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

PAVONE Andrea e PEREGO Ivano, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento PEREGO GENERAL CONTRACTOR srl, da liquidarsi in separato giudizio

CONDANNA

i predetti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte civile fallimento PEREGO GENERAL CONTRACTOR s.r.l., di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si liquida in complessivi euro 600.000; li

CONDANNA

in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento PEREGO STRADE srl, da liquidarsi in separato giudizio; li

CONDANNA

in solido tra loro, al pagamento in favore del fallimento PEREGO STRADE s.r.l. di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si liquida in euro 600.000

CONDANNA

Pavone Andrea al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento F.lli Oricchio s.n.c. che si liquidano in euro 311.286,78

CONDANNA

Perego Ivano al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento Edil - Safa Costruzioni s.r.l., che si liquidano in euro 16.500

CONDANNA

Perego Ivano al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento F.lli Oricchio s.n.c., che si liquidano in euro 150.500

CONDANNA

Perego Ivano al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento Costruzioni Alpe s.r.l., da liquidarsi in separato giudizio; lo

CONDANNA

al pagamento, in favore della predetta parte civile, di una provvisionale immediatamente esecutiva che si liquida in euro 200.000

CONDANNA

Perego Ivano al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento Perego Holding s.p.a, che si liquidano in euro 814.939,22

CONDANNA

Pavone Andrea e Perego Ivano, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Fallimento Perego Strade s.r.l, Fallimento Perego General Contractor s.r.l, Fallimento Costruzioni Alpe s.r.l, che si liquidano in complessivi euro 15.000, oltre IVA e CPA; Fallimento Fratelli Oricchio s.n.c ed Edil Safa Costruzioni s.r.l., che si liquidano in euro 30.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

Perego Ivano alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Fallimento Perego Holding s.p.a. che si liquidano in euro 3.800, oltre IVA e CPA
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI Michele, CALELLO Tommaso, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, DI PALMA Francesco, GAMBARDELLA Gerardo, LAVORATA Vincenzo Libero Santo, LONGO Bruno, MANNO Francesco, MOLLUSO Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETTA Maurizio, PARISI Fabrizio, PAVONE Andrea, PEREGO Ivano, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SQUILLACIOTI Cosimo, VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, VOZZO Vincenzo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, Ministro della Difesa e Commissario Straordinario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura così liquidati:

- euro 500.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri
- euro 250.000 per il Ministro dell'Interno
- euro 500.000 per il Ministro della Difesa
- euro 500.000 per il Commissario Straordinario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Ministro dell'Interno, Ministro della Difesa, che si liquidano in complessivi euro 6.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI Michele, CALELLO Tommaso, CICALA Pasquale, GAMBARDELLA Gerardo, LAVORATA Vincenzo Libero Santo, LONGO Bruno, MANNO Francesco, MOLLUSO Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETTA Maurizio, PARISI Fabrizio, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SQUILLACIOTI Cosimo, VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, VOZZO Vincenzo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla Regione Lombardia, che si liquidano in complessivi euro 1.000.000

CONDANNA

CHIRIACO Carlo Antonio al risarcimento dei danni cagionati alla Regione Lombardia, che si liquidano in complessivi euro 200.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Regione Lombardia, che si liquidano in complessivi euro 20.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BANDIERA Gaetano, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI Michele, CALELLO Tommaso, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, DI PALMA Francesco, GAMBARDELLA Gerardo, LAVORATA Vincenzo Libero Santo, LONGO Bruno, MANNO Francesco, MOLLUSO Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETTA Maurizio, PARISI Fabrizio, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SQUILLACIOTTI Cosimo, VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, VOZZO Vincenzo, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Regione Calabria, che si liquidano in complessivi euro 200.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Regione Calabria, che si liquidano in complessivi euro 3.800, oltre IVA e CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, CALELLO Tommaso, GAMBARDELLA Gerardo, SQUILLACIOTTI Cosimo, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, DI PALMA Francesco, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Provincia di Monza e Brianza, che si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, CALELLO Tommaso, GAMBARDELLA Gerardo, SQUILLACIOTTI Cosimo, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Seregno, che si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Provincia di Monza e Brianza e Comune di Seregno, che si liquidano in complessivi euro 6.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

DI PALMA Francesco, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Desio, che si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di Desio, che si liquidano in complessivi euro 8.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

CICALA Pasquale, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Bollate, che si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di Bollate, che si liquidano in complessivi euro 10.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

CHIRIACO Carlo Antonio, NERI Giuseppe Antonio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Pavia, che si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di Pavia, che si liquidano in complessivi euro 20.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

VETRANO Orlando Attilio al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Infrastrutture Acque Nord Milano, che si liquidano in complessivi euro 30.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Infrastrutture Acque Nord Milano, che si liquidano in complessivi euro 10.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI Michele, CALELLO Tommaso, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, DI PALMA Francesco, GAMBARDELLA Gerardo, LAVORATA Vincenzo Libero Santo, LONGO Bruno, MANNO Francesco, MOLLUSO Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETTA Maurizio, PARISI Fabrizio, PAVONE Andrea, PEREGO Ivano, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SCARFO' Alfredo,

SQUILLACIOTI Cosimo, VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, ZOCCHI Fabio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile F.A.I. - Federazione Antiracket Italiana - che si liquidano in complessivi euro 50.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile F.A.I. – Federazione Antiracket Italiana - che si liquidano in complessivi euro 3.800, oltre IVA e CPA

CONDANNA

NOVELLA Vincenzo al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Augusto Agostino, che si liquidano in complessivi euro 10.000

CONDANNA

il predetto imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Augusto Agostino, che si liquidano in complessivi euro 3.800, oltre IVA e CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BANDIERA Gaetano, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI Michele, CALELLO Tommaso, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, DI PALMA Francesco, GAMBARDELLA Gerardo, LAUDICINA Aldo Paolo, LAVORATA Vincenzo Libero Santo, LENTINI Vincenzo Domenico, LONGO Bruno, LUCCHINI Roberto, MANGANI Peter, MANNO Francesco, MARRONE Natale, MOLLUSO Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETTA Maurizio, PARISI Fabrizio, PAVONE Andrea, PEREGO Ivano, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, RIGGIO Angelica, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SCARFO' Alfredo, SQUILLACIOTI Cosimo, TRIPODI Antonino, VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, VOZZO Vincenzo, ZOCCHI Fabio al pagamento delle rispettive spese processuali

Visti gli artt. 240 e 644, ultimo comma, c.p., 12 quinquies e 12 sexies D. L. n. 152 del 1991

ORDINA

la confisca di quant'altro in sequestro

ORDINA

la trasmissione di copia degli atti relativi agli esami dibattimentali di Fratea Domenicantonio, Fratea Massimiliano, Genovese Paolo e Sessa Pasquale al Procuratore della Repubblica in sede, come da sua richiesta

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

STABILISCE

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza


Visto l'art. 304, comma 1 lettera c), c.p.p.

ORDINA

la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza di tale termine.

Così deciso in Milano, 6 dicembre 2012

I GIUDICI



IL PRESIDENTE







**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'economia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

ISBN 978-88-89681-49-7



9 788889 681497